

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 22 GENNAIO 2001

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 4

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 20 DICEMBRE 2000 - N. VII/III	[1.2.0]	
Convalida della elezione del consigliere Massimo Gianluca Guarischi.		273
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 21 DICEMBRE 2000 - N. VII/II2	[1.2.0]	
Presa d'atto della sospensione dalla carica di consigliere regionale del signor Massimo Gianluca Guarischi e provvedimenti conseguenti		273
COMUNICATO REGIONALE 16 GENNAIO 2001 - N. 5	[1.8.0]	
Consiglio Regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi		273

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 20 DICEMBRE 2000 - N. 3320II	[2.2.1]	
Approvazione ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, dell'Accordo di Programma per la realizzazione di infrastrutture per i mondiali «Ski World Finals 2000»		274
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 27 DICEMBRE 2000 - N. 33207	[1.8.0]	
Nomina del dott. Pier Ugo Andreini quale componente del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, in sostituzione del dott. Luigi Amato Molinari, dimissionario		278
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 28 DICEMBRE 2000 - N. 34635	[1.8.0]	
Nomina di un componente nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato nella regione Lombardia, in rappresentanza degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera F del decreto 8 ottobre 1997 del Ministero del Tesoro «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»		279

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE 2000 - N. 7/2795	[3.1.0]	
Estinzione a' sensi del comma 33 dell'art. 4 della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 - dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile di Concorezzo» con sede in Concorezzo (MI)		279
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE 2000 - N. 7/2800	[3.2.0]	
Integrazione del nomenclatore tariffario di assistenza specialistica ambulatoriale con prestazioni erogabili dalle unità operative di neuropsichiatria infantile e definizione delle relative tariffe.		279
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE 2000 - N. 7/2806	[3.2.0]	
Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale, per l'esercizio 2001		291
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE 2000 - N. 7/2815	[3.6.0]	
L.r. 14 febbraio 1994 n. 2 «Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia». Approvazione delle iscrizioni e delle variazioni all'elenco delle scuole di sci operanti in Lombardia - anno 2000		297
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2931	[3.1.0]	
Attuazione l.r. 1/2000, art. 3, comma 164. Istituzione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile e conseguente attribuzione della competenza alla Direzione Generale Opere pubbliche, politiche per la casa e protezione civile. (Di concerto con l'Assessore Lio)		298

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2952	[5.3.4]	
Attività di progetto 6.1.3., «Interventi straordinari per la prima attuazione del piano regionale di risanamento delle acque», contributi in conto abbattimento interessi sui mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere - ex ll.rr. 53/84 e 23/84 - 2ª proroga relativa al termine per l'assunzione definitiva del mutuo		299
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2958	[2.2.1]	
Definizione di atto integrativo all'Accordo di Programma per la realizzazione dell'interramento della tratta di Castellanza (VA) del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa e per la risoluzione del nodo ferroviario di Busto Arsizio		299
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2961	[5.1.2]	
Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 18 e legge 30 aprile 1999, n. 136, art. 1, comma 9, lett. g. Procedure per la cessione del patrimonio delle cooperative a proprietà indivisa		300
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2963	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tirano (SO) fg. n. 67 mapp. n. 117 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo fabbricato al servizio dell'attività turistico ricettiva da parte della sig.ra Bombardieri Bruna Lucia		306
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2964	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Gianico (BS) fg. n. 17 mapp. n. 547, 1439, 508 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica media tensione 15000 volts in cavo aereo e sotterraneo per allacciamento CAB. n. 1081 loc. Campelli da parte dell'ENEL - Esercizio di Brescia		307
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2965	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tresivio (SO) fg. n. 3 mapp. n. 23 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato in loc. Boirolo da parte dei sigg. Somigliana Rosa e Bertolini Paolo		308
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2966	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Albino (BG) fg. n. 8 mapp. n. 4053 - 4054 - 5819 dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada per lo scarico e la manutenzione del bosco in loc. Ca' Bianca da parte dell'Immobiliare Laura s.a.s		309
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2967	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (SO) fg. n. 16 mapp. n. 9, 207 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per il completamento acquedotto - ripristino e potenziamento acquedotto del Paluetto da parte del comune di Chiesa in Valmalenco (SO)		309
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2968	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Santa Maria Rezzonico (CO) fg. n. 7 mapp. n. 7233 e 18163 dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento baita esistente in loc. Monte Numadee da parte del sig. Magni Fabio		310
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2969	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Lanzada (SO) fg. n. 8 mapp. n. 15 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pensiline per protezione serramenti Casa di Guardia Diga di Campo Moro da parte dell'ENEL di Sondrio		311
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2970	[5.1.3]	
Stralcio di aree ubicate nei comuni di Gianico e Artogne (BS) dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per miglioramento igienico funzionale acquedotto di Bassinale da parte del comune di Gianico		312
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2979	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 280/99). 85 Provvedimento.		312
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2984	[2.2.1]	
Promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla costituzione di un Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo, localizzato nel comune di Como		313
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2992	[3.1.0]	
Indicazioni e direttive in merito all'applicazione delle leggi 4 maggio 1983 n. 184 e 31 dicembre 1998 n. 476 in materia di adozione ed approvazione dello schema di Protocollo operativo coordinato ai sensi della legge n. 476/98		314
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/3011	[5.3.4]	
Piano di riparto per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per la trasformazione a gas metano degli impianti termici degli edifici di proprietà pubblica situati nell'area omogenea di Milano e nei comuni della provincia di Milano collegati alla rete a gas A.E.M. in attuazione della d.g.r. 18 aprile 2000 n. 6/49653		320
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/3013	[1.4.0]	
Approvazione delle «Linee Guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) negli anni 2001-2004»		323

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

1.4.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Organizzazione e personale

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

COMUNICATO REGIONALE IO GENNAIO 2001 - N. 1	[5.1.3]	
Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Incarichi di collaudo assegnati il 6, 14, 20 e 27 dicembre 2000		337
COMUNICATO REGIONALE II GENNAIO 2001 - N. 2	[4.7.0]	
Direzione Generale Presidenza - Comunicato del Presidente della Giunta regionale relativo alla presentazione delle proposte di candidatura al premio «La Lombardia per il Lavoro» per l'anno 2001		337

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 25 OTTOBRE 2000 - N. 26255	[4.0.0]	
Direzione Generale Industria, Piccole e Medie Imprese, Cooperazione e Turismo - Legge regionale 16 dicembre 1996 n. 35, art. 9. Concessione di contributi regionali a favore delle Cooperative di garanzia e Consorzi fidi lombardi		339
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 6 DICEMBRE 2000 - N. 32062	[5.3.5]	
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Approvazione del progetto di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza - Settore 2 (integrazione luglio 2000), relativo al progetto di recupero ambientale delle aree industriali dismesse ex acciaierie Falck (Area Vobarno) nel territorio comunale di Vobarno, trasmesso dalla Società Progetto Vobarno s.r.l. e autorizzazione degli interventi in esso previsti, in ottemperanza all'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'Area Vobarno in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 23 febbraio 1998, n. 53299 e dell'atto integrativo all'accordo di programma, di cui al d.p.g.r. 12 maggio 2000, n. 12060		342
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 8 GENNAIO 2001 - N. 166	[4.3.0]	
Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica - Integrazione del decreto n. 19188 del 2 agosto 2000 avente per oggetto «Autorizzazione alle Camere di Commercio della Lombardia per l'attivazione delle procedure di collegamento informatico, al fine di consentire l'accesso all'Albo delle imprese artigiane per il rilascio delle certificazioni e relative visure»		344
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 19 GENNAIO 2001 - N. 1312	[4.3.0]	
Direzione Generale Agricoltura - Direzione Generale Sanità - Approvazione modulistica per la domanda di rimborso spese per l'attività di congelamento e stoccaggio delle carcasse bovine così come previsto dalla d.g.r. n. 7/3081 del 12 gennaio 2001		345

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI SERVIZIO E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 NOVEMBRE 2000 - N. 31593	[4.0.0]	
Direzione Generale Presidenza - L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 (art. 6, lett. b, c). Approvazione del programma degli interventi per l'anno 2000: concessione dei contributi regionali e assunzione impegno di spesa		349
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 NOVEMBRE 2000 - N. 31611	[4.0.0]	
Direzione Generale Presidenza - L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 (art. 2 lett. b). Diffusione e sviluppo delle strutture di servizio alle piccole e medie imprese. Approvazione del programma annuale 2000, disposizioni per la liquidazione, erogazione e revoca dei contributi.		351
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA II DICEMBRE 2000 - N. 32218	[5.2.0]	
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Amministrazione Provinciale di Brescia. Declassificazione della ex S.S. n. 510 «Sebina Orientale» a S.P. XI dal Km 13+700 al Km 15+500 a S.P. n. 47 dal Km 9+000 al Km 9+550 e a strade comunali nei tratti dal Km 9+555 al Km 10+392 e dal Km 10+392 al Km 13+700 nei comuni di Adro, Corte Franca, Passirano, Provaglio di Iseo. Classificazione e declassificazione di tratti di strade provinciali n. 47, 48, 49, 71 e tratti di strade comunali interessanti i comuni di Adro, Corte Franca, Passirano, Provaglio di Iseo.		353
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 5 GENNAIO 2001 - N. 157	[4.3.2]	
Direzione Generale Sanità - Piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva nel territorio della Regione Lombardia		354

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2001011]

[1.2.0]

D.C.R. 20 DICEMBRE 2000 - N. VII/III**Convalida della elezione del consigliere Massimo Gianluca Guarischi**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Viste le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di eleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale);

Visti l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato, da ultimo, con legge 13 dicembre 1999, 475, nonché la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 6 (Norme di attuazione della legge 18 gennaio 1992 n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30, concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali);

Visto l'art. 3, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia delle regioni);

Visto l'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a Statuto normale);

Visti gli articoli 10, ultimo comma dello Statuto regionale e 7 del Regolamento interno;

Richiamata la motivata relazione della Giunta delle elezioni in data 30 ottobre 2000, in cui, tra l'altro, si ravvisava l'esigenza di acquisire ulteriori informazioni circa la posizione giuridica del Consigliere Massimo Gianluca Guarischi;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione in data 21 novembre 2000 n. VII/80 con la quale il Consiglio ha prorogato al 31 dicembre 2000 il termine per la conclusione degli adempimenti della Giunta delle elezioni;

Vista la nota del 21 novembre 2000 con cui il Consigliere Massimo Gianluca Guarischi conferma quanto già dichiarato in data 27 giugno 2000;

Esaminata e condivisa la motivata relazione della Giunta delle elezioni in data 18 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto che non sussistono in termini di diritto e di fatto situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a carico del consigliere Massimo Gianluca Guarischi;

Con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

• di convalidare, ad ogni conseguente effetto di legge, l'elezione del consigliere Massimo Gianluca Guarischi;

• di disporre che la presente deliberazione venga depositata, ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968 n. 108 presso la segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio:

Maria E. Paltrinieri

[BUR2001012]

[1.2.0]

D.C.R. 21 DICEMBRE 2000 - N. VII/II2**Presa d'atto della sospensione dalla carica di consigliere regionale del signor Massimo Gianluca Guarischi e provvedimenti conseguenti**

Presidenza del Vice Presidente Prosperini

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11482 del 29 novembre 2000 - notificato il 19 dicembre c.a. a cura del Commissario del Governo - con il quale il Consigliere regionale Massimo Gianluca Guarischi è stato sospeso di diritto dalla carica dal 20 settembre 2000, ai sensi dell'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 6;

Visto l'art. 16-bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto il verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale del tribunale di Milano per le elezioni regionali del 16 aprile 2000;

Su proposta del Presidente del Consiglio;

Con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

1) di prendere atto dell'avvenuta sospensione dalla carica del consigliere Massimo Gianluca Guarischi;

2) di nominare consigliere supplente, ai sensi dell'art. 16-bis della legge 108/68 il sig. Giuseppe Angelo Giammario che, nella stessa lista e circoscrizione, ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;

3) di disporre l'immediata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.

Il Vice Presidente: Pier Gianni Prosperini

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio:

Maria E. Paltrinieri

[BUR2001013]

[1.8.0]

COM.R. 16 GENNAIO 2001 - N. 5**Consiglio Regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA****C O M U N I C A**

Il Consiglio regionale deve procedere alle nomine/designazioni dei rappresentanti regionali nei seguenti enti:

• **Centro regionale per l'incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura (C.I.VI.FR.U. CE) di Voghera**

Nomina di undici componenti nel consiglio di amministrazione.

• **Fondazione Bagatti Valsecchi**

Nomina di tre componenti nel consiglio di amministrazione.

I candidati devono essere esperti d'arte o di museologia.

Le proposte di candidatura vanno presentate al presidente della Giunta regionale - via Fabio Filzi n. 24 - 20124 Milano.

* * *

• **Ente Scuola Assistenti Educatori E.S.A.E.**

Nomina di un componente effettivo nel collegio dei revisori dei conti.

Le proposte di candidatura vanno presentate al presidente della Giunta regionale - via Fabio Filzi n. 24 - 20124 Milano.

* * *

Le proposte di candidatura devono pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, deve essere allegata la seguente documentazione concernente il candidato e sottoscritta dallo stesso:

a) dati anagrafici e la residenza;

b) titolo di studio;

c) curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;

d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti e precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;

e) la disponibilità dell'accettazione dell'incarico;

f) la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. 14/95;

g) per le candidature nel collegio dei revisori dei conti, la dichiarazione di essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Non è consentito il cumulo di più incarichi regionali salvo che per i componenti di collegi sindacali e di revisori dei conti per i quali è consentito il cumulo massimo di due incarichi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. 14/95 e successive modificazioni e agli statuti degli enti.

Ulteriori informazioni nonché materiale informativo potrà essere richiesto presso il servizio segreteria dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale - ufficio atti, prerogative e nomine - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - telefono 02/67482525-67482496.

Milano, 15 gennaio 2001

Attilio Fontana

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001014]

[2.2.1]

D.P.G.R. 20 DICEMBRE 2000 - N. 330II

Approvazione ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, dell'Accordo di Programma per la realizzazione di infrastrutture per i mondiali «Ski World Finals 2000»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VI/1345 del 12 ottobre 1999 avente ad oggetto «Approvazione, ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale: "Ski World Finals 2000"» localizzato in Alta Valtellina, riconducibile al progetto strategico n. 16 «Piena occupazione in Lombardia» del P.R.S.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 1999 n. 6/45729, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 3 del 17 gennaio 2000 avente ad oggetto l'Approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma «Ski World Finals 2000»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2000 n. 7/2661 «Presenza d'atto della cessazione dell'adesione del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio dall'Accordo di Programma «Ski World Finals 2000» e conferma dell'ipotesi dello stesso Accordo»;

Rilevato che in data 18 dicembre 2000 i rappresentanti della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana Alta Valtellina, e dei Comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva hanno sottoscritto l'Accordo di Programma avente ad oggetto la realizzazione di infrastrutture per i mondiali «Ski World Finals 2000»;

Considerato che la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina, ed i Comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva hanno ratificato l'adesione all'accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 comma 5, della l. 142/90;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24279 del 5 ottobre 2000 con il quale l'Assessore all'Industria, PMI, Cooperazione e Turismo Massimo Zanello viene autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di programma;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della l. 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1) di approvare ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, l'Accordo di Programma per la realizzazione di infrastrutture per i mondiali «Ski World Final 2000»;

2) di disporre, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/93, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L'Assessore all'Industria, PMI,
Cooperazione e Turismo: Massimo Zanello

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER I MONDIALI DI «SKI WORLD FINALS 2000» DA LOCALIZZARSI IN ALTA VALTELLINA

Accordo di Programma

per la realizzazione di infrastrutture per i mondiali di «Ski World Finals 2000» da localizzarsi in Alta Valtellina, ai sensi della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993

L'anno 2000, il giorno 18 del mese di dicembre, presso la Direzione Generale Industria, P.M.I., Cooperazione e Turismo sono convenuti i seguenti Enti:

1. Regione Lombardia (in seguito denominata Regione) con sede in Milano, via F. Filzi, 22, nella persona dell'Assessore all'Industria, PMI, Cooperazione e Turismo Massimo Za-

nello autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con d.p.g.r. n. 24279 del 5 ottobre 2000;

2. Provincia di Sondrio (in seguito denominata Provincia), con sede in Sondrio, via XXV Aprile, nella persona dell'Assessore al Turismo Pini Diego delegato dal Presidente pro-tempore Tarabini Eugenio;

3. Comunità Montana Alta Valtellina (in seguito denominata Comunità Montana), con sede in Bormio, Via Roma, 1, nella persona del Presidente pro-tempore Erminio Andreola;

4. Comune di Bormio con sede in Bormio, Via Buon Consiglio, 25, nella persona del Sindaco pro-tempore Cardelio Pedrana;

5. Comune di Livigno, con sede in Livigno, Plaza dal Comun, 7, nella persona del Sindaco pro-tempore Flavio Claoti;

6. Comune di Sondalo con sede in Sondalo, Via Vanoni, 32, nella persona dell'Assessore allo Sport, Turismo, Ambiente e Territorio Rastelli Ippolito delegato dal Sindaco pro-tempore Marco Muscetti;

7. Comune di Valdidentro, con sede in Valdidentro, P.zza IV Novembre, 1, nella persona dell'Assessore allo Sport e Turismo Viviani Gabriele delegato dal Sindaco pro-tempore Ezio Trabucchi;

8. Comune di Valdisotto, con sede in Valdisotto, Via Roma, 6, nella persona del Sindaco pro-tempore Ottavio Scaramellini;

9. Comune di Valfurva, con sede in Valfurva, P.zza Frodaglio, 3, nella persona del Sindaco pro-tempore Silvio Andreola;

PREMESSO

Che la Comunità Montana Alta Valtellina, il Comune di Bormio, il Comune di Livigno, il Comune di Sondalo, il Comune di Valdidentro, il Comune di Valdisotto, il Comune di Valfurva, la Provincia di Sondrio, con specifici atti dei propri organi, hanno richiesto alla Giunta Regionale la promozione di un accordo per la realizzazione di interventi, interessanti tutti i Comuni membri della Comunità Montana Alta Valtellina, finalizzati a potenziare ed arricchire il sistema delle strutture turistico-sportive ed a consentire più articolata fruibilità del territorio, in specifica relazione con lo svolgimento delle fasi finali della Coppa del Mondo 2000 dello sci alpino, dello sci di fondo, della combinata nordica, di snow-board e di freestyle;

Che con la deliberazione n. 6/44060 del 9 luglio 1999, la Giunta Regionale, in accoglimento delle richieste avanzate ha promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di infrastrutture per i Mondiali di «Ski World Finals 2000»;

Che con la succitata deliberazione della Giunta Regionale n. 6/44060 del 9 luglio 1999 sono stati individuati i soggetti interessati all'accordo come segue:

- Regione Lombardia;
- Comunità Montana Alta Valtellina
- Comune di Bormio
- Comune di Livigno
- Comune di Sondalo
- Comune di Valdidentro
- Comune di Valdisotto
- Comune di Valfurva
- Provincia di Sondrio;
- Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio

ed è stato costituito il Comitato per l'Accordo di programma, dando atto esser lo stesso composto dai rappresentanti dei soggetti istituzionali sopra elencati;

Che con deliberazione del Consiglio regionale n. VI/1345 del 12 ottobre 1999 è stato approvato il progetto infrastrutturale di rilevanza regionale, denominato «Ski World Final 2000», localizzato in Alta Valtellina, suddiviso in 22 sub-progetti ed è stato disposto di far fronte agli oneri finanziari conseguenti, già previsti nel bilancio regionale, da iscrivere in apposito capitolo con deliberazione di variazione di bilancio della Giunta regionale;

Che il Comitato per l'Accordo di programma, avvalendosi della propria Segreteria Tecnica, in data 20 dicembre 1999 ha definito i termini dell'Ipotesi di Accordo di Programma;

Che con successiva deliberazione n. 47529 del 29 dicembre 1999 la Giunta Regionale ha approvato l'Ipotesi di Accordo di

Programma per la realizzazione di infrastrutture per i Mondiali di «Ski World Finals 2000» da localizzarsi in Alta Valtellina e autorizzato l'Assessore Alberto Guglielmo alla sottoscrizione;

Che la Comunità Montana con delibera di Consiglio n. 205 del 13 dicembre 1999 ha approvato l'Ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione di infrastrutture per i Mondiali di «Ski World Finals 2000» da localizzarsi in Alta Valtellina;

Che il Comune di Sondalo con delibera di Giunta Comunale n. 225 del 24 dicembre 1999 ha approvato l'Ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione di infrastrutture per i Mondiali di «Ski World Finals 2000» da localizzarsi in Alta Valtellina;

Che il Comune di Valdisotto con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 25 gennaio 2000 ha approvato l'Ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione di infrastrutture per i Mondiali di «Ski World Finals 2000» da localizzarsi in Alta Valtellina;

Che il Comune di Bormio con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 7 febbraio 2000 ha approvato l'Ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione di infrastrutture per i Mondiali di «Ski World Finals 2000» da localizzarsi in Alta Valtellina;

Che il Comune di Valdidentro con delibera di Giunta Comunale n. 247 del 29 dicembre 1999 ha approvato l'Ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione di infrastrutture per i Mondiali di «Ski World Finals 2000» da localizzarsi in Alta Valtellina;

Che il Comune di Valfurva con delibera di Giunta Comunale n. 231 del 29 dicembre 1999 ha approvato l'Ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione di infrastrutture per i Mondiali di «Ski World Finals 2000» da localizzarsi in Alta Valtellina;

Che il Comune di Livigno con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 4 gennaio 2000 ha approvato l'Ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione di infrastrutture per i Mondiali di «Ski World Finals 2000» da localizzarsi in Alta Valtellina;

Che la Provincia di Sondrio con delibera di Giunta Provinciale n. 178 dell'8 maggio 2000 ha approvato l'Ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione di infrastrutture per i Mondiali di «Ski World Finals 2000» da localizzarsi in Alta Valtellina;

Che con delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 15 dicembre 2000 si è preso atto della cessazione dell'adesione del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio all'Accordo di Programma come da sua delibera di Consiglio Direttivo n. 32 del 27 aprile 2000, e che il comitato per l'accordo di programma ha condiviso la fuoriuscita dello stesso nella seduta del 23 novembre 2000;

Che con varie delibere di ogni singolo Ente sono stati approvati i progetti definitivi così come confermato con la sottoscrizione del presente atto.

Richiamati i seguenti atti:

- Legge 8 giugno 1990 n. 142 «Ordinamento delle Autonomie Locali» e successive modificazioni ed integrazioni;

- Legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

- Legge regionale 28 ottobre 1996 n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34».

- Legge 2 maggio 1990 n. 102 «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

- Legge regionale 1 agosto 1992 n. 23 «Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e per la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell'estate 1987».

Tutto ciò premesso e considerato fra gli enti così come sopra rappresentati si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto e finalità dell'Accordo

Costituisce oggetto del presente Accordo di Programma la realizzazione di infrastrutture per i mondiali di «Ski World Finals 2000» da localizzarsi in Alta Valtellina, finalizzate:

- all'adeguamento ed al potenziamento degli impianti sciistici, delle aree sportive e delle strutture per l'allenamento in quota;
- alla riqualificazione della viabilità esistente ed potenziamento ed adeguamento della rete viabilistica;
- al potenziamento delle strutture e infrastrutture di servizio e di promozione turistica;
- al potenziamento del sistema di parcheggi interrati e di superficie.

Nella tabella che segue vengono descritte le opere da realizzare e specificati i soggetti attuatori ed il costo complessivo presunto.

Progr. n.	Soggetto responsabile	Descrizione intervento	Costo intervento
1	Comunità Montana Alta Valtellina	Tunnel di sottopasso stradale su Pista «Stelvio» in località S. Pietro	996.585.000
2	Comunità Montana Alta Valtellina	Riqualificazione strada Bormio/Bormio 2000 (Tratto Bormio - S. Pietro)	700.000.000
3	Comunità Montana Alta Valtellina	Riqualificazione strada Bormio/Bormio 2000 (Tratto S. Pietro - Bormio 2000)	2.000.000.000
4	Comunità Montana Alta Valtellina	Centro di allenamento in quota: Pista Ski roller e collegamenti alle piste ciclabili nei Comuni di Comune Valdidentro, Bormio e Valdisotto	2.300.000.000
5	Comune Bormio	Interventi per la realizzazione dello Ski Stadium a servizio delle piste da sci	510.000.000
6	Comune Bormio	Adeguamento delle strutture al Palaghiaccio	496.400.000
7	Comune Livigno	Realizzazione struttura polifunzionale «Plaza Placheda» (S. Rocco)	12.800.000.000
8	Comune Livigno	Completamento rete turistico - ambientale - sportiva	3.193.895.000
9	Comune Valfurva	Allargamento S.S. 300 del Passo Gavia a S. Nicolò	975.000.000
10	Comune Valfurva	Spostamento ed adeguamento della Via Frodolfo in S. Caterina	800.000.000
11	Comune Valfurva	Realizzazione di parcheggio in superficie ed interrato S. Antonio Valfurva	390.000.000
12	Comune Valfurva	Realizzazione Box Interrati presso il Centro Servizi a S. Nicolò	780.000.000
13	Comune Valfurva	Sistemazione architettonica e nuovi arredi interni Palazzo Polifunzionale in S. Caterina	900.000.000
14	Comune Valfurva	Struttura di Servizio ed informazioni turistiche (località Niblogo)	400.000.000
15	Comune Valfurva	Sistemazione Pista di fondo «La Fonte»: sovrappasso strada vicinale di Magliaga	320.000.000
16	Comune Valfurva	Riqualificazione struttura turistico-sportiva «Centro La Fonte» con annessi servizi accessori e Realizzazione di infrastrutture accessorie alla pista sci nordico «La Fonte»	766.000.000
17	Comune Sondalo	Realizzazione di strutture sportive per l'allenamento in quota - squadre agonistiche	2.800.000.000
18	Comune Valdisotto	Potenziamento area sportiva in località Fumarogo	863.697.999
19	Comune Valdisotto	Realizzazione strada di servizio località Zola - Campo sportivo	2.000.000.000
20	Comune Valdidentro	Centro Servizi in località Isolaccia	2.900.000.000
21	Comune Valdidentro	Ski Stadium - Centro sportivo -	1.600.000.000
22	Comune Valdidentro	Realizzazione Parcheggio Pubblico in fregio alla strada n. 301 del Fosagno frazione di Isolaccia - Comune Valdidentro	450.700.000
			38.942.277.999

2. Localizzazione degli interventi

2.1 Identificazione dell'area

Gli interventi oggetto del presente accordo sono localizzati tutti all'interno del territorio della Comunità Montana Alta

Valtellina e sono puntualmente indicati sulla corografia in scala 1:50.000 allegata sub «—».

2.2 Aspetti urbanistici

Gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma contrassegnati nell'elenco di cui al precedente art. 1 sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti ad eccezione di quello indicato al n. 10 per il quale il Comune interessato dichiara che sono in corso le procedure semplificate di variante agli strumenti urbanistici ex l.r. 23/1997 al fine dell'acquisizione della conformità stessa.

2.3 Ulteriori vincoli

Gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma, essendo gran parte dei terreni sui quali ne è prevista la realizzazione sottoposti a vincolo ex l. n. 1497/1939 o ex l. n. 431/1985, e/o a vincolo idrogeologico, e/o a vincolo di immutabilità temporanea ex art. 1 ter della l. n. 431/1985, e/o compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio quale istituito con l. 24 aprile 1935, n. 740, e/o inclusi negli ambiti di operatività del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, e/o in fregio a strade statali o provinciali, richiedono preventivo ottenimento di autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri ecc. quali prescritti dalle norme vigenti.

Le parti prendono atto che relativamente agli interventi da realizzarsi in ambito vincolato, le autorizzazioni ex legge n. 1497/1939 e l. n. 431/1985 sono state o già rilasciate dai soggetti attuatori o acquisite in sede di segreteria tecnica del 13 luglio 1999, che altri pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi sono stati rilasciati in sede di conferenza di servizi del 28-29 ottobre 1999; per i restanti interventi le autorizzazioni, i nulla osta, gli assensi, i pareri eventualmente richiesti sono stati direttamente acquisiti dai soggetti attuatori o sono in fase di acquisizione.

Con la deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del presente A.d.P. si dispone:

- lo stralcio delle aree ubicate in Comune di Valdisotto, quali descritte nell'allegato «—», dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 per la realizzazione dell'intervento contrassegnato con il n. 3 nell'elenco di cui al precedente art. 1.

Si dà atto di aver inviato alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano in data 5 maggio 2000 copia dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39 e relativi elaborati grafici, acquisiti in sede di segreteria tecnica e Conferenza di Servizi, relativamente agli interventi contrassegnati con i n. 1-2-3-4-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

Si precisa che per gli interventi contrassegnati con i n. 5-6-7-21-22 i provvedimenti autorizzativi sono già stati inviati alla competente Soprintendenza a cura dei soggetti attuatori mentre gli interventi contrassegnati con i n. 9-20 non risultano ubicati in ambiti sottoposti a vincolo ai sensi della l. 1497/39.

3. Attuazione dell'intervento

3.1 Soggetti responsabili

Soggetti realizzatori e responsabili degli interventi oggetto del presente Accordo sono quelli indicati nella tabella del precedente art. 1; gli stessi si impegnano a presentare al Comitato di Vigilanza di cui al successivo art. 6, con scadenza semestrale, relazioni tecnico contabili relative agli stati di avanzamento degli interventi oggetto del presente accordo.

3.2 Tempi presunti di realizzazione

Gli interventi oggetto del presente accordo verranno ultimati, coerentemente con quanto previsto nella scheda allegata alla deliberazione del Consiglio regionale n. VI/1345 del 12 ottobre 1999, entro 36 mesi dalla data di concessione del finanziamento regionale.

4. Impegni delle parti

La Regione Lombardia, promotrice dell'Accordo, si impegna a concorrere alla realizzazione di infrastrutture per i Mondiali di «Ski World Finals 2000» da localizzarsi in Alta Valtellina per l'importo di L. 14.165.754.000, a valere sulla l.r. 31/96, con impegno di spesa sul bilancio 1999 per complessive L. 4.315.687.400 e sul bilancio 2000 per complessive L. 9.850.066.600, ripartiti per intervento e per anno in conformità alla successiva tabella.

La Regione inoltre, verificata la conformità con il program-

ma degli interventi nel settore turismo *ex lege* 102/90 relativamente ai tre progetti interessati dal presente A.d.P. (n. 13 e n. 14 della tabella seguente in comune di Valfurva e n. 20 in comune di Valdidentro), si impegna alla contestuale approvazione di suddetti progetti esecutivi ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dalla l. 102/90, pari a L. 1.300.000.000.

I contributi regionali verranno erogati a seguito di stati d'avanzamento lavori e comunque a seguito di idonee garanzie.

In particolare i finanziamenti della l. 102/90 saranno erogati nel rispetto di quanto disposto dalle dd.g.r. n. 66572 e 69819/1995 di approvazione del programma degli interventi delle strutture turistiche predisposto dalla provincia di Sondrio e di disciplina delle procedure per l'erogazione degli acconti sull'ammontare dei contributi assegnati.

La Comunità Montana Alta Valtellina ed i Comuni di Bormio, Valdisotto, Valdidentro, Valfurva, Sondalo e Livigno si impegnano a presentare, a fronte del finanziamento regionale, idonee garanzie a finanziare la residua parte del costo degli interventi oggetto del presente accordo.

La Comunità Montana Alta Valtellina ed i Comuni di Bormio, Valdisotto, Valdidentro, Valfurva, Sondalo e Livigno, ciascuno relativamente agli interventi di propria responsabilità, si impegnano a:

– acquisire, sui progetti delle opere da realizzare, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente Accordo, nulla osta, pareri, autorizzazioni, concessioni ecc. ove non ancora acquisiti;

– avviare, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente Accordo, nelle forme previste dalle leggi vi-

genti, ove occorrente, le procedure per l'acquisizione della titolarità delle aree;

– attivare, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente Accordo, le procedure necessarie per appaltare i lavori;

– completare le opere previste entro il termine di cui al precedente art. 3.2.

La Comunità Montana Alta Valtellina si impegna a consegnare ai Comuni sul cui territorio insistono, le opere che verranno dalla stessa realizzate unitamente ai diritti reali eventualmente acquisiti sui terreni interessati, entro tre mesi dalla data di loro ultimazione.

I Comuni di Bormio, Valdisotto, Valdidentro e Valfurva, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a prendere in consegna le opere realizzate a cura della Comunità Montana Alta Valtellina ed a procedere alla loro manutenzione in piena efficienza sì da rendere le stesse permanentemente utilizzabili per gli scopi per cui sono state realizzate.

I Comuni di Bormio, Valdisotto, Valdidentro, Valfurva, Sondalo e Livigno si impegnano a procedere alla manutenzione in piena efficienza delle strutture direttamente realizzate in attuazione del presente Accordo sì da rendere le stesse permanentemente utilizzabili per gli scopi per cui sono state realizzate.

5. Costi degli interventi e fonti di finanziamento

Il costo complessivo previsto degli interventi oggetto del presente Accordo di programma e le relative fonti di finanziamento sono indicati nella tabella seguente.

Progr. n.	Soggetto responsabile	Descrizione intervento	Costi intervento	Finanziamento regionale ex l.r. n. 31/1996		Finanziamento enti locali (con fondi propri o mutui o concorsi soggetti privati)
				1999	2000	
1	Comunità Montana Alta Valtellina	Tunnel di sottopasso stradale su Pista «Stelvio» in località S. Pietro	996.585.000	320.401.756	177.890.244	498.293.000
2	Comunità Montana Alta Valtellina	Riqualificazione strada Bormio / Bormio 2000 (Tratto Bormio-S. Pietro)	700.000.000	0	275.000.000	425.000.000
3	Comunità Montana Alta Valtellina	Riqualificazione strada Bormio / Bormio 2000 (Tratto S. Pietro-Bormio 2000)	2.000.000.000	0	748.939.000	1.251.061.000
4	Comunità Montana Alta Valtellina	Centro di allenamento in quota: Pista Ski roller e collegamenti alle piste ciclabili nei Comuni di Comune Valdidentro, Bormio e Valdisotto	2.300.000.000	0	1.047.045.000	1.252.955.000
5	Comune Bormio	Interventi per la realizzazione dello Ski Stadium a servizio delle piste da sci	510.000.000	71.373.000	39.627.000	399.000.000
6	Comune Bormio	Adeguamento delle strutture al Palaghiaccio	496.400.000	72.787.600	40.412.400	383.200.000
7	Comune Livigno	Realizzazione struttura polifunzionale «Plaza Placheda» (S. Rocco)	12.800.000.000	2.829.200.000	1.570.800.000	8.400.000.000
8	Comune Livigno	Completamento rete turistico-ambientale-sportiva	3.193.895.000	0	1.122.621.000	2.071.274.000
9	Comune Valfurva	Allargamento S.S. 300 del Passo Gavia a S. Nicolò	975.000.000	301.309.800	167.290.200	506.400.000
10	Comune Valfurva	Spostamento ed adeguamento della Via Frodolfo in S. Caterina	800.000.000	0	400.000.000	400.000.000
11	Comune Valfurva	Realizzazione di parcheggio in superficie ed interrato S. Antonio Valfurva	390.000.000	0	195.000.000	195.000.000
12	Comune Valfurva	Realizzazione Box Interrati presso il Centro Servizi a S. Nicolò	780.000.000	0	356.000.000	424.000.000
13	Comune Valfurva	Sistemazione architettonica e nuovi arredi interni Palazzo Polifunzionale in S. Caterina	900.000.000	0	350.000.000	550.000.000 di cui 450.000.000 con l. 102/90
14	Comune Valfurva	Struttura di Servizio ed informazioni turistiche (località Niblogo)	400.000.000	0	100.026.000	299.974.000 di cui 200.000.000 con l. 102/90
15	Comune Valfurva	Sistemazione Pista di fondo «La Fonte»: sovrappasso strada vicinale di Magliaga	320.000.000	57.870.000	32.130.000	230.000.000
16	Comune Valfurva	Riqualificazione struttura turistico-sportiva «Centro La Fonte» con annessi servizi accessori e Realizzazione di infrastrutture accessorie alla pista sci nordico «La Fonte»	766.000.000	0	300.000.000	466.000.000
17	Comune Sondalo	Realizzazione di strutture sportive per l'allenamento in quota – squadre agonistiche	2.800.000.000	0	1.387.081.000	1.412.919.000
18	Comune Valdisotto	Potenziamento area sportiva in località Fumarogo	863.697.999	277.678.907	154.170.093	431.848.999
19	Comune Valdisotto	Realizzazione strada di servizio località Zola – Campo sportivo	2.000.000.000	0	572.242.000	1.427.758.000

Progr. n.	Soggetto responsabile	Descrizione intervento	Costi intervento	Finanziamento regionale ex l.r. n. 31/1996		Finanziamento enti locali (con fondi propri o mutui o concorsi soggetti privati)
				1999	2000	
20	Comune Valdidentro	Centro Servizi in località Isolaccia	2.900.000.000	0	600.000.000	2.300.000.000 di cui 650.000.000 con l. 120/90
21	Comune Valdidentro	Ski Stadium - Centro sportivo -	1.600.000.000	321.500.000	178.500.000	1.100.000.000
22	Comune Valdidentro	Realizzazione Parcheggio Pubblico in fregio alla strada n. 301 del Foscagno frazione di Isolaccia - Comune Valdidentro	450.700.000	63.566.337	35.292.663	351.841.000
			38.942.277.999	4.315.687.400	9.850.066.600	24.776.523.999

Le parti prendono atto che i costi sopra indicati potranno variare in seguito ad eventuali modifiche ai progetti.

Eventuali maggiori oneri sono interamente a carico dei soggetti attuatori.

Nel caso di parziale realizzazione degli obiettivi nei termini e con le modalità indicati dal presente accordo, è effettuata la proporzionata riduzione del contributo.

In caso di mancata realizzazione degli interventi attuativi del progetto, il contributo è revocato.

6. Comitato di vigilanza

Ai sensi dell'art. 27, comma 6, della l. 142/90 nonché dell'art. 5, lett. g) della l.r. n. 14/1993, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio, presieduto dall'Assessore regionale all'Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, che lo presiede, dal Presidente della Provincia di Sondrio, dal Presidente della Comunità Montana Alta Valtellina, dai Sindaci dei Comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Comitato: l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

Al Collegio vengono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo di programma;

b) individuare gli ostacoli che si frapponessero all'attuazione dell'accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente accordo;

d) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento, attuandoli anche mediante commissari *ad acta*;

Il Comitato di vigilanza, in particolare, assume funzione di controllo sullo stato di attuazione dell'accordo, attraverso l'esame e l'approvazione di apposite relazioni semestrali predisposte dalla Comunità Montana, sentiti i vari soggetti responsabili, degli interventi e beneficiari dei contributi regionali.

7. Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha validità ed efficacia sino alla conclusione degli interventi qui descritti, secondo gli impegni sottoscritti, salvo la possibilità di proroga in caso di sopravvenuti impedimenti al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.

La valutazione circa la necessità di proroga è rimessa al Comitato di vigilanza.

8. Allegati che costituiscono parte integrante dell'Accordo di Programma

ALLEGATO 1

Soggetto	Tipologia intervento
Comunità Montana 1	Tunnel di sottopasso stradale Pista «Stelvio» località S. Pietro.
Comunità Montana 3/A	Strada Bormio - Tratto Bormio/S. Pietro.
Comunità Montana 3/B	Strada Bormio - Tratto S. Pietro/Bormio 2000.
Comunità Montana 4	Centro allenamento in quota - Collegamento piste Valdidentro, Bormio e Valdisotto.

ALLEGATO 2

Soggetto	Tipologia intervento
Comune di Bormio 2	Interventi per la realizzazione dello Ski Stadium a servizio delle piste da sci

Soggetto	Tipologia intervento
Comune di Bormio 3	Adeguamento delle strutture al Palaghiaccio

ALLEGATO 3

Soggetto	Tipologia intervento
Comune di Livigno 1	Realizzazione struttura polifunzionale «Plaza Placheda» (S. Rocco)
Comune di Livigno 3	Completamento rete turistico-ambientale-sportiva

ALLEGATO 4

Soggetto	Tipologia intervento
Comune di Valfurva - Informa 1	Sistemazione architettonica e nuovi arredi interni Palazzo Polifunzionale S. Caterina
Comune di Valfurva - Informa 2	Struttura di Servizio ed informazioni turistiche (località Niblogo)
Comune di Valfurva - Varie 1	Sistemazione Pista di fondo «La Fonte»: sovrappasso strada vicinale di Magliaga
Comune di Valfurva - Varie 2	Riqualificazione «Centro La Fonte» e realizzazione infrastrutture accessorie alla pista sci nordico «La Fonte»
Comune di Valfurva - Viabilità 2	Allargamento S.S. 300 del Passo Gavia a S. Nicolò
Comune di Valfurva - Parcheggi 6	Intervento di arredo urbano in S. Nicolò con realizzazione di box interrati.
Comune di Valfurva - Viabilità 4	Spostamento ed adeguamento Via Frodolfo in S.ta Caterina
Comune di Valfurva - Parcheggi 2	Realizzazione parcheggio in superficie ed interrato S. Antonio

ALLEGATO 5

Soggetto	Tipologia intervento
Comune di Sondalo 1	Realizzazione strutture sportive allenamento in quota - squadre agonistiche

ALLEGATO 6

Soggetto	Tipologia intervento
Comune di Valdisotto 1	Potenziamento area sportiva in località Fumarogo
Comune di Valdisotto 2	Realizzazione strada di servizio località Zola Campo sportivo

ALLEGATO 7

Soggetto	Tipologia intervento
Comune di Valdidentro 1	Centro servizi in località Isolaccia
Comune di Valdidentro 2	Ski Stadium - Centro sportivo
Comune di Valdidentro 3	Realizzazione Parcheggio pubblico in fregio alla strada 301 - Foscagno frazione Isolaccia

[BUR2001015]

[1.8.0]

D.P.G.R. 27 DICEMBRE 2000 - N. 33207

Nomina del dott. Pier Ugo Andreini quale componente del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, in sostituzione del dott. Luigi Amato Molinari, dimissionario

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di nominare il dott. Pier Ugo Andreini, nato a Firenze il 21 marzo 1941, residente a Milano in via Boccaccio Giovanni,

n. 25, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano in sostituzione del Dott. Luigi Amato Molinari, dimissionario, in rappresentanza del raggruppamento formato dalle associazioni ABI - Associazione Bancaria Italiana e ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, per il settore credito e assicurazioni;

2. di notificare il presente decreto al nominato, alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, alle associazioni componenti il raggruppamento e al Ministero dell'Industria;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR2001016]

[1.8.0]

D.P.G.R. 28 DICEMBRE 2000 - N. 34635

Nomina di un componente nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato nella regione Lombardia, in rappresentanza degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera F del decreto 8 ottobre 1997 del Ministero del Tesoro «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato»;

Vista la legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato»;

Visto il decreto 8 ottobre 1997 del Ministero del Tesoro «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni» con il quale è individuata la nuova composizione dei comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato;

Vista la comunicazione del 1° dicembre 2000 inviata dal Presidente della Conferenza regionale delle Autonomie in merito alla indicazione del signor Giacomo Bazzoni quale rappresentante degli Enti Locali ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera F del citato decreto;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, c. 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di nominare quale componente del Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato nella regione Lombardia, in rappresentanza degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera F del decreto 8 ottobre 1997 del Ministero del Tesoro, il Signor:

- Bazzoni Giacomo, nato a Pontevico (BS) il 13 novembre 1940 e residente a Pontevico (BS) in via Ceresole, n. 10/b - Cap. 25026;

2. di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto all'interessato e all'ente;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001017]

[3.1.0]

D.G.R. 22 DICEMBRE 2000 - N. 7/2795

Estinzione a' sensi del comma 33 dell'art. 4 della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 - dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile di Concorezzo» con sede in Concorezzo (MI)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di estinguere, ex art. 4 - comma 33 - della l.r. 1/2000, l'I.P.A.B. «Asilo Infantile di Concorezzo» con sede in Comune di Concorezzo (MI);

2. di disporre l'attribuzione del patrimonio di pertinenza dell'IPAB in parola, e di cui alla deliberazione ricognitiva dell'ente n. 35 del 12 maggio 2000, al comune di Concorezzo con vincolo di destinazione a servizi e attività di rilevanza sociale con subentro altresì dell'ente beneficiario nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti già facenti capo all'ente;

3. di disporre l'assegnazione del personale dipendente dell'estinguenda istituzione, di cui alla sopra citata delibera di ricognizione, al comune di Concorezzo con subentro altresì del medesimo nella titolarità dei rapporti di lavoro attualmente in corso;

4. di nominare Commissario liquidatore dell'I.P.A.B. in premessa il sig. Enrico Grassi, presidente protempore dell'istituzione medesima, con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio e di messa a disposizione del personale, mediante appositi verbali, da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell'ente destinatario, che dovranno indi formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte di quest'ultimo e con l'obbligo infine di trasmettere copia della suddetta delibera e dei relativi verbali al settore Regionale Famiglia e Solidarietà Sociale;

5. di dare atto che il comune di Concorezzo, entro 90 gg. dalla data di assegnazione del personale proveniente dall'I.P.A.B. estinta, dovrà provvedere all'inquadramento del medesimo nei ruoli organici di rispettiva competenza, secondo le disposizioni vigenti;

6. di disporre la notifica del presente atto all'Istituzione interessata, all'A.S.L., all'O.Re.Co. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR2001018]

[3.2.0]

D.G.R. 22 DICEMBRE 2000 - N. 7/2800

Integrazione del nomenclatore tariffario di assistenza specialistica ambulatoriale con prestazioni erogabili dalle unità operative di neuropsichiatria infantile e definizione delle relative tariffe

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.m. Sanità del 22 luglio 1996, avente come oggetto «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe»;

Vista la delibera del Consiglio regionale n. VI/980 del 29 luglio 1998 con cui si è disposta l'afferenza delle unità operative di Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza (UONPIA) alle Aziende Ospedaliere di riferimento territoriale;

Visto l'art. 8 sexies, comma 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che la remunerazione delle attività assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo sia determinata in base a tariffe predefinite;

Rilevato che, nelle more della emanazione del decreto del Ministero della Sanità previsto dall'art. 8 sexies, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, si è ritenuto opportuno che le attività di Neuropsichiatria Infantile siano da considerare tra quelle da remunerarsi in base a tariffe predefinite;

Visto altresì che, l'art. 8 sexies, comma 5, del già citato d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed in-

tegrazioni, rimanda a un decreto del Ministero della Sanità l'individuazione dei sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e la determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità della assistenza;

Rilevato che, nelle more della emanazione del decreto del Ministero della Sanità previsto dall'art. 8 sexies, comma 5 già citato, si è ritenuto opportuno procedere alla proposizione di una classificazione delle prestazioni ambulatoriali e delle attività residenziali e semiresidenziali di Neuropsichiatria Infantile integrativa del Nomenclatore Tariffario di specialistica ambulatoriale e alla determinazione di tariffe delle stesse;

Richiamata la d.g.r. n. 6/18664 del 27 settembre 1996, modificata dalla delibera n. 6/21511 del 2 dicembre 1996, con cui si è stabilito di recepire il Nomenclatore Tariffario allegato, quale parte integrante, al già citato d.m. Sanità del 22 luglio 1996, e di fissare il livello delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori secondo quanto individuato dal Ministero della Sanità in attesa della determinazione del proprio tariffario regionale;

Richiamata inoltre la d.g.r. n. 6/42606 del 23 aprile 1999, avente come oggetto «Aggiornamento delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario regionale e relative tariffe», con cui si è determinato il tariffario regionale;

Vista la nota del Ministero della Sanità, Dipartimento della Programmazione, n. 100/SCPS/21.4075 dell'1 aprile 1997, con oggetto «Prime indicazioni per l'applicazione del d.m. 22 luglio 1996»;

Visto l'articolo 1 della legge finanziaria n. 724 del 23 dicembre 1994 che disciplina il regime di partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini per l'attività specialistica e diagnostica;

Vista la relazione del Dirigente della U.O. Remunerazione delle Prestazioni Sanitarie e Flussi Informativi, agli atti della stessa U.O., relativa alla congruità dell'attuale modello di remunerazione delle prestazioni ambulatoriali e delle attività residenziali e semiresidenziali erogate dalle unità operative di Neuropsichiatria Infantile dove, in particolare, si rileva che:

- la classificazione riportata nel Nomenclatore Tariffario di specialistica ambulatoriale di cui al d.m. Sanità del 22 luglio 1996 non descrive, se non parzialmente, l'universo delle prestazioni ambulatoriali e residenziali e semiresidenziali erogabili dalle unità operative di Neuropsichiatria Infantile;

- tale situazione ha portato ad adottare, per il finanziamento di tali attività, modalità poco compatibili con il modello di finanziamento prospettico a prestazione, elemento, questo, ritenuto necessario per il buon funzionamento del servizio sanitario regionale;

- dalla valutazione degli effettivi costi di erogazione delle prestazioni, effettuata utilizzando i dati forniti dalla recente rilevazione dei carichi di lavoro, emerge che, anche per diverse prestazioni già comprese nell'attuale Nomenclatore Tariffario di specialistica ambulatoriale, le tariffe vigenti non sono sufficientemente remunerative dei costi di produzione, sia a causa delle particolarità e specificità dei processi clinici svolti in Neuropsichiatria Infantile, sia per le differenze organizzative esistenti tra le unità operative di Neuropsichiatria Infantile e le altre unità operative, sia, infine, per il fatto che le attività ambulatoriali e residenziali rappresentano la quasi totalità dell'impegno complessivo delle unità operative di Neuropsichiatria Infantile che sono caratterizzate dall'assenza quasi totale di attività svolte in degenza ordinaria e di day hospital;

Ritenuto dopo una approfondita valutazione dei diversi sistemi di classificazione delle attività ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali di Neuropsichiatria Infantile, di assumere la classificazione derivata dai carichi di lavoro di recente svolgimento riportata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera, a cui si fanno afferire sia prestazioni già previste dal Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, sia prestazioni di nuova individuazione;

Rilevato che all'interno di detta classificazione sono presenti:

a) una serie di prestazioni già comprese nel Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale at-

tualmente vigente e per le quali continuano ad applicarsi le tariffe ivi previste (allegato 1-A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

b) una serie di prestazioni di nuova introduzione, per le quali sono definite nuove specifiche tariffe, contrassegnate con la lettera «I» in conformità alle indicazioni ministeriali (allegato 1-A; 1-B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento). Si specifica che nell'allegato 1 - B si fa riferimento alle attività erogate presso strutture semiresidenziali e residenziali afferenti alle unità operative di Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza (UONPIA) di cui alla delibera del Consiglio regionale n. VI/0980 del 29 luglio 1998;

c) una serie di prestazioni di nuova introduzione (allegato 1-C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), rappresentate da attività svolte non direttamente sul paziente, ma comunque rese necessarie per l'integrazione territoriale con altri servizi e/o istituzioni, per le attività di programmazione e di verifica sul caso clinico e per le attività di prevenzione, per le quali è comunque prevista la raccolta e la trasmissione del debito informativo, ma i cui criteri di remunerazione, considerando i volumi di attività svolta, saranno definiti con atti successivi;

Ritenuto inoltre di fornire con l'allegato 1-D il glossario esplicativo delle prestazioni incluse negli allegati 1-A, 1-B, 1-C;

Ritenuto altresì che:

- per la definizione del costo medio e quindi della tariffa delle nuove prestazioni si sono utilizzati i dati della recente rilevazione dei carichi di lavoro, ai quali sono stati applicati costi standard per profilo professionale, comprensivi degli effetti per l'anno 2000 dei nuovi contratti di lavoro;

- le simulazioni condotte, sia sull'intero universo degli enti, sia su un campione di unità operative, hanno mostrato che l'applicazione delle tariffe così definite alle casistiche dichiarate dalle unità operative, consente di coprire la più ampia parte dei costi di personale;

- le già citate peculiarità della organizzazione dei servizi e delle modalità di erogazione delle prestazioni di neuropsichiatria infantile, richiedono di prevedere la messa in atto di meccanismi di integrazione tariffaria, che saranno stabiliti contestualmente alla definizione dei criteri per l'attribuzione delle funzioni non tariffabili per l'anno 2001;

Ritenuto opportuno di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di istituire un Gruppo Tecnico con il compito di porre in essere, già dal primo anno di adozione del sistema di finanziamento a prestazione, un monitoraggio a riguardo della congruità della classificazione adottata e delle tariffe individuate anche mediante una rilevazione dettagliata dei costi sostenuti dalle unità operative di Neuropsichiatria Infantile e una costante valutazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni erogate;

Ravvisata l'opportunità di dare mandato allo stesso Gruppo Tecnico di definire la quota standard di costi generali da riconoscere come ulteriore integrazione delle tariffe di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente atto;

Considerato che le integrazioni al Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale sono state effettuate secondo i seguenti criteri indicati dalle citate linee guida ministeriali:

- effettiva erogabilità in regime ambulatoriale della prestazione;

- effettiva diversità del contenuto della prestazione rispetto a quelle già presenti nell'allegato 1 del nomenclatore tariffario nazionale;

- impatto che l'inclusione della nuova prestazione può avere sui comportamenti prescrittivi con particolare riferimento alla possibilità di ridurre i consumi inappropriati di prestazioni;

Ritenuto inoltre di emanare con successiva circolare le regole per la rendicontazione delle prestazioni erogate, in conformità al flusso informativo già in essere per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale;

Sentiti i rappresentanti della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile;

Ritenuto di aggiornare l'elenco e le tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale secondo il nomenclatore tariffario di cui all'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ravvisato inoltre di suddividere lo stesso allegato in tre sezioni, relative a:

1) le prestazioni per le quali è prevista una tariffa in conformità a quanto contenuto nella d.g.r. n. 6/42606 del 23 aprile 1999;

2) le prestazioni di tipo residenziale e semiresidenziale;

3) le prestazioni di cui è necessaria la rilevazione e la trasmissione del debito informativo, ma i cui criteri di remunerazione saranno definiti con atti successivi;

Ritenuto di definire inoltre che, ai fini della corretta identificazione del contributo di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, la Neuropsichiatria Infantile dovrà essere considerata una branca specialistica;

Ravvisata l'opportunità di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Sanità ai fini della diffusione del provvedimento a tutti i soggetti interessati;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

Delibera

Recepite le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di riconoscere, con decorrenza dalle prestazioni prenotate ed erogate dall'1 gennaio 2001, che le prestazioni di Neuropsichiatria Infantile, rese da soggetti erogatori accreditati pubblici o privati, siano classificate e remunerate secondo il nomenclatore tariffario riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di individuare all'interno di detta classificazione la presenza di:

a) una serie di prestazioni già comprese nel Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale attualmente vigente e per le quali continuano ad applicarsi le tariffe ivi previste (allegato 1-A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

b) una serie di prestazioni di nuova introduzione, per le quali sono definite nuove specifiche tariffe, contrassegnate con la lettera «I» in conformità alle indicazioni ministeriali (allegato 1-A; 1-B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento). Si specifica che nell'allegato 1 - B si fa riferimento alle attività erogate presso strutture semiresidenziali e residenziali afferenti alle unità operative di Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza (UONPIA) di cui alla delibera del Consiglio regionale n. VI/980 del 29 luglio 1998;

c) una serie di prestazioni di nuova introduzione (allegato 1-C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), rappresentate da attività svolte non direttamente sul paziente, ma comunque rese necessarie per l'integrazione territoriale con altri servizi e/o istituzioni, per le attività di programmazione e di verifica sul caso clinico e per le attività di prevenzione, per le quali è comunque prevista la raccolta e la trasmissione del debito informativo, ma i cui criteri di remunera-

zione, considerando i volumi di attività svolta, saranno definiti con atti successivi;

3) di fornire con l'allegato 1-D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il glossario esplicativo delle prestazioni incluse negli allegati 1-A, 1-B, 1-C;

4) di disporre che per le già citate peculiarità della organizzazione dei servizi e delle modalità di erogazione delle prestazioni di Neuropsichiatria Infantile si preveda la messa in atto di meccanismi di integrazione tariffaria, che saranno individuati contestualmente alla definizione dei criteri per l'attribuzione delle funzioni non tariffabili per l'anno 2001;

5) di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di istituire un Gruppo Tecnico con il compito di porre in essere, già dal primo anno di adozione del sistema di finanziamento a prestazione delle attività di Neuropsichiatria Infantile, un monitoraggio a riguardo della congruità della classificazione adottata e delle tariffe individuate anche mediante una rilevazione dettagliata dei costi sostenuti dalle unità operative di Neuropsichiatria ed una costante valutazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni erogate e di incaricare lo stesso Gruppo Tecnico di definire la quota standard di costi generali da riconoscere come ulteriori integrazioni delle tariffe di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di stabilire che ai fini della corretta identificazione del contributo di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini, si consideri la Neuropsichiatria Infantile come una branca specialistica;

7) di emanare con successiva circolare le regole per la rendicontazione delle prestazioni erogate, in conformità al flusso informativo già in essere per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale, circolare 28/San 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

8) di dare mandato al Direttore Generale della Sanità e alle ASL affinché venga effettuata una adeguata attività di controllo sul puntuale rispetto di tutti i soggetti erogatori di quanto disposto ai punti precedenti, nonché sulla corretta applicazione del sistema di finanziamento a prestazione nel settore di cui trattasi;

9) di riservarsi di adottare eventuali modifiche sulla base del monitoraggio degli effetti socio economici delle tariffe di cui all'allegato 1;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Sanità, entro sessanta giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.m. 15 aprile 1994;

11) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Sanità ai fini della diffusione del provvedimento a tutti i soggetti interessati.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1-A

flag	Codice Disciplina	Codice Categoria	Descrizione Categoria	Codice Prestazione	Descrizione Prestazione	Tariffa
	33	01	Visita neuropsichiatrica infantile, in sede.	89.01	ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI	25.000
	33	01	Visita neuropsichiatrica infantile, in sede.	89.7	VISITA GENERALE	32.000
	33	01	Visita neuropsichiatrica infantile, in sede.	93.03	VALUTAZIONE PROTESICA	15.000
	33	01	Visita neuropsichiatrica infantile, in sede.	94.12.1	VISITA PSICHIATRICA DI CONTROLLO	25.000
					Visita neuropsichiatrica infantile di controllo	
	33	01	Visita neuropsichiatrica infantile, in sede.	94.19.1	COLLOQUIO PSICHIATRICO	37.000
I	33	01	Visita neuropsichiatrica infantile, in sede.	AA.04.1	colloquio per illustrazione delle procedure diagnostico, terapeutiche, riabilitative o di supporto: in sede	32.000
I	33	01	Visita neuropsichiatrica infantile, in sede.	AA.09.1	esame neuropsicomotorio, follow-up neonatale	32.000
I	33	01	Visita neuropsichiatrica infantile, in sede.	AA.62.1	videoregistrazione, documentazione fotografica per inquadramenti sintomatologici	32.000
I	33	02	Visita neuropsichiatrica infantile, fuori sede.	AB.04.2	colloquio per illustrazione delle procedure diagnostico, terapeutiche, riabilitative o di supporto: fuori sede	32.000
	33	03	Valutazione psicologico-clinica in sede.	94.09	COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO	37.000
I	33	03	Valutazione psicologico-clinica, in sede.	AC.25.1	osservazioni di gioco e comportamentali del bambino: in sede. Per seduta (Ciclo di 3 sedute)	32.000
I	33	04	Valutazione psicologico-clinica, fuori sede.	AD.25.2	osservazioni di gioco e comportamentali del bambino: fuori sede. Per seduta (Ciclo di 3 sedute)	32.000
	33	05	Somministrazione di test.	94.01.1	SOMMINISTRAZIONE DI TEST DI INTELLIGENZA	18.000

<i>flag</i>	<i>Codice Disciplina</i>	<i>Codice Categoria</i>	<i>Descrizione Categoria</i>	<i>Codice Prestazione</i>	<i>Descrizione Prestazione</i>	<i>Tariffa</i>
	33	05	Somministrazione di test.	94.01.2	SOMMINISTRAZIONE DI TEST DI DETERIORAMENTO O SVILUPPO INTELLETTIVO M.D.B., MODA, WAIS, STANFORD BINET	30.000
	33	05	Somministrazione di test.	94.02.1	SOMMINISTRAZIONE DI TEST DELLA MEMORIA Memoria implicita, esplicita, a breve e lungo termine	11.000
	33	05	Somministrazione di test.	94.02.2	TEST DELLA SCALA DI MEMORIA DI WECHSLER [WMS]	11.000
	33	05	Somministrazione di test.	94.08.1	SOMMINISTRAZIONE DI TEST DELLE FUNZIONI ESECUTIVE	11.000
	33	05	Somministrazione di test.	94.08.2	SOMMINISTRAZIONE DI TEST DELLE ABILITÀ VISUO SPAZIALI	11.000
	33	05	Somministrazione di test.	94.08.3	SOMMINISTRAZIONE DI TEST PROIETTIVI E DELLA PERSONALITÀ Somministrazione test per disturbi comportamento alimentare	15.000
	33	05	Somministrazione di test.	94.08.4	ESAME DELL'AFASIA Con batteria standardizzata (Boston A.B., Aachen A.B., ENPA)	52.000
	33	05	Somministrazione di test.	94.08.5	TEST DI VALUTAZIONE DELLA DISABILITÀ SOCIALE	11.000
	33	05	Somministrazione di test.	94.08.6	TEST DI VALUTAZIONE DEL CARICO FAMILIARE E DELLE STRATEGIE DI COPING	11.000
	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	93.01.1	VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE Con scala psico-comportamentale	25.000
	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	93.01.2	VALUTAZIONE FUNZIONALE SEGMENTARIA Con scala psico-comportamentale	15.000
	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	93.01.3	VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE Con scala psico-comportamentale Bilancio pretrattamento dei disturbi comunicativi e del linguaggio, somministrazione di test delle funzioni linguistiche Escluso: Esame dell'afasia (94.08.4)	15.000
	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	93.01.4	VALUTAZIONE FUNZIONALE DELLE FUNZIONI CORTICALI SUPERIORI Bilancio pretrattamento delle funzioni corticali superiori correlate a disturbi comunicativi e del linguaggio o di altre funzioni cognitive	15.000
	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	93.02	VALUTAZIONE ORTOTTICA	15.000
	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	93.03	VALUTAZIONE PROTESICA	15.000
	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	93.04.1	VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE Bilancio articolare e muscolare generale	23.000
	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	93.04.2	VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE Bilancio articolare e muscolare segmentario	15.000
	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	93.05.1	ANALISI CINEMATICA DELL'ARTO SUPERIORE O INFERIORE O DEL TRONCO	38.000
	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	93.05.2	ANALISI DINAMOMETRICA DELL'ARTO SUPERIORE O INFERIORE O DEL TRONCO	21.000
	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR in sede.	95.43	VALUTAZIONE AUDIOLOGICA Valutazione con: macchine del rumore di Barany, test ad occhi chiusi feedback ritardato, mascheramento, lateralizzazione di Weber	49.000
I	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	AF.24.1	osservazione per la valutazione delle risorse individuali nell'ambito dell'autonomia personale, dell'integrazione sociale e delle capacità lavorative	54.000
I	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	AF.57.1	valutazione della comunicazione: in sede. Per valutazione (Ciclo di 3 valutazioni)	54.000

<i>flag</i>	<i>Codice Disciplina</i>	<i>Codice Categoria</i>	<i>Descrizione Categoria</i>	<i>Codice Prestazione</i>	<i>Descrizione Prestazione</i>	<i>Tariffa</i>
I	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	AF.58.1	valutazione neuromotoria, compresa la valutazione protesica: in sede. Per valutazione (Ciclo di 3 valutazioni)	54.000
I	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	AF.59.1	valutazione neuropsicologica: in sede. Per valutazione (Ciclo di 3 valutazioni)	54.000
I	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	AF.60.1	valutazione psicomotoria: in sede. Per valutazione (Ciclo di 3 valutazioni)	54.000
I	33	07	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.	AF.61.1	videoregistrazione per la stesura e controllo del piano riabilitativo	54.000
I	33	08	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, fuori sede.	AG.57.2	valutazione della comunicazione: fuori sede. Per valutazione (Ciclo di 3 valutazioni)	83.000
I	33	08	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, fuori sede.	AG.58.2	valutazione neuromotoria, compresa la valutazione protesica: fuori sede. Per valutazione (Ciclo di 3 valutazioni)	83.000
I	33	08	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, fuori sede.	AG.64.2	valutazione neuropsicologica: fuori sede. Per valutazione (Ciclo di 3 valutazioni)	83.000
I	33	08	Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, fuori sede.	AG.60.2	valutazione psicomotoria: fuori sede. Per valutazione (Ciclo di 3 valutazioni)	83.000
	33	09	Psicoterapia individuale e congiunta.	94.3	PSICOTERAPIA INDIVIDUALE	37.000
I	33	10	Terapia di sostegno psicologico.	AI.45.1	seduta di sostegno psicologico. Per seduta (Ciclo di 10 sedute)	107.000
	33	11	Psicoterapia familiare e di gruppo.	94.42	PSICOTERAPIA FAMILIARE	45.000
					Per seduta	
	33	11	Psicoterapia familiare e di gruppo.	94.44	PSICOTERAPIA DI GRUPPO	18.000
					Per seduta e per partecipante	
I	33	12	Conduzione di gruppi di sostegno psicopedagogico.	AK.10.1	gruppi di genitori affidatari, gruppi di genitori separati. Per seduta e per partecipante (Ciclo di 10 sedute)	40.000
I	33	12	Conduzione di gruppi di sostegno psicopedagogico.	AK.11.1	gruppi di genitori con figli portatori di patologie croniche o degenerative, handicap e a rischio di morte. Per seduta e per partecipante (Ciclo di 10 sedute)	40.000
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	93.11.2	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE SEMPLICE	18.000
					Incluso: Biofeedback	
					Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	93.11.1	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE STRUMENTALE COMPLESSA	22.000
					Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	93.11.3	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE STRUMENTALE COMPLESSA	17.000
					Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	93.11.4	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE	14.000
					Incluso: Biofeedback	
					Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	93.19.1	ESERCIZI POSTURALI – PROPRIOCETTIVI	20.000
					Per seduta individuale di 60 minuti (Ciclo di dieci sedute)	
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO	20.000
					Incluso: Addestramento all'uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzioni dei familiari	
					Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	93.31.1	ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA	20.000
					Per seduta individuale di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	93.71.1	TRAINING PER DISLESSIA	17.000
					Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	93.71.3	TRAINING PER DISCALCULIA	17.000
					Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	93.72.1	TRAINING PER DISFASIA [LOGOPEDIA]	17.000
					Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	93.83	TERAPIA OCCUPAZIONALE	9.000
					Terapia delle attività della vita quotidiana	
					Escluso: Training in attività di vita quotidiana per ciechi (93.78)	
					Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	93.89.1	TRAINING CONDIZIONAMENTO AUDIOMETRICO INFANTILE	17.000
					Per seduta individuale (Ciclo di sei sedute)	

<i>flag</i>	<i>Codice Disciplina</i>	<i>Codice Categoria</i>	<i>Descrizione Categoria</i>	<i>Codice Prestazione</i>	<i>Descrizione Prestazione</i>	<i>Tariffa</i>
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	93.89.2	TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	17.000
	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	95.35	TRAINING ORTOTTICO Per seduta	10.000
I	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	AL.46.1	seduta individuale di abilitazione o riabilitazione dei disturbi del linguaggio della età evolutiva. Per seduta (Ciclo di 10 sedute)	48.000
I	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	AL.47.1	seduta individuale di abilitazione o riabilitazione delle funzioni neuropsicologiche. Per seduta (Ciclo di 10 sedute)	48.000
I	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	AL.48.1	seduta individuale di abilitazione o riabilitazione di psicomotricità: in sede. Per seduta (Ciclo di 10 sedute)	48.000
I	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	AL.49.1	seduta individuale di abilitazione o riabilitazione svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici, di video registrazione e di tecnologie avanzate. Per seduta (Ciclo di 10 sedute)	48.000
I	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	AL.50.1	seduta individuale di fisiokinesiterapia, in sede. Per seduta (Ciclo di 10 sedute)	48.000
I	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	AL.55.1	training individuale di addestramento per specifici trattamenti terapeutici rivolto a genitori: in sede. Per seduta (Ciclo di 3 sedute)	48.000
I	33	16	Trattamenti riabilitativi individuali, fuori sede.	AM.48.2	seduta individuale di abilitazione o riabilitazione di psicomotricità: fuori sede. Per seduta (Ciclo di 10 sedute)	86.000
I	33	16	Trattamenti riabilitativi individuali, fuori sede.	AM.55.2	training individuale di addestramento per specifici trattamenti terapeutici rivolto a genitori: fuori sede. Per seduta (Ciclo di 3 sedute)	86.000
	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	93.19.2	ESERCIZI POSTURALI – PROPRIOCETTIVI Per seduta collettiva di 60 minuti max. 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)	9.000
	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	93.31.2	ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA Per seduta di gruppo di 30 minuti max 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)	5.000
	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	93.71.2	TRAINING PER DISLESSIA Per seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute)	4.000
	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	93.71.4	TRAINING PER DISCALCULIA Per seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute)	4.000
	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	93.72.2	TRAINING PER DISFASIA [LOGOPEDIA] Per seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute)	4.000
	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo in sede.	93.83.1	TERAPIA OCCUPAZIONALE Per seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute)	3.000
	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	93.89.3	TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche Per seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute)	4.000
I	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	AN.40.1	seduta di gruppo di abilitazione o riabilitazione dei disturbi del linguaggio della età evolutiva. Per seduta e per paziente (Ciclo di 10 sedute)	20.000
I	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	AN.41.1	seduta di gruppo di abilitazione o riabilitazione delle funzioni neuropsicologiche. Per seduta e per paziente (Ciclo di 10 sedute)	20.000
I	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	AN.42.1	seduta di gruppo di abilitazione o riabilitazione di psicomotricità. Per seduta e per paziente (Ciclo di 10 sedute)	20.000
I	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	AN.43.1	seduta di gruppo di abilitazione o riabilitazione svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici, di video registrazione e di tecnologie avanzate. Per seduta e per paziente (Ciclo di 10 sedute)	20.000
I	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	AN.44.1	seduta di gruppo di fisiokinesiterapia. Per seduta e per paziente (Ciclo di 10 sedute)	20.000
I	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	AN.52.1	training di gruppo di addestramento per specifici trattamenti terapeutici rivolto a genitori: in sede. Per seduta e per paziente (Ciclo di 3 sedute)	20.000
I	33	18	Trattamenti riabilitativi di gruppo, fuori sede.	AO.52.2	training di gruppo di addestramento per specifici trattamenti terapeutici rivolto a genitori: fuori sede. Per seduta e per paziente (Ciclo di 10 sedute)	22.000
I	33	19	Interventi educativi, ricreativi/integrativi individuali in sede.	AP.02.1	attività individuali educativo rieducative nell'ambito della autonomia personale, del gioco, delle attività scolastiche: in sede. Per intervento (Ciclo di 10 interventi)	44.000
I	33	19	Interventi educativi, ricreativi/integrativi individuali, in sede.	AP.03.1	attività individuali finalizzate alla formazione dei pazienti in ambiti lavorativi, anche in ambiente protetto: in sede. Per intervento (Ciclo di 10 interventi)	44.000
I	33	19	Interventi educativi, ricreativi/integrativi individuali, in sede.	AP.23.1	intervento individuale di risocializzazione, animazione e ricreazione con finalità di integrazione sociale per bambini: in sede. Per intervento (Ciclo di 10 interventi)	44.000
I	33	19	Interventi educativi, ricreativi/integrativi individuali, in sede.	AP.63.1	colloquio dell'educatore per l'illustrazione del progetto educativo: in sede	44.000
I	33	20	Interventi educativi, ricreativi/integrativi individuali, fuori sede.	AQ.02.2	attività individuali educativo rieducative nell'ambito della autonomia personale, del gioco, delle attività scolastiche: fuori sede. Per intervento (Ciclo di 10 interventi)	88.000

<i>flag</i>	<i>Codice Disciplina</i>	<i>Codice Categoria</i>	<i>Descrizione Categoria</i>	<i>Codice Prestazione</i>	<i>Descrizione Prestazione</i>	<i>Tariffa</i>
I	33	20	Interventi educativi, ricreativi/integrativi individuali, fuori sede.	AQ.03.2	attività individuali finalizzate alla formazione dei pazienti in ambiti lavorativi, anche in ambiente protetto: fuori sede. Per intervento (Ciclo di 10 interventi)	88.000
I	33	20	Interventi educativi, ricreativi/integrativi individuali, fuori sede.	AQ.23.2	intervento individuale di risocializzazione, animazione e ricreazione con finalità di integrazione sociale per bambini: fuori sede. Per intervento (Ciclo di 10 interventi)	88.000
I	33	20	Interventi educativi, ricreativi/integrativi individuali, fuori sede.	AQ.63.2	colloquio dell'educatore per l'illustrazione del progetto educativo: fuori sede	88.000
	33	21	Interventi educativi, ricreativi/integrativi di gruppo in sede.	93.83.1	TERAPIA OCCUPAZIONALE	3.000
					Per seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute)	
I	33	21	Interventi educativi, ricreativi/integrativi di gruppo, in sede.	AR.01.1	attività di gruppo educativo rieducative nell'ambito della autonomia personale, del gioco, delle attività scolastiche e lavorative: in sede. Per intervento e per paziente (Ciclo di 10 interventi)	15.000
I	33	21	Interventi educativi, ricreativi/integrativi di gruppo, in sede.	AR.22.1	intervento di gruppo di risocializzazione, animazione e ricreazione per integrazione di bambini in difficoltà: in sede. Per intervento e per paziente (Ciclo di 10 interventi)	15.000
I	33	22	Interventi educativi, ricreativi/integrativi di gruppo, fuori sede.	AS.01.2	attività di gruppo educativo rieducative nell'ambito della autonomia personale, del gioco, delle attività scolastiche e lavorative: fuori sede. Per intervento e per paziente (Ciclo di 10 interventi)	20.000
I	33	22	Interventi educativi, ricreativi/integrativi di gruppo, fuori sede.	AS.22.2	intervento di gruppo di risocializzazione, animazione e ricreazione per integrazione di bambini in difficoltà: fuori sede. Per intervento e per paziente (Ciclo di 10 interventi)	20.000
	33	34	Elettroencefalogramma standard.	89.14	ELETTROENCEFALOGRAMMA	45.000
					Elettroencefalogramma standard e con sensibilizzazione (stimolazione luminosa intermittente, iperpnea)	
					Escluso: EEG con polisonnogramma (89.17)	
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	89.14.1	ELETTROENCEFALOGRAMMA CON SONNO FARMACOLOGICO	67.000
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	89.14.2	ELETTROENCEFALOGRAMMA CON PRIVAZIONE DEL SONNO	67.000
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	89.14.3	ELETTROENCEFALOGRAMMA DINAMICO 24 Ore	126.000
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	89.14.4	ELETTROENCEFALOGRAMMA DINAMICO 12 Ore	67.000
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	89.14.5	ELETTROENCEFALOGRAMMA CON ANALISI SPETTRALE	67.000
					Con mappaggio	
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	89.15.5	TEST NEUROFISIOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO VEGETATIVO	151.000
					Incluso: Analisi spettrale o registrazione poligrafica, valutazione strumentale della sensibilità termica, tattile e dolorifica	
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	89.15.6	POLIGRAFIA	126.000
					Escluso: Test neurofisiologici per la valutazione del sistema nervoso vegetativo (89.15.5)	
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	89.15.7	POLIGRAFIA DINAMICA AMBULATORIALE	126.000
					Escluso: Test neurofisiologici per la valutazione del sistema nervoso vegetativo (89.15.5)	
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	89.18.1	TEST POLISONNOGRAFICI DEL LIVELLO DI VIGILANZA	378.000
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	89.18.2	MONITORAGGIO PROTRATTO DEL CICLO SONNO-VEGLIA	378.000
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	89.19.1	ELETTROENCEFALOGRAMMA CON VIDEOREGISTRAZIONE	54.000
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	89.19.2	POLIGRAFIA CON VIDEOREGISTRAZIONE	138.000
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	93.08.8	TEST DI ISCHEMIA PROLUNGATA	20.000
					Incluso: EMG	
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	95.24.1	STUDIO DEL NISTAGMO REGISTRATO SPONTANEO O POSIZIONALE	35.000
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	95.24.2	STUDIO DEL NISTAGMO REGISTRATO PROVOCATO	50.000
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	95.41.1	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	18.000
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	95.41.2	ESAME AUDIOMETRICO VOCALE	18.000
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	95.41.3	AUDIOMETRIA AUTOMATICA	40.000

<i>flag</i>	<i>Codice Disciplina</i>	<i>Codice Categoria</i>	<i>Descrizione Categoria</i>	<i>Codice Prestazione</i>	<i>Descrizione Prestazione</i>	<i>Tariffa</i>
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	95.41.4	ESAME AUDIOMETRICO CONDIZIONATO INFANTILE	23.000
	33	35	Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.	95.43	VALUTAZIONE AUDIOLOGICA	49.000
					Valutazione con: macchine del rumore di Barany, test ad occhi chiusi feedback ritardato, mascheramento, lateralizzazione di Weber	
	33	36	Elettroencefalogramma durante sonno notturno.	89.17	POLISONNOGRAMMA	378.000
					Diurno o notturno e con metodi speciali	
	33	37	Potenziali cognitivi.	89.15.2	POTENZIALI EVOCATI STIMOLO ED EVENTO CORRELATI	132.000
					Potenziali evocati speciali (olfattivi, trigeminali)	
					Incluso: EEG	
	33	38	Potenziali sensoriali.	89.15.1	POTENZIALI EVOCATI ACUSTICI	45.000
	33	38	Potenziali sensoriali.	89.15.3	POTENZIALI EVOCATI MOTORI	67.000
					Arto superiore o inferiore	
					Incluso: EEG	
	33	38	Potenziali sensoriali.	89.15.4	POTENZIALI EVOCATI SOMATO-SENSORIALI	67.000
					Per nervo o dermatomero	
					Incluso: EEG	
	33	38	Potenziali sensoriali.	89.15.8	POTENZIALI EVOCATI UDITIVI	113.000
					Per ricerca di soglia	
	33	38	Potenziali sensoriali.	95.23	POTENZIALI EVOCATI VISIVI (VEP)	45.000
					Potenziali evocati da pattern o da flash o da pattern ad emicampi	
	33	39	Elettromiografia.	93.08.1	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]	20.000
					Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo	
					Escluso: EMG dell'occhio (95.25), EMG dello sfintere uretrale (89.23), quello con polisonnogramma (89.17)	
	33	39	Elettromiografia.	93.08.2	ELETTROMIOGRAFIA SINGOLA FIBRA	20.000
					Densità delle fibre	
	33	39	Elettromiografia.	93.08.3	ELETTROMIOGRAFIA DI UNITÀ MOTORIA	20.000
					Esame ad ago	
	33	39	Elettromiografia.	93.08.5	RISPOSTE RIFLESSE	20.000
					H, F, Blink reflex, Riflesso bulbocavernoso, Riflessi esterocettivi agli arti, Riflessi tendinei	
					Incluso: EMG	
	33	39	Elettromiografia.	93.08.6	STIMOLAZIONE RIPETITIVA	20.000
					Stimolazione ripetitiva per nervo, Stimolazione ripetitiva con tensilon	
					Incluso: EMG	
	33	39	Elettromiografia.	95.21	ELETTRORETINOGRAMMA (ERG, FLASH-PATTERN)	65.000
	33	39	Elettromiografia.	95.22	ELETTROOCULOGRAMMA (EOG)	65.000
	33	40	Elettroencefalogramma.	93.09.1	VELOCITÀ DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA	20.000
					Per nervo	
	33	40	Elettroencefalogramma.	93.09.2	VELOCITÀ DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA	20.000
					Per nervo	

ALLEGATO 1-B

<i>flag</i>	<i>Codice Disciplina</i>	<i>Codice Categoria</i>	<i>Descrizione Categoria</i>	<i>Codice Prestazione</i>	<i>Descrizione Prestazione</i>	<i>Tariffa</i>
I	33	50	Attività educativo-terapeutica per bambini.	BK.27.1	presenza residenziale per bambini – assistenza per 24 ore	320.000
I	33	50	Attività educativo-terapeutica per bambini.	BK.30.1	presenza semiresidenziale per bambini – assistenza maggiore di 4 ore e minore di 8 ore	200.000
I	33	50	Attività educativo-terapeutica per bambini.	BK.31.1	presenza semiresidenziale per bambini – assistenza minore di 4 ore	100.000
I	33	51	Attività educativo-terapeutica per adolescenti.	BL.26.1	presenza residenziale per adolescenti – assistenza per 24 ore	320.000
I	33	51	Attività educativo-terapeutica per adolescenti.	BL.28.1	presenza semiresidenziale per adolescenti – assistenza maggiore di 4 ore e minore di 8 ore	200.000
I	33	51	Attività educativo-terapeutica per adolescenti.	BL.29.1	presenza semiresidenziale per adolescenti – assistenza minore di 4 ore	100.000

ALLEGATO 1-C

<i>flag</i>	<i>Codice Disciplina</i>	<i>Codice Categoria</i>	<i>Descrizione Categoria</i>	<i>Codice Prestazione</i>	<i>Descrizione Prestazione</i>	<i>Tariffa</i>
I	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	AL.54.1	training individuale di addestramento per specifici trattamenti terapeutici rivolto a altri operatori: in sede. Per seduta (Ciclo di 3 sedute)	

<i>flag</i>	<i>Codice Disciplina</i>	<i>Codice Categoria</i>	<i>Descrizione Categoria</i>	<i>Codice Prestazione</i>	<i>Descrizione Prestazione</i>	<i>Tariffa</i>
I	33	15	Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.	AL.56.1	training individuale di addestramento per specifici trattamenti terapeutici rivolto a insegnanti: in sede. Per seduta (Ciclo di 3 sedute)	
I	33	16	Trattamenti riabilitativi individuali, fuori sede.	AM.54.2	training individuale di addestramento per specifici trattamenti terapeutici rivolto a altri operatori: fuori sede. Per seduta (Ciclo di 3 sedute)	
I	33	16	Trattamenti riabilitativi individuali, fuori sede.	AM.56.2	training individuale di addestramento per specifici trattamenti terapeutici rivolto a insegnanti: fuori sede. Per seduta (Ciclo di 3 sedute)	
I	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	AN.51.1	training di gruppo di addestramento per specifici trattamenti terapeutici rivolto a altri operatori: in sede. Per seduta (Ciclo di 3 sedute)	
I	33	17	Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.	AN.53.1	training di gruppo di addestramento per specifici trattamenti terapeutici rivolto a insegnanti: in sede. Per seduta (Ciclo di 3 sedute)	
I	33	18	Trattamenti riabilitativi di gruppo, fuori sede.	AO.51.2	training di gruppo di addestramento per specifici trattamenti terapeutici rivolto a altri operatori: fuori sede. Per seduta (Ciclo di 3 sedute)	
I	33	18	Trattamenti riabilitativi di gruppo, fuori sede.	AO.53.2	training di gruppo di addestramento per specifici trattamenti terapeutici rivolto a insegnanti: fuori sede. Per seduta (Ciclo di 3 sedute)	
I	33	23	Attività di supporto sociale, individuali, in sede.	AT.17.1	inserimento in comunità/istituti con presenza dell'operatore affiancante: in sede	
I	33	23	Attività di supporto sociale, individuali, in sede.	AT.18.1	interventi di sostegno nell'espletamento di pratiche amministrative: in sede	
I	33	23	Attività di supporto sociale, individuali, in sede.	AT.19.1	interventi di tutela del paziente: in sede	
I	33	23	Attività di supporto sociale, individuali, in sede.	AT.20.1	interventi per l'erogazione di sussidi economici o di supporto socioeconomico: in sede	
I	33	23	Attività di supporto sociale, individuali, in sede.	AT.21.1	interventi rivolti a datori di lavoro o a sindacati per soluzione problemi lavorativi: in sede	
I	33	23	Attività di supporto sociale, individuali, in sede.	AT.35.1	ricerca del lavoro: in sede	
I	33	23	Attività di supporto sociale, individuali, in sede.	AT.64.1	colloquio dell'assistente sociale per l'illustrazione dei progetti sociali: in sede	
I	33	24	Attività di supporto sociale, individuali, fuori sede.	AU.17.2	inserimento in comunità/istituti con presenza dell'operatore affiancante: fuori sede	
I	33	24	Attività di supporto sociale, individuali, fuori sede.	AU.18.2	interventi di sostegno nell'espletamento di pratiche amministrative: fuori sede	
I	33	24	Attività di supporto sociale, individuali, fuori sede.	AU.19.2	interventi di tutela del paziente: fuori sede	
I	33	24	Attività di supporto sociale, individuali, fuori sede.	AU.20.2	interventi per l'erogazione di sussidi economici o di supporto socioeconomico: fuori sede	
I	33	24	Attività di supporto sociale, individuali, fuori sede.	AU.21.2	interventi rivolti a datori di lavoro o a sindacati per soluzione problemi lavorativi: fuori sede	
I	33	24	Attività di supporto sociale, individuali, fuori sede.	AU.35.2	ricerca del lavoro: fuori sede	
I	33	24	Attività di supporto sociale, individuali, fuori sede.	AU.64.2	colloquio dell'assistente sociale per l'illustrazione dei progetti sociali: fuori sede	
I	33	27	Attività di programmazione e di verifica in equipe sul caso.	AV.37.1	riunioni di presentazione del caso, di verifica periodica, di programmazione sul singolo paziente	
I	33	28	Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, in sede.	AW.12.1	incontri con il medico di base: in sede	
I	33	28	Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, in sede.	AW.13.1	incontri con operatori di comunità o di istituti: in sede	
I	33	28	Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, in sede.	AW.14.1	incontri con operatori di sindacati e patronati: in sede	
I	33	28	Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, in sede.	AW.15.1	incontri con organi giudiziari e prefettura: in sede	
I	33	28	Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, in sede.	AW.16.1	incontri con strutture educative: in sede	
I	33	28	Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, in sede.	AW.36.1	riunioni con strutture sanitarie e operatori sociali dell'Ente locale: in sede	
I	33	29	Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, fuori sede.	AX.12.2	incontri con il medico di base: fuori sede	
I	33	29	Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, fuori sede.	AX.13.2	incontri con operatori di comunità o di istituti: fuori sede	
I	33	29	Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, fuori sede.	AX.14.2	incontri con operatori di sindacati e patronati: fuori sede	
I	33	29	Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, fuori sede.	AX.15.2	incontri con organi giudiziari e prefettura: fuori sede	
I	33	29	Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, fuori sede.	AX.16.2	incontri con strutture educative: fuori sede	
I	33	29	Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, fuori sede.	AX.36.2	riunioni con strutture sanitarie e operatori sociali dell'Ente locale: fuori sede	
I	33	30	Relazione Clinica e/o Relazione Tecnica.	AY.08.1	diagnosi funzionale	

<i>flag</i>	<i>Codice Disciplina</i>	<i>Codice Categoria</i>	<i>Descrizione Categoria</i>	<i>Codice Prestazione</i>	<i>Descrizione Prestazione</i>	<i>Tariffa</i>
I	33	30	Relazione Clinica e/o Relazione Tecnica.	AY.32.1	profilo dinamico funzionale	
I	33	30	Relazione Clinica e/o Relazione Tecnica.	AY.33.1	progetto educativo personalizzato	
I	33	30	Relazione Clinica e/o Relazione Tecnica.	AY.34.1	relazione per organi giudiziari	
I	33	32	Screening, in sede.	AZ.38.1	screening, in sede.	
I	33	33	Screening, fuori sede.	BA.38.2	screening, fuori sede.	
I	33	47	Consulenza ad operatori esterni in sede su richiesta di altri servizi.	BI.05.1	consulenza organi giudiziari: in sede	
I	33	47	Consulenza ad operatori esterni in sede su richiesta di altri servizi.	BI.07.1	consulenze servizi vari: in sede	
I	33	48	Consulenza ad operatori esterni fuori sede su richiesta di altri servizi.	BJ.05.2	consulenza organi giudiziari: fuori sede	
I	33	48	Consulenza ad operatori esterni in sede su richiesta di altri servizi.	BJ.06.1	consulenze a istituzioni, quali strutture educative: in sede	
I	33	48	Consulenza ad operatori esterni fuori sede su richiesta di altri servizi.	BJ.06.2	consulenze a istituzioni, quali strutture educative: fuori sede	
I	33	48	Consulenza ad operatori esterni fuori sede su richiesta di altri servizi.	BJ.07.2	consulenze servizi vari: fuori sede	

ALLEGATO 1-D

Visitalcolloquio

Definizione:

Intervento finalizzato alla valutazione delle condizioni cliniche e degli aspetti relazionali del paziente; viene svolto da tutte le figure professionali in sede, a domicilio, in altro luogo.

Criteri:

- è significativo per i problemi del paziente e dei familiari per il programma di cura, riabilitazione e assistenza in corso
- avviene in uno studio o in un luogo appartato, che garantisca la riservatezza della comunicazione tra operatore e paziente
- è spesso preventivamente concordato tra operatore e paziente e familiari
- i contenuti vengono registrati sulla cartella clinica.

Esclude:

- comunicazioni telefoniche;
- colloqui svolti in modo informale;
- colloqui con finalità di intrattenimento e conversazione,
- attività di consulenza

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

- 01** – Visita neuropsichiatrica infantile, in sede.
- 02** – Visita neuropsichiatrica infantile, fuori sede.
- 03** – Valutazione psicologico-clinica, in sede.
- 04** – Valutazione psicologico-clinica, fuori sede.

Somministrazione di test

Definizione:

Si intende la somministrazione di test neuropsicologici, neurolinguistici, intellettivi e proiettivi per l'inquadramento dello sviluppo globale, cognitivo, relazionale, linguistico, neuropsicologico, psicopatologico; della disabilità, del carico familiare, della qualità della vita ecc.. La valutazione può avvenire nella fase iniziale ed essere così finalizzata alla formulazione del piano di cura o di riabilitazione, ma può essere ripetuta a scadenze regolari in periodi successivi come verifica dei progressi del trattamento o del programma riabilitativo.

Criteri:

- utilizzo di strumenti standardizzati per la valutazione dell'area in esame (test psicodiagnostici, interviste semistrutturate, scale, questionari)
- somministrazione diretta degli strumenti standardizzati al paziente o ai familiari
- lettura quantitativa, qualitativa e sintesi diagnostica
- registrazione dei contenuti sulla cartella clinica.

Esclude:

- strumenti di valutazione che non prevedano l'intervista diretta del paziente o dei suoi familiari,
- valutazioni del paziente che non comportino l'uso di strumenti standardizzati;

- riunioni interne finalizzate alla discussione del caso;
- attività di valutazione non incentrate sul singolo paziente, ma su classi di pazienti o sull'intero servizio (per esempio a carattere epidemiologico)

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

- 05** – Somministrazione di test.

Valutazione riabilitativa

Definizione:

Si intende l'approfondimento e la quantificazione della disabilità specifica e complessiva dei soggetti con disordine neuromotorio centrale, neuropsicologico, neuromuscolare e periferico.

Criteri:

- deve essere premessa indispensabile al progetto terapeutico / riabilitativo
- comporta la stesura di un profilo neuromotorio, psicomotorio e del linguaggio
- la valutazione deve essere registrata in cartella

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

- 07** – Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, in sede.
- 08** – Valutazione neuromotoria, psicomotoria, neuropsicologica e della comunicazione da parte dei TDR, fuori sede.

Psicoterapia individuale

Definizione:

Si intendono interventi a carattere psicologico che prioritariamente mirano ad una trasformazione da parte del paziente e/o genitore del modo di percepire e di intendere i propri vissuti, pensieri e comportamenti. Comprende sia la psicoterapia individuale che quella congiunta.

Per psicoterapia individuale si intende la seduta di terapia individuale, mirata alla cura dei disturbi psicopatologici. Per psicoterapia congiunta si intende la seduta di terapia effettuata con uno o entrambi i genitori ed il bambino, mirata alla cura della patologia relazionale precoce dei bambini.

Criteri:

- viene svolta da psicologi e neuropsichiatri infantili
- prevede l'utilizzo di una tecnica psicoterapica specifica
- ha carattere continuativo nel tempo
- la frequenza, la collocazione oraria e la durata sono predefinite anche se con modalità diverse a seconda della psicoterapia considerata
- i contenuti vengono registrati sulla cartella clinica

Esclude:

- interventi di sostegno psicologico al paziente o ai familiari
- psicoterapia familiare

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

09 – Psicoterapia individuale e congiunta.

Sostegno psicologico

Definizione:

Terapia di sostegno psicologico a singoli o a nuclei familiari

Criteri:

- è parte integrante del progetto terapeutico esplicitato in cartella clinica
- viene svolto da tutte le figure professionali, per la propria specifica competenza
- non prevede l'utilizzo di una tecnica psicoterapica specifica
- è mirata al supporto relativo a problemi specifici, pertanto, pur essendo continuativa nel tempo, è limitata ad un periodo definito
- la durata è prestabilita, mentre la frequenza e la collocazione oraria possono variare a secondo delle necessità
- i contenuti vengono registrati in cartella clinica
- include, inoltre, le osservazioni, le analisi e la codifica di materiale scolastico

Esclude:

- psicoterapia individuale
- psicoterapia familiare
- psicoterapia di gruppo

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

10 – Terapia di sostegno psicologico.

Psicoterapia familiare

Definizione:

Per psicoterapia familiare si intende la seduta di terapia rivolta ai familiari, in presenza o assenza del paziente, condotta da uno o più terapeuti e comporta l'utilizzo di una tecnica specifica.

Criteri:

- viene svolta da psicologi e neuropsichiatri infantili
- prevede l'utilizzo di una tecnica psicoterapica specifica
- ha carattere continuativo nel tempo
- la frequenza, la collocazione oraria e la durata sono prestabilite anche se con modalità diverse a secondo della psicoterapia considerata
- i contenuti vengono registrati sulla cartella clinica

Esclude:

- interventi con i familiari (anche se frequenti) non strutturati in una terapia della coppia/famiglia,
- interventi di sostegno psicologico,
- psicoterapia di gruppo
- gruppo di sostegno psicopedagogico

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

11 – Psicoterapia familiare e di gruppo.

Psicoterapia di gruppo

Definizione:

Si intende la seduta di psicoterapia rivolta ad un gruppo definito di soggetti, condotta da uno o più terapeuti.

Criteri:

- viene svolta da psicologi e neuropsichiatri infantili
- prevede l'utilizzo di una tecnica psicoterapica specifica
- ha carattere continuativo nel tempo
- la frequenza, la collocazione oraria e la durata sono prestabilite anche se con modalità diverse a secondo della tecnica psicoterapica considerata
- i contenuti vengono registrati sulla cartella clinica

Esclude:

- interventi psicoeducativi o psicopedagogici,
- gruppi di sostegno psicopedagogico

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

11 – Psicoterapia familiare e di gruppo.

Gruppi di sostegno psicopedagogico

Definizione:

Si intende l'intervento di gruppo rivolto a genitori con situazioni analoghe

Criteri:

- possono essere condotti da tutti gli operatori per la parte di propria specifica competenza
- hanno obiettivi specifici ed espliciti, condivisi da tutti i partecipanti
- hanno carattere continuativo nel tempo
- i partecipanti, la frequenza, la collocazione oraria e la durata sono prestabilite
- registrazione periodica in cartella

Esclude:

- psicoterapia di gruppo
- gruppi di auto-aiuto

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

12 – Conduzione di gruppi di sostegno psicopedagogico.

Trattamento riabilitativo individuale

Definizione:

Si intende il trattamento abilitativo o riabilitativo dei disturbi motori, linguistici, psicomotori, neuropsicologici, comunicativi, cognitivi, relazionali ecc. del bambino, attraverso tecniche specifiche mirate per l'età evolutiva che siano in grado di produrre un miglioramento superiore a quanto prevedibile dal normale sviluppo. È generalmente in cicli, che prevedono la definizione di specifici obiettivi, strategie, tempi e verifiche e che possono essere ripetuti nel tempo.

Criteri:

- è parte integrante del progetto terapeutico esplicitato in cartella clinica
- prevede obiettivi terapeutici specifici e verifiche periodiche
- registrazione periodica in cartella clinica

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

15 – Trattamenti riabilitativi individuali, in sede.

16 – Trattamenti riabilitativi individuali, fuori sede.

Trattamento riabilitativo di gruppo

Definizione:

Comprende tutti i trattamenti di riabilitazione descritti al punto 7 rivolti ad un gruppo di pazienti e condotti da uno o più terapisti della riabilitazione, effettuati in sede o in altro luogo.

Criteri:

- i criteri di inclusione ed esclusione sono gli stessi del punto 7.
- Il gruppo deve essere composto da almeno 3 e non più di 5 pazienti.

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

17 – Trattamenti riabilitativi di gruppo, in sede.

18 – Trattamenti riabilitativi di gruppo, fuori sede.

Trattamento educativo individuale

Definizione:

Si intende l'intervento incentrato su attività educative, ricreative, di risocializzazione che ha lo scopo di consentire ai pazienti di frequentare ambienti e persone anche al di fuori della famiglia e che mira a migliorare le autonomie e le capacità di socializzazione. Può essere svolto sia all'interno della struttura, che all'esterno con il coinvolgimento del paziente in iniziative sociali ed in attività ricreative sul territorio.

Criteri:

- l'operatore è presente durante l'attività in modo stabile
- non si sostituisce o affianca semplicemente il paziente nell'attività
- l'intervento è a termine, ha specifici obiettivi previsti dal progetto di trattamento e non rappresenta semplicemente una attività estemporanea
- l'intervento non fa parte delle attività quotidiane di assistenza
- registrazione periodica sulla cartella clinica

Esclude:

- attività non strutturate di incontro, intrattenimento e accoglienza;

– attività di formazione professionale, di tirocinio e di inserimento lavorativo e di impiego protetto senza la presenza dell'operatore;

– interventi rivolti a datori di lavoro o a organizzazioni sindacali finalizzati alla soluzione di problemi in ambito lavorativo

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

19 – Interventi educativi, ricreativi/integrativi individuali, in sede.

20 – Interventi educativi, ricreativi/integrativi individuali, fuori sede.

Intervento educativo di gruppo

Definizione:

Include tutti gli interventi educativi previsti dal punto 8, effettuati in gruppo e svolti in sede o in altro luogo, previsti dal progetto terapeutico

Criteri:

• I criteri di inclusione ed esclusione sono gli stessi del punto 8.

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

21 – Interventi educativi, ricreativi/integrativi di gruppo, in sede.

22 – Interventi educativi, ricreativi/integrativi di gruppo, fuori sede.

Intervento di supporto sociale

Definizione:

Si intendono gli interventi rivolti al minore o alla famiglia che necessitano di supporto rispetto a problemi scolastici, di lavoro, abitativi, di natura amministrativa, ecc. in cui l'operatore svolge una funzione di informazione e di intermediazione tra questi ed Enti, strutture o imprese.

Criteri:

• gli operatori si assumono in modo totale o parziale compiti, che in condizioni di normalità, sarebbero svolti dalle persone stesse

• l'operatore è presente durante l'attività in modo stabile

• l'intervento può essere svolto anche in assenza del paziente

• i contenuti vengono registrati sulla cartella clinica.

Esclude:

– comunicazioni telefoniche;

– riunione con strutture sanitarie/altri Enti per il coordinamento e la gestione del caso,

– espletamento di pratiche amministrative non relative al singolo paziente;

– stesura di relazioni a carattere amministrativo o sociale, che non sono rilevate dal sistema informativo;

– contatti con operatori di comunità/istituti finalizzati all'inserimento del paziente o alla sua permanenza nella struttura (rilevati come con altri servizi/enti).

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

23 – Attività di supporto sociale, individuali, in sede.

24 – Attività di supporto sociale, individuali, fuori sede.

Attività di verifica sul caso

Definizione:

Si intende la riunione finalizzata alla formulazione, coordinamento e verifica di un programma di cura, incentrata su un singolo caso, che avviene sia all'interno di una singola struttura tra i diversi membri dell'équipe che tra più strutture della stessa UONPIA.

Criteri:

• è un incontro programmato, con un accordo precedente, tra almeno due operatori della stessa UONPIA e non un incontro informale

• è incentrata sul singolo caso

• la durata dell'intervento è di almeno 20 minuti

• i contenuti vengono registrati nella cartella clinica

• nel caso in cui alla riunione partecipino operatori di più strutture l'intervento viene assegnato alla struttura in cui viene svolta la riunione.

Esclude:

– riunioni, in cui la durata della discussione sul singolo caso sia inferiore ai 20 minuti;

– riunioni a carattere organizzativo e non clinico; incontri non formalizzati di confronto tra operatori su singoli casi (ad esempio due operatori che incontrandosi si aggiornano reciprocamente sui casi in comune);

– comunicazioni telefoniche;

– riunioni di supervisione relative a pazienti non in carico alla UONPIA.

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

27 – Attività di programmazione e di verifica in equipe sul caso.

Attività con altri servizi/enti

Definizione:

Si intende la riunione con altre strutture sanitarie o altri Enti finalizzata alla formulazione, coordinamento e verifica di un programma di cura e di assistenza e incentrata su un singolo caso.

Criteri:

• è un incontro programmato con un accordo precedente tra i partecipanti e non un incontro informale tra operatori

• è incentrata sul singolo caso

• la durata della discussione per il singolo caso è di almeno 20 minuti

• i contenuti vengono registrati sulla cartella clinica.

Esclude:

– riunioni sul singolo caso con strutture sanitarie e altri Enti, in cui la durata della discussione sia inferiore ai 20 minuti

– incontri/riunioni interne alla UONPIA; incontri non formalizzati di confronto su singoli casi

– comunicazioni telefoniche

– incontri/riunioni con volontari, conoscenti, vicini, colleghi di lavoro, persone di riferimento della comunità.

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

28 – Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, in sede.

29 – Attività di programmazione e di verifica su casi (pazienti) con altri servizi e/o strutture, fuori sede.

Adempimenti legislativi

Definizione:

Si intende la stesura di atti previsti dalla legge 104 del 5 febbraio 1992.

Criteri:

• è incentrata sul singolo caso

• i contenuti vengono registrati sulla cartella clinica.

Esclude:

– tutte le certificazioni a seguito di visita specialistica o medico legale

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

30 – Relazione Clinica e/o Relazione Tecnica.

Screening

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

32 – Screening, in sede.

33 – Screening, fuori sede.

Interventi diagnostico strumentali

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

34 – Elettroencefalogramma standard.

35 – Elettroencefalogramma attivato e con strumentazione complessa e computerizzata.

36 – Elettroencefalogramma durante sonno notturno.

37 – Potenziali cognitivi.

38 – Potenziali sensoriali.

39 – Elettromiografia.

40 – Elettroencefalografia.

Consulenza ad operatori esterni

Definizione:

Si intende l'attività di consulenza formalizzate rivolte ad operatori esterni alla UONPIA

Esclude:

- consulenze ai reparti ospedalieri di minori ricoverati
- riunione con altre strutture sanitarie o altri Enti finalizzata alla formulazione coordinamento e verifica di un programma di cura e di assistenza e incentrata su un singolo caso.

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

- 47** - Consulenza ad operatori esterni in sede su richiesta di altri servizi.
- 48** - Consulenza ad operatori esterni fuori sede su richiesta di altri servizi.

Presenza semiresidenziale, inferiore o superiore alle 4 ore**Definizione:**

Si intende la presenza programmata dell'utente, in un Centro Diurno, caratterizzata dall'erogazione di interventi multipli differenziati.

Criteri:

- è parte integrante di un progetto terapeutico specifico
- la presenza dell'utente nella struttura va di là del tempo dedicato ai singoli interventi strutturati (quale la partecipazione ad un gruppo terapeutico)
- la frequenza e la durata del trattamento devono essere programmati e gli obiettivi verificati periodicamente

Esclude:

- tutti gli interventi singoli strutturati anche se erogati dalla stessa struttura nella stessa giornata

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

- 50** - Attività educativo-terapeutica per adolescenti.
- 51** - Attività educativo-terapeutica per bambini.

Presenza residenziale**Definizione:**

Si intende la presenza continuativa, anche notturna, in struttura che eroga assistenza nell'arco delle 24 ore a carattere comunitario extra-ospedaliero quale: Centro terapeutico per le psicosi dell'infanzia, Centro terapeutico per adolescenti in gravi difficoltà psicopatologiche o Comunità terapeutica socio-educativa.

Criteri:

- è parte integrante di un progetto terapeutico specifico
- l'accoglimento nella struttura residenziale è programmato
- la durata del trattamento e gli obiettivi terapeutici verificati periodicamente

Esclude:

- presenza solo diurna nella struttura (semiresidenzialità < 4 ore > 4 ore)
- gli interventi singoli strutturati anche se erogati dalla stessa struttura nella stessa giornata

Codici e Categorie di prestazione afferenti:

- 50** - Attività educativo-terapeutica per adolescenti.
- 51** - Attività educativo-terapeutica per bambini.

[BUR2001019]

[3.2.0]

D.G.R. 22 DICEMBRE 2000 - N. 7/2806**Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale, per l'esercizio 2001****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria» così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della l. 30 novembre 1998, n. 419»;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, recante «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, (Legge finanziaria 2000) recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 37042 del 29 giugno 1998, recante «Direttive

agli enti sanitari per l'approvazione del bilancio preventivo 1998, nonché per la redazione dei piani di organizzazione aziendale»;

- la d.g.r. n. 40903 del 29 dicembre 1998, avente ad oggetto: «Determinazioni in ordine all'erogazione dell'assistenza sanitaria, in regime di SSN, in Lombardia, per gli anni 1999 e 2000 ed in merito al finanziamento della spesa corrente per detti esercizi»;

- la d.g.r. n. 47085 del 17 dicembre 1999, avente ad oggetto: «Modifica d.g.r. n. 40903 del 29 dicembre 1998, relativa alla gestione della spesa del SSR per gli esercizi 1999 e 2000»;

- la d.g.r. n. 7/943 del 3 agosto 2000, recante ad oggetto: «Modifica e integrazione d.g.r. 29 giugno 1998, n. 6/37042 e 29 dicembre 1998, n. 6/40903, così come modificata dalla d.g.r. 17 dicembre 1999, n. 6/47085, concernenti le indicazioni per l'approvazione del bilancio preventivo economico nonché le indicazioni di gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2000»;

Visto l'accordo fra i Ministeri del Tesoro, bilancio e programmazione economica e della Sanità e le Regioni e Province autonome in materia sanitaria sancito in Conferenza Stato Regioni in data 3 agosto 2000, con il quale si fissano in lire 124.000 miliardi le disponibilità complessive del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'esercizio 2000 ed in lire 129.000 miliardi per il 2001 e si stabilisce che a partire dallo stesso anno i fondi destinati alla sanità perdono il vincolo di destinazione;

Fatto presente che le risorse nazionali del 2001 non sono state ancora ripartite fra le regioni e che di detto riparto sono state avanzate solo ipotesi, sia da parte del Ministero della Sanità che delle regioni, dalle quali si può dedurre il quadro seguente:

Voci	Italia 00	Lombardia 00	Italia 01	Lombardia 01	diff. %
Disponibilità ripartite	117.376	18.861	122.006	19.615	4,0
Vincolati ed altri enti	977	78	1.050	87	11,5
Obiettivi di PSN	1.584	253	1.805	291	15,0
Accant.ti vari	565	90	45	7	92,2
Totale disp.tà del FSR	120.502	19.283	124.906	20.000	3,7
Entrate proprie degli enti	4.084	1.000	4.094	1.000	0,0
Totale disponibilità	124.586	20.283	129.000	21.000	3,5

Considerata la necessità che le spese del SSR pareggino con le entrate complessive, lire 21.000 miliardi e che su detto obiettivo prioritario, ancorché arduo, è necessario coinvolgere e impegnare tutti gli operatori, ad ogni livello, sia interno alla Regione che in seno alle aziende ed enti operanti nel SSR;

Considerata altresì la necessità che gli enti operanti nel SSR siano messi al corrente del predetto obiettivo fin dai primi giorni dell'esercizio 2001 e che per tanto si impone la necessità che siano emanate con tempestività le regole per la gestione della sanità, ad integrazione e, ove occorra, a modifica di quelle già emanate in precedenza con propri atti deliberativi o con disposizioni della Direzione Generale Sanità;

Ritenuto, per tanto:

1. di stabilire che il bilancio preventivo economico 2001 delle aziende ed enti sanitari operanti nel SSR sia approvato dalla Giunta Regionale sulla base di una proposta di bilancio preventivo economico presentato dagli enti, a seguito di indirizzi forniti dalla Direzione Generale Sanità e dalla Direzione Generale Interventi Sociali per quanto di competenza, e successiva istruttoria condotta dalle stesse direzioni generali. I bilanci preventivi, successivamente all'istruttoria predetta saranno sottoposti al collegio di cui alla d.g.r. n. 7/1031 del 3 agosto 2000, che fisserà i singoli obiettivi aziendali;

2. di stabilire in lire 21.000 miliardi il livello di spesa complessiva 2001, al lordo delle entrate proprie degli enti sanitari;

3. di quantificare in lire 20.000 miliardi il FSR 2001 e di ripartirlo come segue:

- a) lire 950 miliardi per remunerare le funzioni sanitarie non tariffabili, rinviando a successivo provvedimento la sua motivata articolazione;

- b) lire 30 miliardi da destinare a progetti obiettivo di interesse nazionale e regionale;

- c) lire 160 miliardi per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e non a favore dei dimessi dagli ex OP;

d) lire 180 miliardi per far fronte sia alle spese dirette regionali sostenute per conto del SSR sia a interessi passivi da utilizzare, eventualmente, in caso di accesso al mercato del credito per far fronte a momentanee carenze di liquidità;

e) lire 50 miliardi per il fondo da destinare all'altitudine;

f) lire 560 miliardi per il pagamento dei ricoveri attivi agli erogatori situati sul territorio della Lombardia, al netto dei ricoveri passivi a carico delle rispettive ASL di cittadini lombardi che usufruiscono di prestazioni al di fuori della Regione Lombardia;

g) lire 300 miliardi quale fondo regionale per far fronte a situazioni di dissesto di alcune aziende, sia sanitarie che ospedaliere, che sarà distribuito solo a seguito di presentazione, da parte delle stesse aziende, di piani straordinari di risanamento approvati dalla Direzione Generale Sanità, sulla base di criteri fissati, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31;

h) lire 80,7 miliardi quale fondo da destinare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);

i) lire 200 miliardi per il fondo maggiori ricoveri che verrà ripartito con successivo provvedimento;

l) lire 1.851 miliardi da destinare all'ASSI;

m) lire 15.638 miliardi ripartiti fra le ASL in base alla popolazione ponderata come da tabelle 2 e 5 allegate al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale e di cui si approva integralmente il contenuto;

4. di fissare in lire 1.387.203 la quota capitaria;

5. di stabilire, sulla base dell'andamento dell'attività dell'esercizio in corso:

a) il tetto regionale per l'attività di ricovero in lire 8.150 miliardi, ripartendolo fra le ASL come da tabella n. 3 allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di cui, con questo atto, si approva integralmente il suo contenuto. Dei predetti 8.150 miliardi, che comprendono l'attività di ricovero per alta specialità, lire 200 miliardi vengono sottratti e ripartiti con criteri diversi dalla popolazione ponderata, per tenere conto degli effetti dei consumi di ricoveri in strutture extra Regione Lombardia e dei maggiori consumi di ricoveri che si verificano in alcune ASL. In particolare ai predetti 200 miliardi partecipano le ASL con consumi di ricoveri che comportino un abbattimento tariffario superiore al 4%, in misura proporzionale al valore finanziario complessivo di superamento del tetto ed in maniera che detta decurtazione non scenda, comunque, sotto al 4%, per dette ASL;

b) il tetto regionale per l'attività ambulatoriale e di diagnostica strumentale in lire 1.900 miliardi, ripartendola fra le ASL come da tabella 3 sopra citata: 60 per cento in base ai consumi storici e 40 per cento in base alla popolazione ponderata. L'eventuale decurtazione sarà effettuata, su base semestrale ripartendo il tetto in due quote uguali, con decreto del Direttore Generale Sanità;

c) che l'eventuale risparmio rispetto ai tetti di ASL fissati per l'attività di ricovero sia utilizzata per aumentare i tetti dell'attività ambulatoriale per ciascuna ASL, allo scopo di attenuare o eliminare la decurtazione delle tariffe, in caso di superamento del tetto medesimo;

6. di stabilire che, al fine di dare certezza contabile al sistema, i dati relativi alle prestazioni di ricovero, ambulatoriale, di psichiatria e farmaci ad erogazione diretta giunti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le prestazioni sono state erogate saranno considerate utili per la valorizzazione e conseguente fatturazione dell'anno in cui sono state erogate, quelli giunti successivamente saranno valorizzati e considerati di competenza dell'anno successivo. Si richiama il contenuto della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, articolo 14, comma 1, nonché gli obblighi contrattuali contenuti negli articoli 6 e 8 dello schema tipo di contratto;

7. di rinviare ad apposto provvedimento della Direzione Generale Interventi Sociali il riparto alle ASL dei fondi riservati all'assistenza socio-sanitaria integrata, determinati sin d'ora in lire 1.851 miliardi;

8. di confermare, per quanto compatibile con presente provvedimento, ciò che è stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di stabilire che il bilancio preventivo economico 2001 delle aziende ed enti sanitari operanti nel SSR sia approvato

dalla Giunta Regionale sulla base di una proposta di bilancio preventivo economico presentato dagli enti, a seguito di indirizzi forniti dalla Direzione Generale Sanità e dalla Direzione Generale Interventi Sociali per quanto di competenza, e successiva istruttoria condotta dalle stesse direzioni generali. I bilanci preventivi, successivamente all'istruttoria predetta saranno sottoposti al collegio di cui alla d.g.r. n. 7/1031 del 3 agosto 2000, che fisserà i singoli obiettivi aziendali;

2. di stabilire in lire 21.000 miliardi il livello di spesa complessiva 2001, al lordo delle entrate proprie degli enti sanitari;

3. di quantificare in lire 20.000 miliardi il FSR 2001 e di ripartirlo come segue:

a) lire 950 miliardi per remunerare le funzioni sanitarie non tariffabili, rinviando a successivo provvedimento la sua motivata articolazione;

b) lire 30 miliardi da destinare a progetti obiettivo di interesse nazionale e regionale;

c) lire 160 miliardi per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e non a favore dei dimessi dagli ex OP;

d) lire 180 miliardi per far fronte sia alle spese dirette regionali sostenute per conto del SSR sia a interessi passivi da utilizzare, eventualmente, in caso di accesso al mercato del credito per far fronte a momentanee carenze di liquidità;

e) lire 50 miliardi per il fondo da destinare all'altitudine;

f) lire 560 miliardi per il pagamento dei ricoveri attivi agli erogatori situati sul territorio della Lombardia, al netto dei ricoveri passivi a carico delle rispettive ASL di cittadini lombardi che usufruiscono di prestazioni al di fuori della Regione Lombardia;

g) lire 300 miliardi quale fondo regionale per far fronte a situazioni di dissesto di alcune aziende, sia sanitarie che ospedaliere, che sarà distribuito solo a seguito di presentazione, da parte delle stesse aziende, di piani straordinari di risanamento approvati dalla Direzione Generale Sanità, sulla base di criteri fissati, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31;

h) lire 80,7 miliardi quale fondo da destinare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);

i) lire 200 miliardi per il fondo maggiori ricoveri che verrà ripartito con successivo provvedimento;

l) lire 1.851 miliardi da destinare all'ASSI;

m) lire 15.638 miliardi ripartiti fra le ASL in base alla popolazione ponderata come da tabelle 2 e 5 allegate al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale e di cui si approva integralmente il contenuto;

4. di fissare in lire 1.387.203 la quota capitaria;

5. di stabilire, sulla base dell'andamento dell'attività dell'esercizio in corso:

a) il tetto regionale per l'attività di ricovero in lire 8.150 miliardi, ripartendolo fra le ASL come da tabella n. 3 allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di cui, con questo atto, si approva integralmente il suo contenuto. Dei predetti 8.150 miliardi, che comprendono l'attività di ricovero per alta specialità, lire 200 miliardi vengono sottratti e ripartiti con criteri diversi dalla popolazione ponderata, per tenere conto degli effetti dei consumi di ricoveri in strutture extra Regione Lombardia e dei maggiori consumi di ricoveri che si verificano in alcune ASL. In particolare ai predetti 200 miliardi partecipano le ASL con consumi di ricoveri che comportino un abbattimento tariffario superiore al 4%, in misura proporzionale al valore finanziario complessivo di superamento del tetto ed in maniera che detta decurtazione non scenda, comunque, sotto al 4%, per dette ASL;

b) il tetto regionale per l'attività ambulatoriale e di diagnostica strumentale in lire 1.900 miliardi, ripartendola fra le ASL come da tabella 3 sopra citata: 60 per cento in base ai consumi storici e 40 per cento in base alla popolazione ponderata. L'eventuale decurtazione sarà effettuata, su base semestrale ripartendo il tetto in due quote uguali, con decreto del Direttore Generale Sanità;

c) che l'eventuale risparmio rispetto ai tetti di ASL fissati per l'attività di ricovero sia utilizzata per aumentare i tetti dell'attività ambulatoriale per ciascuna ASL, allo scopo di attenuare o eliminare la decurtazione delle tariffe, in caso di superamento del tetto medesimo;

6. di stabilire che, al fine di dare certezza contabile al sistema, i dati relativi alle prestazioni di ricovero, ambulatoriale, di psichiatria e farmaci ad erogazione diretta giunti entro il

31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le prestazioni sono state erogate saranno considerate utili per la valorizzazione e conseguente fatturazione dell'anno in cui sono state erogate, quelli giunti successivamente saranno valorizzati e considerati di competenza dell'anno successivo. Si richiama il contenuto della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, articolo 14, comma 1, nonché gli obblighi contrattuali contenuti negli articoli 6 e 8 dello schema tipo di contratto;

7. di rinviare ad apposto provvedimento della Direzione Generale Interventi Sociali il riparto alle ASL dei fondi riservati all'assistenza socio-sanitaria integrata, determinati sin d'ora in lire 1.851 miliardi;

8. di confermare, per quanto compatibile con presente provvedimento, ciò che è stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Sanità ai fini della diffusione del provvedimento a tutti i soggetti interessati.

Il segretario: Sala

Tab. 1 - Determinazione della quota capitaria (lire miliardi escluse voci 11 e 12)

N°	VOCI	IMPORTO 2000	IMPORTO 2001
1	FSR provvisorio	17.925	20.000
2	- spese dirette regionali	130	180
3	- funzioni	700	950
4	- fondo di riorganizzazione rete ospedaliera pubblica	200	0
5	- fondo asi extra consumi (100 mld)	0	0
6	- oneri per assistenza ai pazienti dimessi dagli ex O.P.	160	160
7	- fondo maggiori ricoveri	250	200
8	- altitudine	40	50
9	- saldo mobilità interregionale	535	560
10	- ASSI	1.697	1.851
11	- fondo di perequazione ASL	200	0
12	- Obiettivi di Piano Sanitario Nazionale	60	30
13	- Fondo interventi straordinari a favore di aziende in dissesto	0	300
14	- Accantonamento per finanziamento ARPA (valore arrotondato)	0	81
15	Disponibilità complessive per la quota capitaria	13.953	15.638
16	Popolazione ponderata	11.120.925	11.273.040
17	Quota capitaria per il finanziamento ASL	1.254.662	1.387.203

Tab. 2 - Ponderazione popolazione assistita

CLASSI DI ETA'	Incidenza %	Popolazione assistita assoluta	Peso maschi	Peso femmine	Popolazione assistita ponderata
0 ANNI	0,89%	80.564	2,5	2,5	201.410
1-4 ANNI	3,54%	321.190	1,8	1,8	578.142
5- 14 ANNI	8,52%	772.535	0,5	0,5	386.268
15- 44 ANNI (1)	42,15%	3.822.270	0,6	0,9	2.856.967
45-64 ANNI	26,67%	2.418.434	1,2	1,2	2.902.121
65-74 ANNI	10,37%	939.848	2,2	2,2	2.067.666
OLTRE 75 ANNI	7,86%	712.646	3,2	3,2	2.280.467
TOTALI	100,00%	9.067.487			11.273.040

Nota : (1) In questa classe ci sono 1.943.586 maschi(1.166.152 pesati) e 1.878.684 femmine (1.690.816 pesate).

(2) La popolazione assistita è aggiornata al 26 ottobre 2000.

Tab. 3 - Tetto di ricovero per ASL

ASL	Popolazione assistita		Popolazione assistita ponderata		Tetto per ricoveri L. 7.950.000.000.000 compresi fuori regione	Tetto per specialistica L. 1.900.000.000.000 compresi fuori regione
	assoluta	assoluta	assoluta	ponderata		
ASL DI BERGAMO	964.465	1.150.493	811.353.450.000	193.836.349.000		
ASL DI BRESCIA	1.002.945	1.218.442	859.272.463.000	212.595.286.000		
ASL DI COMO	536.431	663.391	467.838.444.000	109.715.178.000		
ASL DI CREMONA	334.832	430.118	303.328.969.000	75.269.486.000		
ASL DI LECCO	310.555	380.782	268.536.119.000	55.912.377.000		
ASL DI LODI	203.607	251.958	177.686.343.000	39.851.367.000		
ASL DI MANTOVA	373.467	488.901	344.784.195.000	77.236.502.000		
ASL DI CITTA' DI MILANO	1.310.659	1.756.056	1.238.409.661.000	317.564.848.000		
ASL DI MILANO 1	927.308	1.104.665	779.034.662.000	182.315.754.000		
ASL DI MILANO 2	514.155	600.162	423.247.869.000	100.541.432.000		
ASL DI MILANO 3	1.008.613	1.222.617	862.216.907.000	215.722.767.000		
ASL DI PAVIA	496.846	664.466	468.596.135.000	116.656.612.000		
ASL DI SONDRIO	176.355	215.936	152.282.823.000	30.437.855.000		
ASL DI VARESE	812.206	1.010.016	712.286.142.000	152.073.763.000		
ASL DI VALLECAMONICA	95.043	115.036	81.125.818.000	20.270.424.000		
TOTALI	9.067.487	11.273.040	7.950.000.000.000	1.900.000.000.000		

Nota: Nella tabella sono ripartiti 7.950 mld (8.150 - 200 (fondo maggiori consumi di ricovero) = 7.950) in base alla popolazione ponderata. I 200 mld verranno ripartiti fra le ASL con abbattimenti superiori al 4%. Nel contempo, le ASL che partecipano al Fondo non possono avere abbattimenti inferiori a detta percentuale. Infine, i 1.900 mld relativi al tetto per specialistica sono ripartiti: 60% in base ai consumi storici e 40% in base alla popolazione ponderata.

Tab. 4 - Tetti di spesa per attività sanitarie e sociosanitarie integrate per l'anno 2001. (lire miliardi)

N°	VOCI	IMPORTO 2000	IMPORTO 2001	Var. %
1	FSR provvisorio, Entrate Proprie e Risorse Regionali	18.905	21.000	11,1%
2	- corrispettivi per attività tariffate di ricovero per soggetti pubblici e privati	7.870	8.150	3,6%
3	- corrispettivi lordi da riconoscere a soggetti erogatori per attività ambulatoriale specialistica e di diagnostica strumentale ospedaliera ed extraospedaliera (compreso pronto soccorso : 150 mid per il 1999 e 180 mid per il 2000)	1.800	1.900	5,6%
4	• - funzioni ospedaliere	600	870	45,0%
5	- funzioni ASL	100	80	-20,0%
6	- fondo di riorganizzazione rete ospedaliera pubblica	200	0	-100,0%
7	- oneri per assistenza ai pazienti dimessi dagli ex O.P.	160	160	0,0%
8	- spesa per farmaceutica convenzionata	2.271	2.642	16,3%
9	- spese dirette regionali	130	180	38,5%
10	- spesa per il Progetto Obiettivo Tutela salute nei luoghi di lavoro	58	60	3,4%
11	- interventi ASSI	1.697	1.851	9,1%
12	- fondo di perequazione ASL	200	0	-100,0%
13	- Obiettivi di Piano Sanitario Nazionale	60	30	-50,0%
14	- Fondo interventi straordinari a favore di aziende in dissesto	0	300	
15	- Accantonamento per finanziamento ARPA (valore arrotondato)	0	81	
16	- spese sanitarie varie	3.759	4.696	24,9%
17	Totale	18.905	21.000	11,1%

Tab. 5 - Finanziamento per ASL in base a quota capitaria e quota altitudine.

ASL	Popolazione assistita ponderata	Quota capitaria complessiva SANITA' L. 1387203* pro-capite	Quota in base all'altitudine. L. 50.000.000.000	TOTALE
ASL DI BERGAMO	1.150.493	1.595.967.957.000	9.789.203.000	1.605.757.160.000
ASL DI BRESCIA	1.218.442	1.690.226.764.000	3.300.483.000	1.693.527.247.000
ASL DI COMO	663.391	920.258.815.000	2.730.052.000	922.988.867.000
ASL DI CREMONA	430.118	596.661.436.000	-	596.661.436.000
ASL DI LECCO	380.782	528.222.368.000	4.799.771.000	533.022.139.000
ASL DI LODI	251.958	349.516.859.000	-	349.516.859.000
ASL DI MANTOVA	488.901	678.205.692.000	-	678.205.692.000
ASL DI CITTA' DI MILANO	1.756.056	2.436.006.325.000	-	2.436.006.325.000
ASL DI MILANO 1	1.104.665	1.532.395.476.000	-	1.532.395.476.000
ASL DI MILANO 2	600.162	832.547.192.000	-	832.547.192.000
ASL DI MILANO 3	1.222.617	1.696.018.616.000	-	1.696.018.616.000
ASL DI PAVIA	664.466	921.749.227.000	303.485.000	922.052.712.000
ASL DI SONDRIO	215.936	299.547.018.000	20.866.083.000	320.413.101.000
ASL DI VARESE	1.010.016	1.401.098.199.000	79.256.000	1.401.177.455.000
ASL DI VALLECAMONICA	115.036	159.578.056.000	8.131.667.000	167.709.723.000
TOTALI	11.273.040	15.638.000.000.000	50.000.000.000	15.688.000.000.000

* Nota : valore arrotondato

Tabella 6

SCHEMA DI SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEL FSR

VOCI	IMPORTI 2000	IMPORTI 2001
Quota capitaria (compresa altitudine)	13.993	15.688
Funzioni	700	950
Fondo di riorganizzazione rete ospedaliera pubblica	200	-
Fondo (ASL) maggiori ricoveri	250	200
Fondo di perequazione (ASL)	200	-
Oneri per assistenza ai pazienti dimessi dagli ex O.P.	160	160
Obiettivi di Piano Sanitario Nazionale	60	30
Fondo interventi straordinari a favore di aziende in dissesto	-	300
Spese dirette regionali	130	180
Accantonamento per finanziamento ARPA (valore arrotondato)	-	81
TOTALE -	15.693	17.589
ASSI	1.697	1.851
Saldo mobilità interregionale	535	560
TOTALE A PAREGGIO CON LE DISPONIBILITA'	17.925	20.000

[BUR20010110]

[3.6.0]

D.G.R. 22 DICEMBRE 2000 - N. 7/2815

L.r. 14 febbraio 1994 n. 2 «Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia». Approvazione delle iscrizioni e delle variazioni all'elenco delle scuole di sci operanti in Lombardia - anno 2000

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 2 del 14 febbraio 1994 «Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia ed in particolare l'art. 19 della citata legge che prevede l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, delle iscrizioni e delle variazioni intervenute nell'elenco delle scuole di sci della Regione Lombardia, con riferimento a nuove autorizzazioni rilasciate o a revoche delle stesse, sospensioni ed altro;

Richiamato l'obiettivo specifico del P.R.S. - VII legislatura 4.2.3. «Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive»;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Promozione e Sviluppo dello Sport riferisce che:

• con d.g.r. n. 46964 del 13 dicembre 1999 è stata disposta l'approvazione delle iscrizioni e delle variazioni all'elenco delle scuole di sci operanti in Lombardia - anno 1999;

• rispetto all'aggiornamento specificato con la deliberazione sopra indicata, nel corso dell'anno 2000 si sono verificate le seguenti variazioni:

1. con d.g.r. n. 47734 del 14 gennaio 2000 viene concessa alla «Scuola di sci Pian delle Betulle» con sede a Margno (LC) la deroga al numero minimo dei maestri di sci»;

2. con nota dell'1 agosto 2000 la «Scuola Italiana Sci Colere 2200» - con sede in Località Pian del Sol - Colere (BG), chiede la deroga al numero minimo dei maestri di sci a causa della scarsa reperibilità degli stessi;

3. con nota del 19 luglio 2000 la «Scuola Italiana Sci Torcole 2000» con sede in Località Monte Torcola - Piazzatorre (BG), chiede la deroga al numero minimo dei maestri di sci a causa dell'avvenuta apertura di una nuova scuola di sci che ha assorbito gran parte dei maestri presenti sul territorio;

4. con d.g.r. n. 2230 del 22 novembre 2000 è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio alla «Scuola Italiana Sci Fondo Livigno» con sede in Livigno (SO), a seguito di cessazione di attività;

• le Amministrazioni Provinciali di seguito elencate hanno

attestato con le note distinte a fianco di ciascuna di esse la persistenza dei requisiti relativamente alle scuole esistenti nei territori di competenza così come previsto dall'art. 18 comma 9 della l.r. 2/94:

- Provincia di Bergamo, nota del 30 agosto 2000 prot. n. 103019;

- Provincia di Brescia, nota del 12 settembre 2000 prot. n. 0101211/00;

- Provincia di Como, nota del 22 novembre 2000;

- Provincia di Lecco, nota del 30 agosto 2000 prot. n. 23629;

- Provincia di Sondrio nota del 30 agosto 2000 prot. n. 32851;

• Conseguentemente è stato predisposto l'allegato elenco regionale delle Scuole di sci riportante le variazioni sopra citate, intervenute nel corso dell'anno 2000;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Preso atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, L. 15 maggio 1997 n. 127;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

Delibera

1) di approvare l'elenco regionale delle Scuole di sci con le relative variazioni intervenute, Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di concedere deroga al numero minimo dei maestri di sci alle seguenti Scuole di sci:

- «Scuola Italiana Sci Colere 2200» con sede in Località Pian del Sol - Colere (BG)

- «Scuola Italiana Sci Torcole 2000» con sede in Località Monte Torcola - Piazzatorre (BG);

3) di trasmettere il presente atto alla «Scuola Italiana Sci Colere 2200» con sede in Località Pian del Sol - Colere (BG) ed alla «Scuola Italiana Sci Torcole 2000» con sede in Località Monte Torcola - Piazzatorre (BG), a mezzo raccomandata A/R e di provvedere alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

Prov.	Denominazione	A/F	E/I	Località	Indirizzo	CAP
BG/1	Scuola Italiana Sci Monte Pora	A	I	Castione della Presolana	V. Malga Alta di Pora, 14	24020
BG/2	Scuola Italiana Sci Lizzola	A	I	Valbondione	V. T. Pacati, 72	24020
BG/3	Scuola Sci Conca della Presolana	A	I	Castione della Presolana	V. Donico Passo Presolana	24020
BG/5	Scuola Italiana Sci Oltre il Colle	AF	I	Oltre il Colle	V. Roma, 28	24013
BG/6	Scuola Sci San Simone	A	I	S. Simone di Valleve	Località Arale, 4	24010
BG/7	Scuola Italiano Sci Foppolo	A	I	Foppolo	Piazzale Alberghi	24010
BG/8	Scuola Italiana Sci Torcole 2000	A	I	Piazzatorre	Località Piazza	24010
BG/9	Scuola Italiano Sci Colere Polzone	A	I	Colere	V. Carbonera, 36	24020
BG/10	Scuola Italiana Sci Schilpario Campelli	A	I	Schilpario	Località Spiazzi s.n.c.	24020
BG/11	Scuola Italiano Sci Schilpario d.nordica	F	I	Schilpario	V. Put Consei, 1	24020
BG/12	Scuola Sci '90 Foppolo	A	I	Foppolo	Piazzale Alberghi	24010
BG/13	Scuola Italiana Sci Colere 2200	A	I	Colere	Località Pian del Sol	24020
BG/14	Scuola Italiana Sci Spiazzi	A	I	Gromo Spiazzi	P.le Avert 6	24020
BG/15	Scuola Italiana Sci Monte Poieto	A	I	Aviatico	c/o Rifugio Monte Poieto	24020
BG/16	Scuola Estiva di Sci del Livrio	A	E	Bergamo	Via Ghislanzoni, 15	24122
BG/17	Scuola Europeo Sci Piazzatorre 2000	A	I	Piazzatorre	V. Monte Torcole	24010
BS/1	Scuola Sci Tre Valli Collio	A	I	Collio	P.zza Zanardelli, 1	25060
BS/3	Scuola Italiano Sci Montecampione	A	I	Artogne	Via Plan, 78	25040
BS/5	Scuola Italiana Sci Borno	A	I	Borno	Via Funivia	25042
BS/6	Scuola Italiana Sci Gaver	A	I	Bagolino	Loc. Gaver	25072
BS/7	Scuola Sci Ponte di Legno-Tonale	A	I	Ponte di Legno	C.so Milano, 6	25056
BS/9	Scuola Italiana Sci Fondo Monticelli	F	I	Ponte di Legno	Viale Venezia	25056
BS/10	Scuola Italiana Sci Castellaccio	A	E/I	Ponte di Legno	C.so Milano, 5	25056
BS/11	Scuola Italiana Sci Varena 2000	A	I	Angolo Terme	Colle Varena-Angolo Terme	25040
CO/1	Scuola Sci Valle d'Intelvi	A	I	Castiglione d'Intelvi	Capanna Bruno	22023

Prov.	Denominazione	A/F	E/I	Località	Indirizzo	CAP
CO/2	Scuola Sci Monte San Primo	A	I	Bellagio	Loc. S. Primo, 4	22021
LC/2	Scuola Sci Barzio Piani di Bobbio e Valtorta	A/F	I	Barzio	Loc. Piani di Bobbio	23816
LC/4	Scuola Italiana Sci Pian delle Betulle	A	I	Margno	Loc. Piani Betulle c/o Hotel Baitok	22050
LC/5	Scuola Italiana Sci Artavaggio	A/F	I	Moggio	Via Rancilio, 31 Loc. Piani Artavaggio	22040
SO/2	Scuola Italiana Sci Oga-Valdisotto	A	I	Valdisotto	V. Per Calosio, 1-c/o Dr. Marzorati Cristina	23030
SO/3	Scuola Sci Pirovano Università dello Sci	A	E	Bormio	Loc. Passo dello Stelvio	23032
SO/5	Scuola Sci Anzi Sky Team	A	I	Valdisotto	Loc. Ciuk	23030
SO/6	Scuola Sci Confortola Passo dello Stelvio	A	E	Bormio	Via Funivie, 59	23032
SO/7	Scuola Sci Folgore	A	E	Bormio	Loc. Passo dello Stelvio	23032
SO/8	Scuola Sci Stefano Capitani	A	I	Bormio	Via Funivia, 15	23032
SO/9	Scuola Italiana Sci Valdidentro	A	I	Valdidentro	Via Nazionale, 50 Loc. Isolaccia	23038
SO/10	Scuola Nazionale Sci Bormio	A	I	Bormio	Via Funivia, 6	23032
SO/11	Scuola Sci Sertorelli	A	I	Bormio	Via Piave, 3	23032
SO/12	Scuola Sci d'Agonismo Full Sky Aprica	A	I	Aprica	Via Europa, 49	23031
SO/13	Scuola Sci S. Caterina Valfurva	A	I	Valfurva	Loc. Santa-Caterina-Via Magliaga, 24	23030
SO/14	Scuola Italiana Sci Fondo Alta Valtellina	F	I	Bormio	Via Battaglion Morbegno	23032
SO/15	Scuola Sci Cresseri Passo Stelvio	A	E	Bormio	Passo Stelvio – Albergo Genziana	23032
SO/16	Scuola Sci Bormio 2000	A	IE	Bormio	Via Funivie, 16	23032
SO/18	Scuola Italiano Sci Valmalenco	A	I	Chiesa Valmalenco	Località Alpe Palù	23023
SO/19	Scuola Sci Caspoggio	A	I	Caspoggio	Via Vanoni, 43	23020
SO/20	Scuola Italiana Sci Madesimo Valle Spluga	A	I	Madesimo	V. Alle Fonti, 4	23024
SO/21	Scuola Italiana Sci Livigno Inverno Estate	A	I	Livigno	V. Plan, 117	23030
SO/22	Scuola Italiana Sci Livigno – Italy	A	I	Livigno	V. Plan, 112	23030
SO/23	Scuola Italiana Sci Livigno – Galli Fedele	A	I	Livigno	V. Saroch, 180	23030
SO/24	Scuola Italiana Sci Aprica	A	I	Aprica	Piazza Palabione, 46	23031
SO/25	Scuola Italiana Sci Bormio Alta Valtellina	A	I	Bormio	V. Roma, 87	23032
SO/26	Scuola Italiana Sci Passo Aprica	A	IE	Aprica	C.so Roma, 135	23031
SO/27	Scuola di sci Teglio	A	I	Teglio	V. Roma, 50 – loc. Prato Valentino	23036
SO/28	Scuola Italiana Sci Azzurra Livigno	A	I	Livigno	Via Ostaria, 23	23030
SO/29	Scuola Italiana Sci Estiva Thoeni	A	E	Bormio	V. Milano, 54	23032
SO/30	Scuola Sci Fondo Valmalenco	F	I	Chiesa Valmalenco	V. Quito Alpini, 10	23030
SO/31	Scuola Italiana Sci Aprica 2000	A	I	Aprica	V. Adamello, 30	23031
SO/32	Scuola di Sci Pescegallo	A	I	Gerola Alta	Località Pescegallo	23010

A=sci alpino; F=sci fondo; I=invernale; E=estiva.

[BUR20010111]

[3.1.0]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 – N. 7/2931

Attuazione l.r. 1/2000, art. 3, comma 164. Istituzione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile e conseguente attribuzione della competenza alla Direzione Generale Opere pubbliche, politiche per la casa e protezione civile. (Di concerto con l'Assessore Lio)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.n. 266/1991 «legge quadro sul volontariato» ed, in particolare, l'art. 6 relativo all'istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

Vista la l.r. 22/93 «legge regionale sul volontariato ed, in particolare l'art. 4, che prevede l'istituzione del suddetto registro»;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 recante norme per il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 3, comma 164, che prevede l'istituzione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddivisi per competenze professionali e specialità e articolato a livello regionale, provinciale e comunale;

Richiamate a tal fine le dd.g.r. n. 5/44095 del 30 novembre 1993, n. 5/51428 del 19 aprile 1994, n. 5/54505 del 12 luglio 1994, n. 5/68343 del 18 maggio 1995 e n. 6/49917 del 19 maggio 2000 relative alla definizione del modello di registro generale regionale del volontariato ai sensi dell'art. 4 della l.r. 22/93, articolato in aree di intervento di cui al 1° comma dell'art. 2 della suddetta legge e precisamente A) Sociale, B) Civile, C) Culturale, D) Protezione Civile, E) Servizio Volontario di vigilanza ecologica;

Ritenuto di dover adottare, per la necessaria uniformità

dell'azione amministrativa i predetti criteri ai fini dell'iscrizione al registro generale regionale del volontariato per l'area di intervento D) Protezione Civile anche per l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddivisi per competenze professionali e specialità e articolato a livello regionale, provinciale e comunale;

Rilevato dagli atti d'ufficio che le Organizzazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 4 della citata l.r. 22/93, nell'area di intervento D) Protezione Civile, alla data della presente deliberazione risultano essere n. 165, suddivise negli ambiti territoriali provinciali, così come risulta dall'allegato A), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, mentre risultano essere n. 17 le domande di iscrizione in istruttoria delle organizzazioni di volontariato di cui all'allegato B), anch'esso parte integrante del presente atto, suddivise per ambito territoriale;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della L. 15 maggio 1997 n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) Di istituire l'albo regionale del volontariato di protezione civile attribuendone la competenza alla Direzione Generale Opere pubbliche, politiche per la casa e protezione civile, in attuazione dell'art. 3, comma 164 della soprarichiamata l.r. 1/2000;

2) Di trasferire alla suddetta Direzione Generale i fascicoli delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'art. 4 della citata l.r. 22/93, nella sezione D) Protezione Civile, relativi a n. 165 organizzazioni di volontariato operanti negli ambiti della protezione civile, secondo la distribuzione

territoriale di cui all'allegato A), parte integrante del presente atto (*omissis*), nonché n. 17 fascicoli relativi alle domande di iscrizione in istruttoria delle organizzazioni di volontariato di cui all'allegato B), anch'esso parte integrante del presente atto (*omissis*), suddivisi per ambito territoriale;

3) Di dare atto che ai fini della necessaria uniformità dell'azione amministrativa i criteri da adottare per la tenuta dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddivisi per competenze professionali e specialità e articolato a livello regionale, provinciale e comunale, rimangono regolati oltretutto dalla l.r. 24 luglio 1993, n. 22, anche dalle dd.g.r. n. 5/44095 del 30 novembre 1993, n. 5/51428 del 19 aprile 1994 e n. 5/54505 del 12 luglio 1994;

4) Di riservare in capo alla Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale l'attività di indirizzo relativa ai profili applicativi di carattere generale previsti dalla l.r. 22/93 anche riguardo alle organizzazioni di volontariato operanti negli ambiti della protezione civile;

5) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010112]

[5.3.4]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2952

Attività di progetto 6.1.3., «Interventi straordinari per la prima attuazione del piano regionale di risanamento delle acque», contributi in conto abbattimento interessi sui mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere - ex ll.rr. 53/84 e 23/84 - 2ª proroga relativa al termine per l'assunzione definitiva del mutuo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1984 n. 23, «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento» e successive modifiche;

Vista la legge regionale 10 settembre 1984, n. 53, «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche» e successive modifiche;

Vista la legge regionale 27 gennaio 1998 - n. 1, «legge di programmazione economico finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34» che ha modificato le leggi suddette;

Vista la d.g.r. n. 6/31806 del 17 ottobre 1997, con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad inserire l'attività di progetto 6.1.3., «Interventi straordinari per la prima attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque»; quale nuova attività definita come priorità assoluta di classe A, nel Programma Regionale di Sviluppo approvato con d.c.r., n. 397 del 22 ottobre 1997;

Vista la d.g.r. n. 6/34857 del 27 febbraio 1998 - Approvazione dei criteri e modalità d'accesso ai contributi Regionali in conto abbattimento interessi sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche», e alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento».

Vista la d.g.r. n. 6/39009 del 19 ottobre 1998, con la quale è stato approvato il piano di interventi di cui all'oggetto, costituito dagli allegati «C» e «D», e successive modifiche;

Richiamata la d.g.r. n. 6/34857 del 27 febbraio 1998, nella quale si è stabilito in un anno, dalla data di adesione di massima rilasciata dalla Cassa Depositi e Prestiti, per gli interventi ricompresi nell'attività di progetto 6.1.3., il termine per l'assunzione definitiva del mutuo;

Richiamata la d.g.r. n. 6/47747 del 14 gennaio 2000, e la successiva modifica intervenuta con d.g.r. 6/48591 del 24 febbraio 2000, con la quale, il termine per l'assunzione definitiva del mutuo stabilito nella sopracitata deliberazione n. VI/34857 del 27 febbraio 1998, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2000;

Verificato che il termine prorogato si è dimostrato in alcuni casi ancora insufficiente, per i medesimi motivi che hanno indotto la 1ª modifica;

Richiamati i motivi per i quali è disposto un nuovo termine, per l'assunzione definitiva del mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti,

- per l'espletamento delle attività connesse alle fasi di pro-

gettazione, previste dalla legge «Merloni», per gli interventi di notevole complessità e dimensione;

- per l'adeguamento dei progetti alle prescrizioni formulate dalle Amministrazioni Provinciali, in sede di approvazione del piano, che in alcuni casi ha comportato la rideterminazione dell'importo dell'opera e conseguentemente del mutuo;

Ritenuto necessario, al fine di consentire ai soggetti mutuatari che ancora non hanno provveduto ad assumere in via definitiva il mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, prorogare il termine in argomento fino al 30 giugno 2001;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 32, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

- di consentire la proroga del termine per l'assunzione definitiva del mutuo, indicato nella d.g.r. n. 6/34857 del 27 febbraio 1998, fino al 30 giugno 2001;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010113]

[2.2.1]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2958

Definizione di atto integrativo all'Accordo di Programma per la realizzazione dell'interramento della tratta di Castellanza (VA) del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa e per la risoluzione del nodo ferroviario di Busto Arsizio

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. 6/31240 del 29 settembre 1997, con la quale fu promosso l'Accordo di Programma tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Castellanza e FNME s.p.a. per la realizzazione dell'interramento della tratta di Castellanza del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa;

Vista la d.g.r. n. 6/45643 del 15 ottobre 1999, con la quale fu approvata la proposta di Accordo di Programma per la realizzazione dell'interramento della tratta di Castellanza, del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa e delle opere viabilistiche complementari in comune di Castellanza;

Rilevato che, in data 17 novembre 1999, i rappresentanti istituzionali di Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Castellanza e FNME s.p.a., per adesione e accettazione degli impegni, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la realizzazione dell'interramento della tratta di Castellanza del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa e delle opere viabilistiche complementari in comune di Castellanza;

Visto il d.p.g.r. n. 2978 del 9 febbraio 2000 di approvazione del suddetto Accordo di Programma;

Considerato che l'Accordo di Programma stabiliva prioritariamente:

a) la volontà delle parti di attuare la realizzazione dell'opera principale (Interramento della linea) e delle opere complementari (sottopasso di viale Italia, viabilità sostitutiva a seguito della soppressione dei passaggi a livello n. 19 e di via Rescalda, viabilità di collegamento tra il sottopasso veicolare di viale Italia e la viabilità comunale), secondo modalità e tempistica definite;

b) l'individuazione dell'ammontare complessivo di L. 277.430 Mld costituito dal finanziamento statale (leggi 505/94 e 611/96) e dai contributi a carico dei restanti soggetti sottoscrittori per la realizzazione dell'opera principale e delle opere complementari, con la clausola che gli eventuali risparmi fossero destinati alla realizzazione di ulteriori opere a completamento del collegamento ferroviario Malpensa/Saronno e che gli eventuali costi aggiuntivi fossero a carico del Ministero dei Trasporti;

Dato atto che, per dare soluzione alla prescrizione inerente la non contestualità del transito di treni merci e passeggeri in galleria profonda formulata in data 20 luglio 1999 dalla Commissione Interministeriale in sede di espressione del parere sotto il profilo tecnico finanziario *ex lege* n. 1221/1952, le Amministrazioni sottoscrittrici, in esito ad incontri di disamina delle soluzioni possibili, hanno individuato una soluzione tecnica comportante la rinuncia alla stazione profonda, il miglioramento del tracciato planaltimetrico e l'ubicazione del-

la nuova stazione in superficie traslata in territorio di Busto Arsizio all'intersezione delle linee ferroviarie FS e FNME;

Rilevato, in conseguenza, che in data 10 ottobre 2000 i rappresentanti istituzionali di Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Castellanza, Comune di Busto Arsizio, Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a. e Ferrovie dello Stato s.p.a., hanno sottoscritto il protocollo per la realizzazione dell'interramento della tratta di Castellanza (VA) del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa e per la risoluzione del nodo ferroviario di Busto Arsizio (VA) con il quale si stabilisce, per corrispondere alle esigenze di sicurezza del transito contestuale di treni merci e passeggeri in galleria profonda, l'allargamento del quadro progettuale previsto dall'Accordo di Programma del 17 novembre 1999, con la realizzazione dell'interramento semplificato, di opere connesse e studi ad esse funzionali quali:

- la stazione in superficie, completa di accessibilità e parcheggi, quale prima fase attuativa di una stazione unificata FS/FNME

- la realizzazione dei raccordi X (collegamento tra la stazione FS di Busto e quella FNME di Busto) e Z (collegamento tra la stazione FS di Busto e la nuova stazione FNME di Busto/Castellanza)

- un collegamento di trasporto pubblico di interconnessione tra le stazioni in sede fissa

- lo studio di fattibilità della stazione integrata di interscambio FS/FNME

- lo studio di fattibilità del raccordo Y (collegamento tra la linea del Sempione, lato sud, e la stazione FNME di Busto);

Considerato che, interessando la realizzazione dell'interramento semplificato e di alcune opere connesse il territorio di Busto Arsizio e coinvolgendo per competenza la Società Ferrovie dello Stato, l'ambito dei soggetti sottoscrittori il protocollo è stato ampliato al comune di Busto Arsizio e alle Ferrovie dello Stato s.p.a.;

Vista la d.g.r. n. 7/1668 del 13 ottobre 2000 Presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Massimo Corsaro avente ad oggetto: «Sottoscrizione del protocollo per la realizzazione della tratta di Castellanza (VA) del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa e per la risoluzione del nodo ferroviario di Busto Arsizio»;

Rilevato che tra gli impegni assunti con il protocollo citato tutti i soggetti firmatari hanno sottoscritto l'impegno specifico di collaborare al perfezionamento dell'atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 17 novembre 1999;

Atteso che il Collegio di Vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'Accordo di programma sottoscritto il 17 novembre 1999, costituito a norma del punto 8 dell'Accordo medesimo e composto dai rappresentanti istituzionali dei soggetti firmatari, convocato in data 22 novembre 2000 presso la sede regionale per svolgere le debite verifiche di competenza, ha preso atto degli ostacoli di fatto frappostisi all'attuazione dell'Accordo e della necessità di sottoscrivere un atto integrativo all'Accordo di Programma che prenda spunto dai contenuti ed impegni consensualmente sottoscritti in sede di protocollo in data 10 ottobre 2000;

Atteso che il Collegio di Vigilanza, limitatamente alla verifica dello stato di attuazione delle opere complementari (sottopasso di viale Italia, viabilità sostitutiva a seguito della soppressione dei passaggi a livello n. 19 e di via Rescalda, collegamento tra il sotto-passo veicolare di viale Italia e la viabilità comunale), ha assunto le determinazioni necessarie alla risoluzione di problematiche attinenti alla copertura finanziaria;

Ritenuto, pertanto, opportuno definire nel tempo più breve possibile l'ipotesi di atto integrativo all'Accordo di Programma per disciplinare in modo articolato la progettazione e realizzazione dell'interramento semplificato, delle opere connesse e gli studi ad esse funzionali quali:

- la stazione in superficie, completa di accessibilità e parcheggi, quale prima fase attuativa di una stazione unificata FS/FNME

- la realizzazione dei raccordi X (collegamento tra la stazione FS di Busto e quella FNME di Busto) e Z (collegamento tra la stazione FS di Busto e la nuova stazione FNME di Busto/Castellanza)

- un collegamento di trasporto pubblico di interconnessione tra le stazioni in sede fissa

- lo studio di fattibilità della stazione integrata di interscambio FS/FNME

- lo studio di fattibilità del raccordo Y (collegamento tra la linea del Sempione, lato sud, e la stazione FNME di Busto)

Considerato che la definizione dell'atto integrativo coinvolge l'azione integrata di Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Castellanza, Comune di Busto Arsizio, FNME s.p.a. e Ferrovie dello Stato s.p.a.;

Rilevato che gli oneri di realizzazione dell'interramento della tratta di Castellanza del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa, nonché quelli di realizzazione del raccordo X e del raccordo Z, trovano copertura finanziaria all'interno della programmazione dell'Accordo di Programma Quadro «Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa»;

Attesa la necessità di provvedere all'invio della presente proposta al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. 14/93;

Ritenuto opportuno individuare quale termine per il perfezionamento dell'Accordo di Programma il 28 febbraio 2001;

Richiamati:

- l'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

- la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997 n. 127;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge:

Delibera

1. Di promuovere, per le motivazioni esposte in premessa, la definizione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma per la realizzazione dell'interramento della tratta in Castellanza del collegamento ferroviario Saronno-Malpensa e per la risoluzione del nodo ferroviario di Busto Arsizio nel territorio dei Comuni di Busto Arsizio e di Castellanza;

2. di individuare quali soggetti interessati alla stipula dell'atto integrativo:

- il Ministero dei Trasporti e della Navigazione

- la Regione Lombardia

- la Provincia di Varese

- il comune di Castellanza

- il comune di Busto Arsizio

- la Società Ferrovie Nord Milano Esercizio

- la Società Ferrovie dello Stato

3. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 14/93, è costituito dai rappresentanti dei soggetti elencati al precedente punto 2.;

4. di prendere atto che le amministrazioni interessate hanno già espresso formale disponibilità al perfezionamento dell'Accordo;

5. di stabilire che l'atto integrativo all'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il 28 febbraio 2001;

6. di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della citata l.r. n. 14/93;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 3, della medesima l.r. 14/93.

Il segretario: Sala

[BUR20010114]

[5.1.2]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 – N. 7/2961

Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 18 e legge 30 aprile 1999, n. 136, art. 1, comma 9, lett. g. Procedure per la cessione del patrimonio delle cooperative a proprietà indivisa

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 18 della legge del 17 febbraio 1992, n. 179, che prevede la possibilità, per le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della legge richiamata, di cedere in proprietà individuale gli alloggi realizzati, tutti o quota parte, ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento;

Visto il secondo comma, lettera g) dell'art. 18 della legge 179/92, come modificato dal secondo comma dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, che fissa inderogabilmente alla data del 31 dicembre 1994 il termine ultimo per presentare il piano di cessione, da parte delle cooperative con patrimonio superiore a 150 alloggi;

Visto il nono comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che modifica nuovamente il secondo comma, lettera g) dell'art. 18 della legge 179/92, consentendo alle cooperative a proprietà indivisa, con patrimonio superiore a 150 alloggi, di richiedere alla Regione, senza limiti temporali, autorizzazione alla cessione del patrimonio;

Vista la d.g.r. del 7 giugno 1992, n. 5/25079, di attuazione dell'art. 18 della legge 179/92;

Considerato che la deliberazione di Giunta regionale richiamata, richiede modifiche e integrazioni per adeguarla alle problematiche emerse nel corso della sua attuazione;

Visto l'art. 3, comma 49, lettera c) della l.r. del 5 gennaio 2000, n. 1, di delega ai Comuni delle autorizzazioni alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

Visto l'art. 3, comma 50 della l.r. del 5 gennaio 2000, n. 1, che rinvia a criteri e modalità stabiliti dalla Regione, l'esercizio delle competenze sopra richiamata;

Considerato che l'attuazione della l.r. 1/2000, per le procedure ivi previste, comporta tempi incompatibili con la necessità di rispondere in tempi ragionevoli alle numerose sollecitazioni pervenute dalle cooperative a proprietà indivisa e loro associazioni, successivamente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 136;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'attuazione della l.r. 1/2000, riservare alla Regione la sola emissione del provvedimento di autorizzazione e delegare ai Comuni la verifica del rispetto dei criteri fissati dal presente provvedimento, prope-
deutici all'autorizzazione;

Preso atto che la normativa relativa alla vigilanza sulle cooperative è stata modificata dall'art. 13 della legge 59/92, dall'art. 28 della legge 59/97, dall'art. 53 del d.lgs. 112/98 e dall'art. 16 della legge 136/99;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Parte generale

Per le Cooperative che hanno usufruito di agevolazioni erogate direttamente dallo Stato, la richiesta di autorizzazione alla cessione dovrà essere rivolta alla competente amministrazione dello Stato, secondo le procedure da questa fissate.

La domanda di autorizzazione alla cessione del patrimonio delle Cooperative a proprietà indivisa, deve essere inoltrata alla Regione, tramite la competente amministrazione comunale, qualora siano presenti le tre seguenti condizioni:

a) aver usufruito di agevolazioni pubbliche erogate dalla Regione Lombardia;

b) le agevolazioni di cui al punto a) devono essere state concesse non oltre l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero non oltre il 15 marzo 1992. A tale fine fa fede la data del decreto di concessione del contributo, rilasciato dalla Regione Lombardia;

c) gli alloggi devono essere ceduti in proprietà ai soci che hanno già avuto l'assegnazione in uso e godimento, in data non successiva alla deliberazione dell'assemblea di approvazione della cessione in proprietà.

In caso di decesso dell'assegnatario di cui sopra, la cessione può avvenire a favore degli aventi titolo ai sensi dell'art. 17 della legge 179/92;

Parte I - Cooperative con patrimonio non superiore a 150 alloggi agevolati

Art. 1 - La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata da parte del Comune, sede dell'intervento, alla Regione utilizzando lo schema di cui all'allegato A;

Art. 2 - La Cooperativa, prima di inoltrare al Comune sede dell'intervento, la richiesta di nulla osta di cui al successivo art. 3, dovrà accertare:

a) che lo Statuto e l'Atto costitutivo prevedano la possibili-

tà di cedere in proprietà gli alloggi realizzati; in caso non prevedano tale possibilità si dovrà procedere alla relativa modifica;

b) che la convenzione stipulata con il Comune sede dell'intervento contenga la possibilità di cedere il patrimonio in proprietà individuale; in caso non preveda tale possibilità si dovrà inoltrare richiesta di modifica della convenzione al Comune (vedi allegato B);

c) che la convenzione preveda, con esplicito riferimento agli alloggi realizzati a proprietà indivisa, i criteri per la determinazione del prezzo di cessione; in caso non preveda tale possibilità si dovrà inoltrare richiesta di modifica della convenzione al Comune (vedi allegato C);

Qualora si riscontri la necessità di modificare la convenzione nelle parti richiamate nei precedenti punti b) e c), gli allegati B) e C) possono essere unificati in un'unica richiesta.

Art. 3 - Dopo aver ottemperato a quanto previsto dal precedente art. 2, potrà inoltrare richiesta di nulla osta al Comune sede di intervento (vedi allegato D), unendo alla stessa la seguente documentazione:

a) copia o stralcio dello Statuto e dell'atto costitutivo, da cui risulti la possibilità di cedere gli alloggi a proprietà individuale;

b) copia o stralcio della convenzione stipulata con il Comune sede di intervento, da cui risulti la possibilità di cessione del patrimonio a proprietà individuale ed i criteri di determinazione del prezzo di cessione;

c) copia della delibera dell'assemblea generale, costituita con almeno il 51% degli iscritti nel libro soci, alla data della stessa delibera, con la quale, a maggioranza dei 2/3, si approva la richiesta di cessione di almeno il 60% degli alloggi agevolati di cui al quadro tecnico economico finale (QTE), relativi all'insediamento, con arrotondamento all'unità inferiore;

d) copia del QTE finale, approvato dalla Regione Lombardia, con evidenziati gli alloggi da cedere in proprietà e gli estremi di riferimento della pratica regionale.

Qualora il QTE non risulti nella disponibilità della Cooperativa e rispettivamente, la Regione, il Comune e l'Istituto di credito, abbiano comunicato formalmente di non essere in possesso di copia dello stesso, detto QTE potrà essere sostituito da dichiarazione della Cooperativa;

e) comunicazione dell'Istituto di credito (vedi allegato E), relativa a:

- avvenuta estinzione anticipata dei mutui integrativi regionali, concessi in base alla l.r. 90/80, art. 4, secondo comma e l.r. 32/85, art. 7 e calcolo dei contributi da restituire, qualora la cooperativa abbia usufruito di tali agevolazioni;

- calcolo dei contributi da restituire relativamente ai mutui agevolati, originari ed integrativi, di cui alla legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni. Il calcolo deve essere effettuato dall'origine fino alla scadenza dell'ultima rata che si presume emessa secondo le modalità a proprietà indivisa: qualora la cessione degli alloggi avvenga oltre il successivo semestre preso in considerazione, si dovrà effettuare il relativo aggiornamento;

- lettera di assenso dell'Istituto di credito alla trasformazione del mutuo, qualora debba essere frazionato e accollato ai soci acquirenti.

Gli eventuali oneri relativi alle prestazioni svolte dall'Istituto di credito, comprese le spese di trasformazione del mutuo, dovranno essere separati dai contributi da restituire e regolati tra Istituto e Cooperativa;

f) elenco dei soci a cui assegnare gli alloggi in proprietà, con gli estremi del verbale di assegnazione ovvero con l'indicazione del titolo per l'assegnazione.

Qualora non sia disponibile il verbale di assegnazione, unita alla dichiarazione relativa alla suddetta irreperibilità, dovrà essere prodotta la dichiarazione che l'assegnazione è avvenuta in data antecedente la delibera dell'assemblea, di cui al punto c).

In calce a tale elenco si dovrà dichiarare che i soci sopra descritti hanno prodotto a suo tempo l'attestato che certificava il possesso dei requisiti soggettivi per accedere all'assegnazione in uso e godimento dell'alloggio, ovvero erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento dell'assegnazione;

g) dichiarazione che il patrimonio della Cooperativa non è superiore a 150 alloggi agevolati;

h) impegno a gestire gli eventuali alloggi non ceduti in proprietà, ovvero impegno di altra cooperativa ad acquisire gli alloggi non ceduti al prezzo determinato con i criteri di cui all'art. 19, secondo comma della legge 179/92;

i) prospetto relativo al calcolo del prezzo di cessione degli alloggi, unitamente a copia integrale o a stralcio del bilancio ed eventuale nota integrativa, utilizzati per la determinazione del prezzo di cui trattasi.

Il Comune può richiedere, in sostituzione di quanto sopra, l'autocertificazione dei dati contenuti nel bilancio e nota integrativa, necessari alla determinazione del prezzo di cessione.

Art. 4 – Qualora sia necessario modificare la convenzione stipulata tra Cooperativa e Comune, sulla base delle richieste di cui ai richiamati allegati B) e C), l'organo comunale competente dovrà procedere alle relative modifiche; la convenzione modificata dovrà comunque riportare le dizioni di seguito indicate:

– per le richieste di cui all'allegato B, quanto riportato nell'allegato B1;

– per le richieste di cui all'allegato C, quanto riportato nell'allegato C1.

Qualora le richieste di cui agli allegati B) e C), siano state unificate, la convenzione dovrà riportare quanto contenuto in entrambi gli allegati B1) e C1).

I massimali di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 179/92, relativi agli atti notarili di cessione successivi alla data del presente provvedimento, sono quelli approvati con d.g.r. del 24 luglio 1998, n. 6/37691, punto 2.1 ed eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 5 – Gli uffici competenti del Comune, effettuata l'istruttoria sulla base della documentazione sopra richiamata, potrà rilasciare il nulla osta, i cui contenuti sono riportati nell'allegato F, da allegare alla richiesta alla Regione per l'emissione del provvedimento di autorizzazione (vedi allegato A).

Art. 6 – La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune, emetterà il provvedimento di autorizzazione alla cessione, specificando:

a) che l'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al seguente punto b);

b) che gli atti di trasferimento delle proprietà dovranno essere stipulati entro un anno dalla data del provvedimento autorizzativo e fare esplicita menzione dell'avvenuto versamento degli importi di cui al precedente art. 3 lettera e);

c) che gli alloggi sono sottoposti al vincolo di inalienabilità per un quinquennio successivo alla data dell'atto notarile di acquisto, salvo autorizzazione dell'ente competente, per gravi e sopravvenuti motivi, di cui all'art. 20 della legge 179/92, ovvero sono esclusi da tale vincolo in caso di versamento del 100% dei contributi di cui al precedente art. 3, lettera e).

Parte II – Cooperative con patrimonio superiore a 150 alloggi agevolati

Art. 7 – La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata da parte del Comune sede dell'intervento alla Regione utilizzando lo schema di cui all'allegato A;

Art. 8 – La Cooperativa, prima di inoltrare al Comune sede dell'intervento, la richiesta di nulla osta di cui al successivo art. 3, dovrà accertare:

a) che lo Statuto e l'Atto costitutivo prevedano la possibilità di cedere in proprietà gli alloggi realizzati; in caso non prevedano tale possibilità dovrà procedere alla relativa modifica;

b) che la convenzione stipulata con il Comune sede dell'intervento contenga la possibilità di cedere il patrimonio in proprietà individuale; in caso di non previsione dovrà inoltrare richiesta di modifica della convenzione al Comune (vedi allegato B);

c) che la convenzione preveda, con esplicito riferimento agli alloggi realizzati a proprietà indivisa, i criteri per la determinazione del prezzo di cessione; in caso di non previsione dovrà inoltrare richiesta di modifica della convenzione al Comune (vedi allegato C).

Qualora si riscontrino la necessità di modificare la convenzione nelle parti richiamate nei precedenti punti b) e c), gli allegati B) e C) possono essere unificati in un'unica richiesta.

Art. 9 – Dopo aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 8, potrà inoltrare richiesta di nulla osta al Comune sede di intervento (vedi allegato G), unendo alla stessa la seguente documentazione:

a) copia o stralcio dello Statuto e dell'atto costitutivo, da cui risulti la possibilità di cedere gli alloggi a proprietà individuale;

b) copia o stralcio della convenzione stipulata con il Comune sede di intervento, da cui risulti la possibilità di cessione del patrimonio a proprietà individuale ed i criteri di determinazione del prezzo di cessione;

c) copia della delibera del Consiglio di amministrazione con la quale si approva il piano di cessione in proprietà;

d) copia della delibera dell'assemblea generale, regolarmente costituita, in data pari o antecedente 90 giorni alla data della deliberazione di cui al punto precedente, di approvazione del piano di cessione;

e) copia della delibera dell'assemblea generale, regolarmente costituita, di approvazione dei criteri per l'individuazione degli alloggi da cedere in proprietà. Detti criteri possono essere approvati contestualmente nell'assemblea di cui al punto precedente;

f) prospetto relativo agli alloggi costituenti il patrimonio della Cooperativa, con l'individuazione degli alloggi che hanno usufruito o usufruiscono di agevolazioni pubbliche e della quota di questi, eventualmente già ceduti in proprietà.

Il patrimonio da cedere non potrà essere superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità inferiore, degli alloggi che usufruiscono o hanno usufruito di agevolazioni pubbliche.

Qualora tra il patrimonio già ceduto, siano compresi alloggi che hanno usufruito di agevolazione pubblica esclusivamente in base alle leggi regionali 90/80 e/o 32/85 e per i quali si è operata l'estinzione e la restituzione del 100% dei contributi, gli stessi potranno essere esclusi nel calcolo per la determinazione della quota massima di un terzo da cedere;

g) copia del QTE finale, approvato dalla Regione Lombardia, con evidenziati gli alloggi da cedere in proprietà e gli estremi di riferimento della pratica regionale.

Qualora il QTE non risulti nella disponibilità della Cooperativa e rispettivamente, la Regione, il Comune e l'Istituto di credito, abbiano comunicato formalmente di non essere in possesso di copia dello stesso, detto QTE potrà essere sostituito da dichiarazione della Cooperativa;

h) comunicazione dell'Istituto di credito (vedi allegato E), relativa a:

– avvenuta estinzione anticipata dei mutui integrativi regionali, concessi in base alla l.r. 90/80, art. 4, secondo comma e l.r. 32/85, art. 7 e calcolo dei contributi da restituire, qualora la cooperativa abbia usufruito di tali agevolazioni;

– calcolo dei contributi da restituire relativamente ai mutui agevolati di cui alla legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni. Il calcolo deve essere effettuato dall'origine fino alla scadenza dell'ultima rata che si presume emessa secondo le modalità a proprietà indivisa: qualora la cessione degli alloggi avvenga oltre il successivo semestre preso in considerazione, si dovrà effettuare il relativo aggiornamento;

– lettera di assenso dell'Istituto di credito alla trasformazione del mutuo, qualora debba essere frazionato e accollato ai soci acquirenti.

Gli eventuali oneri relativi alle prestazioni svolte dall'Istituto di credito, comprese le spese di trasformazione del mutuo, dovranno essere separati dai contributi da restituire e regolati tra Istituto e Cooperativa;

i) elenco dei soci a cui assegnare gli alloggi in proprietà, con gli estremi del verbale di assegnazione, ovvero con l'indicazione del titolo per l'assegnazione ai sensi dell'art. 17 della legge 179/92.

Qualora non sia disponibile il verbale di assegnazione, unita alla dichiarazione relativa alla suddetta irreperibilità, dovrà essere prodotta la dichiarazione che l'assegnazione è avvenuta in data antecedente la delibera dell'assemblea, di cui al punto c).

In calce a tale elenco si dovrà dichiarare che i soci sopra descritti hanno prodotto a suo tempo l'attestato che certificava il possesso dei requisiti soggettivi per accedere all'assegnazione in uso e godimento dell'alloggio;

l) prospetto relativo agli alloggi facenti parte del patrimonio della Cooperativa, con indicato, per ogni immobile: il Comune, indirizzo e numero civico, numero di alloggi (con eventuale indicazione di quelli non agevolati), da cui risulti che il patrimonio è superiore a 150 alloggi.

Qualora siano già avvenute cessioni in proprietà, queste vanno indicate;

m) prospetto relativo al calcolo del prezzo di cessione degli alloggi, unitamente a copia integrale o a stralcio del bilancio ed eventuale nota integrativa, utilizzati per la determinazione del prezzo di cui trattasi.

Il Comune può richiedere, in sostituzione di quanto sopra, l'autocertificazione dei dati contenuti nel bilancio e nota integrativa, necessari alla determinazione del prezzo di cessione

Art. 10 – In caso di impossibilità temporanea ad individuare gli alloggi da cedere in proprietà individuale ed i soci a cui trasferire la relativa titolarità, il Comune sede di intervento può rilasciare un nulla osta preliminare, sulla scorta della documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), m) di cui al precedente articolo, a procedere alla individuazione degli alloggi da cedere in proprietà.

Gli alloggi da cedere in proprietà dovranno essere individuati entro un anno dal nulla osta.

Detto nulla osta non può essere utilizzato per la richiesta di emissione del provvedimento di autorizzazione alla Regione Lombardia;

Art. 11 – Qualora sia necessario modificare la convenzione stipulata tra Cooperativa e Comune, sulla base delle richieste di cui ai richiamati allegati B) e C), l'organo comunale competente dovrà procedere alle relative modifiche; la convenzione modificata dovrà comunque riportare le seguenti dizioni:

– per le richieste di cui all'allegato A, quanto riportato nell'allegato B1;

– per le richieste di cui all'allegato B, quanto riportato nell'allegato C1.

Qualora le richieste di cui agli allegati B) e C), siano state unificate, la convenzione dovrà riportare quanto contenuto in entrambi gli allegati B1) e C1).

I massimali di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 179/92, relativi agli atti notarili di cessione successivi alla data del presente provvedimento, sono quelli approvati con d.g.r. del 24 luglio 1998, n. 6/37691, punto 2.1 ed eventuali successivi aggiornamenti;

Art. 12 – L'organo competente del Comune, effettuata l'istruttoria sulla base della documentazione sopra richiamata, potrà rilasciare il nulla osta, i cui contenuti sono riportati nell'allegato H, da allegare alla richiesta alla Regione per l'emissione del provvedimento di autorizzazione (vedi allegato A);

Art. 13 – La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune, emetterà il provvedimento di autorizzazione alla cessione, specificando:

a) che l'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al seguente punto b);

b) che gli atti di trasferimento delle proprietà dovranno essere stipulati entro un anno dalla data del provvedimento autorizzativo e fare esplicita menzione dell'avvenuto versamento degli importi di cui al precedente art. 3 lettera e);

c) che gli alloggi sono sottoposti al vincolo di inalienabilità per un quinquennio successivo alla data dell'atto notarile di acquisto, salvo autorizzazione dell'ente competente, per gravi e sopravvenuti motivi, di cui all'art. 20 della legge 179/92, ovvero sono esclusi da tale vincolo in caso di versamento del 100% dei contributi di cui al precedente art. 3, lettera e).

Art. 14 – Gli allegati A, B, B1, C, C1, D, E, F, G, H, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 15 – Per le eventuali controversie tra soci e cooperativa e tra soci è escluso il ricorso alla Regione Lombardia.

Art. 16 – Con successivo provvedimento, in attuazione della l.r. 1/2000, la competenza all'emissione del provvedimento di autorizzazione di cui agli art. 6 e 12, verrà conferita ai Comuni sede degli interventi.

Art. 17 – Per quanto non contemplato dal presente provvedimento, valgono le norme di cui all'art. 18 della legge 179/92, come modificata dall'art. 2 della legge 85/94 e dall'art. 1, nono comma della legge 136/99, ovvero dalle norme statali e regionali vigenti al momento della richiesta di nulla osta alla competente amministrazione comunale.

Art. 18 – Le richieste di cessione del patrimonio, pervenute alla Regione prima della data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale, seguiranno la procedura di cui alla d.g.r. del 7 giugno 1992, n. 5/25079 per le cooperative con patrimonio non superiore a 150 alloggi e i criteri fissati dal presente provvedimento per le cooperative

con patrimonio superiore a 150 alloggi; a tal fine fa fede la data del protocollo regionale.

Art. 19 – Per le richieste pervenute all'Ente Regione prima della pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, gli Uffici regionali competenti valuteranno la compatibilità degli eventuali atti già prodotti con quanto stabilito nel presente provvedimento.

Art. 20 – Di disporre la pubblicazione del presente atto integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

Regione Lombardia
Direzione OO.PP. e Protezione Civile
U.O. Politiche per la Casa
Via Fara 26
20124 MILANO

OGGETTO: Legge 17 febbraio 1992, n. 179 – art. 18
Richiesta di emissione del provvedimento regionale di autorizzazione alla cessione del patrimonio di cooperative a proprietà indivisa.
Cooperativa
Riferimento regionale
Istituto di credito, n. mutui/...../.....
Patrimonio maggiore/uguale/minore 150 alloggi

Con la presente si chiede l'emissione del provvedimento regionale di autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio della Cooperativa richiamata in oggetto.

A tal fine si allega alla presente l'originale (o copia autentica) del nulla osta rilasciato dall'amministrazione scrivente, in seguito all'istruttoria effettuata.

Entro 15 giorni dal ricevimento del vostro provvedimento, sarà nostra cura trasmettere alla Cooperativa interessata una copia dello stesso.

Il provvedimento di cui trattasi dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

Comune di
Via , n.
Cap. Provincia
Ufficio
Att.ne

Data,/...../.....

Firma del Responsabile

ALLEGATO B

Al comune di

OGGETTO: Legge 17 febbraio 1992, n. 179 – art. 18
Richiesta di modifica della Convenzione

Il sottoscritto Presidente della Cooperativa, con patrimonio non superiore/inferiore-uguale a 150 alloggi, al fine di attivare la procedura di cessione del patrimonio prevista dalla legge richiamata in oggetto, chiede a codesta amministrazione di modificare la convenzione stipulata in data/...../..... (riportare i dati identificativi della stessa), la quale non prevede la possibilità di cessione del patrimonio realizzata a proprietà indivisa.

Il sottoscritto dichiara che la Cooperativa è nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) della parte generale della d.g.r. del/...../....., n. 7/..... ed a tal fine allega copia del decreto di concessione del contributo della Regione Lombardia.

Per ogni eventuale comunicazione, si invita a fare riferimento a:

Cooperativa
Via , n.
Cap. Comune
Att.ne
Tel., fax

Data,/...../.....

Firma del Presidente

ALLEGATO B1**Modifica della convenzione
relativamente alla possibilità di cedere gli alloggi
in proprietà individuale**

Il testo della convenzione modificata dovrà contenere comunque la seguente dizione:

«Gli alloggi che hanno usufruito di agevolazione pubblica statale o regionale, in conto interessi o in conto capitale, concessa prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero prima del 15 marzo 1992, possono essere ceduti a proprietà individuale in toto o quota parte, secondo le modalità previste dalla legge richiamata e dalle disposizioni regionali vigenti al momento della richiesta di cessione.

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione, valgono le norme di cui all'art. 18, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 85, art. 2 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, art. 1, nono comma, nonché dalle norme nazionali e regionali vigenti al momento della richiesta di autorizzazione alla cessione»

ALLEGATO C

Al comune di

OGGETTO: Legge 17 febbraio 1992, n. 179 – art. 18
Richiesta di modifica della Convenzione

Il sottoscritto Presidente della Cooperativa, con patrimonio non superiore/inferiore-uguale a 150 alloggi, al fine di attivare la procedura di cessione del patrimonio prevista dalla legge richiamata in oggetto, chiede a codesta amministrazione di modificare la convenzione stipulata in data/...../..... (riportare i dati identificativi della stessa), in quanto la stessa non prevede, con esplicito riferimento agli alloggi realizzati a proprietà indivisa, i criteri di determinazione del prezzo di cessione.

Il sottoscritto dichiara che la Cooperativa è nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) della parte generale della d.g.r. del/...../....., n. 7/..... ed a tal fine allega copia del decreto di concessione del contributo della Regione Lombardia.

Per ogni eventuale comunicazione, si invita a fare riferimento a:

Cooperativa
Via , n.
Cap. Comune
Att.ne
Tel. , fax

Data,/...../.....

Firma del Presidente

ALLEGATO C1

Criteri per la determinazione del prezzo di cessione, da prevedere nella convenzione modificata, qualora la convenzione già in essere non preveda la determinazione del prezzo con riferimento esplicito agli alloggi a proprietà indivisa.

La convenzione modificata dovrà contenere comunque la seguente dizione:

«Per le cessioni del 100% del patrimonio della cooperativa, il prezzo è determinato dal valore risultante dall'ultimo bilancio approvato e relativa nota integrativa. Qualora da tale voce a bilancio non sia determinabile il valore del singolo alloggio, questo verrà determinato in proporzione alla superficie complessiva risultante dal quadro tecnico economico (QTE) finale, approvato dalla Regione.

Per le cessioni parziali del patrimonio della cooperativa, il prezzo massimo dovrà risultare dalla somma di:

a) quota percentuale corrispondente alla parte non finanziata dalla Cooperativa del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato;

b) quota percentuale corrispondente alla parte finanziata dalla Cooperativa, del valore calcolato con il massimale CER, vigente al momento della cessione in proprietà, integrato con i coefficienti di vetustà di cui all'art. 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Qualora sia determinabile, secondo i criteri richiamati, solo il valore complessivo, il valore del singolo alloggio verrà determinato in proporzione alla superficie complessiva risultante dal

quadro tecnico economico (QTE) finale, approvato dalla Regione.

Al fine di individuare le fonti di finanziamento degli interventi, la cooperativa dovrà produrre il piano finanziario approvato a suo tempo dal consiglio di amministrazione, con evidenziate le fonti di finanziamento dell'intervento. Qualora dal piano di finanziamento di cui sopra, non sia possibile evincere le fonti di finanziamento, dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione il piano di finanziamento di cui trattasi.

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione, valgono le norme di cui all'art. 18, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 85, art. 2 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 138, art. 1, nono comma, nonché dalle norme nazionali e regionali vigenti al momento della richiesta di autorizzazione alla cessione al Comune sede di intervento» (1)

NOTE:

(1) Di seguito si espone un esempio di calcolo del prezzo di cessione degli alloggi:

• Valore dell'immobile iscritto nell'ultimo bilancio approvato	L. 1.000.000.000
• Quota finanziata dalla Cooperativa (per es. con mutuo)	L. 800.000.000 (80%)
• Quota non finanziata dalla Cooperativa (per es. dai soci assegnatari)	L. 200.000.000 (20%)
• Superficie complessiva dell'insediamento risultante dal QTE finale	mq 1.500
• Massimale CER al mq al momento della cessione	L. 1.850.000
• Valore CER dell'immobile (1.500 x 1.850.000)	L. 2.775.000.000
• Anzianità dell'immobile	25 anni
• Applicazione indici previsti dalla l. 392/78:	
– per i primi 15 anni 1% all'anno	15%
– per i successivi 10 anni 0,5% all'anno	5%
• Abbattimento totale per vetustà	20%
• Valore abbattuto per indice vetustà (2.775.000.000-20%)	L. 2.220.000.000
• Valore relativo alla parte finanziata dalla coop. (80%)	L. 1.776.000.000
• Valore a bilancio non finanziato dalla cooperativa	L. 200.000.000
• Valore dell'immobile da prendere in considerazione	L. 1.976.000.000
• Superficie complessiva (QTE) dell'alloggio da cedere	mq 130
• Quota % rispetto alla superficie complessiva (1.500 mq)	8,67%
• Prezzo massimo dell'alloggio da cedere (8,67% di 1.976.000.000)	L. 171.319.200

ALLEGATO D

Al comune di

OGGETTO: Legge 17 febbraio 1992, n. 179 – art. 18
Richiesta di nulla osta per la cessione del patrimonio

Il sottoscritto Presidente della Cooperativa, con patrimonio non superiore a 150 alloggi, chiede il rilascio del nulla osta per la cessione del 100% del patrimonio (ovvero di quota parte), realizzato a proprietà indivisa.

La richiesta riguarda l'insediamento sito in via, n., costituito da n., alloggi, realizzato in forza della concessione edilizia (estremi identificativi).

Il richiedente ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente: di seguito si elencano gli elementi identificativi dell'insediamento e la documentazione allegata.

- numero di riferimento regionale
- numero riferimento mutuo agevolato, acceso presso istituto di credito
- decreto di concessione del contributo (data e numero) (allegato);

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- 1) (copia o stralcio) dello Statuto e dell'atto costitutivo, con la previsione della possibilità di cedere il patrimonio in proprietà individuale (allegato);
- 2) (copia o stralcio) della convenzione, con la previsione della possibilità di cedere il patrimonio a proprietà individuale e con i criteri di determinazione del prezzo di cessione (allegato);
- 3) copia della delibera dell'assemblea generale, di approvazione della cessione in proprietà ed individuazione dei soci iscritti, per la verifica della presenza del 51%;
- 4) copia del QTE finale, approvato dalla Regione, con individuati gli alloggi da cedere;
- 5) comunicazione dell'Istituto di credito relativa a: 1) avvenuta estinzione dei mutui integrativi regionali; 2) calcolo dei contributi da restituire; 3) assenso alla trasformazione del mutuo da proprietà indivisa a individuale;
- 6) dichiarazione relativa ai soci a cui assegnare gli alloggi, con l'indicazione della data del verbale di assegnazione e il corrispondente alloggio del QTE;
- 7) impegno a gestire gli alloggi non ceduti, ovvero impegno di altra cooperativa ad acquisire detti alloggi al prezzo determinato con i criteri dell'art. 19, secondo comma della legge 179/92;
- 8) prospetto relativo al calcolo del prezzo di cessione;
- 9) (copia o stralcio) del bilancio ed eventuale nota integrativa, utilizzati per la determinazione del prezzo di cessione.

Per ogni eventuale comunicazione, si invita a fare riferimento a:

Cooperativa
 Via , n.
 Cap. Comune
 Att.ne
 Tel. , fax

Data,/...../.....

Firma del Presidente

ALLEGATO E

Alla Cooperativa
 Al comune di
 Alla Regione Lombardia

OGGETTO: Legge 17 febbraio 1992, n. 179 - art. 18

Ai sensi della legge richiamata in oggetto, si comunica che:

- 1) i mutui n., relativi alla l.r. 32/85, art. 7, ovvero l.r. 90/80, sono stati estinti in data/...../..... ed i contributi corrisposti dall'origine ammontano a L. (vedi prospetto allegato);
- 2) i mutui n., relativi alla legge 457/78, ovvero l. 94/82, sono stati estinti in data/...../..... e la differenza tra i contributi erogati dall'origine ed i contributi calcolati, per lo stesso periodo e alle stesse condizioni, per soggetti appartenenti alla prima fascia di reddito, relativi a cooperative a proprietà divisa ammontano a L. (vedi prospetto allegato). Il 50% di tali contributi ammonta a L.;

OVVERO

- 2a) per i mutui n., relativi alla legge 457/78 - 94/82 la differenza tra i contributi erogati dall'origine alla rata del/...../..... ed i contributi calcolati, per lo stesso periodo e alle stesse condizioni, per soggetti appartenenti alla prima fascia di reddito, relativi a cooperative a proprietà divisa ammontano a L. (vedi prospetto allegato). Il 50% di tali contributi ammonta a L.

L'Istituto scrivente assente alla eventuale trasformazione del mutuo nella modalità prevista per le cooperative a proprietà divisa.

Data,/...../.....

Per l'Istituto di credito
 Firma

ALLEGATO F

Vista la richiesta di cessione del patrimonio della Cooperativa, presentata in data/...../.....;

Vista la documentazione presentata e successivamente alla relativa istruttoria:

ACCERTATO

- 1) che lo Statuto e l'atto costitutivo prevedono la possibilità di cedere il patrimonio a proprietà individuale;
- 2) che la convenzione stipulata con la Cooperativa prevede la possibilità di cedere il patrimonio a proprietà individuale e contiene i criteri per la determinazione del prezzo di cessione;
- 3) che l'assemblea generale della Cooperativa ha approvato la richiesta di autorizzazione alla cessione nel rispetto delle modalità fissate dal secondo comma, lettera b) dell'art. 18 della legge 179/92;
- 4) che la Cooperativa ha un patrimonio non superiore a 150 alloggi;
- 5) che il prezzo di cessione degli alloggi è stato determinato secondo i criteri previsti dalla convenzione e conformi al secondo comma, lettera c), punti 1 e 2 dell'art. 18 della legge 179/92;
- 6) che l'agevolazione regionale è stata concessa in data anteriore al 16 marzo 1992;
- 7) che l'Istituto di credito mutuante ha comunicato l'ammontare dei contributi da restituire e l'assenso alla trasformazione del mutuo;
- 8) che la cooperativa si è impegnata a gestire gli alloggi non ceduti, ovvero che la Cooperativa, si è impegnata ad acquisire gli alloggi non ceduti ai prezzi determinati con i criteri di cui all'art. 19, secondo comma della l. 179/92;
- 9) che la cooperativa ha dichiarato che i soci a cui cedere gli alloggi hanno, a suo tempo, prodotto l'attestato regionale da cui risulta il possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in uso e godimento e che la data di assegnazione è antecedente il 16 marzo 1992, ovvero agli aventi titolo in base dell'art. 17 della legge 179/92;

tutto quanto sopra premesso, si dichiara che

NULLA OSTA

Alla cessione in proprietà degli alloggi della cooperativa, relativi all'intervento sito in via, numero civico ..., come analiticamente di seguito specificato:

- alloggio indenticato nel QTE finale con il numero, ceduto in proprietà al socio
- alloggio indenticato nel QTE finale con il numero, ceduto in proprietà al socio
- alloggio indenticato nel QTE finale con il numero, ceduto in proprietà al socio
- alloggio indenticato nel QTE finale con il numero, ceduto in proprietà al socio
- alloggio indenticato nel QTE finale con il numero, ceduto in proprietà al socio
- alloggio indenticato nel QTE finale con il numero, ceduto in proprietà al socio

ecc.
 parte di n. alloggi dell'insediamento, ovvero corrispondenti al totale degli alloggi dell'insediamento

Data,/...../.....

Firma del responsabile

ALLEGATO G

Al comune di

OGGETTO: Legge 17 febbraio 1992, n. 179 - art. 18
 Richiesta di nulla osta per la cessione del patrimonio

Il sottoscritto Presidente della Cooperativa, con patrimonio superiore a 150 alloggi, chiede il rilascio del nulla osta per la cessione del 100% del patrimonio (ovvero di quota parte), realizzato a proprietà indivisa.

La richiesta riguarda l'insediamento sito in via, n., costituito da n., alloggi, realizzato in forza della concessione edilizia (estremi identificativi).

Il richiedente ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente: di seguito si elencano gli elementi identificativi dell'insediamento e la documentazione allegata.

- a) numero di riferimento regionale

- b) numero riferimento mutuo agevolato
 acceso presso istituto di credito;
- c) decreto di concessione del contributo (data e numero)
 (allegato);

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- 1) (copia o stralcio) dello Statuto e dell'atto costitutivo, con la previsione della possibilità di cedere il patrimonio in proprietà individuale (allegato);
- 2) (copia o stralcio) della convenzione, con la previsione della possibilità di cedere il patrimonio a proprietà individuale e con i criteri di determinazione del prezzo di cessione (allegato);
- 3) copia della delibera del consiglio di amministrazione relativa al piano di cessione;
- 4) copia della delibera dell'assemblea generale ordinaria, di approvazione del piano di cessione, deliberato dal consiglio di amministrazione e dei criteri per l'individuazione degli alloggi da cedere;
- 5) prospetto relativo al patrimonio della Cooperativa, con l'individuazione degli alloggi che hanno usufruito o usufruiscono di agevolazioni regionali;
- 6) copia del QTE finale, approvato dalla Regione, con individuati gli alloggi da cedere;
- 7) comunicazione dell'Istituto di credito relativa a: 1) avvenuta estinzione dei mutui integrativi regionali; 2) calcolo dei contributi da restituire; 3) assenso alla trasformazione del mutuo da proprietà indivisa a individuale;
- 8) dichiarazione relativa ai soci a cui assegnare gli alloggi, con l'indicazione della data del verbale di assegnazione e il corrispondente alloggio del QTE;
- 9) prospetto relativo al calcolo del prezzo di cessione;
- 10) (copia o stralcio) del bilancio ed eventuale nota integrativa, utilizzati per la determinazione del prezzo di cessione.

Per ogni eventuale comunicazione, si invita a fare riferimento a:

Cooperativa
 Via , n.
 Cap. Comune
 Att.ne
 Tel. , fax

Data,/...../.....

Firma del Presidente

ALLEGATO H

Vista la richiesta di cessione del patrimonio della Cooperativa, presentata in data/...../.....;

Vista la documentazione presentata e successivamente alla relativa istruttoria:

ACCERTATO

- 1) che lo Statuto e l'atto costitutivo prevedono la possibilità di cedere il patrimonio a proprietà individuale;
- 2) che la convenzione stipulata con la Cooperativa prevede la possibilità di cedere il patrimonio a proprietà individuale e contiene i criteri per la determinazione del prezzo di cessione;
- 3) che l'assemblea generale della Cooperativa ha approvato la delibera del consiglio di amministrazione del piano di cessione, secondo le modalità fissate dalla lettera g) del secondo comma dell'art. 18 della legge 179/92;
- 4) che il piano di cessione riguarda una quota inferiore ad un terzo degli alloggi usufruenti di agevolazioni regionali;
- 5) che la Cooperativa ha un patrimonio superiore a 150 alloggi;
- 6) che il prezzo di cessione degli alloggi è stato determinato secondo i criteri previsti dalla convenzione e conformi al secondo comma, lettera c), punti 1 e 2 dell'art. 18 della legge 179/92;
- 7) che l'agevolazione regionale è stata concessa in data anteriore al 16 marzo 1992;
- 8) che l'Istituto di credito mutuante ha comunicato l'ammontare dei contributi da restituire e l'assenso alla trasformazione del mutuo;

- 9) che la cooperativa ha dichiarato che i soci a cui cedere gli alloggi hanno, a suo tempo, prodotto l'attestato regionale da cui risulta il possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in uso e godimento e che la data di assegnazione è antecedente il 16 marzo 1992, facendo salvo la cessione in proprietà agli eredi degli stessi;

tutto quanto sopra premesso, si dichiara che

NULLA OSTA

Alla cessione in proprietà degli alloggi della cooperativa, relativi all'intervento sito in via, numero civico, come analiticamente di seguito specificato:

- alloggio indetificato nel QTE finale con il numero, ceduto in proprietà al socio
- alloggio indetificato nel QTE finale con il numero, ceduto in proprietà al socio
- alloggio indetificato nel QTE finale con il numero, ceduto in proprietà al socio
- alloggio indetificato nel QTE finale con il numero, ceduto in proprietà al socio
- alloggio indetificato nel QTE finale con il numero, ceduto in proprietà al socio
- alloggio indetificato nel QTE finale con il numero, ceduto in proprietà al socio

ecc.
 parte di n. alloggi dell'insediamento, ovvero corrispondenti al totale degli alloggi dell'insediamento

Data,/...../.....

Firma del responsabile

[BUR20010115]

[5.1.3]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2963

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tirano (SO) fg. n. 67 mapp. n. 117 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo fabbricato al servizio dell'attività turistico ricettiva da parte della sig.ra Bombardieri Bruna Lucia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente

il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 6 dicembre 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Tirano (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.ra Bombardieri Bruna Lucia per la realizzazione di nuovo fabbricato al servizio dell'attività turistico ricettiva in località Trivigno;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'Unità Organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (SO), fg. 67 mapp. n. 117 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo fabbricato da destinare ad attività turistico ricettiva in loc. Trivigno da parte della sig.ra Bombardieri Bruna Lucia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20010116]

[5.1.3]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2964

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Gianico (BS) fg. n. 17 mapp. n. 547, 1439, 508 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica media tensione 15000 volts in cavo aereo e

sotterraneo per allacciamento CAB. n. 1081 loc. Campelli da parte dell'ENEL - Esercizio di Brescia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopraccitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 12 dicembre 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Gianico (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dell'ENEL - Esercizio di Brescia per realizzazione di linea elettrica media tensione 15000 volts in cavo aereo e sotterraneo per allacciamento CAB. n. 1081 loc. Campelli;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario

competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'Unità Organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gianico (BS), fg. 17 mapp. n. 547, 1439, 508, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica media tensione 15000 volts in cavo aereo e sotterraneo per allacciamento CAB. n. 1081 loc. Campelli da parte dell'ENEL - Esercizio di Brescia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20010117]

[5.1.3]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2965

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tresivio (SO) fg. n. 3 mapp. n. 23 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato in loc. Boirollo da parte dei sigg. Somigliana Rosa e Bertolini Paolo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

– che in data 14 novembre 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Tresivio (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dei sigg. Somigliana Rosa e Bertolini Paolo per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato in loc. Boirollo;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'Unità Organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto che ai fini di un miglior inserimento ambientale dell'opera nel vincolato dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

– dovrà essere eliminato il balcone previsto sul prospetto sud;

– gli asporti di gronda dovranno essere limitati;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tresivio (SO), fg. n. 3 mapp. n. 23 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato in loc. Boirollo da parte dei sigg. Somigliana Rosa e Bertolini Paolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Uf-

ficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20010118]

[5.1.3]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2966

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Albino (BG) fg. n. 8 mapp. n. 4053 - 4054 - 5819 dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada per lo scarico e la manutenzione del bosco in loc. Ca' Bianca da parte dell'Immobiliare Laura s.a.s

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di in edificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel

quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

– che in data 29 novembre 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Albino (BG), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art 1-ter legge 431/85 da parte dell'Immobiliare Laura s.a.s. per la realizzazione di strada per lo scarico e la manutenzione del bosco in loc. Ca' Bianca;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'Unità Organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Albino (BG), fg. n. 8 mapp. n. 4053 - 4054 - 5819 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada per lo scarico e la manutenzione del bosco in loc. Ca' Bianca da parte dell'Immobiliare Laura s.a.s.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20010119]

[5.1.3]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2967

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (SO) fg. n. 16 mapp. n. 9, 207 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per il completamento acquedotto - ripristino e potenziamento acquedotto del Paluetto da parte del comune di Chiesa in Valmalenco (SO)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo

strativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 7 novembre 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 per il completamento acquedotto - ripristino e potenziamento acquedotto del Paluetto;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'Unità Organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (SO), fig. 16 mapp. n. 9, 207 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 di-

cembre 1985, per il completamento acquedotto - ripristino e potenziamento acquedotto del Paluetto da parte del comune di Chiesa in Valmalenco (SO);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20010120]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2968

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Santa Maria Rezzonico (CO) fig. n. 7 mapp. n. 7233 e 18163 dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento baita esistente in loc. Monte Numadee da parte del sig. Magni Fabio

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

– che in data 6 dicembre 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Santa Maria Rezzonico (CO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Magni Fabio per la realizzazione di ampliamento baita esistente in loc. Monte Numadee;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'Unità Organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Santa Maria Rezzonico (CO), fg. n. 7 mapp. n. 7233 e 18163 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento baita esistente in loc. Monte Numadee da parte del sig. Magni Fabio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20010121]

[5.1.3]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2969

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Lanzada (SO) fg. n. 8 mapp. n. 15 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pensiline per protezione serramenti Casa di Guardia Diga di Campo Moro da parte dell'ENEL di Sondrio

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

– che in data 17 novembre 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dell'ENEL di Sondrio per la realizzazione di pensiline per protezione serramenti Casa di Guardia Diga di Campo Moro;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'Unità Organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (SO), fg. 8 mapp. n. 15 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pensiline per protezione serramenti Casa di Guardia Diga di Campo Moro da parte dell'ENEL di Sondrio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20010122]

[5.1.3]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2970

Stralcio di aree ubicate nei comuni di Gianico e Artogne (BS) dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per miglioramento igienico funzionale acquedotto di Bassinale da parte del comune di Gianico

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di ineditabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre

necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

– che in data 4 dicembre 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Gianico (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 per miglioramento igienico funzionale acquedotto di Bassinale;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'Unità Organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate nei comuni di Gianico (BS), fg. 17 mapp. n. 508, 1439, 1473, 544, Artogne (BS) fg. n. 9 mapp. n. 2032, fg. n. 14 mapp. n. 2544, 2543, 2028, fg. 15, mapp. n. 2876, 2805, 2024 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per miglioramento igienico funzionale acquedotto di Bassinale da parte del comune di Gianico (BS);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20010123]

[2.1.0]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2979

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 280/99). 85 Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, settimo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e sue successive modifiche ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta Regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. n. 4 del 15 gennaio 2000, «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000-2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 «Conferimento, alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agri-

coltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale», di attribuzione alle Regioni e Province autonome di tutte le funzioni già esercitate dal ministero competente in materia di agricoltura, escluse quelle tassativamente indicate all'art. 2 del decreto medesimo;

Considerato che, l'art. 2 comma 2 del citato decreto stabilisce che il ministero svolge compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nella materia riguardante i libri genealogici del bestiame;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280 «Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della produzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994» ed in particolare gli artt. 1 e 2 che riaffermano l'esigenza di unicità, per tutto il territorio nazionale dei libri genealogici pur tramite il coordinamento tra lo Stato e le Regioni;

Visto l'art. 3 della legge n. 499/1999 «Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» che quantifica in L. 540,7 miliardi le risorse finanziarie necessarie alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dal d.lgs. 143/1997 per ciascuno degli anni 2000 e 2001;

Visto il d.m. 21157 del 18 aprile 2000 con il quale il ministero ha approvato e reso operativo il programma dei controlli funzionali svolti dalle Associazioni Provinciali degli Allevatori per ogni specie di razza o tipo genetico per l'anno 2000 quantificando le spese necessarie all'attività del citato programma in L. 115.016.940.121 di cui L. 28.676.803.576 a favore della Regione Lombardia;

Richiamato l'art. 52 comma 10 della legge finanziaria 2001 che recita «... l'importo di 540,7 miliardi recato per l'anno 2000 dall'art. 3 comma 1 della legge 499/1999, nei limiti del 70%, è assegnato con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Regioni per far fronte agli oneri debitamente certificati e non finanziati dal ministero delle politiche agricole e forestali per attività e per servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento per i quali non è stato possibile procedere ad erogazione finanziaria a causa del predetto ritardo»;

Visto il decreto ministeriale n. 2/977 del 30 giugno 2000 nonché la d.g.r. 2376 dell'1 dicembre 2000 con cui viene iscritta la somma L. 3.490.574.000 - quota parte dell'importo di L. 14.000.000.000 ripartito alle regioni sulla somma complessiva di L. 115,017 miliardi - per l'attività di tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici ed effettuazione dei controlli funzionali svolti dalle Associazioni Provinciali Allevatori per l'anno 2000;

Rilevato che l'importo di L. 115,017 miliardi è ampiamente contenuto nel succitato limite di cui all'art. 52 comma 10 della citata legge finanziaria 2001 e la disponibilità di dette risorse è essenziale per assicurare il corretto funzionamento delle Associazioni Provinciali Allevatori ivi compresa l'erogazione delle retribuzioni ai dipendenti;

Ritenuto pertanto opportuno iscrivere a bilancio la somma di L. 25.186.229.576 risultante dalla differenza tra quanto finanziato per l'anno 2000 (L. 28.676.803.576) di cui al d.m. 21157 del 18 aprile 2000 sopra citato e quanto già iscritto con la d.g.r. n. 2376 dell'1 dicembre 2000 (L. 3.490.574.000) al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività alle Associazioni Provinciali Allevatori della Lombardia ivi compresa l'erogazione delle retribuzioni dei dipendenti;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta della deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.5286 «Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni trasferite dal ministero delle politiche agricole e forestali per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione di controlli funzionali del bestiame», è incrementata di L. 25.186.229.576;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.1.5287 «Funzioni trasferite dal ministero delle politiche agricole e forestali per le attività svolte dalle associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame», è incrementata di L. 25.186.229.576;

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, 7° comma, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, 10° comma, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20010124]

[2.2.1]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2984

Promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla costituzione di un Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo, localizzato nel comune di Como

LA GIUNTA REGIONALE

Considerata la necessità di promuovere un'azione congiunta tra il mondo imprenditoriale, l'Università e le Amministrazioni pubbliche al fine di rafforzare la competitività dell'impresa;

Considerata l'opportunità di orientare la ricerca pubblica alle necessità e alle finalità delle imprese esistenti sul territorio regionale, conferendogli anche una connotazione locale;

Rilevato il ruolo di regia della Regione Lombardia nel promuovere un insieme di iniziative finalizzate alla realizzazione di centri di ricerca e innovazione, legati alle Università e alle imprese locali, con lo scopo di mirare ad uno sviluppo coordinato, nell'ambito regionale, di attività specifiche ed uniche che insieme formano una rete di servizi volti a mantenere la competizione del sistema e a garantire l'occupazione;

Verificato l'interesse della regione al raggiungimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. del 10 ottobre 2000 n. VII/39, mediante l'attuazione dei seguenti progetti:

- 3.8.1. Sostegno alla diffusione dei processi innovativi e di trasferimento tecnologico.
- 3.8.2. Sviluppo di nuovi interventi di assistenza finanziaria per l'innovazione;

Considerato, che si vuole realizzare, presso uno stabile di proprietà del Politecnico di Milano - sede di Como - sito in via Anzani in Como, un Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo, avente le seguenti finalità:

- il sostegno ai settori industriali più consolidati del territorio comasco, in modo da favorire lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo dell'utilizzo delle tecnologie Internet, della riprogettazione dei processi aziendali, dei sistemi di gestione ambientale adeguati alle specificità di settori particolari quali il tessile e il legno;
- lo sviluppo di imprenditorialità in nuovi comparti, quali quelli delle tecnologie della informazione e della comunicazione e dei nuovi materiali per l'elettronica;
- il supporto all'innovazione della Pubblica amministrazione con azioni di sostegno di formazione, consulenza, in modo da assicurare l'efficace implementazione delle soluzioni innovative;

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che riguarda la promozione degli Accordi di Programma per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa attuazione, l'azione integrata e coordinata dei Comuni, delle Province e delle Regioni, delle Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14, che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente

competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi;

Vista la nota, n. 9482 del 13 dicembre 2000, del Sindaco della Città di Como con la quale si chiede alla Regione di promuovere un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo;

Vista la nota, n. 9588 del 19 dicembre 2000, del Rettore del Politecnico di Milano, con la quale si chiede alla Regione Lombardia di promuovere un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo;

Dato atto che, in base all'argomento sopra delineato, i soggetti pubblici interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Comune di Como;
- Politecnico di Milano sede di Como;

Determinato l'oggetto dell'Accordo riguardante:

- il sostegno ai settori industriali più consolidati del territorio comasco, in modo da favorire lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo dell'utilizzo delle tecnologie Internet, della riprogettazione dei processi aziendali, dei sistemi di gestione ambientale adeguati alle specificità di settori particolari quali il tessile e il legno;

- lo sviluppo di imprenditorialità in nuovi comparti, quali quelli delle tecnologie della informazione e della comunicazione e dei nuovi materiali per l'elettronica;

- il supporto all'innovazione della Pubblica amministrazione con azioni di sostegno di formazione, consulenza, in modo da assicurare l'efficace implementazione delle soluzioni innovative;

Rilevato che l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, della l. 142/90, qualora adottato con d.p.g.r., produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato e che ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della l.r. 14/93 con l'approvazione dell'accordo si intendono acquisiti i pareri, gli assenti, le intese, i nullaosta, le autorizzazioni e le concessioni da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici che ad esso aderiscono;

Considerata la preventiva e formalizzata disponibilità all'accordo da parte dei soggetti interessati, sopracitati, si individua quale termine per il perfezionamento dell'Accordo di Programma sopra menzionato il 31 dicembre 2001;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo di cui alla legge 127/97;

La Giunta regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

Delibera

1. Di promuovere l'Accordo di Programma per la realizzazione del Centro di Eccellenza, localizzato presso uno stabile di proprietà del Politecnico di Milano - Sede di Como - e ubicato a Como in via Anzani.

2. Di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:

- la Regione Lombardia;
- il Politecnico di Milano;
- il comune di Como.

3. Di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma per la realizzazione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2.

4. Di dare atto, altresì, che il Presidente della Regione Lombardia procederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'Assessore all'Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione.

5. Di determinare, in particolare, che al Comitato per l'Accordo di Programma, così come stabilito dall'art. 4, l.r. 14/93, compete, qualora emerga la necessità, di proporre all'assessore di cui al punto precedente, di disporre, indicandone le fonti di finanziamento, con decreto, le eventuali consulenze tecnico specialistiche al fine di una migliore attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo.

6. Di prendere atto che le amministrazioni interessate hanno già espresso formale disponibilità al perfezionamento dell'Accordo, così come riportato in premessa.

7. Di prevedere nella predisposizione dell'Accordo, idonee forme di rapporto e collaborazione con gli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione dell'iniziativa al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi oggetto dell'accordo medesimo, onde ottenere i risultati ampi e significativi che tale iniziativa si prefigge.

8. Di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il 31 dicembre 2001.

9. Di trasmettere in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. 14/1992.

10. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della medesima l.r. 14/1993.

Il segretario: Sala

[BUR20010125]

[3.1.0]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2992

Indicazioni e direttive in merito all'applicazione delle leggi 4 maggio 1983 n. 184 e 31 dicembre 1998 n. 476 in materia di adozione ed approvazione dello schema di Protocollo operativo coordinato ai sensi della legge n. 476/98

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 4 maggio 1983 n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*;

Preso atto della *Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale* sottoscritta a L'Aja il 29 maggio 1993;

Vista la legge 31 dicembre 1998 n. 476, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*;

Considerati i compiti assegnati alle regioni, ai sensi dell'art. 39 bis, comma 1 della legge 31 dicembre 1998 n. 476, secondo il quale le regioni:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge sopra citata;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Richiamata la seguente normativa regionale relativa all'organizzazione dei servizi:

- l.r. 6 settembre 1976 n. 44, *Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia* ed in particolare l'art. 2, punto 8 che prevede l'adozione tra le competenze del consultorio;

- l.r. 7 gennaio 1986 n. 1, *Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia*;

- d.g.r. n. 4/52962 del 20 marzo 1990, *Atto di indirizzo e coordinamento sui rapporti tra distretti e consultori familiari*, ed in particolare il paragrafo 3 dell'allegato che prevede l'adozione tra le prestazioni del consultorio;

- d.c.r. n. V/1438 dell'8 marzo 1995, *Progetto obiettivo per la tutela della salute della donna, dell'infanzia e dell'adolescenza*, che al paragrafo 4.2 prevede l'adozione tra le attività del consultorio;

- l.r. 11 luglio 1997 n. 31, *Ordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari e assistenziali*;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112*;

Visto l'art. 33, comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Preso atto dell'art. 29 bis, comma 4 della l. n. 476/98 secondo il quale i servizi socio-assistenziali degli Enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, svolgono gli adempimenti previsti dalla norma sopra citata;

Considerati gli obiettivi stabiliti dal d.m. 24 aprile 2000, *Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al «Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000»*, in particolare quello di assicurare le attività connesse agli iter adottivi previsti dalle leggi n. 184/83 e n. 476/98;

Tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in Regione Lombardia;

Considerato che in Regione Lombardia gli adempimenti relativi all'adozione nazionale ed internazionale sono svolti prevalentemente dai servizi dell'Azienda sanitaria locale, in particolare dai consultori familiari, attraverso il lavoro di équipe composte dalle figure professionali dello psicologo e dell'assistente sociale garantendo una forte integrazione socio-sanitaria;

Ritenuto necessario garantire la rete regionale dei servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalle leggi n. 184/83 e n. 476/98, attraverso una forte integrazione socio-sanitaria, nel rispetto dell'attuale assetto organizzativo determinato dalla normativa regionale sopra richiamata e delle disposizioni nazionali entrate in vigore con la l. n. 476/98;

Ritenuto necessario, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera a) della l. n. 476/98, approvare l'allegato 1 *Indicazioni e direttive in merito all'applicazione delle leggi 4 maggio 1983 n. 184 e 31 dicembre 1998 n. 476 in materia di adozione*, composto da tre pagine che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutata la necessità di verificare ed eventualmente ridefinire, dopo un anno di applicazione delle sopra citate direttive, l'assetto organizzativo specificato nell'allegato 1 anche alla luce del processo di accreditamento dei consultori familiari;

Considerati, inoltre, i risultati dell'iniziativa di sperimentazione indiretta dal titolo *Dai diritti dell'infanzia all'adozione internazionale e ritorno*, finanziata dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 13, lett. p), l.r. n. 1/86 e realizzata dall'Associazione Amici dei Bambini nel periodo aprile 1997 - aprile 1999 con il coinvolgimento di otto A.S.L., tre Enti locali e quattro Enti autorizzati ex l. n. 184/83;

Preso atto in particolare dei seguenti obiettivi raggiunti dalla sopra citata sperimentazione:

- elaborazione e sperimentazione di un protocollo operativo coordinato tra i servizi territoriali dell'Azienda sanitaria locale e degli Enti locali, gli Enti autorizzati ed i Tribunali per i minorenni della Lombardia;
- realizzazione di una guida generale sull'adozione che illustra le tappe del percorso adottivo, al fine di evitare la dispersione e la disomogeneità delle informazioni, da distribuire alle coppie presso i servizi territoriali dell'Azienda sanitaria locale e degli Enti locali, gli Enti autorizzati ed i Tribunali per i minorenni della Lombardia.

Preso atto del lavoro svolto dal gruppo regionale di studio sull'applicazione dell'art. 39 bis, lett. c), l. 31 dicembre 1998 n. 476, istituito con decreto del direttore generale n. G/38934 del 7 settembre 1999 e composto da rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, del Comune di Milano, degli Enti autorizzati e dei Tribunali per i minorenni di Milano e Brescia;

Valutata la proposta di *Protocollo operativo coordinato ai sensi della L. n. 476/98*, elaborata durante la sperimentazione *Dai diritti dell'infanzia all'adozione internazionale e ritorno* nel periodo 1997-1999 e rivista dal gruppo regionale di studio sopra citato tra settembre 1999 e marzo 2000;

Sentiti i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia in merito alla sopra citata proposta di protocollo;

Ritenuto di approvare l'allegato n. 2 *Protocollo operativo coordinato ai sensi della l. n. 476/98*, composto da nove pagine che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto necessario, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera c) della legge n. 476/98, procedere affinché il Protocollo operativo sia sottoscritto dalle istituzioni e dagli enti coinvolti nel percorso dell'adozione internazionale;

Acquisito il parere favorevole dell'A.N.C.I. Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della l. 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera a) della l. n. 476/98, l'allegato 1 *Indicazioni e direttive in merito all'applicazione delle leggi 4 maggio 1983 n. 184 e 31 dicembre 1998 n. 476*, composto da tre pagine che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali a verificare ed eventualmente ridefinire, dopo un anno di applicazione delle sopra citate direttive, l'assetto organizzativo specificato nell'allegato 1 anche alla luce del processo di accreditamento dei consultori familiari;

3. di approvare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera c) della legge n. 476/98, l'allegato n. 2 *Protocollo operativo coordinato ai sensi della l. n. 476/98*, composto da nove pagine che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di incaricare la Direzione generale famiglia e solidarietà sociale a procedere affinché il *Protocollo operativo coordinato ai sensi della L. n. 476/98* sia sottoscritto dalle istituzioni e dagli enti coinvolti nel percorso dell'adozione internazionale, nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera c) della legge n. 476/98.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

Indicazioni e direttive in merito all'applicazione delle leggi 4 maggio 1983 n. 184 e 31 dicembre 1998 n. 476 in materia di adozione

Tenuto conto:

- dei principi di sussidiarietà e di residualità dell'adozione internazionale, sanciti dalla Convenzione de L'Aja del 1993 e dalla l. n. 476/98;
 - dei compiti assegnati dall'art. 39 bis, comma 1, lett. a), b) e c) della l. n. 476/98 alle regioni;
 - dei compiti assegnati dall'art. 29 bis, comma 4 della l. n. 476/98 ai servizi socio-assistenziali degli Enti locali singoli o associati da svolgere anche avvalendosi per quanto di competenza delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
 - degli obiettivi stabiliti dal d.m. 24 aprile 2000, *Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al «Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000»*, in particolare quello di assicurare le attività connesse agli iter adottivi previsti dalle leggi n. 184/83 e n. 476/98;
 - dell'attuale assetto organizzativo dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in Regione Lombardia;
 - del ruolo centrale dei servizi dell'Azienda sanitaria locale, in particolare dei consultori familiari, nello svolgimento degli adempimenti relativi all'adozione nazionale ed internazionale, che vede l'attivazione di équipe composte da psicologo ed assistente sociale nell'ottica di una integrazione socio-sanitaria;
 - dell'esigenza di garantire su tutto il territorio regionale risposte adeguate ai bisogni dei minori e delle famiglie;
- Considerato che:
- deve essere garantita, in tutto il territorio regionale, la presenza dell'équipe psicologo - assistente sociale durante il percorso adottivo;
 - devono essere assicurate l'unitarietà dell'intervento e l'elevata competenza specialistica rispetto ai compiti ed ai tempi assegnati dalla normativa in materia di adozione;
 - deve essere evitata la frammentazione e la dispersione dell'intervento sul territorio regionale;
 - devono essere superate la dispersione e la disomogeneità delle informazioni date alle coppie che si rivolgono ai servizi;
 - deve essere garantita la visibilità del servizio territoriale che si occupa di adozione al fine di facilitare l'accesso al servizio da parte dei cittadini e di garantire una efficace comunicazione, una collaborazione ed un coordinamento con i Tribunali per i minorenni e gli Enti autorizzati;
 - deve essere raggiunto l'obiettivo di razionalizzare, in tutto il territorio regionale, costi e risorse dedicate a tali compiti;

Si dispongono le seguenti indicazioni e direttive:

1. Istituzione del «Centro adozioni»

L'Azienda sanitaria locale attiva, presso ogni distretto o ambito sovradistrettuale, un «centro adozioni» a cui afferiscono

tutte le attività inerenti all'adozione nazionale ed internazionale.

L'équipe del «centro adozioni»:

- è composta di almeno uno psicologo ed un assistente sociale individuati nell'ambito delle équipes dei consultori familiari siano essi pubblici che privati, i quali dedicano stabilmente un numero di ore ad un'attività di alta specializzazione;
- svolge i compiti previsti dalla legge n. 184/83, dalla legge n. 476/98 e dal Protocollo operativo coordinato;
- assicura un alto livello di specializzazione e l'integrazione socio-sanitaria;
- assicura la comunicazione e l'informazione con i consultori familiari garantendo il raccordo con le attività consultoriali;
- garantisce il raccordo con i soggetti esterni.

I compiti svolti dall'équipe del «centro adozioni» afferiscono al consultorio familiare nell'ambito del Servizio famiglia, infanzia ed età evolutiva del Dipartimento A.S.S.I.

La quota oraria del lavoro dell'équipe è stabilita in base:

- ai carichi di lavoro;
- al bacino di utenza afferente al distretto o all'ambito sovradistrettuale: ipotesi di una équipe ogni 100.000/150.000 abitanti;
- al numero storico di richieste di indagini psico-sociali che arrivano ai servizi.

2. Rapporti azienda sanitaria locale ed enti locali

L'Azienda sanitaria locale assicura la figura dello psicologo che fa parte della sopra citata équipe del «centro adozioni», sostenendone i relativi oneri.

Gli Enti locali svolgono in forma associata o delegano all'Azienda sanitaria locale la funzione socio-assistenziale,

Nel caso della gestione associata, gli Enti locali individuano, suddividendosi il relativo onere, l'assistente sociale che fa parte dell'équipe del «centro adozioni» al quale vi dedica un determinato numero di ore. In questo caso, l'ambito territoriale della gestione associata deve coincidere con quello distrettuale. Le attività sono concordate e preferibilmente ricondotte al «centro adozioni» istituito dall'A.S.L.

Gli Enti locali e l'A.S.L. sottoscrivono un protocollo a livello locale in cui concordano:

- la quota oraria del lavoro dell'équipe e le modalità organizzative;
- i rispettivi oneri;
- le verifiche periodiche dell'attività svolta dall'équipe.

Nel caso di delega della funzione all'Azienda sanitaria locale, le attività sono garantite dal «centro adozioni» istituito dall'A.S.L. a livello distrettuale o sovradistrettuale.

Le figure dello psicologo e dell'assistente sociale sono quelle che svolgono le attività del «centro adozioni», di provenienza del consultorio familiare, individuate dall'A.S.L. come precisato al punto 1.

L'Ente locale e l'A.S.L. sottoscrivono un protocollo a livello locale in cui concordano:

- gli oneri relativi alla figura dell'assistente sociale;
- le verifiche periodiche dell'attività svolta dall'équipe.

3. Comunicazione al tribunale per i minorenni

L'Azienda sanitaria locale, in accordo con gli Enti locali, comunica al Tribunale per i Minorenni del Distretto di Corte d'Appello di riferimento i nominativi degli operatori che costituiscono il «centro adozioni» e la sede operativa dello stesso.

PROTOCOLLO OPERATIVO COORDINATO ai sensi della legge 476/98

Lavoro elaborato durante la sperimentazione «Dai diritti dell'infanzia all'adozione internazionale e ritorno» (1997-1999) nell'ambito delle iniziative sperimentali finanziate dalla Regione Lombardia e rivisto dal Gruppo di studio sull'applicazione dell'art. 39-bis, c. 1, lett.c) della l. 31 dicembre 1998 n. 476, istituito dalla Regione Lombardia con decreto d.g. n. G/38934 del 7 settembre 1999

PRIMA FASE

Il primo approccio – Le informazioni

Attività previste		
<ul style="list-style-type: none"> • elaborazione e realizzazione di strumenti di informazione: depliant o locandina; l'adozione ed i nostri servizi; guida all'adozione internazionale • elaborazione da parte della Regione Lombardia della II edizione rivista ed integrata de L'adozione internazionale non più sconosciuta • organizzazione e gestione di attività di informazione: sportello; internet; servizio telefonico; incontri periodici • diffusione e scambio tra gli organismi di informazioni relative alle attività svolte, promosse ed organizzate concernenti l'adozione internazionale 		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
1. diffonde e rende disponibile materiale informativo regionale presso la propria sede, rinviando le coppie ai Servizi del territorio 2. collabora alla elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni al servizio regionale di competenza 3. comunica con periodico aggiornamento, rende disponibili e condivisibili al servizio regionale di competenza ed agli altri organismi le proprie organizzazioni ed attività, le eventuali iniziative relative all'adozione internazionale	1. svolge attività di informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà verso i minori, anche in collaborazione con gli EE.AA. iscritti all'apposito albo; a tale fine rende disponibile personale, luoghi, strumenti e tempi per le attività di informazione 2. collabora alla elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni al servizio regionale di competenza 3. diffonde e rende disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi 4. comunica con periodico aggiornamento, rende disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività od iniziative relative alla adozione internazionale	1. svolge, in collaborazione con i Servizi territoriali, attività di informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà verso i minori (art. 29-bis, c.4, lett. a); a tale fine rende disponibile personale, luoghi, tempi e strumenti per le attività di informazione 2. collabora alla elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni al servizio regionale di competenza 3. diffonde e rende disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi 4. comunica con periodico aggiornamento, rende disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività od iniziative relative alla adozione internazionale
Risultati attesi		
<ul style="list-style-type: none"> - informazione più disponibile, diffusa, precisa e qualificata per i potenziali utenti - diffusione cartella informativa regionale al fine di garantire omogeneità e completezza delle informazioni - circolazione di informazioni tra gli organismi - la coppia può avviare una serena e critica autovalutazione prima di dichiarare la propria disponibilità 		

SECONDA FASE

Dalla dichiarazione di disponibilità alla relazione psicosociale

Attività previste		
<ul style="list-style-type: none"> • organizzazione e programmazione delle attività entro i tempi previsti 		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
1. riceve dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale 2. se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità al servizio dell'A.S.L. e/o dell'ente locale (art. 29 bis, c.3)	L'équipe psicosociale: 1. prepara gli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con gli EE.AA. (art. 29-bis, c. 4, lett. b) 2. acquisisce gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione (art. 29-bis, c.4, lett. c) 3. Il Servizio trasmette al TM una relazione completa di tutti gli elementi raccolti entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità (art. 29-bis, c. 5). La data di riferimento è quella ufficiale di arrivo al Servizio.	1. prepara, in collaborazione con i Servizi territoriali gli aspiranti all'adozione (art. 29-bis, c. 4, lett. b)
Risultati attesi		
<ul style="list-style-type: none"> - avvio della preparazione/formazione specifica per le coppie - gestione della collaborazione tra i diversi organismi coinvolti - stesura della relazione psicosociale per il riconoscimento dei requisiti di idoneità all'adozione internazionale da parte del TM, entro i termini previsti dalla l. n. 476/98 		

TERZA FASE
La pronuncia del decreto

Attività previste		
<ul style="list-style-type: none"> • organizzazione e programmazione delle attività per l'attestazione di idoneità all'adozione internazionale • organizzazione e programmazione delle procedure di adozione presso gli organismi di competenza 		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
<ol style="list-style-type: none"> 1. ricevuta la relazione, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare (art. 30, c. 1) 2. trasmette immediatamente il decreto, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato (art. 30, c. 3) 3. trasmette copia del decreto al Servizio territoriale di competenza 	<ol style="list-style-type: none"> 1. aggiorna il dossier della coppia con la raccolta di tutte le notizie relative al percorso adottivo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. riceve dagli aspiranti genitori incarico a curare la procedura di adozione 2. apre un dossier relativo alla coppia e raccoglie tutte le notizie, informazioni e notifiche a riguardo 3. una volta accolto l'incarico e previo consenso degli interessati, comunica ai servizi del territorio di competenza la presa in carico della coppia
Risultati attesi		
<ul style="list-style-type: none"> - decreto motivato attestante la sussistenza o l'insussistenza dei requisiti di idoneità - incarico all'Ente Autorizzato per l'avvio delle procedure di adozione 		

QUARTA FASE
Dall'incarico all'incontro col minore

Attività previste		
<ul style="list-style-type: none"> • avvio delle procedure per l'adozione con l'attivazione dei rapporti con l'autorità straniera, ecc... • attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti 		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
	<ol style="list-style-type: none"> 1. aggiorna il dossier della coppia con la raccolta di tutte le notizie relative al percorso adottivo ricevute dall'Ente Autorizzato o dalla coppia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art. 31, c. 3, l'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione: <ol style="list-style-type: none"> a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione; b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare; c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita; d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel paese straniero; e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario; f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi; 2. comunica ai servizi territoriali di competenza tutte le informazioni relative alle procedure in corso
Risultati attesi		
<ul style="list-style-type: none"> - adempimento delle procedure e delle pratiche di adozione presso le autorità straniere e italiane - puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo status del percorso adottivo della coppia 		

QUINTA FASE
Il primo incontro e il trasferimento in Italia

Attività previste		
• accompagnamento e sostegno alla coppia e al minore		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
1. riceve dall'E.A. copia degli atti e della documentazione relativa al minore	1. aggiorna il dossier della coppia con la raccolta di tutte le notizie relative al percorso adottivo ricevute dall'Ente Autorizzato o dalla coppia	1. Ai sensi dell'art. 31, c. 3: g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia; h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione; l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti; 2. prosegue la trasmissione di informazioni ai servizi territoriali
Commissione		
1. ricevuti gli atti e valutate le conclusioni dell'E.A., dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia		
Risultati attesi		
<ul style="list-style-type: none"> - garantire accompagnamento e sostegno alla coppia ed al minore - tutela del minore - garantire il rispetto delle leggi italiane, dello stato di origine ed internazionali - favorire la circolazione di informazioni tra gli organismi sullo status del percorso adottivo della coppia 		

SESTA FASE / 1
L'Adozione

Attività previste		
• sostegno al nucleo familiare se richiesto		
• inizio dell'attività di controllo da parte dei Servizi e dell'Ente Autorizzato (art. 34, c.2)		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
Se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia (art. 35, c.3) 1. verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni 2. accerta che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori 3. ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.	1. svolge in collaborazione con l'E.A. attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno, su richiesta degli adottanti (art. 34, c. 2) 2. riferisce al TM sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi (art. 34, c. 2) secondo modalità operative concordate con l'Ente Autorizzato incaricato	1. Ai sensi dell'art. 31, c. 3, l'ente autorizzato: m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti; n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39- <i>quater</i> , nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39- <i>quater</i> , o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l- <i>bis</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione. 2. riferisce al TM sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi (art. 34, c. 2) secondo modalità operative concordate con il Servizio territoriale competente 3. comunica ai servizi territoriali il ritorno in Italia del nucleo familiare, trasmette la documentazione relativa al minore in suo possesso e/o relazione sul periodo vissuto nel paese di origine (impatto socio-ambientale, incontro col minore, soggiorno col minore,...)
Risultati attesi		
<ul style="list-style-type: none"> - tutela del minore - puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo status del nucleo familiare - vicinanza e tempestività degli interventi di sostegno ed aiuto al nucleo familiare 		

SESTA FASE / 2
Periodo di inserimento in Italia (art. 35, c.4)

Attività previste		
• incarico della verifica ai Servizi del territorio ed all'Ente Autorizzato		
Tribunale per i Minorenni	Servizio dell'A.S.L. e/o del Comune	Ente autorizzato
Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore (art. 35, c.4): 1. riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori 2. decorso il periodo di un anno, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile 3. in caso contrario, anche prima del termine, può revocarlo e adottare provvedimenti alternativi	1. prosegue la raccolta di informazioni e l'aggiornamento del dossier 2. attiva ed organizza servizi per l'accompagnamento del nucleo familiare 3. compila, su formale richiesta, le relazioni periodiche per il paese di origine	1. attiva ed organizza servizi per: <ul style="list-style-type: none"> • la gestione dei contatti con le autorità e gli operatori dei paesi di origine • l'accompagnamento della coppia
Risultati attesi		
- garantire accompagnamento e sostegno al nucleo familiare - tutela del minore - puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo status del percorso adottivo della coppia		

SETTIMA FASE
Il post-adozione

Strategie concordate ed attività previste		
• attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
	1. svolge attività di sostegno del nucleo adottivo solo se richiesto e necessario (al pari degli altri nuclei familiari) 2. compila su formale richiesta le relazioni periodiche per il paese di origine qualora siano previste dalla normativa dello stato straniero (v. accordi bilaterali)	1. svolge attività di sostegno del nucleo adottivo se richiesto
Risultati attesi		
- garantire un accompagnamento ed un sostegno al nucleo familiare nel corso degli anni, se necessario e richiesto - tutela del minore		

[BUR20010126]

[5.3.4]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/30II

Piano di riparto per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per la trasformazione a gas metano degli impianti termici degli edifici di proprietà pubblica situati nell'area omogenea di Milano e nei comuni della provincia di Milano collegati alla rete a gas A.E.M. in attuazione della d.g.r. 18 aprile 2000 n. 6/49653

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visto il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

Considerato che, per l'attuazione del d.P.R.n. 412/1993, alla Regione è riservato il compito di coordinare gli interventi di province e comuni per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione ed il controllo degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la l.r. 16 dicembre 1996, n. 36 «Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici»;

Vista la d.g.r. 20 marzo 1998, n. 6/13196 con la quale la Regione Lombardia ha adottato un piano per la qualità dell'aria che prevede interventi di riduzione delle emissioni e miglioramenti tecnologici;

Vista la d.g.r. 19 novembre 1999, n. 6/46475 avente ad oggetto «Criteri e procedure per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. Revoca dd.g.r. 3 agosto 1994, n. 56148 e 5 agosto 1999, n. 44885»;

Visto il protocollo d'intesa siglato in data 21 dicembre 1999 tra la Regione Lombardia, il comune di Milano e l'A.E.M. s.p.a. al fine di concretizzare, attraverso un'azione sinergica, un piano d'interventi complessivamente mirati all'implementazione di iniziative dirette al miglioramento dell'impatto ambientale derivante dai diversi impieghi dell'energia;

Vista la d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 6/48067 «Presa d'atto protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia, comune di Milano e l'A.E.M. s.p.a.»;

Vista la d.g.r. 18 aprile 2000, n. 6/49653 che provvede all'apertura dei termini per la presentazione delle domande e determina i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per la trasformazione a gas metano degli impianti termici degli edifici di proprietà pubblica situati nell'area omogenea di Milano e nei comuni della provincia di Milano collegati alla rete a gas A.E.M.;

Vista la d.g.r. 3 agosto 2000, n. 7/830 con la quale viene concessa la proroga di giorni sessanta per la presentazione delle domande di contributo e della documentazione prevista dalla d.g.r. 18 aprile 2000, n. 6/49653 e viene fissata la data di scadenza al 9 ottobre 2000;

Visto l'esito delle istruttorie delle domande di contributo inoltrate entro la data del 9 ottobre 2000;

Viste le motivazioni di non ammissibilità per le domande escluse dal contributo;

Visti l'elenco delle domande ammissibili a contributo ordinata secondo graduatoria come da tabella A e l'elenco delle domande non ammissibili a contributo come da tabella B;

Considerato che la graduatoria delle domande ammissibili

a contribuito è stata formulata secondo quanto prescritto al punto 5 dell'allegato alla d.g.r. 18 aprile 2000, n. 6/49653;

Visto il punto 3 del suddetto allegato con il quale si stabilisce che la Regione Lombardia può assegnare contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 30% della spesa ammissibile per le opere strettamente necessarie per la trasformazione a gas metano degli impianti termici;

Ritenuto di stabilire la quota di contributo in conto capitale a carico della Regione Lombardia nella misura del 30% della spesa ammissibile;

Rilevato dall'allegata tabella A che, per provvedere all'erogazione dei contributi in conto capitale relativi agli interventi ammissibili, è richiesta la disponibilità di L. 2.255.838.000;

Rilevata la disponibilità delle suddette risorse finanziarie sul capitolo 4.3.7.2.5313 del bilancio di previsione 2001;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare l'esito dell'istruttoria e l'allegata graduatoria delle domande ammissibili a contributi in conto capitale di cui alla tabella A;

2) di approvare l'esito dell'istruttoria e l'allegato elenco delle domande non ammissibili a contributo con le correlate motivazioni di cui alla tabella B;

3) di riconoscere i documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

4) di stabilire la quota di contributo in conto capitale a carico della Regione Lombardia nella misura del 30% della spesa per le opere strettamente necessarie alla trasformazione a gas metano degli impianti termici;

5) di rinviare a successivi decreti del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, lett. f), della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, l'assunzione degli impegni di spesa e la liquidazione dei contributi in conto capitale, a favore degli enti beneficiari così come riportato nella tabella A;

6) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione comprensiva delle tabelle A e B.

Il segretario: Sala

TABELLA A - GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI

Nr. d'ordine	Richiedente	Localizzazione	Combustibile	Preventivo (L. 1000)	Spesa ammessa (L. 1000)	Contributo ammissibile (L. 1000)	Contributo ammissibile (in Euro)	Indice valutazione (/ 1000)
19	A.L.E.R. s.p.a.	Via Giambellino, 58	Olio combustibile	221.000	221.000	66.300	34.241,092	3,321
35	A.L.E.R. s.p.a.	Via Pichi, 1	Olio combustibile	320.000	320.000	96.000	49.579,862	2,331
25	A.L.E.R. s.p.a.	Via Mameli, 45	Olio combustibile	254.000	254.000	76.200	39.354,016	2,091
36	A.L.E.R. s.p.a.	Via Pietro da Cortona, 14	Olio combustibile	147.000	147.000	44.100	22.775,749	1,961
24	A. E. R. s.p.a.	Via Insubria, 3	Olio combustibile	390.000	390.000	117.000	60.425,457	1,874
23	A.L.E.R. s.p.a.	Via Inama, 24	Olio combustibile	297.000	297.000	89.100	46.016,310	1,838
6	A.L.E.R. s.p.a.	Via Bronzetti, 35	Olio combustibile	163.000	163.000	48.900	25.254,742	1,607
22	A.L.E.R. s.p.a.	Via Grigna, 20 - 22	Olio combustibile	193.500	193.500	58.050	29.980,323	1,400
21	A.L.E.R. s.p.a.	Via Gran S. Bernardo 1	Olio combustibile	172.000	172.000	51.600	26.649,176	1,302
8	A.L.E.R. s.p.a.	Via Celentano, 2	Olio combustibile	101.000	101.000	30.300	15.648,644	1,267
4	A.L.E.R. s.p.a.	Via Bobbio, 2	Olio combustibile	179.500	138.000	41.400	21.381,316	1,252
1	A.L.E.R. s.p.a.	Via Ardissona, 1	Olio combustibile	115.500	90.700	27.210	14.052,792	1,151
33	A.L.E.R. s.p.a.	Via Palmieri, 22	Olio combustibile	152.200	142.800	42.840	22.125,014	1,146
28	A.L.E.R. s.p.a.	Via Neera, 11/15	Olio combustibile	262.800	205.800	61.740	31.886,049	1,127
45	A.L.E.R. s.p.a.	Via Tiepolo, 1	Olio combustibile	114.000	114.000	34.200	17.662,826	1,124
9	A.L.E.R. s.p.a.	Via Ceva, 4	Olio combustibile	166.000	138.000	41.400	21.381,316	1,077
5	A.L.E.R. s.p.a.	Via Bolla, 36	Olio combustibile	148.500	132.800	39.840	20.575,643	0,942
34	A.L.E.R. s.p.a.	Via Pascoli, 4	Olio combustibile	154.000	138.000	41.400	21.381,316	0,929
32	A.L.E.R. s.p.a.	Via Palmieri, 6	Olio combustibile	224.800	190.400	57.120	29.500,018	0,885
27	A.L.E.R. s.p.a.	Via Neera, 7	Olio combustibile	197.900	170.900	51.270	26.478,745	0,847
3	A.L.E.R. s.p.a.	Via Barrilli, 13	Olio combustibile	229.100	190.400	57.120	29.500,018	0,826
2	A.L.E.R. s.p.a.	Via Barrilli, 9	Olio combustibile	223.200	190.400	57.120	29.500,018	0,775
26	A.L.E.R. s.p.a.	Via Mazzolari, 10	Gasolio	102.000	102.000	30.600	15.803,581	2,569
71	Regione Lombardia C.F.P. Achille Grandi	Via Adriano, 60	Gasolio	21.600	21.600	6.480	3.346,641	1,774
38	A.L.E.R. s.p.a.	Via Quarti, 26	Gasolio	97.800	97.800	29.340	15.152,845	1,713
13	A.L.E.R. s.p.a.	Via Creta, 15	Gasolio	97.300	97.300	29.190	15.075,377	1,638
16	A.L.E.R. s.p.a.	Via E. Rossi, 10	Gasolio	98.700	98.600	29.580	15.276,795	1,577
49	Istituto per il Diritto allo Studio Universitario	Via V. Peroni, 21	Gasolio	53.200	53.200	15.960	8.242,652	1,502
30	A.L.E.R. s.p.a.	Via Noce Teresa, 19 - 21	Gasolio	50.200	50.200	15.060	7.777,841	1,495
37	A.L.E.R. s.p.a.	Via Pismonte, 5	Gasolio	163.000	142.800	42.840	22.125,014	1,473
17	A.L.E.R. s.p.a.	Viale Fulvio Testi, 306	Gasolio	130.000	130.000	39.000	20.141,819	1,470
29	A.L.E.R. s.p.a.	Via Noale, 7	Gasolio	140.500	140.500	42.150	21.768,658	1,447
44	A.L.E.R. s.p.a.	S. Dionigi, 42	Gasolio	153.000	145.600	43.680	22.558,837	1,444
15	A.L.E.R. s.p.a.	Via Della Martinella, 18	Gasolio	80.400	80.400	24.120	12.456,940	1,409
11	A.L.E.R. s.p.a.	Via Conizugna, 62 scala C D E	Gasolio	42.000	42.000	12.600	6.507,357	1,310
41	A.L.E.R. s.p.a.	Via Ripamonti, 36	Gasolio	92.200	92.200	27.660	14.285,198	1,230

Nr. d'ordine	Richiedente	Localizzazione	Combustibile	Preventivo (L. 1000)	Spesa ammessa (L. 1000)	Contributo ammissibile (L. 1000)	Contributo ammissibile (in Euro)	Indice valutazione (1000)
60	Comune di Corsico	Via Battisti, 4	Gasolio	20.200	20.200	6.060	3.129,729	1,199
39	A.L.E.R. s.p.a.	Via Quarti, 31	Gasolio	102.800	79.200	23.760	12.271,016	1,086
54	Comune di Corsico	Via IV Novembre, 36	Gasolio	65.100	65.100	19.530	10.086,403	1,025
14	A.L.E.R. s.p.a.	Via Cusago, 23	Gasolio	139.200	138.000	41.400	21.381,316	1 012
56	Comune di Corsico	Via Monti 31/c	Gasolio	26.000	26.000	7.800	4.028,364	0,975
43	A.L.E.R. s.p.a.	S. Dionigi, 30	Gasolio	113.000	99.200	29.760	15.369,757	0,957
72	Regione Lombardia C. F. P Achille Grandi	Via Adriano, 60	Gasolio	21.500	21.500	6.450	3.331,147	0,914
42	A.L.E.R. s.p.a.	Via S. Dionigi, 24	Gasolio	87.000	74.400	22.320	11.527,318	0,908
18	A.L.E.R. s.p.a.	Via Garibaldi, 117	Gasolio	54.000	42.000	12.600	6.507,357	0,885
70	Regione Lombardia C.F.P. Achille Grandi	Via Adriano, 60	Gasolio	29.000	29.000	8.700	4.493,175	0,852
51	Comune di Corsico	Via Salma, 51	Gasolio	137.800	137.800	41.340	21.350,328	0,756
68	Comune di Corsico	Via Repubblica Dell'Ossola, 1	Gasolio	40.180	40.180	12.054	6.225,371	0,744
69	Comune di Corsico	Via Curiel, 23	Gasolio	25.020	25.020	7.506	3.876,525	0,743
67	Comune di Corsico	Via Rimembranze, 1	Gasolio	10.800	10.800	3.240	1.673,320	0,704
12	A.L.E.R. s.p.a.	Via Copernico, 15	Gasolio	58.100	42.000	12.600	6.507,357	0,678
57	Comune di Corsico	Via Dante, 5	Gasolio	74.650	42.000	12.600	6.507,357	0,657
7	A.L.E.R. s.p.a.	Cascina Corba, 98	Gasolio	82.100	74.400	22.320	11.527,318	0,646
52	Comune di Corsico	Via Roma, 18	Gasolio	55.060	55.060	16.518	8.530,835	0,634
59	Comune di Corsico	Via Salma, 53	Gasolio	45.850	45.850	13.755	7.103,865	0,602
48	Istituto per il Diritto allo Studio Universitario	Via Plinio, 44	Gasolio	87.300	74.400	22.320	11.527,318	0,591
46	A.L.E.R. s.p.a.	Via Val Devero,19	Gasolio	111.800	99.200	29.760	15.369,757	0,586
40	A.L.E.R. s.p.a.	Via Ravenna, 44	Gasolio	71.000	42.000	12.600	6.507,357	0,583
50	Istituto per il Diritto allo Studio Universitario	Via Canzio, 4	Gasolio	64.200	42.000	12.600	6.507,357	0,556
55	Comune di Corsico	Via Don Tornaghi, 10	Gasolio	46.770	26.400	7.920	4.090,339	0,530
10	A.L.E.R. s.p.a.	Via Coni Zugna, 62 scala A B F	Gasolio	56.800	42.000	12.600	6.507,357	0,490
58	Comune di Corsico	Via Malakoff, 23	Gasolio	34.500	26.400	7.920	4.090,339	0,490
53	Comune di Corsico	Passaggio Curiel, 6	Gasolio	155.450	155.450	46.635	24.084,967	0,489
47	A.L.E.R. s.p.a.	Via Wildt, 27	Gasolio	85.000	42.000	12.600	6.507,357	0,439
31	A.L.E.R. s.p.a.	Via Palmanova, 49	Gasolio	28.000	26.400	7.920	4.090,339	0,377
63	Comune di Corsico	Via XXIV Maggio, 51	Gasolio	27.330	26.400	7.920	4.090,339	0,371
62	Comune di Corsico	Passaggio Curiel, 4	Gasolio	40.700	26.400	7.920	4.090,339	0,367
78	Istituto dei Ciechi di Milano	Via Vivaio, 7	Gasolio	304.686	184.800	55.440	28.632,370	0,344
61	Comune di Corsico	P.zza Giovanni XXIII	Gasolio	45.550	35.200	10.560	5.453,785	0,340
64	Comune di Corsico	V.le Italia 1	Gasolio	28.400	23.000	6.900	3.563,553	0,268
20	A.L.E.R. s.p.a.	Via Goya, 13	Gasolio	52.700	26.400	7.920	4.090,339	0,211
66	Comune di Corsico	Via Bozzi, 14	Gasolio	53.300	26.400	7.920	4.090,339	0,185
65	Comune di Corsico	Viale Italia, 1	Gasolio	49.700	26.400	7.920	4.090,339	0,153
77	Istituto per il Diritto allo Studio Universitario	Via S. Sofia 7/9	Gasolio	442.050	105.600	31.680	16.361,355	0,084
TOTALI				8.720.496	7.519.460	2.255.838	1.165.043,098	

TABELLA B – ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

73	Comune di Novate Milanese	Via XXV aprile	documentazione incompleta e indeterminazione dei dati relativi alla realizzazione dell'intervento e ai relativi costi
74	Comune di Novate Milanese	Via Prampolini, 10	documentazione incompleta e indeterminazione dei dati relativi alla realizzazione dell'intervento e ai relativi costi
75	Comune di Novate Milanese	Via Cornicione	documentazione incompleta e indeterminazione dei dati relativi alla realizzazione dell'intervento e ai relativi costi
76	Comune di Novate Milanese	Via Vittorio Veneto, 18	documentazione incompleta e indeterminazione dei dati relativi alla realizzazione dell'intervento e ai relativi costi
79	Comune di Segrate	Via Novegro	documentazione incompleta e indeterminazione dei dati relativi alla realizzazione dell'intervento ed ai relativi costi
80	Comune di Segrate	Via R. Emilia	documentazione incompleta e indeterminazione dei dati relativi alla realizzazione dell'intervento ed ai relativi costi
81	Comune di Segrate	Via De Amicis	documentazione incompleta e indeterminazione dei dati relativi alla realizzazione dell'intervento ed ai relativi costi

82 Comune di Segrate	Via R. Emilia	documentazione incompleta e indeterminatazza dei dati relativi alla realizzazione dell'intervento ed ai relativi costi
83 Comune di Segrate	Via Novegro	documentazione incompleta e indeterminatazza dei dati relativi alla realizzazione dell'intervento ed ai relativi costi

[BUR20010127]

[1.4.0]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/3013

Approvazione delle «Linee Guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) negli anni 2001-2004»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la l.r. 16 marzo 1981, n. 15 «Disciplina del Sistema Informativo Regionale (SIR)» che stabilisce che le linee per l'attuazione del SIR siano riferite a un quadro coordinato e programmato di interventi secondo priorità coerenti con le indicazioni contenute nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e nei piani di settore;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, proposto dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 501 del 24 luglio 2000 ed approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. 39 del 10 ottobre 2000;

Ritenuto di predisporre un documento di indirizzo pluriennale che, in attuazione del recente e già richiamato Programma Regionale di Sviluppo, si ponga quale base di riferimento strategico per la stesura dei programmi annuali, previsti dall'art. 5 della l.r. 15/81, al fine di realizzare un quadro sempre più omogeneo ed unitario dello sviluppo architettuale del Sistema Informativo Regionale;

Rilevato altresì che il suddetto documento è articolato in tre capitoli, di cui:

- il primo relativo agli indirizzi strategici della Regione Lombardia contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo;
- il secondo relativo alla situazione attuale del Sistema Informativo Regionale;
- il terzo relativo alle Linee Guida che dovranno supportare lo sviluppo dell'intero Sistema Informativo Regionale indicando non solo i trend tecnologici, ma anche le azioni che la Regione dovrà intraprendere nei prossimi anni;

Preso atto che il suddetto documento denominato «Linee Guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale per il triennio 2001-2004» è stato:

1. approvato dal Comitato per il Sistema Informativo, istituito con d.g.r. 28 giugno 2000 n. 156 avente ad oggetto «Nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale e conseguente conferimento di incarichi», nella seduta del 14 dicembre 2000, come risulta dal relativo verbale;

2. presentato al Coordinamento dei Direttori Generali nella seduta del 14 dicembre 2000;

Considerato che il presente documento sarà integrato annualmente dal Programma Operativo e da un aggiornamento delle «Linee Guida per lo sviluppo del SIR»;

Richiamata la d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta Regionale (V provvedimento 2000)» che istituisce dal 1° gennaio 2001, all'interno della Direzione Generale Presidenza, la Unità Organizzativa «Sistemi Informativi e Comunicazione» affidandole, tra le altre, competenze specifiche sul governo complessivo della strategia del Sistema Informativo Regionale;

Dato atto che la presente d.g.r. non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa il documento allegato, parte integrante del presente provvedimento, «Linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) negli anni 2001-2004» finalizzate a programmare lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale sulla base di scelte strategiche fornite dal programma Regionale di Sviluppo;

2. di incaricare la competente UO «Sistemi Informativi e Comunicazione» di realizzare, in stretto raccordo con tutte le Direzioni Generali, quanto previsto nel documento «Linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) negli anni 2001-2004» e di predisporre gli atti necessari alla sua attuazione;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER GLI ANNI 2001-2004

SOMMARIO

Premessa**1. Indirizzi strategici della Regione Lombardia**

- 1.1 Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
- 1.2 Il nuovo assetto organizzativo della Regione

2. La situazione attuale del sistema informativo regionale (SIR)

- 2.1 Progetti applicativi in corso
- 2.2 Le scelte tecnologiche
- 2.3 Preparazione informatica del personale regionale
- 2.4 Sistemi trasversali
- 2.5 Lombardia Integrata
- 2.6 La Carta Regionale dei Servizi e il Sistema Informativo Socio-Sanitario
- 2.7 La spesa informatica ed il livello degli investimenti

3. Le linee guida per lo sviluppo del sistema informativo regionale

- 3.1 I trend tecnologici in atto
- 3.2 Dall'informazione alla conoscenza
- 3.3 Lo sviluppo della Net-Economy. 26
- 3.4 La prospettiva dell'e-government: nuovi servizi e nuove modalità di fruizione

Premessa

La necessità di individuare delle linee guida che supportino lo sviluppo del sistema informativo regionale nei prossimi anni trae la sua legittimazione dal ruolo che il Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura ha assegnato al sistema informativo regionale definendolo quale «leva strategica del governo regionale».

Per esplicare tale funzione è fondamentale comprendere che il ruolo stesso affidato alle Regioni si è profondamente trasformato: da un lato infatti il governo regionale è ora espressione diretta della volontà dei cittadini e dall'altro per effetto del decentramento amministrativo e del nuovo assetto del sistema delle autonomie le competenze regionali sono in continua rivisitazione ed espansione (in specie in materia di Sanità, Istruzione, Polizia locale).

Ciò ha contribuito a determinare nella Regione Lombardia, che sicuramente ha svolto un ruolo di traino in questo processo di trasformazione, un assetto organizzativo dinamico e flessibile, ma con molteplici articolazioni e quindi snodi decisionali; in tale contesto perciò la diffusione dell'informazione ha la necessità di essere sempre più capillare e capace di raggiungere tutti i processi legati all'organizzazione e alla produzione per contribuire a migliorarli.

È di tutta evidenza quindi quanto sia indispensabile tracciare le coordinate di una «rotta di navigazione» che sia comune e condivisa da tutti gli attori che, a diverso titolo, contribuiranno a sviluppare il Sistema Informativo Regionale nei prossimi anni.

Questo documento è stato realizzato con l'apporto qualificato sia dei componenti del Comitato per il Sistema Informativo, istituito recentemente e costituito appositamente per individuare scenari, strategie e azioni di coordinamento a supporto del processo decisionale dell'ente regione, che dei dirigenti della società Lombardia Informatica s.p.a.

Il documento è costituito da tre parti:

1. la prima è relativa agli indirizzi strategici della Regione Lombardia contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo, direttamente discendente dagli obiettivi contenuti nel programma che il Presidente ha stipulato con i cittadini lombardi e all'assetto organizzativo definito più idoneo per il raggiungimento di queste finalità,

2. la seconda parte illustra la situazione attuale del Sistema Informativo Regionale, relativamente sia alle infrastrutture tecnologiche che ai molteplici progetti applicativi,

3. la terza ed ultima parte individua le linee guida che dovranno supportare lo sviluppo dell'intero Sistema Informativo Regionale indicando non solo i trend tecnologici che, nonostante il ritmo incalzante assunto attualmente dal processo

di sviluppo tecnologico, è ragionevole supporre avranno un impatto significativo nei prossimi anni, ma evidenziando anche gli strumenti di cui la Regione dovrà dotarsi per svolgere con successo il suo ruolo all'interno della società dell'informazione.

La sfida, infatti, è rappresentata proprio dalla capacità che la Regione Lombardia dimostrerà nel saper sviluppare conoscenze al proprio interno e nel generare ulteriori conoscenze sul territorio utilizzandole al fine di fornire servizi sempre più qualificati e competitivi ai propri interlocutori (cittadini/clienti, altre amministrazioni, fornitori, aziende, imprese).

Il Sistema Informativo Regionale dovrà rappresentare cioè, lo strumento di gestione e diffusione del patrimonio informativo o per meglio dire, lo strumento di gestione della conoscenza.

La corretta applicazione degli strumenti di gestione della conoscenza comporterà, in prospettiva, di:

- concentrare l'attenzione su azioni che la Regione potrà intraprendere affinché il sistema informativo regionale supporti sempre meglio il raggiungimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo,

- condividere, riportando ad unitarietà, tutti i «saperi» espliciti ed impliciti oggi frammentati all'interno dell'ente per sviluppare ulteriormente il sistema informativo verso l'esterno. In altre parole, infatti, i flussi informativi, le integrazioni dati, la creazione di ambienti software particolari e i cambiamenti organizzativi derivanti dall'utilizzo di nuove tecnologie, saranno trasversali a tutto l'ente regione e la loro condivisione rappresenterà il substrato necessario affinché il sistema informativo regionale possa svilupparsi ulteriormente anche verso il territorio,

- supportare, con mirati interventi formativi, l'evoluzione delle stesse figure informatiche di cui la Regione avrà bisogno: dagli attuali «nuclei SIR» (con competenze anche sull'hardware) a «information specialist».

Dal punto di vista tecnologico il sistema informativo di una realtà complessa come la Regione Lombardia non potrà essere immaginato come costituito da un'unica applicazione informatica. Esistono, infatti, come verrà esplicitato nella seconda parte di questo documento una articolata varietà di sistemi settoriali e centrali di diversa natura che dovranno integrarsi e cooperare tra loro. Tale cooperazione utilizzerà certamente l'infrastruttura di rete, ma necessiterà anche e soprattutto la definizione di uno strato di software che gestisca l'interazione dal punto di vista applicativo. Ciò richiederà lo sviluppo di un sistema di Enterprise Application Integration (EAI) che sfrutti i più recenti sviluppi nel settore del middleware orientati all'integrazione di applicazioni eterogenee. Tale sistema dovrà anche garantire il colloquio delle diverse componenti del sistema informativo regionale con applicazioni e sistemi informatici di altre Pubbliche Amministrazioni e della società civile. Lo sviluppo di un sistema di EAI regionale dovrà prevedere sia un lavoro di carattere tecnologico (scelta e messa in campo di opportune tecnologie di integrazione) che di natura organizzativa, attraverso la creazione di una «cabina di regia» in grado di definire e monitorare come le diverse applicazioni si integrano. Ciò richiederà di definire modalità, standard di creazione e «pubblicazione» dei servizi, regole di accesso, procedure per il monitoraggio e il controllo delle interazioni del sistema informativo regionale al suo interno e con altri sistemi esterni diffusi sul territorio.

In conclusione si può affermare che se nella scorsa legislatura l'idea di fondo che ha sorretto il complessivo sviluppo del sistema informativo regionale poteva essere così riassunta «il sistema informativo regionale come sistema informativo unitario ma distribuito», si ritiene che il principio ispiratore di queste linee guida possa essere «Il sistema informativo regionale come sistema della conoscenza».

1. Indirizzi strategici della Regione Lombardia

1.1 Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS)

L'avvio della settima legislatura ha segnato un nuovo punto di partenza nella vita delle Regioni: per la prima volta, infatti, il Presidente è stato scelto direttamente dai cittadini. L'introduzione di questa modifica costituzionale attribuisce al Programma Regionale di Sviluppo il valore di «piano delle attività», direttamente discendente dal programma, cioè dal «contratto» che il Presidente ha stipulato con gli elettori, impegnandosi a fornire su quella base risposte concrete ed efficaci alle esigenze di sviluppo della Regione.

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) – documento fondamentale di programmazione della legislatura – definisce quattro grandi aree d'intervento del governo regionale e articola gli obiettivi e le indicazioni politico-programmatiche contenuti nel Documento Politico Programmatico in puntuali e concreti obiettivi di lavoro. Sono stati individuati, con un approccio ad albero secondo il modello della work break-down structure, 57 obiettivi programmatici, 168 obiettivi specifici e 523 obiettivi gestionali che coprono tutte le aree dell'azione regionale.

Nella figura 1.1 (che per dimensione occupa due pagine) vengono evidenziate le quattro aree d'intervento e gli undici capitoli, ognuno dei quali prevede una serie di obiettivi programmatici.

Il PRS affida al Sistema Informativo Regionale (SIR), come già evidenziato in premessa, un ruolo di primaria importanza, quello cioè di «leva strategica del governo regionale», che risulta nel contempo una sfida ambiziosa e una opportunità da cogliere, connotandolo come una delle funzioni a carattere trasversale rispetto a tutte le aree di governo regionale.

Il PRS recita infatti:


«Il Sistema Informativo Regionale deve saper cogliere appieno le potenzialità offerte dagli strumenti più all'avanguardia dell'Information and Communication Technology per garantire la realizzazione di nuovi servizi e prodotti infotelematici intesi come occasioni di sviluppo della comunità lombarda.


Le nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni – Internet soprattutto – rappresentano uno strumento essenziale per qualificare un'azione snella, rapida ed efficace del governo regionale. Esse inoltre garantiscono una più efficiente interazione e comunicazione tra l'ente regionale e i cittadini, tra gli enti e le forze produttive e tra i cittadini stessi.

Superata la fase di riordino che ha caratterizzato la scorsa legislatura, il Sistema Informativo Regionale deve indirizzare la propria azione per cogliere le opportunità dell'E-government: strumenti infotelematici sempre più sofisticati per l'azione amministrativa interna all'ente e strumenti innovativi a beneficio diretto di cittadini, enti e imprese della Lombardia per la fruizione di servizi».

Area istituzionale

Area dello sviluppo socio-economico e culturale





Come ben individuato nel PRS

«... il processo avviato nella precedente legislatura di riorganizzazione del SIR e lancio del Programma Lombardia Integrata deve essere ulteriormente rafforzato attraverso l'utilizzo delle tecnologie per:

- migliorare il processo decisionale strategico dell'ente;
- supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'ente;
- innovare i processi interni;
- realizzare nuovi servizi e prodotti per cittadini, enti, imprese;
- razionalizzare, condividere e diffondere sul territorio il patrimonio informativo dell'ente;
- garantire il diritto ai cittadini e alle imprese di fruire di servizi puntuali, efficienti e di qualità;
- creare occasioni di sviluppo della società lombarda.

Attualmente la Regione Lombardia dispone di un portale che offre al cittadino e alle imprese la possibilità di conoscere tempestivamente gli atti e le azioni regionali in corso. Tale portale può essere ulteriormente arricchito tramite il coinvolgimento degli enti locali nell'utilizzo delle tecnologie internet, creando così un più puntuale scambio di informazioni e servizi fra le istituzioni».

L'obiettivo specifico riferito all'attuazione del programma Lombardia Integrata è stato individuato nel Seminario di Giunta, il cui esito è stato formalizzato nella comunicazione del Presidente del 22 novembre 2000, tra gli obiettivi e priorità del 2001.

Sul fronte interno, il SIR deve assumere come fulcro centrale della propria attività la valorizzazione e lo sviluppo della «risorsa informazione» intesa come vera e propria «risorsa aziendale» per la Regione e quindi trattata con i più moderni strumenti tecnologici (knowledge management, documento elettronico, sviluppo di Intranet).

Gli stessi sviluppi del patrimonio applicativo del SIR devono avere come asse centrale la condivisione di una informazione certificata, aggiornata ed integrata per raggiungere due obiettivi:

- supportare le scelte strategiche dell'ente e tenere sotto costante monitoraggio l'efficacia e l'efficienza dell'azione regionale;
- supportare il processo decisionale ai vari livelli dell'ente e avere una tempestiva segnalazione degli scostamenti tra programmazione e fase attuativa.

È fondamentale che siano individuate nuove modalità di interazione con i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione del SIR. Tra questi, oltre ai nuclei delle Direzioni Generali con responsabilità su segmenti del SIR e i rappresentanti del mondo accademico e produttivo, particolare importanza riveste il rapporto con il principale fornitore di prodotti e servizi informatici, Lombardia Informatica. Nel rapporto con L.I. S.p.A., dev'essere completato il processo previsto dalla mozione consiliare del settembre '97 sulle linee di indirizzo della società.

L'introduzione di nuove tecnologie nel lavoro di ufficio impone, inoltre, un'adeguata formazione a tutti i dipendenti e richiede una migliore preparazione a coloro che già possiedono le nozioni di base».

Lo sviluppo del sistema informativo regionale s'inserisce perciò in un contesto nel quale assumono sempre maggior rilievo:

- una sensibilità ormai matura nel mondo della Pubblica Amministrazione verso le problematiche dell'informazione e della comunicazione, di cui è espressione anche la legge 150/2000 «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche amministrazioni»;
- lo sviluppo di Internet e della net-economy.

Quest'ultimo tema inserito nel PRS tra gli obiettivi programmatici dell'area economica è di particolare rilievo. La Regione si prefigge infatti di «contribuire a creare le condizioni di contesto favorevoli allo sviluppo della new economy nonché alla diffusione delle nuove tecnologie in tutti gli ambienti e tra tutti i soggetti economici, sociali e istituzionali».

1.2 Il nuovo assetto organizzativo della Regione

La stretta connessione funzionale che deve esistere tra il modello di programmazione sopra accennato e la struttura organizzativa deputata al raggiungimento degli obiettivi è stata prontamente recepita fin dai primi atti della nuova Giunta.

Per giungere al nuovo modello organizzativo infatti si è

partiti in primo luogo dall'analisi dei contenuti del Documento politico-programmatico della VII legislatura, individuando poi gli ambiti di competenza specifica dei singoli Assessori, per giungere infine a definire l'articolazione funzionale-organizzativa di ogni Direzione.

Il modello proposto è l'evoluzione di quello introdotto nella scorsa legislatura: pur partendo infatti dal disegno definito con la legge regionale 16/96, imperniato su concetti di managerialità e di efficienza gestionale, e organicamente implementato con le grandi riforme di politica del personale introdotte nella scorsa legislatura (oltre alla riforma della dirigenza si ricordano l'istituzione della Area Quadri, il nuovo ordinamento del personale, l'applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni), introduce interessanti novità improntate su criteri di maggior flessibilità e di necessità di stretto raccordo tra le varie attività.

In sintesi i principi ispiratori della VII legislatura sono così riassumibili:

- Collegialità
- Trasparenza
- Trasversalità

Ciò dovrà tradursi in un approccio dinamico e propositivo da parte di tutta l'organizzazione, in un elevato scambio di informazione, nella condivisione e nella rielaborazione dei dati per un loro utilizzo comune.

L'attenzione della nuova Giunta sulla necessità di monitorare lo stretto raccordo che deve esserci tra le molteplici attività della Regione si è già concretizzata in vari atti, tra i quali si evidenziano:

- La nomina del Segretario Generale con specifiche responsabilità sulla attuazione del Documento programmatico, sull'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale Presidenza, sulla conduzione e organizzazione dei lavori del Comitato dei Direttori Generali, sulla definizione delle linee di gestione e di conduzione delle funzioni regionali a valenza trasversale.

• La comunicazione del 31 maggio 2000 del Presidente della Giunta relativa alle «Prime indicazioni sull'assetto organizzativo della Presidenza e sulle funzioni a valenza trasversale», nella quale sono individuate alcune funzioni trasversali, tra cui il Sistema Informativo Regionale, che hanno il loro punto di coordinamento nelle Direzioni Presidenza, Risorse finanziarie e Bilancio, Affari Generali, ma che dovranno trovare una corretta allocazione anche all'interno delle altre Direzioni.

Per quanto attiene il Sistema Informativo Regionale il PRS ha individuato nei già citati Nuclei SIR di Direzione il modello organizzativo idoneo a rispondere sia all'esigenza di trasversalità, per attuare il necessario raccordo con il patrimonio informativo, di procedure e metodologico coordinato dalla Direzione Presidenza, sia all'esigenza di assunzione di responsabilità, che costituisce condizione indispensabile per perseguire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PRS traducendoli in concrete realizzazioni.

Altre novità salienti per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale introdotte nel modello organizzativo della VII legislatura attengono a:

- l'attribuzione alla Direzione Generale Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica di competenze specifiche, nell'ambito del sostegno alle imprese, relative all'utilizzo e la diffusione delle tecnologie connesse alla net economy, anche in relazione allo sviluppo del commercio elettronico, dell'interscambio dati e del telelavoro;
- la separazione di competenze sul Sistema Informativo Regionale tra le attività relative al coordinamento, al governo e allo sviluppo del SIR, in capo alla Direzione Generale Presidenza, e le attività di gestione delle risorse informatiche e telematiche interne assegnate alla Direzione Affari generali e Personale.

2. La situazione attuale del sistema informativo regionale (SIR)

Il Sistema Informativo Regionale, che nella sua accezione più ampia comprende sia le infrastrutture tecnologiche, sia l'insieme dei programmi e delle applicazioni, sia il patrimonio dei dati archiviato elettronicamente sui data base, sia il complesso di esperienze acquisito dal personale regionale e da Lombardia Informatica, si affaccia alla settima legislatura significativamente mutato ed evoluto dalla intensa attività di sviluppo che si è avuta negli anni 1998-2000, con un buon

accordo tra i risultati conseguiti e gli obiettivi indicati nella precedente edizione delle Linee Guida.

All'inizio del precedente triennio il SIR poteva essere sostanzialmente rappresentato da un forte, ma ristretto, numero di applicazioni gestionali, principalmente centrate sulla amministrazione dell'ente Regione e la gestione centralizzata di alcuni servizi in ambito sanitario.

Nel Sistema Informativo Regionale di oggi, invece, i confini del territorio coperto da applicazioni informatiche si sono molto dilatati. Negli ultimi anni il sistema si è sviluppato su quattro direttrici percorrendo la naturale evoluzione della tecnologia proposte dal mercato e muovendosi, contemporaneamente, attraverso dimensioni squisitamente interne agli ambiti ed alle tematiche regionali:

1. tecnologie,
2. organizzazione,
3. contenuti applicativi,
4. know-how.

Alcune cifre riferite all'anno in corso (2000) possono a tale proposito meglio qualificare le dimensioni di questa realtà:

Sedi regionali collegate in rete	20
Server dipartimentali in rete	120
Postazioni di lavoro in rete	3.000
Utenti di posta elettronica accreditati	3.000
Progetti di sviluppo applicativo	250
Progetti applicativi di gestione	80
Interventi formativi	35

Volendo tracciare un quadro generale della situazione attuale vale la pena di sottolineare alcuni elementi particolarmente significativi che ben rappresentano e sintetizzano il percorso fin qui compiuto dal SIR, ed i risultati che sono stati conseguiti nel corso di questa evoluzione.

2.1 Progetti applicativi in corso

In Regione Lombardia la politica per la definizione e la scelta di nuovi progetti informatici, per quanto orientata da direttive regionali quali PRS e Linee Guida, nonché dal coordinamento condotto dal Servizio (ora Unità Organizzativa) SIR, risulta fortemente influenzata dalle esigenze e dalle priorità che ciascuna singola DG intende autonomamente impostare per il conseguimento degli obiettivi propri del settore. Questa situazione, per certi versi comprensibile e connaturata con le caratteristiche dell'ente, se non adeguatamente governata espone il sistema nel suo insieme ai rischi di una eccessiva dispersione degli interventi e ad una enfaticizzazione dei localismi a discapito dell'integrazione delle risorse e del coordinamento delle strategie di intervento.

Quello che emerge dall'analisi della situazione attuale è comunque un quadro sostanzialmente positivo, dal quale appare come sia in corso una tendenza generale e fondamentalmente spontanea, trasversale rispetto alla totalità delle Direzioni Generali, che vede una progressiva agglomerazione di singole applicazioni intorno a banche dati condivise, dall'architettura sempre più complessa ed integrata, che fungono pertanto da punto di attrazione ed agglomerazione di interventi che in questo modo risultano maggiormente coordinati e cooperanti fra loro. Tale processo, indicativo di una progressiva e diffusa crescita culturale in atto nella organizzazione regionale, rappresenta fra l'altro il presupposto per il passaggio ad una ulteriore fase del processo di integrazione del sistema informativo regionale, che sta già dando interessanti e tangibili risultati.

Ci si riferisce qui alla realizzazione e messa in produzione con il coordinamento della U.O. SIR di un notevole numero di applicazioni di tipo «trasversale», di rilevanza per l'intero ente e non, quindi, per un ristretto numero di aree. Queste applicazioni trasversali, comunemente anche classificate come di tipo *corporate*, sono quelle che nel funzionamento dell'intero sistema informativo regionale assumono il ruolo di applicazioni portanti. Nel caso specifico abbiamo, per l'area gestionale, le seguenti applicazioni:

- a) protocollo,
 - b) atti formali,
 - c) gestione dei procedimenti amministrativi,
 - d) bilancio di direzione,
 - e) scrivania integrata,
- e per quanto riguarda l'area della programmazione:

- f) sistema informativo territoriale (SIT),
- g) statistica,
- h) sistema informativo per la programmazione ed il controllo (SIPeC).

Fra gli elementi di criticità, nell'ambito della componente applicativa, va invece segnalato come rimanga a tutt'oggi troppo ampio, nonostante i progressi conseguiti, il divario talvolta riscontrabile tra Direzioni Generali in merito al numero ed alla qualità dei sistemi applicativi messi in opera nelle rispettive organizzazioni.

2.2 Le scelte tecnologiche

L'evoluzione delle scelte tecnologiche in Regione Lombardia presenta analogie con quanto già detto a proposito dei progetti applicativi, per quanto in questo secondo caso l'influenza delle strutture centrali regionali abbia un peso pressoché determinante sulle scelte e le strategie adottate.

Anche qui si deve constatare una crescente omogeneità e consapevolezza nelle scelte tecnologiche effettuate, dove i capisaldi sono rispettivamente rappresentati dalle seguenti tecnologie.

- Oracle e SQL Server per quanto riguarda i sistemi per la gestione delle basi dati.
- Business Object per i sistemi di business intelligence.
- Lotus Notes per la infrastruttura di comunicazione interna all'ente e per il workflow management.
- Architetture distribuite (Client-Server e WEB) per il supporto ai nuovi sistemi applicativi.

2.3 Preparazione informatica del personale regionale

Oggi possiamo affermare che grazie alle specifiche iniziative promosse dalla U.O. SIR ed alla esplosione applicativa verificatasi negli ultimissimi anni, che ha determinato la conseguente grande diffusione di applicazioni di sistemi in moltissimi uffici regionali, si sia ormai raggiunto un sufficiente livello di alfabetizzazione informatica di base presso la grande maggioranza del personale chiamato a vario titolo ad interagire con il Sistema Informativo Regionale.

Se ciò costituisce un fatto acquisito e di valenza indubbiamente positiva, dobbiamo tuttavia anche constatare che a seguito della accresciuta complessità e «raffinatezza» delle soluzioni adottate questo tipo di preparazione non sia più sufficiente - in molti casi - a garantire da solo un uso efficace del sistema e degli strumenti a disposizione.

Da notare come la necessità di nuovo supporto formativo non sia causata tanto dalla tecnologia, che tutto sommato risulta di utilizzo sempre più facile ed intuitivo, ma derivi dalla evoluzione subita dai nuovi sistemi applicativi, che essendo maggiormente integrati, ed offrendo funzionalità più complesse, richiedono anche agli utenti una comprensione più profonda e completa dei processi trattati.

Così come nei suoi altri vari aspetti il Sistema Informativo Regionale va costantemente evolvendo verso forme più complesse ed articolate, anche la preparazione degli operatori dovrà evolvere nella medesima direzione. Nel prossimo triennio, quindi, andranno poste in essere specifiche azioni volte ad un miglioramento e consolidamento della preparazione professionale degli utenti del SIR, con un progressivo e sempre più marcato trasferimento dell'attenzione formativa dall'apparato tecnologico a quello amministrativo e gestionale dell'ente stesso.

2.4 Sistemi trasversali

Abbiamo prima accennato come superando il tradizionale perimetro formato dai sistemi amministrativo-contabili, che per molto tempo hanno costituito il nucleo principale dei sistemi informativi di tipo «corporate», nuovi sistemi informativi di pari rilevanza strategica per l'ente sono stati realizzati e messi in funzione in diversi ambiti, avvalendosi sempre delle più recenti ed affermate tecnologie.

Tutte le aree dell'attività regionale sono state interessate da questo processo di rinnovamento, come si può constatare della tabella seguente.

Area gestionale	Protocollo
	Atti formali
	Gestione dei procedimenti amministrativi
	Bilancio di Direzione
	Scrivania Integrata
	Sistema informativo del personale

Area della programmazione	Sistema Informativo territoriale (SIT) Sistema Informativo della Statistica Sistema Inform. della Program. e Controllo
Area tecnologica	Rete e posta elettronica CAU (Centro Assistenza Utenti)
Grandi progetti tematici	Sistema Informativo Tributi Sistema Informativo Cultura Sistema Inform. della Agricoltura (SIARL) Sistema Inform. della Formaz. Professionale Sistema Informativo Socio-Sanitario Sistema Informativo dei Trasporti

È stata inoltre avviata la realizzazione di alcuni sistemi trasversali, quali Lombardia Integrata e il Progetto Carta Regionale dei Servizi, destinati ad incidere significativamente sulle attività economiche e sulle condizioni di vita in Lombardia. Lo stato di tali progetti è sinteticamente riassunto nei paragrafi seguenti.

2.5 Lombardia Integrata

Lombardia Integrata è un vasto ed articolato Programma di intervento, varato dalla Regione Lombardia, finalizzato a rendere disponibile agli enti pubblici, alle Imprese ed ai cittadini lombardi un insieme di servizi a valore aggiunto basati sulle più moderne tecnologie info-telematiche. Ciò allo scopo di promuovere un nuovo modello di sviluppo dei servizi della pubblica amministrazione, tanto nei confronti dei cittadini, quanto nei confronti delle imprese; favorendo la nascita di applicazioni innovative. In questo contesto il programma si basa:

- sull'accordo politico, finanziario e organizzativo fra i soggetti istituzionali che sottoscriveranno il Programma e lo realizzeranno;
- sull'insieme delle «norme» (leggi, Accordi di Programma, convenzioni, standard tecnico-informatici, ecc.) che disciplineranno l'attuazione dell'accordo;
- su un complesso di competenze e risorse organizzative e tecniche nei settori della pubblica amministrazione, dell'informatica, del marketing, della comunicazione, ecc.;
- sui servizi che il Programma renderà progressivamente disponibili e che costituiscono la sua stessa ragion d'essere;
- sulla strumentazione informatica e telematica che dovrà essere resa operativa per l'erogazione dei servizi stessi (la Rete Regionale Lombarda, la cui progettazione è affidata ad un gruppo di lavoro misto, istituito anche sulla base di una specifica convenzione Regione-AIPA).

Lombardia Integrata è destinata a interagire con tutti i soggetti della realtà regionale. A partire dal coinvolgimento dei diversi settori della pubblica amministrazione verranno immediatamente interessati i cittadini e le imprese, queste ultime sia come fruitori dei servizi forniti, sia come produttori di nuove funzionalità, sia, eventualmente, come realizzatori delle stesse infrastrutture di rete. È ovvio, peraltro, che i cittadini sono e rimarranno i destinatari finali di un programma che renderà possibile una maggiore fruibilità dei servizi ed una maggiore visibilità delle attività della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale. Obiettivo dell'iniziativa è dunque mettere concretamente a disposizione degli oltre 2000 enti lombardi le infrastrutture tecnologiche ed organizzative necessarie per consentire a tutti di usufruire in maniera rapida, agevole e sicura, di una vasta serie di servizi telematici orientati ad accrescere l'efficienza-efficacia della macchina pubblica, dai servizi più semplici sino ai sistemi applicativi più complessi e rilevanti. La partecipazione degli enti al programma Lombardia Integrata avviene in maniera paritetica. La Regione Lombardia, pur esercitando un indispensabile ruolo di aggregazione e coordinamento, partecipa alla iniziativa con il medesimo rango di tutti gli altri aderenti.

Presupposto per la realizzazione di Lombardia Integrata è la Rete Regionale Lombarda (RRL), che è una infrastruttura telematica che connette pariteticamente i sistemi informativi di tutti gli enti aderenti al programma Lombardia Integrata e che consente lo scambio sicuro di informazioni e servizi. La rete rappresenta il mezzo fisico grazie al quale si svilupperanno tutte le iniziative di e-government e di interconnessione telematica tra gli enti lombardi. Dal punto di vista architetturale, la RRL si presenta come una Extranet di livello regionale (rete privata virtuale IP multiprovider). La rete è quindi dedicata esclusivamente all'insieme degli aderenti al Programma (Regione Lombardia inclusa), che saranno pertanto «visti» come membri di pari livello gerarchico (*peers*).

In questa rete virtuale il servizio di trasporto fisico delle informazioni sarà fornito dai normali provider che operano nel mercato delle telecomunicazioni e che potranno essere liberamente scelti dagli enti aderenti, in base alle proprie, rispettive esigenze.

Al fine di conferire e garantire alla rete ed ai suoi utenti un elevato livello di prestazioni e di affidabilità, saranno tuttavia abilitati ad offrire il servizio di trasporto solamente quei provider che avranno preventivamente superato una particolare qualificazione tecnica che permetterà loro di venire inclusi in un elenco appositamente istituito dalla Regione Lombardia, l'Albo Regionale dei Service Provider.

I servizi di base sono i seguenti:

- servizi di trasporto,
- servizi di interoperabilità,
- servizi di sicurezza,
- servizi di supporto.

Oltre a mettere a disposizione dei propri utenti un sofisticato sistema di trasporto ed un completo set di servizi di base, Lombardia Integrata si pone anche l'obiettivo di veicolare tramite la RRL tutti i servizi applicativi di tipo verticale, specializzati cioè ad assolvere specifici compiti o servizi, che gli enti aderenti alla iniziativa intenderanno promuovere. Nell'ambito del programma i servizi applicativi sono classificati in tre distinte categorie:

- Amministrazione – Cittadino,
- Amministrazione – Impresa,
- Amministrazione – Amministrazione.

Lombardia Integrata consentirà infine l'accesso di tutti gli enti collegati alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA), offrendo così un collegamento con i servizi della Pubblica Amministrazione Centrale (Ministero delle Finanze, INPS, ecc.).

2.6 La Carta Regionale dei Servizi e il Sistema Informativo Socio-Sanitario

A fine 1999 la Giunta Regionale ha incaricato Lombardia Informatica S.p.A. di realizzare questo progetto come fondamento tecnologico e informatico per l'erogazione di nuovi servizi. Il progetto comporta la realizzazione di un sistema informativo aperto, modulare, flessibile e sicuro che consenta il collegamento telematico degli operatori socio-sanitari della Pubblica Amministrazione e che permetta ai cittadini di accedere, per via telematica, ai servizi integrati nella Rete.

Inizialmente il progetto fornirà servizi in ambito socio sanitario, ma da subito si prevede di analizzare le modalità di coinvolgimento di altri settori della Pubblica Amministrazione aggiungendo una nuova gamma di servizi al cittadino.

L'elemento tecnologico in mano agli utenti per relazionarsi con il Sistema e sfruttarne a pieno le potenzialità è la *carta personale*. Essa funziona come una vera e propria chiave d'accesso al sistema e grazie alle sue caratteristiche tecniche costituisce l'interfaccia ideale di riconoscimento per qualsiasi individuo. La *carta*, dotata di un microprocessore, assolve a molteplici ruoli; essa è utilizzata:

- a scopo identificativo, per le operazioni di autenticazione e autorizzazione nell'accesso al sistema;
- come contenitore di informazioni personali del cittadino grazie alla capacità di memorizzazione di dati del suo microprocessore;
- come supporto per la validazione legale della firma elettronica.

Così come progettata la *carta* presenta cinque caratteristiche fondamentali:

- multigestione: permette cioè l'erogazione di servizi da parte di gestori differenti, garantendo loro ampia autonomia anche in materia di sicurezza;
- espandibilità: può essere «arricchita» di nuove informazioni e servizi in tempi successivi;
- sicurezza: garantisce il più elevato grado di sicurezza nell'accesso ai servizi e nella protezione dei dati;
- interoperabilità: è in grado di relazionare l'utente con una molteplicità di soggetti istituzionali, erogatori di servizi differenti;
- aderenza agli standard.

Il progetto prevede una serie di servizi supplementari ai cittadini e agli operatori che costituiscono la garanzia di effi-

cienza ed efficacia del sistema nonché della sua elevata flessibilità; si tratta di:

- Call Center: numero verde attivo ventiquattro ore al giorno per fornire al pubblico ogni tipo di informazione in relazione all'uso della Carta Regionale dei Servizi;
- Help Desk: supporto indispensabile agli operatori nell'uso quotidiano;
- Certification Authority: «notaio elettronico» dell'identità di operatori e cittadini;
- piano di formazione: destinato agli operatori per metterli in grado di lavorare nel sistema con la massima rapidità ed efficacia possibili, sfruttandone appieno le elevate potenzialità tecnologiche;
- piano di promozione e comunicazione: necessario strumento alla diffusione di informazioni al cittadino sui nuovi strumenti tecnologici a disposizione della Pubblica Amministrazione.

La fase di sperimentazione, avviata nel dicembre 1999, si concluderà a fine 2001 e interesserà tutta la provincia di Lecco. Attualmente sono in distribuzione le prime 10.000 carte a microprocessore a cittadini del comune di Lecco; nella primavera del 2001 è invece prevista la distribuzione della carta a tutti i 300.000 cittadini dell'area di Lecco e la contemporanea messa in rete di tutti i soggetti coinvolti (ASL, AO, medici e pediatri di base, farmacie, DG Sanità) per consentire l'erogazione dei servizi individuati nel progetto Carta SISS.

Come detto, tutta la fase di sperimentazione del progetto arriverà a compimento entro dicembre 2001. Subito dopo, se la sperimentazione sarà valutata positivamente dalla regione, si procederà all'estensione graduale del servizio a tutte le altre province della Lombardia, che si concluderà entro il 2004.

2.7 La spesa informatica ed il livello degli investimenti

Per completare il quadro della situazione attuale si riportano i dati riassuntivi dell'andamento della spesa informatica regionale nel periodo 1995-2000.

La metodologia utilizzata per calcolare la spesa fa riferimento alla ricerca-intervento condotta dall'area Sistemi Informativi della SDA Bocconi. Tale metodologia tiene conto non solo degli impegni di spesa effettuati dalla Regione, ma di tutti i fattori produttivi (componenti di costo: personale interno regionale, ammortamenti, spese generali di funzionamento, ecc.) che concorrono alla realizzazione del Sistema Informativo Regionale.

Come si può osservare dalla figura 2.1 la spesa informatica è cresciuta a tassi annuali superiori al 10% negli anni 97 e 98, per stabilizzarsi negli ultimi due anni su valori più contenuti (3,2% e 7%). Questi valori stanno ad indicare la volontà della regione di investire nelle tecnologie informatiche e telecomunicative per il miglioramento del processo interno dell'ente e per l'incremento della quantità e qualità dei servizi forniti ai cittadini, aziende ed enti. Lo sforzo più rilevante si è prodotto negli anni 97 e 98 in coincidenza con una decisa svolta della politica regionale in favore di uno svecchiamento ed un rinnovamento del sistema informativo regionale. Questa politica è proseguita anche negli anni successivi anche se ha richiesto investimenti più contenuti.

La continuità di questa politica è dimostrata dall'incremento costante della percentuale della spesa informatica destinata allo sviluppo di nuove applicazioni e servizi rispetto al costo della gestione corrente del SIR (fig. 2.2). Ad esempio, nel corso dell'anno 2000 la Regione ha destinato allo sviluppo del SIR circa 38 miliardi. L'incremento dei costi di sviluppo rispetto al 1999 (27.144) è dovuto prevalentemente allo sviluppo dell'area sanitaria e ad alcuni grandi progetti tematici quali il Sistema Tributario e il Sistema Informativo dell'Agricoltura.

L'area che ancora attualmente assorbe la maggior parte dei costi applicativi risulta essere quella sanitaria cui è destinato circa il 41% dei costi informatici regionali (fig. 2.3).

La Regione Lombardia, infatti, a differenza di altre Regioni, ha acconcentrato presso l'Ente buona parte delle attività informatiche inerenti la gestione delle convenzioni sanitarie (consumo dei farmaci, scelta del medico di base e così via). La spesa informatica sanitaria della regione non è quindi comparabile con quella di altre regioni che hanno delegato al sistema sanitario tali attività.

Presidenza, Affari generali e Risorse finanziarie e bilancio assorbono, a loro volta, una porzione significativa del budget informatico regionale (circa il 33%) in ragione del fatto che a

queste Direzioni fanno capo i progetti trasversali a più Direzioni e il funzionamento dell'infrastruttura di base del SIR.

Per quanto concerne l'origine dei costi sostenuti dalla Regione si può notare come circa 3/4 di tali costi derivino da servizi forniti da Lombardia Informatica, mentre appare stazionario il livello dei costi interni dell'Ente. Il notevole sviluppo delle nuove tecnologie ha invece determinato il ricorso diretto da parte della Regione a nuovi fornitori specializzati il cui peso percentuale nel mix dei soggetti che contribuiscono alla generazione dei servizi informatici è cresciuto soprattutto negli anni 97-99 in concomitanza con il processo di rinnovamento del sistema (fig. 2.4). Il contributo di soggetti esterni allo sviluppo del sistema non è evidenziato in quanto Lombardia Informatica S.p.A. spesso fa da tramite tra l'Ente Regione ed i fornitori terzi, a motivo della maggior flessibilità di tale società nell'attivazione di risorse di terzi.

REGIONE LOMBARDIA - COSTI INFORMATICI

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Gestione	85.356	86.441	87.050	94.718	96.160	95.014
% su Tot	98	94	83	79	78	72
Sviluppo	1.425	5.372	17.278	24.781	27.144	37.830
% su Tot	2	6	17	21	22	28
Totali	86.762	91.813	104.328	119.500	123.304	132.844
Inc. Gest. %		1,3	0,7	8,8	1,5	1,2
Inc. Svil. %		277,0	221,6	43,4	9,5	39,4
Inc. Tot. %		5,8	13,6	14,5	3,20	7,7

Fig. 2.1: Costi informatici sostenuti dalla Regione Lombardia




Fig. 2.2: Percentuale della spesa informatica destinata allo sviluppo


Costi Informatici per Direzione Generale - 2000

Fig. 2.3: Costi informatici per direzione generale

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Interni	14.433 17%	16.775 18%	22.443 22%	27.835 23%	26.909 22%	26.578 20%
LI.SpA	68.911 79%	73.854 80%	77.483 75%	82.097 69%	87.641 71%	100.447 76%
Altri	3.437 4%	1.184 1%	4.002 4%	9.581 8%	8.754 7%	5.819 4%
Totale	86.781	91.813	103.928	119.513	123.304	132.844

Fig. 2.4: Origine dei costi informatici per fornitore

3. Le linee guida per lo sviluppo del sistema informativo regionale

3.1 I trend tecnologici in atto

Il processo di innovazione tecnologica riguardante l'informatica e le telecomunicazioni ha assunto di recente un ritmo talmente incalzante che formulare previsioni per i prossimi 5 anni risulta non facile, ed anzi azzardato, qualora si cerchi di individuare prodotti o servizi che potrebbero essere introdotti con successo nel mercato in tale lasso di tempo. Tuttavia se ci si limita a individuarne i maggiori trend tecnologici, che si stanno affermando e avranno un impatto significativo nei prossimi 2-3 anni, il compito appare più agevole.

In termini molto generali possiamo concordare con l'*European Information Technology Observatory* (EITO 2000) che intravede per l'Europa la nascita graduale di un «ambiente intelligente» (*intelligente landscape*) caratterizzato da 3 modalità di uso dei computer:

1. *ubiquitous computing* (computer diffusi dappertutto),
2. *ubiquitous communication* (accesso alla rete generalizzato ovunque),
3. *intelligent user-friendly interfaces*.

Questa visione prefigura l'affermazione della «società dell'informazione», in cui la grande maggioranza dei cittadini europei avrà accesso facilitato a una serie di servizi che aziende, enti e pubblica amministrazione renderanno nel frattempo disponibili. A questa visione che concerne il contesto sociale se ne affianca una seconda, che proviene sempre dal medesimo osservatorio, la quale riguarda la trasformazione delle aziende in *Interactive Virtual Enterprise* (IVE). Le aziende devono trasformarsi in realtà interagenti on line ed in tempo reale con clienti, fornitori, enti pubblici e così via. Ciò sarà reso possibile dall'affermarsi di Internet come infrastruttura standard per lo scambio di informazioni. Le aziende non saranno più un sistema verticale che produce al proprio interno il servizio o il prodotto che offrono al mercato, ma demanderanno a partner fasi sempre maggiori del loro processo caratteristico, creando un network di operatori in relazione tra loro, al fine della produzione del risultato finale. Al concetto di *vertical enterprise* si dovrà sostituire quello di *delivery system*, ovvero di *virtual enterprise*, o rete di imprese.

Se da una analisi generale volessimo poi scendere alla individuazione dei singoli trend tecnologici determinanti lo sviluppo della società dell'informazione, pur con tutti i limiti precedentemente accennati, potremmo segnalare le seguenti prospettive più probabili.

a) Lo sviluppo dei microchip

La miniaturizzazione dei circuiti renderà disponibili microchip sempre più piccoli e potenti come capacità di elaborazione e di archiviazione di dati. Questi componenti entreranno a far parte della vita comune dei cittadini nei prossimi anni. Saranno inseriti nelle apparecchiature che diverranno «intelligenti», cioè autoprogrammabili e autocontrollate, come nel caso degli elettrodomestici e della domotica, ma saranno utilizzati anche come elementi delle carte di riconoscimento degli individui per l'accesso in modo sicuro e «*user-friendly*» al sistema dei servizi della società dell'informazione (*ubiquitous computing & communication*).

L'ostacolo maggiore ad una rapida e generale diffusione dei microchip, come mezzo di accesso e riconoscimento, consiste nella definizione di standard globali di riconoscimento delle informazioni memorizzate nei microchip. La via più naturale sarebbe quella di definire un codice universale di riconoscimento: la cosiddetta *Public Key Infrastructure* (PKI) che è in via di realizzazione. Essa andrebbe standardizzata però non a livello nazionale, o peggio a livello settoriale (nel comparto finanziario, o in quello sanitario, ecc.) bensì a livello globale, se vogliamo che la firma elettronica possa servire per identificare gli operatori nelle attività di posta elettronica, *e-commerce*, trading finanziario, stipula di accordi e così via a livello europeo o internazionale.

Le *Certification Authority* devono coordinarsi, essere in network tra loro, rilasciare certificati di riconoscimento universalmente accettati e facilmente controllabili e così via. Tali certificati potrebbero essere memorizzati su *smart card* ed attivabili con una password conosciuta solo dal portatore della carta, che potrebbe usare tale strumento per farsi riconoscere ed apporre la propria firma alle transazioni elettroniche.

b) Lo sviluppo delle telecomunicazioni

Lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazioni sarà caratterizzato dai seguenti aspetti.

- *La velocità delle trasmissioni* passerà dai Kbits ai Megabits e per le dorsali in fibra si intravedono già velocità dell'ordine dei Giga bits per secondo. Tale incremento sarà dovuto per le reti fisse ad una maggior capacità di utilizzo dei media e per l'etere alla disponibilità di frequenza con capacità superiori.

- *La capillarità di accesso alle reti*. Per ogni utente della rete saranno disponibili più opzioni economicamente sostenibili. Nelle case si potranno sfruttare i doppi telefonici, si potrà connettersi nelle aree urbane alle reti in fibra che stanno diffondendosi nelle maggiori città e si potrà, con una parabola, ricevere servizi dai satelliti ed entrare in rete direttamente per tale via.

- *La mobilità*. Le connessioni alla rete di tipo mobile diventeranno più veloci e la differenza economica con le connessioni fisse si ridurrà. Nel medio lungo periodo potrebbero non esservi differenze tra rete fissa e rete mobile, consentendo a tutti da qualunque ubicazione di entrare in rete senza ostacoli.

- *La compressione*. Le tecniche di compressione di dati, ma soprattutto di prodotti multimediali (musica, immagini, filmati) ridurranno i tempi di trasmissione in combinazione con l'aumento della velocità delle linee. Si apriranno quindi prospettive nuove nella fruizione di servizi multimediali di cui dovranno tenere conto aziende ed enti che operano nel settore della comunicazione e dell'informazione.

- *La sicurezza*. Al fine di rendere sempre più sicure le comunicazioni tra soggetti individuali, si diffonderanno i sistemi di protezione della riservatezza delle informazioni scambiate. I sistemi di crittografia diventeranno più complessi, ma anche più facili da attivare in combinazione con il riconoscimento dell'interlocutore.

c) Internet come infrastruttura standard per le comunicazioni

Lo sviluppo delle tecnologie telecomunicative aumenterà le prestazioni di Internet che diverrà sempre più lo standard per la trasmissione di:

- dati,
- fonia,
- prodotti multimediali.

Le reti telefoniche passeranno da sistemi *circuit-switching* a sistemi *packet-switching* integrandosi con Internet secondo una prospettiva già proposta dal più autorevole fornitore di riferimento in tale comparto.

Internet diventerà l'infrastruttura di base, il prerequisito, per lo sviluppo delle già citate *Interactive Virtual Enterprise*.

d) Lo sviluppo di servizi applicativi in rete (ASP)

Il notevole progresso delle telecomunicazioni favorirà l'outsourcing dei servizi informatici. Invece di acquistare hardware e software si diffonderà il ricorso a fornitori che offrono i servizi, che si possono produrre in casa propria con tali strumenti. Questa consuetudine tenderà a espandersi con riferimento soprattutto ai grandi software applicativi disponibili su mainframe. Non sarà più necessario acquistare hardware o package, quanto piuttosto stipulare contratti per la fruizione dei servizi derivanti dall'uso di tali package.

e) La digitalizzazione dei prodotti intellettuali

Libri, rapporti, immagini, filmati e musica saranno sempre più prodotti e scambiati in forma digitale. Nell'economia digitale vi saranno cambiamenti sostanziali di alcuni paradigmi dell'economia classica. Ad esempio, il costo di una enciclopedia digitale sarà unicamente rappresentato dagli oneri sostenuti per la realizzazione della prima copia. Le copie successive potranno ottenersi a costi marginali prossimi allo zero. Ciò determinerà nuovi modelli di business differenti rispetto a quelli dell'economia classica, in cui gli esemplari successivi di un prototipo avevano costi di produzione e distribuzione significativi. La distribuzione via Internet di prodotti intellettuali digitalizzati spingerà il loro prezzo a valori così bassi da dilatarne il mercato in modo notevole. Il fenomeno della diffusione di brani musicali in forma semigratuita (sistema *Napster*) rappresenta un primo esempio di ciò che potrebbe accadere in futuro.

f) Il Knowledge management

La risorsa principale della società dell'informazione sarà rappresentata dalla «conoscenza». Con tale termine si intende la comprensione dei principi causali dei fenomeni di nostro

interesse. I computer sono determinanti nella generazione, archiviazione e diffusione delle conoscenze: ciò con riferimento sia al contesto aziendale, sia al contesto ambientale. Dovranno quindi essere costituiti data base aziendali, o di ambiente esterno, in cui raccogliere e accumulare dati sui fenomeni. Tramite le tecniche di «*business intelligence*» si potrà poi individuare le correlazioni tra le variabili caratterizzanti i fenomeni, vale a dire i principi causa-effetto che sono alla base degli eventi monitorati. Una particolare applicazione di queste tecniche si ha nel «*Customer Relationship Management*» (CRM) che sta diffondendosi per l'analisi dei comportamenti dei clienti o interlocutori che usufruiscono dei servizi secondo una molteplicità di canali (*face-to-face*, telefonicamente, via Internet, ecc.).

Le aziende, oltre alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie di *business intelligence*, devono predisporre le opportune infrastrutture tecniche e organizzative per accumulare e diffondere la conoscenza a livello aziendale, evitando che il patrimonio conoscitivo vada disperso o sia poco sfruttato. Sono fondamentali al riguardo le *datawarehouse*, gli strumenti di comunicazione intra ed extra aziendali, il software di supporto al lavoro di gruppo, e così via.

g) I «*satellite services*»

La possibilità di usare i satelliti per telemetria e rilevazione di dati ambientali, oltre che per le telecomunicazioni, aprirà nuove opportunità in molti campi quali:

- il controllo del territorio, sia sotto il profilo urbanistico, che sotto quello produttivo e di sfruttamento,
- l'analisi dei flussi di trasporto delle merci e di spostamenti degli individui,
- il monitoraggio ambientale,
- la rilevazione della produzione agricola, ecc.

Ad esempio, le telemisure effettuabili via satellite risultano così precise che si possono calcolare spostamenti millimetrici di edifici confrontando fotografie riprese dal satellite a distanza di alcune ore. In tal modo si anticipa la conoscenza di cedimenti strutturali non avvertibili con l'osservazione diretta.

La innovazione rispetto alle riprese aeree tradizionali consiste nel fatto che il monitoraggio effettuato via satellite (telemisura e telerilevamento) è continuativo e costante.

Un aspetto particolare dell'applicazione di queste tecnologie è rappresentato dai *Geographical Information System* (GIS), sistemi di informazioni legate a basi, o parametri, territoriali.

In conseguenza dei trend sopra enunciati la Regione Lombardia dovrà perseguire nei prossimi anni le seguenti linee di sviluppo.

1°. Partecipare attivamente ai progetti di identificazione dei cittadini tramite smart card, ovvero carte a microprocessori. In particolare un contributo importante potrebbe essere fornito con la sperimentazione in corso nell'area sanitaria della Carta Regionale dei Servizi, che prevede la messa a punto accelerata di uno strumento di questo tipo, che potrebbe in un secondo tempo (se non immediatamente) confluire in un documento unico di riconoscimento del cittadino.

2°. Fondare la propria politica delle telecomunicazioni sul protocollo Internet, facendo di questa tecnologia l'asse portante di tutto il suo sistema di telecomunicazioni per fonia, dati, immagini, ecc., sia al proprio interno, sia verso Enti, aziende e cittadini. Ciò significa realizzare strutture Intranet ed Extranet, oltre che interfacce verso Internet.

3°. Acquisire servizi di rete multimediale (fonia, dati, immagini) in fibra ottica o con adeguate tecnologie, per tutte le sedi regionali facendo riferimento ad un unico fornitore di servizi che garantisca costanti adeguamenti tecnologici. Tale operatore dovrà garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio sulla base delle necessità richieste dagli utenti.

4°. Acquisire servizi di fruizione dei posti di lavoro informatizzati con contratti di outsourcing di servizio univoci che garantiscano l'adeguamento tecnologico e comprendano servizi di assistenza da remoto e onsite.

5°. Migrazione del software applicativo in uso verso tecnologie ASP (Application Service Provider).

6°. Avviare progetti pilota all'uso di «*satellite services*» per la protezione del territorio, il controllo urbanistico, lo studio del flusso dei trasporti, l'analisi dell'utilizzo del territorio dal punto di vista agricolo, e così via.

7°. Al fine di seguire tempestivamente i trend tecnologici che hanno uno sviluppo incalzante si suggerisce che la Regio-

ne Lombardia, invece di comprare in proprio l'hardware necessario, che diventa rapidamente obsoleto, faccia dei contratti con fornitori che garantiscano il costante allineamento delle risorse informatiche regionali agli ultimi stadi raggiunti dalla tecnologia; tali fornitori dovranno assicurare anche la costante manutenzione.

3.2 Dall'informazione alla conoscenza

È ormai convinzione generale che uno degli aspetti determinanti per il successo di aziende ed enti nella società dell'informazione sarà rappresentato dalla loro capacità di sviluppare conoscenze al proprio interno e utilizzarle per servire meglio i propri interlocutori (clienti, altre aziende, cittadini, e così via).

Le conoscenze attengono il comportamento dell'ambiente in cui un ente o una azienda opera, oppure le modalità migliori per svolgere un processo interno, oppure ancora come prendere le decisioni giuste in contesti complessi.

Se ci riferiamo al paradigma classico (dati, informazioni, conoscenza) appare evidente che le tecnologie informatiche giocano un ruolo fondamentale nella generazione della conoscenza, anche se molti sono i problemi aperti al riguardo, che richiedono studi e approfondimenti. Per esempio si deve ancora sviluppare una esperienza consolidata su come si crea, codifica, archivia e distribuisce la conoscenza in un ente. Allo stesso modo non vi è unitarietà di vedute circa la possibilità, o meno, di trattare con un unico approccio la conoscenza che si presenta in una organizzazione in forme molto variegata e differenti (conoscenza tecnico-scientifica, conoscenza di tipo socio-umanistica, ecc.).

Anche se molti aspetti appaiono tuttora poco definiti, sembra assodato che la generazione della conoscenza avvenga seguendo un processo a più stadi del tipo seguente:

fase 1: creazione della conoscenza a livello individuale (dalla conoscenza implicita alla presa di coscienza);

fase 2: codifica della conoscenza (formalizzazione dell'esperienza, esplicitazione di *best practices*, e così via);

fase 3: scambio e comunicazione delle conoscenze (tramite newsgroup, lavoro di gruppo, condivisione di basi di dati ecc.);

fase 4: accesso e uso di conoscenze generate da altri individui all'interno dell'organizzazione, che sono assunte a sapere aziendale (formazione e diffusione di una cultura codificata e da seguire).

Come è facilmente intuibile, le tecnologie informatiche giocano un ruolo fondamentale in ciascuna delle quattro fasi, per cui si può pensare a tecnologie differenti in relazione a ciascuna fase del processo. Comunque, al centro del processo di sviluppo e di diffusione della conoscenza aziendale si deve porre il *repository* della conoscenza, che l'azienda deve costituire come perno del sistema di *knowledge management*.

Il concetto di *repository* della conoscenza implica che le diverse applicazioni informatiche facciano affluire informazioni e conoscenze su tale data base unitario (*datawarehouse*). In realtà l'idea di un unico data base centrale può essere sostituito nelle organizzazioni di più vasta dimensione da quello di un data base unitario virtuale, cioè costituito dalla possibilità di integrare dinamicamente più data base di interesse locale descriventi realtà parziali (*datamart*).

Il *knowledge management* presenta, oltre all'aspetto tecnologico, anche una dimensione organizzativa: si deve implementare un processo mediante il quale viene creata e resa disponibile, utilizzata e riutilizzata tutta la conoscenza che esiste all'interno dell'organizzazione in modo integrato. Il che significa motivare le persone a generare le conoscenze in forma esplicita, e abituarle a condividere esperienze e informazioni.

In sintesi il *knowledge management* è la disciplina che promuove un approccio integrato al ciclo della conoscenza, cioè la creazione, cattura, organizzazione, accesso ed uso del capitale informativo dell'impresa. Questo capitale include i dati strutturati, le informazioni (per esempio quelle generate da procedure formalizzate), la conoscenza «tacita» e le esperienze degli individui.

Sotto il profilo organizzativo la Regione Lombardia deve:

1°. promuovere la motivazione individuale a rendere esplicita e a codificare la conoscenza implicita negli individui medesimi; ciò può avvenire mediante l'individuazione di incentivi economici e lo sviluppo di una cultura sensibile alla generazione della conoscenza (formazione mirata);

2°. favorire il processo di ricerca della conoscenza implicita nel patrimonio dei dati costituito nel tempo dall'ente; ciò significa censire le basi di dati disponibili, studiare le possibili correlazioni, analizzare quindi il patrimonio dei dati in modo integrato al fine di cogliere le regole di comportamento della realtà sottostanti alla manifestazione dei fenomeni;

3°. promuovere lo sviluppo di una infrastruttura tecnologica di facile uso per l'utenza, che interagisca con le reti dell'amministrazione pubblica e consenta di estrarre conoscenza direttamente da parte di chi la ricerca senza il diaframma degli specialisti.

Nel caso della Regione Lombardia si devono prospettare due livelli di *knowledge management* quello settoriale attinente le aree conoscitive pertinenti le singole direzioni generali e quello globale dell'ente che comporta l'integrazione di informazioni e dati settoriali.

Le iniziative di *knowledge management* devono quindi svilupparsi su due livelli, favorendo la generazione e condivisione di conoscenze a livello di singole direzioni e successivamente e poi integrando le conoscenze parziali in una visione globale più completa.

Il processo di integrazione potrà essere favorito dalle tecniche di EAI (*Enterprise Application Integration*) che facilitano la nascita di relazioni tra più aree applicative senza rimettere in discussione le applicazioni già sviluppate, ma creando strutture di collegamento e integrazione.

Nei prossimi anni la Regione dovrà attivare progetti tendenti alla generazione della conoscenza dando per avvenuto il passo precedente consistente nella produzione di informazioni. L'ente dovrà cominciare a mettere in relazione le informazioni provenienti dalle diverse aree applicative per generare conoscenze prima di livello settoriale e poi globale.

Ad esempio si dovrà avere una comprensione (conoscenza) della situazione economica della Regione Lombardia vista come insieme delle sue attività produttive, di risparmio, di consumo e di utilizzo dei servizi. Così come gli aspetti sociali dovranno essere conosciuti nel loro insieme, cioè sotto il profilo demografico, sanitario, culturale, economico, della sicurezza e della partecipazione pubblica.

Lo scopo finale di un processo di *knowledge management* è rappresentato dallo sviluppo sistematico di un patrimonio integrato di conoscenze territoriali, sociali ed economiche riferito al contesto lombardo. Un patrimonio a disposizione sia della amministrazione che deve orientare lo sviluppo della regione, sia di cittadini, aziende, enti ed amministrazioni pubbliche che su tale territorio operano e devono prendere decisioni.

In conseguenza dei trend sopra enunciati la Regione Lombardia dovrà perseguire nei prossimi anni le seguenti linee di sviluppo.

1°. In termini generali si può affermare che l'Ente sia già ricco al proprio interno di conoscenze, ma esse sono per il momento friabili con difficoltà. Lo sforzo deve quindi essere rivolto alla «organizzazione» e strutturazione di tali patrimoni conoscitivi oltre che alla creazione di ulteriori conoscenze. Certamente vi potranno essere aree della attività regionale in cui è necessario sviluppare nuove applicazioni, ma l'attenzione principale dovrà essere rivolta all'utilizzo delle conoscenze implicite oltre che alla creazione di nuove.

2°. La regione può quindi effettuare al proprio interno (nelle varie Direzioni Generali) un censimento delle informazioni esistenti, aventi rilievo e interesse generale e quindi candidabili a costituire un patrimonio di conoscenza regionale.

Tali informazioni, se già organizzate in basi di dati, potrebbero essere censite mediante cataloghi che potrebbero per ogni dato illustrarne l'origine, le modalità di calcolo e l'ente responsabile del suo aggiornamento, nonché la data in cui tale aggiornamento è avvenuto l'ultima volta.

3°. A seguito del censimento si potrebbe pensare allo sviluppo di un «Company Portal» che serva al reperimento facilitato di tutte le conoscenze interne, fornendo la possibilità di accedervi secondo la tecnica del browsing. Per arrivare a tale risultato i data base giudicati idonei a tale consultazione dovrebbero essere messi in linea in un ambiente Internet, ovvero Intranet se riservato alla consultazione solo interna, ed Extranet se aperto a soggetti esterni, bene individuati ma non alla totalità del pubblico.

Per arrivare a questo risultato si dovrà probabilmente effettuare copie di data base appartenenti all'ambiente dei «legacy

system», per evitare rischi, mettendo in linea le copie in un ambiente Internet.

4°. La Regione dovrebbe lanciare un programma di sviluppo del *knowledge management* al proprio interno, sensibilizzando dirigenti e quadri sulla importanza della costituzione di un patrimonio di conoscenze regionali.

Questa opera di acculturamento deve avere due scopi:

- favorire il processo di creazione di una base di conoscenze comune e condivisa all'interno dell'ente,
- stimolare le persone a esplicitare le proprie conoscenze, strutturarle e caricarle su supporti informatici a disposizione degli altri appartenenti all'organizzazione.

3.3 Lo sviluppo della Net-Economy

La rilevanza di questa tematica per il futuro dell'economia e della società lombarda ha stimolato la Regione ad elaborare un Piano strategico d'intervento per la Net Economy. Questo Piano, oltre ad integrare in una visione e un approccio organico tutte le specifiche iniziative programmate o già in corso di attuazione nelle diverse aree di attività e unità organizzative dell'ente, in relazione agli obiettivi del PRS, individua una serie di iniziative di ampia portata e di respiro strategico, che intendono stimolare, sostenere ed accelerare l'evoluzione della società lombarda verso un'effettiva Società dell'Informazione.

Il piano d'Azione si articola su tre grandi tematiche, in relazione alle potenzialità di utilizzo innovativo delle ICT nelle diverse componenti del sistema istituzionale, economico e sociale lombardo:

- a) **E-government**, per l'aumento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di governo pubblico e per l'affermarsi di un suo nuovo modo di interagire con il sistema sociale
- b) **New economy**, per la modernizzazione del sistema produttivo, il rafforzamento della sua competitività internazionale e la creazione di nuove attività imprenditoriali
- c) **Net welfare**, per l'introduzione di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese, per migliorare la qualità della vita e assicurare uno sviluppo equilibrato della struttura sociale.

Gli obiettivi e le linee di azione per ciascuna Area tematica possono essere così sintetizzati:

a) E-government

L'intervento regionale si basa sul Progetto «Lombardia Integrata», il quale persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

- Creare un efficiente sistema di interconnessione telematica riservato, utilizzabile da tutti gli enti lombardi.
- Garantire che lo scambio di informazioni sulla rete avvenga sempre in maniera sicura e riservata.
- Istituire un centro di gestione e controllo tecnico della rete finalizzato a garantire adeguati e costanti livelli di servizio.
- Arricchire la rete con una serie di servizi accessibili da tutti gli aderenti (posta elettronica sicura, non ripudio, tempo ufficiale, collegamento alla RUPA, Web browsing sicuro, ecc.).
- Mettere direttamente a disposizione degli enti lombardi alcuni servizi particolarmente complessi e di interesse generale, quali la interoperabilità applicativa, necessari a supportare le amministrazioni per lo Sportello Unico delle Imprese o la Integrazione delle anagrafi.
- Consentire a ciascuno degli enti aderenti di utilizzare la rete per la diffusione di propri servizi applicativi, autonomamente e liberamente definiti, purché coerenti con gli standard tecnici adottati.

Parallelemente alle azioni previste da questo Progetto si intende sperimentare nuovi modelli di interazione fra istituzioni pubbliche e cittadini, nella prospettiva della «democrazia digitale».

Parallelamente alle azioni previste da questo Progetto si intende sperimentare nuovi modelli di interazione fra istituzioni pubbliche e cittadini, nella prospettiva della «democrazia digitale».

b) New economy

L'intervento regionale mira alla innovazione del sistema produttivo lombardo, attraverso la diffusa ed intensiva utilizzazione delle tecnologie ICT sia negli attuali settori produttivi (in primo luogo, quelli tradizionali o maturi) sia nei nuovi settori legati strettamente allo sfruttamento delle tecnologie di rete, realizzando imprese moderne in una logica di E-business.

Gli strumenti prioritari di cui si prevede l'attivazione sono:

- la formazione delle risorse professionali, che oggi sono

carenti sul piano sia qualitativo che quantitativo rispetto alle opportunità ed alle esigenze

- la realizzazione di piattaforme a supporto dei processi di E-commerce e di Supply Chain Management, in connessione con sistemi di piccole e medie imprese
- la fornitura di «incentivi» di varia natura (quali incubatori «virtuali», progetti promozionali in settori di competenza regionale, ecc.) per la creazione di nuove imprese basate sulle tecnologie ICT.

c) Net Welfare

L'intervento regionale mira alla promozione di innovative modalità di effettuazione delle attività di produzione e consumo a livello individuale e sociale e alla fornitura di nuovi servizi al cittadino, che incrementino la qualità della vita, assicurino un'equilibrata partecipazione di tutti i cittadini lombardi ai processi sociali, riducano le condizioni di esclusione e, in definitiva, consentano una dinamica della struttura sociale più aperta, consapevole e partecipata.

Gli interventi previsti riguardano prioritariamente i seguenti campi:

- telelavoro, in modo da ridurre l'impatto ambientale delle attività lavorative, consentire l'accesso al mondo del lavoro di tipologie di lavoratori con vincoli di varia natura, incrementare la qualità dei servizi offerti
- tele salute, in modo da incrementare l'efficienza dell'offerta dei servizi sanitari offerti al cittadino e introdurre nuove tipologie di servizi (telediagnosi, prevenzione, ecc.)
- teledidattica, in modo da consentire alle molteplici componenti del sistema sociale lombardo di accedere a programmi formativi, soprattutto in relazione alle applicazioni della tecnologia ICT, condizione basilare per la realizzazione di una effettiva Società dell'Informazione.

Nella formulazione del Piano d'Azione la Regione Lombardia tiene conto di questi elementi di fondamentale importanza per il successo delle iniziative:

- la fortissima dinamica delle tecnologie ICT richiede un approccio flessibile ed adattivo alla fissazione di obiettivi e progetti operativi; pertanto
- il Piano d'Azione è la componente iniziale e di riferimento di un processo che si sviluppa, si aggiorna e si arricchisce continuamente nel tempo
- i fattori culturali, sociali, istituzionali devono innovarsi per sfruttare pienamente le opportunità di sviluppo offerte dalle tecnologie ICT
- la formazione delle persone ad ogni livello (età, professione, ecc.) è lo strumento fondamentale per realizzare la Società dell'Informazione
- solo la partecipazione e il consenso di una pluralità di attori, pubblici e privati, consente di affrontare tutte le differenziate problematiche e dimensioni dell'applicazione delle tecnologie ICT.

È già in fase di elaborazione un Piano d'Azione per la *net economy* (economia di rete) che, nella sua accezione più completa è trasversale a tutte le aree d'intervento dell'Ente. Sono infatti numerosissimi gli obiettivi del PRS, afferenti a tutte le aree, che si possono ricondurre a tale tema.

Più avanzato è lo stato di definizione delle iniziative nel campo dell'e-government, più dettagliatamente descritte nel seguito.

3.4 La prospettiva dell'e-government: nuovi servizi e nuove modalità di fruizione

Nel corso del 2000 il Governo Centrale ha pubblicato un piano di sviluppo dell'e-government nell'ambito del più vasto processo di realizzazione della *società dell'informazione*.

Tale piano, che per certi aspetti riprende spunti già anticipati dalla Regione Lombardia con il programma di Lombardia Integrata, prevede tre obiettivi generali:

- 1 migliorare l'efficienza operativa interna delle amministrazioni;
- 2 offrire ai cittadini e alle imprese servizi integrati e non più frammentati secondo le competenze dei singoli enti di governo;
- 3 garantire a tutti l'accesso telematico alle informazioni e ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Ai cittadini che richiedono un servizio non dovrà più essere richiesto di fornire informazioni già a disposizione della Pub-

blica Amministrazione, seppure trasmesse in altra occasione e ad altri Enti. E neanche di indirizzare la propria richiesta all'ufficio di stretta competenza, secondo un'articolazione dell'Amministrazione che i cittadini non sono tenuti a conoscere. Dovrà cadere anche il vincolo territoriale, che oggi consente di rivolgersi solo all'Ente competente secondo la residenza anagrafica.

La visione dell'e-government che l'Amministrazione Centrale dello Stato ha maturato e che può essere realizzata grazie alle possibilità offerte dall'ICT si può sintetizzare nelle seguenti proposizioni (*Piano d'azione per la nuova economia*):

- il cittadino potrà ottenere ogni servizio pubblico cui ha titolo, rivolgendosi ad una qualsiasi amministrazione di *front-office* abilitata al servizio, indipendentemente da ogni vincolo di competenza territoriale o di residenza;
- all'atto della richiesta di un servizio, il cittadino, oltre agli strumenti di identificazione personale, non dovrà fornire alcuna informazione che lo riguarda e che sia già in possesso di una qualsiasi amministrazione dello Stato. Una volta che il cittadino sia stato identificato, il sistema informativo di *front-office* deve essere in grado di reperire, direttamente presso ogni amministrazione che le possiede, tutte le informazioni che consentono di autorizzare la erogazione del servizio richiesto;
- il cittadino non dovrà conoscere come lo Stato è organizzato per la erogazione dei servizi o a quali amministrazioni si deve rivolgere, ma potrà richiedere servizi esclusivamente in base alle proprie esigenze, non in base alla conoscenza di quale amministrazione fa che cosa;
- il cittadino dovrà poter comunicare solo una volta all'Amministrazione, nel momento in cui si verificano, le variazioni che corrispondono ad eventi della vita propria o, quando ne ha titolo, della vita di terzi. Questa comunicazione produrrà automaticamente tutti gli effetti conseguenti. L'Amministrazione manterrà un profilo per ogni cittadino che le consente di notificare la variazione a tutti gli enti interessati e di attuare i conseguenti servizi.

Protagoniste dell'innovazione dovranno essere le amministrazioni locali, privilegiando anche loro forme di aggregazione, che nel modello decentrato e federale dello Stato rappresentano la *front-office* dell'intero sistema amministrativo a disposizione diretta dei cittadini, mentre le amministrazioni centrali svolgono il ruolo per lo più di *back-office*.

Saranno però coinvolte tutte le istituzioni del Paese, a qualsiasi livelli: oltre a Regioni, Province e Comuni, ospedali, ASL, centri per l'impiego, Camere di Commercio... ecc.

Da questa visione discende la formulazione del piano di azione italiano per l'e-government. Per la sua realizzazione si renderanno necessarie alcune condizioni abilitanti, tra cui principalmente:

- che tutte le amministrazioni e gli enti siano dotati di un sistema informativo progettato non solo per l'automazione delle funzioni e delle procedure interne della amministrazione e per l'erogazione di servizi ai propri utenti, ma anche per l'erogazione di servizi direttamente ai sistemi informatici delle altre amministrazioni;
- che tutti i sistemi informativi di tutte le amministrazioni siano connessi tramite una rete tra pari, senza gerarchie che riflettano sovrastrutture istituzionali o organizzative. Le limitazioni ed i vincoli all'interazione tra i sistemi dovranno derivare solo dalla natura dei servizi da erogare;
- che tutte le amministrazioni che svolgono un ruolo di *back-office*, cioè che per ragioni istituzionali possiedono archivi contenenti informazioni necessarie alla erogazione di servizi propri, ma anche di servizi di amministrazioni terze, rendano accessibili senza oneri i propri servizi sulla rete a tutte le amministrazioni che svolgono un ruolo di *front-office*, per consentire loro la erogazione del servizio senza richiedere al cittadino informazioni già in possesso dell'Amministrazione;
- che le amministrazioni di *front-office* realizzino una integrazione dei servizi delle amministrazioni di *back-office* per fornire servizi integrati secondo le esigenze del cittadino e non secondo l'organizzazione delle amministrazioni eroganti;
- che l'identificazione (autenticazione) del richiedente il servizio, cittadino o impresa, e la verifica delle sue autorizzazioni, avvengano secondo una modalità uniforme su tutto il territorio nazionale utilizzando mezzi di identificazione indipendenti dal servizio richiesto allo scopo di garantire la possi-

bilità di accesso ad ogni servizio in ogni luogo. A questo fine verrà utilizzata la carta d'identità elettronica come strumento privilegiato di accesso a tutti i servizi della pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto sopra la Regione Lombardia dovrà perseguire nei prossimi anni le seguenti linee di sviluppo.

1°. Proseguire nella realizzazione del progetto «Lombardia Integrata», inteso come piattaforma tecnico applicativa per lo scambio di informazioni tra enti della pubblica amministrazione secondo lo spirito del «Piano di azione italiano per l'e-government».

2°. Identificare i servizi di *front office* e di *back office* da fornire ad aziende e cittadini. In relazione a ciò definire e realizzare le interfacce possibilmente automatizzate per svolgere i compiti di *front office* e di *back office*.

3°. Valutare le modalità per valorizzare e mettere a disposizione di enti, aziende e cittadini il proprio patrimonio di conoscenze, fatte salve le naturali necessità di riservatezza. A tale scopo andrebbe rivisto il sito WEB della Regione per creare un «Portale Pubblico» a disposizione di chi necessita di informazioni attendibili e aggiornate sul contesto socio-economico della Regione Lombardia.

4°. Attrezzare il portale della Regione a disposizione dei cittadini per l'accesso da apparecchiature mobili e dai televisori domestici.

5°. Avviare iniziative pilota per l'accesso dei cittadini a servizi regionali, mediante strumenti quali la Carta Regionale dei Servizi, compatibili con la carta d'identità elettronica, così come definita a livello Centrale. Dare inoltre ampia diffusione pubblica alle iniziative intraprese, per sensibilizzare istituzioni, aziende e cittadini in relazione alle nuove possibilità.

6°. Attivare unità di accesso decentrate ai servizi di *e-government* per cittadini e piccole imprese che non dovessero disporre di strutture proprie per l'accesso diretto a tali servizi.

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20010128]

[5.1.3]

COM.R. 10 GENNAIO 2001 - N. 1

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Incarichi di collaudo assegnati il 6, 14, 20 e 27 dicembre 2000

Incarichi di collaudo assegnati il 6 dicembre 2000

- *Città di Lissone*
Intervento r.e. localizzato in via Pacinotti tipologia F
Rinomina collaudatore: ing. Poisa Giovanni
- *Opere difesa del suolo*
Collaudo statico - l. 34.73 art.10 lavori di pronto intervento relativi alla realizzazione di opere paramassi e contenimento in comune di Montagna in Valtellina loc. Panchiera-Arquino
Rinomina collaudatore: ing. Zecca Plinio
- *Comune di Lumezzane (BS)*
Intervento r.e. loc. in via Gnutti
Collaudatore: ing. Zampatti Evangelista

Incarico di collaudo assegnato il 14 dicembre 2000

- *Comune di Brandico (BS)*
Intervento r.e. loc. in v. 4 Novembre, 2
Rinomina collaudatore: arch. Zeni Adelio

Incarico di collaudo assegnato il 20 dicembre 2000

- *Direzione Generale Affari Generali*
Corso d'opera e finale inerente la realizzazione delle compartimentazioni antincendio nel palazzo della Regione
Collaudatore: ing. Della Volta Giacomo

Incarico di collaudo assegnato il 27 dicembre 2000

- *Soc. Euroimmobiliare di Legnano s.p.a.*
Corso d'opera e finale - recupero edilizio e funzionale parte di area ex fonderia Ansaldo - fabbr. B5
Collaudatore: ing. Giuliani Massimo

Il direttore vicario: Adolfo Boffi

[BUR20010129]

[4.7.0]

COM.R. 11 GENNAIO 2001 - N. 2

Direzione Generale Presidenza - Comunicato del Presidente della Giunta regionale relativo alla presentazione delle proposte di candidatura al premio «La Lombardia per il Lavoro» per l'anno 2001

La Giunta regionale della Lombardia con deliberazione 2 dicembre 1996, n. 21085 ha istituito il premio annuale «La Lombardia per il Lavoro», per riconoscere pubblicamente l'impegno di coloro che abbiano significativamente contribuito allo sviluppo economico e sociale della Lombardia nel mondo del lavoro, delle professioni e dell'impresa anche a carattere mutualistico e solidale.

Si invitano a presentare le proposte di candidatura a tale premio:

- consiglieri regionali
- enti locali
- fondazioni e associazioni giuridicamente riconosciute
- ordini professionali
- associazioni di categoria

Le proposte di candidature possono essere presentate, altresì, da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni lombardi.

Nel caso in cui il proponente sia una persona giuridica, la proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Le proposte, indicanti un solo nominativo, devono essere redatte in carta semplice e adeguatamente motivate, nonché corredate dai dati anagrafici del candidato e da dettagliato curriculum.

Le proposte di candidatura devono essere indirizzate al Presidente della Regione Lombardia - via F. Filzi, n. 22 - 20124 Milano, e devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2001 al protocollo generale della Giunta regionale oppure tramite i protocolli delle sedi provinciali.

Eventuali informazioni telefoniche possono essere richieste al n. 02-67654982 67655763.

Roberto Formigoni

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO:
«LA LOMBARDIA PER IL LAVORO»***Allegato alla delibera n. 2914 del 29 dicembre 2000***Art. 1**

1. Il premio «La Lombardia per il lavoro» è istituito dalla Giunta regionale della Lombardia per riconoscere pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che abbiano significativamente contribuito allo sviluppo economico e sociale della Lombardia, nell'esercizio di:

- attività d'impresa in forma individuale o societaria;
- attività con fini mutualistici o solidali;
- professioni intellettuali;
- lavoro subordinato.

2. Le attività artistiche e letterarie sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Art. 2

1. Il premio è rappresentato da una targa, accompagnata da una pergamena recante la motivazione.

Art. 3

1. Il premio è consegnato in data stabilita dal Presidente della Regione, in relazione al giusto rilievo da conferire all'iniziativa.

Art. 4

1. Il premio è assegnato a cinque cittadini residenti in Lombardia, che si siano particolarmente distinti nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Il nominativo dei vincitori e la relativa motivazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 5

1. Il comunicato relativo alla presentazione delle proposte di candidatura al premio è pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno tre quotidiani.

Art. 6

1. Le proposte di candidatura devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale della Lombardia - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano e devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno al protocollo della Giunta regionale.

Art. 7

1. Le candidature possono essere proposte da:

- consiglieri regionali
- enti locali
- fondazioni e associazioni giuridicamente riconosciute
- ordini professionali
- associazioni di categoria
- cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni lombardi.

2. Nel caso in cui il proponente sia una persona giuridica, la proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

3. Non sono ammesse autocandidature.

4. Le proposte, redatte in carta semplice, sono corredate dai dati anagrafici del candidato, da un dettagliato curriculum, nonché da adeguata motivazione della proposta.

Art. 8

1. Le proposte di candidatura sono valutate da una apposita Giuria nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La Giuria è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia;
- l'assessore all'Agricoltura;
- l'assessore ai giovani, formazione professionale, lavoro e sport;
- l'assessore alle attività produttive;
- l'assessore all'artigianato;
- cinque esperti esterni all'amministrazione regionale, scelti tra esponenti delle associazioni e ordini professionali.

3. La partecipazione alla Giuria degli esperti esterni non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 9

1. La Giuria valuta le designazioni tenuto conto prioritariamente, nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, delle seguenti caratteristiche:

- qualificazione della propria attività, mediante acquisizione di nuova professionalità e managerialità
- capacità di individuazione e inserimento in nuovi settori produttivi a livello nazionale ed estero con particolare riferimento ai mercati in via di espansione
- introduzione di nuove tecnologie e nuove metodologie di lavoro
- capacità di adattamento alle mutate esigenze economico-sociali
- creazione di nuove tipologie di lavoro
- capacità d'investimento e creazione di nuovi posti di lavoro
- adattamento ai processi innovativi di produzione
- capacità propositiva e partecipazione alle politiche aziendali

Art. 10

1. La Giuria designa i nominativi dei premiati.

2. La Giunta regionale della Lombardia con proprio provvedimento assegna i premi.

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20010130]

[4.0.0]

D.D.G. 25 OTTOBRE 2000 - N. 26255

Direzione Generale Industria, Piccole e Medie Imprese, Cooperazione e Turismo - Legge regionale 16 dicembre 1996 n. 35, art. 9. Concessione di contributi regionali a favore delle Cooperative di garanzia e Consorzi fidi lombardi

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale del 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori»;

Vista la delibera del Consiglio Regionale n. VI/697 dell'1 ottobre 1997 «Indirizzi programmatici, priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti ai sensi dell'art. 3 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35» ed in particolare l'art. 9 che stabilisce le priorità e la ripartizione delle risorse regionali in tre fondi:

- un fondo pari al 15% delle risorse finanziarie a favore dei Consorzi e delle Cooperative fidi di nuova costituzione;
- un fondo pari al 10% delle risorse finanziarie a favore dei Consorzi e delle Cooperative fidi localizzati nei territori montani e nelle aree di crisi;
- un fondo pari al 75% delle risorse finanziarie a favore dei Consorzi e delle Cooperative fidi operanti nel territorio regionale, compresi quelli di nuova costituzione;

Viste in particolare le delibere della Giunta Regionale n. 6/31888 del 24 ottobre 1997 e n. 6/32307 del 7 novembre 1997 con le quali si è provveduto a fissare le modalità di accesso alle agevolazioni previste dall'art. 9 della l.r. n. 35/96;

Considerato che a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi le n. 41 domande presentate dai Consorzi e dalle Cooperative fidi di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate sono risultate coerenti con i requisiti della l.r. 35/96 e dalla deliberazione consiliare dell'1 ottobre 1997 n. VI/697;

Ritenuto quindi di concedere un contributo regionale ai Consorzi e alle Cooperative Fidi come precisato negli allegati 1, 2 e 3 parte integrante del presente provvedimento;

Visto il capitolo di spesa n. 3.4.8.2.4279 di L. 4.000.000.000;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16;

Vista la deliberazione del 18 luglio 1997 n. 6/30174;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/4 del 24 maggio 2000 recante «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali» con la quale il dott. Giorgio Napoli viene nominato Direttore Generale della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo;

Visto il d.d.g. n. 21941 del 18 settembre 2000 concernente: «Delega di firma al sig. Roberto Cova, Dirigente dell'Unità Organizzativa Industria, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale della Direzione Generale Industria, Piccole e Medie Imprese, Cooperazione e Turismo»;

Decreta

1. di concedere i contributi regionali ai Consorzi e alle Cooperative Fidi così come indicato nelle tabelle n. 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante al presente provvedimento;

2. di impegnare a favore dei beneficiari di cui al punto 1, la spesa complessiva di Lire 4.000.000.000 sul capitolo 3.4.8.2.4279 del bilancio 2000 dando atto che la presente obbligazione scade entro il 31 dicembre 2000;

3. di provvedere con successivo decreto del Direttore Generale Industria, P.M.I. Cooperazione e Turismo o del Dirigente dell'U.O. Industria, successivamente all'approvazione del presente atto, alla liquidazione del contributo regionale concesso per l'attività svolta dai Consorzi e dalle Cooperative Fidi nell'anno 1999, previa acquisizione ove necessario della certificazione prevista dal d.lgs. n. 252 del 3 giugno 1998;

4. di notificare il presente provvedimento al Servizio Ragioneria della Giunta Regionale per la registrazione del relativo impegno di spesa;

5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 127 del 15 maggio 1997.

per Il Direttore Generale
Il Dirigente dell'U.O. Industria: Roberto Cova

TABELLA N. 1

Concessione contributo regionale ai Consorzi e Cooperative fidi di nuova costruzione. Disponibilità finanziaria L. 600.000.000 (contributo massimo L. 300.000.000)

Soggetto Beneficiario	Indirizzo	Contributo concesso cap. 3.4.8.2.4279 bilancio 2000
CONSORZIO SIABFIDI	Piazza Roma 34 - Ghedi Bs	300.000.000

TABELLA N. 2 - Concessione contributo regionale ai Consorzi e Cooperative fidi montani. Disponibilità finanziaria L. 400.000.000

Soggetto Beneficiario	Indirizzo	Garanzie rilasciate nel 1999	Incidenza su totale garanzie	Contributo (in proporzione all'incidenza)	Fondo rischi in essere	Residuo garanzie in essere	Incidenza rischio garanzie	Rischio in essere	Contributo (in proporzione al rischio)	Totale contributo cap. 3.4.8.2.4279 bilancio 2000
CREMA FIDI	v.le De Gasperi 56/a - Crema	1.940.000.000	0,09	17.996.842	315.508.536	2.098.745.630	0,15	31,3	145.965.996	165.457.038
SOFICOMTUR	Via del Vecchio Macello 4/C - Sondrio	19.161.337.854	0,89	177.754.419	14.320.327.683	31.768.947.950	0,45	10,4	48.680.259	226.434.677
CONFIDI	Via Trieste, 66 - Sondrio	458.000.000	0,02	4.248.739	3.297.917.637	804.626.870	4,10	1,1	5.353.746	9.602.485
TOTALE		21.559.337.854	1,00	200.000.000	17.618.245.320	32.573.574.820	4,70	42,8	200.000.000	400.000.000

TABELLA N. 3 - Concessione contributo regionale ai Consorzi e Cooperative fidi montani. Disponibilità finanziaria L. 3.300.000

Soggetto Beneficiario	Indirizzo	Garanzie rilasciate nel 1999	Incidenza su totale garanzie	Contributo (in proporzione all'incidenza)	Fondo rischi in essere	Residuo garanzie in essere	Incidenza rischio garanzie	Rischio in essere	Contributo (in proporzione al rischio)	Totale contributo cap. 3.4.8.2.4279 bilancio 2000
API - FIDI	Via Vittor Pisani, 26 - Milano	6.644.000.000	0,0100	16.506.925	2.811.393.603	10.600.000.000	0,27	66,6	37.415.040	53.921.565
API-FIDI LECCO	Via Pergola, 73 - Lecco	3.282.468.500	0,00494	8.155.050	2.061.561.154	3.859.170.237	0,53	33,1	18.576.321	26.731.370
ASCOM FIDI	C.so Cavour 30 - Pavia	15.288.750.000	0,0230	37.983.766	5.304.592.457	29.882.754.457	0,18	99,5	55.902.420	93.886.185
ASCOMFIDI	Via Manzoni 2 - Cremona	4.721.500.000	0,0071	11.730.217	3.095.988.957	6.704.825.650	0,46	38,2	21.490.677	33.220.895
ASCOMFIDI	Via Bertolotti, Brescia	5.189.000.000	0,0078	12.891.686	4.066.507.273	10.253.265.269	0,40	44,5	25.020.884	37.912.570
ASSOCOFNFI	Via Cefalonia, 60 - Brescia	35.536.500.000	0,0535	88.287.799	3.870.525.376	39.127.570.451	0,10	178,5	100.317.099	188.604.900
CO.FIDI	Via Canova 19 Milano	2.155.500.000	0,0032	5.355.180	808.068.804	6.431.674.040	0,13	140,6	78.983.934	84.339.115
CO.FIDI	Via Parma 18 Mantova	2.880.000.000	0,0043	7.155.146	1.064.957.690	4.542.693.730	0,23	75,3	42.329.497	49.484.645
CO.FIDI NETWORK	Via Mascheroni 48/50 - Pavia	19.685.500.000	0,0296	48.907.165	9.153.689.513	29.071.219.462	0,31	56,1	31.515.854	80.423.020
COMFIDI	Via P.F. Calvi, 28 - Mantova	11.065.600.000	0,0167	27.491.663	9.848.843.884	23.973.200.000	0,41	43,0	24.154.762	51.646.425
CONFIDAPI	Via F. Lippi, 30 - Brescia	18.146.500.000	0,0273	45.083.634	3.703.013.647	18.848.630.000	0,20	89,9	50.511.060	95.594.695
CONFIDI	Via Pantano, 9 - Milano	232.366.000.000	0,3499	577.296.096	33.524.291.104	252.709.000.000	0,13	133,1	74.803.705	652.099.800
CONFCOOPERFIDI	Via D.al Valor Civile 15 - Milano	75.000.000	0,0001	186.332	670.472.445	114.718.683	5,84	3,0	1.697.912	1.884.245
CONFIDI BERGAMO	Via C. Maffei, 3 - Bergamo	26.550.500.000	0,0400	65.962.748	26.981.645.418	33.883.884.642	0,80	22,2	12.461.972	78.424.720
CONFIDI COMO	Via Raimondi, 1 - Como	23.667.500.000	0,0356	58.800.149	13.980.530.991	24.804.340.986	0,56	31,3	17.606.216	76.406.365
CONFIDI CREMONA	Via G. Pedone, 20 - Cremona	1.754.200.000	0,0026	4.358.180	984.248.576	2.458.092.598	0,40	44,1	24.783.090	29.141.270
CONFIDI LECCO	Via Caprera, 4 - Lecco	4.832.500.000	0,0073	12.005.988	2.768.668.147	6.331.500.000	0,44	40,4	22.693.303	34.699.290
CONFIDI PAVIA	Via Mentana 27 Pavia	6.212.300.000	0,0094	15.433.999	2.813.465.364	7.385.367.389	0,38	46,4	26.049.089	41.483.090
CONFIDI VARESE	P.zza M. Grappa, 5 - Varese	20.219.562.120	0,0304	50.234.003	8.198.699.674	21.833.194.892	0,38	47,0	26.426.176	76.660.180
CONFIRCOOP	Via Palmanova, 22 - Milano	1.657.500.000	0,0025	4.117.936	2.512.836.000	4.835.000.000	0,52	34,0	19.093.886	23.211.820
CONSORZIO CREMONESE FIDI	P.zza L. Cadorna, 6 - Cremona	7.030.000.000	0,0106	17.465.514	2.203.976.441	8.834.943.852	0,25	70,8	39.779.457	57.244.970
CONSORZIO FIDIPI VA-RESE	Viale Milano 16 Varese	11.030.479.711	0,0166	27.404.409	4.647.858.356	14.474.000.000	0,32	55,0	30.902.790	58.307.200
CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI	Via S. Domenico 1, Legnano	22.363.125.000	0,0337	55.559.526	3.769.782.381	22.753.260.441	0,17	106,6	59.894.833	115.454.360
CONSORZIO SIABFIDI	Piazza Roma 34 Ghedi Bs	1.512.264.689	0,0023	3.757.109	138.670.000	1.512.264.689	0,09	192,6	108.219.943	111.977.050
COOPERATIVA DI GARANZIA A.C.A.I.	Via Morosini 17 Varese	5.109.380.000	0,0077	12.693.876	2.609.999.483	8.388.791.491	0,31	56,8	31.894.881	44.588.760
CGF	Via Gavina 17 - Busto Arsizio Va	9.656.500.000	0,0145	23.990.858	2.524.127.333	18.538.134.790	0,14	129,7	72.881.412	96.872.270

Soggetto Beneficiario	Indirizzo	Garanzie rilasciate nel 1999	Incidenza su totale garanzie	Contributo (in proporzione all'incidenza)	Fondo rischi in essere	Residuo garanzie in essere	Incidenza rischio garanzie	Rischio in essere	Contributo (in proporzione al rischio)	Totale contributo cap. 3.4.8.2.4279 bilancio 2000
COOPERATIVA DI GARANZIA PER I COMMERCianti	Via Valle Venosta, 4 - Varese	21.779.000.000	0,0328	54.108.310	13.046.922.901	34.466.159.333	0,38	46,7	26.214.815	80.323.125
CREDICOOP LOMBARDIA	Via L. Pasteur, 16 - Milano	28.750.000.000	0,0433	71.427.243	10.248.104.218	55.244.917.114	0,19	95,2	53.494.705	124.921.945
CREDIT.COM	Via Salgari 6 - Brescia	10.977.500.000	0,0165	27.272.785	3.227.824.757	14.489.460.212	0,22	79,3	44.545.543	71.818.325
FIDI ALTAITALIA	Via Mameli 10 - Busto Arsizio	12.067.556.524	0,0182	29.980.949	3.395.041.965	18.702.771.216	0,18	97,3	54.666.695	84.647.645
FIDICOM	V.le De Gasperi,56b - Crema	2.617.300.000	0,0039	6.502.488	2.163.740.016	4.182.492.373	0,52	34,1	19.181.920	25.684.405
FIDICOMET SOC.COOP.	Via Serbelloni, 2 - Milano	24.360.100.000	0,0367	60.520.862	27.608.641.733	44.633.340.358	0,62	28,5	16.042.659	76.563.520
FIDICOMTUR	Via Ballarini, 12 - Como	15.150.500.000	0,0228	37.640.294	10.248.375.277	29.054.336.349	0,35	50,1	28.133.123	65.773.415
FIDITER SOC. COOP.	Via Valsesia 46 Mantova	3.849.500.000	0,0058	9.563.797	2.304.871.531	7.731.965.023	0,30	59,2	33.289.338	42.853.135
FOGALCO	Via Borgo Palazzo, 137 - Bergamo	14.856.500.000	0,0224	36.909.873	10.069.270.958	29.557.121.915	0,34	51,8	29.129.036	66.038.910
FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO AL COMMERCIO ED AL TURISMO LECCHESE	Via Parini, 31 - Lecco	3.576.000.000	0,0054	8.884.307	3.459.071.136	7.309.229.210	0,47	37,3	20.968.825	29.853.130
INTERSERVICE GESTIONE FIDI	Via Mozart, 17- Milano	12.087.589.555	0,0182	30.030.720	1.264.353.421	17.181.644.000	0,07	240,0	134.852.261	164.882.980
INTERFIDI	Via Aguggiari, 162 - Varese	15.433.675.000	0,0232	38.343.821	1.598.552.343	21.597.935.455	0,07	238,6	134.074.869	172.418.690
TOTALE		664.137.351.099		1.650.000.000	242.753.182.327	896.302.870.307	17,66	2.936,3	1.650.000.000	3.300.000.000

[BUR20010131]

[5.3.5]

D.D.G. 6 DICEMBRE 2000 - N. 32062

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Approvazione del progetto di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza - Settore 2 (integrazione luglio 2000), relativo al progetto di recupero ambientale delle aree industriali dismesse ex acciaierie Falck (Area Vobarno) nel territorio comunale di Vobarno, trasmesso dalla Società Progetto Vobarno s.r.l. e autorizzazione degli interventi in esso previsti, in ottemperanza all'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'Area Vobarno in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 23 febbraio 1998, n. 53299 e dell'atto integrativo all'accordo di programma, di cui al d.p.g.r. 12 maggio 2000, n. 12060

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE IDRICHE E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: «Attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Visto il d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389;

Visto il decreto ministeriale Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.»;

Vista la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94: «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale», ed in particolare la lettera a) secondo comma dell'art. 3 e lettera b) primo comma dell'art. 18;

Richiamata la d.g.r. 1 agosto 1996, n. 17252, avente per oggetto: «Standard di qualità dei suoli per la bonifica dei terreni contaminati sul territorio lombardo: approvazione circolare»;

Visto il d.p.g.r. 23 febbraio 1998, n. 53299 di approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, dell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Vobarno in attuazione della l.r. 5 novembre 1994, n. 30 - Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419;

Vista la d.g.r. 7 aprile 1998, n. 35614, avente ad oggetto: «Approvazione del Piano di bonifica (settore 1) relativo al Progetto di recupero ambientale delle aree dismesse ex acciaierie Falck (Area Vobarno) nel territorio comunale di Vobarno, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 8 dell'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'Area Vobarno, in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 23 febbraio 1998, n. 53299»;

Richiamata la determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia del 6 luglio 1999, n. 1856 con la quale si certifica che le opere realizzate e gli interventi effettuati relativamente al Settore 1 delle aree Falck risultano conformi al progetto di bonifica e ripristino ambientale, approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. 35614/1998 con l'adozione delle varianti a carattere esecutivo esaminate dall'istituendo Gruppo di Lavoro in data 15 luglio 1998 e che pertanto si ritiene conclusa la bonifica del Settore 1 con il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla d.g.r. 17252/1996;

Visto il d.d.g. Tutela Ambientale 2 ottobre 1998, n. 5249 di istituzione del Gruppo di Lavoro, in applicazione del punto 2 della d.g.r. 7 aprile 1998, n. 35614, per gli interventi di bonifica relativi al Progetto di recupero ambientale delle aree dismesse ex acciaierie Falck (Area Vobarno) nel territorio comunale di Vobarno;

Richiamata la d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47553 di approvazione del progetto globale di bonifica del Settore 2 relativo al progetto di recupero ambientale delle aree industriali dismesse ex acciaierie Falck (Area Vobarno) nel territorio comunale di Vobarno, trasmesso dalla Società Progetto Vobarno s.r.l., in ottemperanza all'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'Area Vobarno in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 23 febbraio 1998, n. 53299, con le osservazioni del Comitato Tecnico ex art. 17 l.r. 94/80 del 26 ottobre 1999, di cui all'allegato 1, parte integrante dell'atto e della

Conferenza di Servizi del 10 novembre 1999, di cui all'allegato 2 del provvedimento;

Visto il d.p.g.r. 12 maggio 2000, n. 12060 di approvazione ai sensi dell'art. 27 della l. 8 giugno 1990, n. 142 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 della modifica ed integrazione all'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area di Vobarno in, attuazione della l.r. 30/1994;

Richiamato in particolare l'art. 6 dell'atto integrativo all'accordo di programma, in cui le parti sottoscrittori hanno preso atto che i singoli lotti d'intervento sono oggetto di specifiche indagini mirate alla caratterizzazione delle aree contaminate nel rispetto di quanto dettato dalla circolare regionale «Standard di qualità dei suoli» di cui alla d.g.r. 17252/1996;

Atteso che l'Accordo di Programma di cui sopra dispone all'art. 10 la costituzione, di un comitato per l'accordo di programma, il quale, avvalendosi della segreteria tecnica allargata alla Direzione generale Tutela Ambientale (ora Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità) svolge altresì le funzioni del collegio di vigilanza di cui all'art. 5 della l.r. 14/93, per il controllo in ordine alla corretta esecuzione dei lavori relativi all'indagine ambientale conoscitiva dello stato dei terreni nell'ambito dell'area oggetto dell'accordo;

Richiamato il punto 2 della d.g.r. 47553/1999, che delibera di mandare con successivo decreto del Direttore Generale l'approvazione del progetto esecutivo e l'autorizzazione degli interventi di bonifica di cui sopra, a seguito della presentazione dello stesso da parte della Società Progetto Vobarno s.r.l. comprensivo di tutti gli elementi integrativi, individuati dal Comitato Tecnico ex art. 17 l.r. 94/80 del 26 ottobre 1999 e dalla Conferenza di Servizi del 10 novembre 1999;

Visto il progetto di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza (Settore 2) - «Integrazione luglio 2000» relativo al progetto di recupero ambientale delle aree industriali dismesse ex acciaierie Falck (Area Vobarno) nel territorio comunale di Vobarno, acquisito dalla Società Progetto Vobarno s.r.l. (società a capitale pubblico e privato per il recupero delle aree dismesse ex Falck), in qualità di Ente attuatore dell'accordo di programma, con sede in Vobarno - p.zza Ferrari, 1, in data 26 luglio 2000, durante la seduta del Gruppo di Lavoro di cui al d.d.g. 5249/1998, convocata per una valutazione congiunta sullo stato dei lavori sul Settore 2 delle aree industriali dismesse ex acciaierie Falck;

Visto altresì il documento integrativo al progetto di cui sopra, relativo all'analisi di rischio di trasporto di inquinanti in falda, trasmesso dalla Società Progetto Vobarno s.r.l. con nota 1 agosto 2000, agli atti regionali con prot. 5550 del 7 agosto 2000;

Preso atto che gli elaborati progettuali di cui sopra sono stati redatti al fine dell'adeguamento e del completamento del progetto globale di bonifica approvato con d.g.r. 47553/1999 ed in ottemperanza alla richiesta di elementi integrativi ai verbali del Comitato Tecnico ex art. 17 l.r. 94/1980 del 28 ottobre 1999 e della Conferenza di Servizi del 10 novembre 1999;

Atteso che gli obiettivi dell'intervento di bonifica con misure di sicurezza sono supportati da opportuna analisi di rischio, quale strumento di valutazione della stima del rischio per le acque di falda mediante l'applicazione di un calcolo analitico della migrazione e mobilitazione degli inquinanti rilevati, ovvero la dissociazione dell'agente inquinante nelle fasi liquida, solida, gassosa, attraverso il percolamento verticale all'interno della zona non satura;

Preso atto della documentazione integrativa al Progetto di bonifica in argomento, redatta dallo «Studio Associato - Ingegneria ed Ambiente» per conto della Società Progetto Vobarno s.r.l., relativa ai certificati di analisi chimiche della scoria smaltita presso discarica autorizzata, dei certificati di analisi di verifica degli oli minerali e dei certificati di analisi delle acque di falda, acquisita durante l'incontro del Gruppo di Lavoro del 13 settembre 2000 in ottemperanza alle richieste espresse dallo stesso collegio nella seduta del 26 luglio 2000;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990, relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 20 settembre 2000, presso il comune di Vobarno, una Conferenza di Servizi art. 14, l. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri sui documenti presentati dalla Società Progetto Vobarno s.r.l., e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Brescia, del comune di Vobarno, dell'A.S.L. della Provincia di Brescia e dell'Azienda stessa;

Preso atto che in apertura della Conferenza di Servizi, è stata consegnata e di seguito esplicitata ai presenti da parte dello «Studio Associato – Ingegneria ed ambiente, l'integrazione al progetto di bonifica ambientale, con misure di sicurezza – Settore 2, in ottemperanza alle prescrizioni congiunte, formulate dagli Enti, a seguito dell'istruttoria degli elaborati progettuali presentati, ed espresse durante la seduta del Gruppo di Lavoro del 13 settembre 2000 all'uopo istituito;

Preso atto che la Conferenza predetta ha espresso parere favorevole al progetto presentato con, le osservazioni e prescrizioni indicate dalle singole Amministrazioni convenute a detto istituto;

Ritenuto che il verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra, comprensivo dei pareri espressi dagli Enti e allegati al verbale stesso, costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);

Valutato di approvare il progetto di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza – Settore 2 relativo al progetto di recupero ambientale delle aree industriali dismesse ex acciaierie Falck (Area Vobarno) nel territorio comunale di Vobarno, trasmesso dalla Società Progetto Vobarno s.r.l. in ottemperanza all'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'Area Vobarno in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 23 febbraio 1998, n. 53299 e dell'atto integrativo all'accordo di programma, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi di cui all'allegato 1 al presente atto;

Ritenuto altresì opportuno autorizzare gli interventi previsti dal progetto esecutivo di bonifica di cui sopra;

Evidenziato, che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi risulta di particolare rilevanza il programma di monitoraggio idrochimico che prevede fra l'altro la definizione qualitativa delle acque sotterranee dell'area in oggetto per un periodo di anni due dal termine degli interventi di recupero del Settore 2 e che a tal fine la Società Progetto Vobarno s.r.l. dovrà trasmettere agli Enti costituenti il Gruppo di Lavoro già citato, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di bonifica con misure di sicurezza di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Preso atto della nota del 7 novembre 2000 dello Studio associato «Ingegneria ed Ambiente» con la quale si evidenzia che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale Settore 2, di cui al progetto sopra citato», richiederanno un arco temporale di anni due per la loro realizzazione, a partire dalla comunicazione del presente atto al soggetto istante, a cui farà seguito così come individuato dal programma di monitoraggio idrochimico delle acque di falda, un ulteriore arco temporale di due anni, per la verifica qualitativa delle acque sotterranee dell'area in oggetto;

Dato atto che gli obiettivi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza attraverso il supporto dell'analisi di rischio e con gli obiettivi dettati secondo i disposti regionali, sono rispondenti alle modalità di utilizzo dell'area così come evidenziato dall'art. 4 (Settore 2) dell'atto integrativo all'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area Vobarno, di cui al d.p.g.r. 12060/2000;

Richiamati i disposti del 3° comma dell'art. 5 del d.m. 471/1999, il quale prevede che le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune ed essere comunicati all'ufficio tecnico erariale competente;

Dato atto che l'amministrazione comunale di Vobarno, al termine di tutti gli interventi eseguiti sull'area nel rispetto dell'analisi di rischio di cui al progetto di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza – Settore 2, in argomento e a supporto degli obiettivi di cui alla d.g.r. 17252/1996, dovrà provvedere all'inserimento nel proprio strumento urbanistico, dell'indicazione del sito bonificato con misure di sicurezza attraverso il supporto dell'analisi di rischio e con gli obiettivi dettati secondo i disposti regionali, suscettibile di ulteriore intervento di bonifica e/o di messa in sicurezza temporanea o permanente nonché di riformulazione dell'analisi di rischio, nel caso di una futura modifica dell'utilizzo del suolo, indi-

pendentemente dalla modifica della destinazione d'uso, ovvero dell'applicazione secondo i disposti del d.lgs. 22/1997 dell'onere reale ai sensi dell'art. 17, comma 10, quale garanzia e tutela del territorio comunale, soprattutto nella fattispecie di passaggi di proprietà o cessione a terzi a vario titolo delle aree, e per il perseguimento della salvaguardia del patrimonio ambientale comunale, nell'interesse della comunità di Vobarno;

Fatto salvo tutto quanto deliberato con d.g.r. 35614/1998 – d.g.r. 47553/1999 e decretato con d.d.g. Tutela Ambientale 5429/1998,

Ritenuto di fissare l'importo della garanzia finanziaria di cui ai disposti dell'art. 17 del d.lgs. 22/1997 e dell'art. 10 del d.m. 471/1994, pari al 20% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, in ottemperanza agli obiettivi di cui alla d.g.r. 17252/1996 e dei costi relativi al programma di monitoraggio idrochimico delle acque di falda, da prestarsi in osservanza ai disposti della d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4 di costituzione delle Direzioni generali e di nomina dei Direttori generali;

Visto il decreto del Direttore Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, 26 luglio 2000, n. 18736, di delega di firma al dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e Bonifica aree contaminate, Ing. Luigi Mille, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 1 l. 16 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di approvare il progetto di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza – Settore 2 relativo al progetto di recupero ambientale delle aree industriali dismesse ex acciaierie Falck (Area Vobarno), nel territorio comunale di Vobarno, trasmesso dalla Società Progetto Vobarno s.r.l. in ottemperanza all'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'Area Vobarno in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 23 febbraio 1998, n. 53299 e dell'atto integrativo all'accordo di programma, di cui al d.p.g.r. 12060/2000, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi di cui all'allegato 1 al presente atto;

2. di autorizzare gli interventi previsti dal progetto di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui sopra;

3. di evidenziare che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi risulta di particolare rilevanza il programma di monitoraggio idrochimico che prevede fra l'altro la definizione qualitativa delle acque sotterranee dell'area in oggetto per un periodo di anni due dal termine degli interventi di recupero del Settore 2 e che a tal fine la Società Progetto Vobarno s.r.l. dovrà trasmettere agli Enti costituenti il Gruppo di Lavoro già citato, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di bonifica con misure di sicurezza di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

4. di prendere atto della nota del 7 novembre 2000 dello Studio associato «Ingegneria ed Ambiente» con la quale si evidenzia che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale – Settore 2, di cui al progetto sopra citato, richiederanno un arco temporale di anni due per la loro realizzazione, a partire dalla comunicazione, del presente atto al soggetto istante, a cui farà seguito così come individuato dal programma di monitoraggio idrochimico delle acque di falda, un ulteriore arco temporale di due anni, per la verifica qualitativa delle acque sotterranee dell'area in oggetto;

5. di dare atto che gli obiettivi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza attraverso il supporto dell'analisi di rischio e con gli obiettivi dettati secondo i disposti regionali, sono rispondenti alle modalità di utilizzo dell'area così come evidenziato dall'art. 4 (Settore 2) dell'atto integrativo all'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area Vobarno, di cui al d.p.g.r. 12060/2000;

6. di fissare l'importo della garanzia finanziaria di cui ai disposti dell'art. 17 del d.lgs. 22/1997 e dell'art. 10 del d.m. 471/1994, pari al 20% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, in ottemperanza agli obiettivi di cui alla d.g.r. 17252/1996 e dei costi relativi al pro-

gramma di monitoraggio idrochimico delle acque di falda, da prestarsi in osservanza ai disposti della d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

7. di dare atto che l'amministrazione comunale di Vobarno, al termine di tutti gli interventi eseguiti sull'area nel rispetto dell'analisi di rischio di cui al progetto di bonifica e ripristino ambientale, con misure di sicurezza - Settore 2, in argomento e a supporto degli obiettivi di cui alla d.g.r. 17252/1996, dovrà provvedere all'inserimento nel proprio strumento urbanistico, dell'indicazione del sito bonificato con misure di sicurezza attraverso il supporto dell'analisi di rischio e con gli obiettivi dettati secondo i disposti regionali, suscettibile di ulteriore intervento di bonifica e/o di messa in sicurezza temporanea o permanente nonché di riformulazione dell'analisi di rischio, nel caso di una futura modifica dell'utilizzo del suolo, indipendentemente dalla modifica della destinazione d'uso, ovvero dell'applicazione secondo i disposti del d.lgs. 22/1997 dell'onere reale ai sensi dell'art. 17, comma 10, quale garanzia e tutela del territorio comunale, soprattutto nella fattispecie di passaggi di proprietà o cessione a terzi a vario titolo delle aree, e per il perseguimento della salvaguardia del patrimonio ambientale comunale, nell'interesse della comunità di Vobarno;

8. di far salvo tutto quanto deliberato con d.g.r. 35614/1998 - d.g.r. 47553/1999 e decretato con d.d.g. Tutela Ambientale 5429/1998;

9. di evidenziare che gli interventi di messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate, che deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

10. di notificare il presente atto alla Provincia di Brescia, al comune di Vobarno, all'A.S.L. n. 1 della Provincia di Brescia, all'A.R.P.A. Lombardia, alla Società Progetto Vobarno s.r.l. e al Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma;

11. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

12. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

p. il direttore generale
Il dirigente dell'unità organizzativa
Luigi Mille

ALLEGATO 1

Conferenza di Servizi art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 Verbale del 20 settembre 2000

Oggetto: **Comune di Vobarno (BS) - Bonifica del Settore 2, relativo al progetto di recupero ambientale delle aree industriali dismesse ex acciaierie Falck (Arca Vobarno) nel territorio comunale di Vobarno, trasmesso dalla Società Progetto Vobarno s.r.l., in ottemperanza all'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'Area Vobarno in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1996, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 23 febbraio 1998, n. 53299.**

PRESENZE

Regione: dr. Nicola Di Nuzzo e geom. Sergio Varisco.

Provincia: dr. Trasmundi Emilio e per. Marco Bozza.

Comune: Corradini Marina - sindaco

Altri: ASL: Lamanna Michele e d.ssa Tomasi Enrica.

Soggetto istante: dr. Bizioli Aurelio - Progetto Vobarno s.r.l.; ing. Carlo Gorio e d.ssa Bassini Chiara - Studio Associato «Ingegneria ed Ambiente».

OSSERVAZIONI

Viene acquisita agli atti della Conferenza di Servizi la III integrazione al progetto di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza (Settore 2) consegnata all'ing. Carlo Gorio per conto della Soc. Progetto Vobarno s.r.l.

ESPRESSIONE DEI PARERI

Regione: Parere favorevole al progetto presentato. Ritiene però opportuno in base alle osservazioni prodotte dal Gruppo

di Lavoro durante le precedenti riunioni, che durante la realizzazione delle opere siano rispettate nelle aree, prive di pavimentazione, le prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 17252 dell'1 agosto 1996, in particolare che sia rispettato l'obiettivo di qualità dei suoli, nel primo metro di profondità dal piano posa delle fondazioni.

Provincia: Conferma il parere favorevole, già espresso con d.g.p. n. 702 del 14 settembre 1999, prendendo atto tra l'altro che il Gruppo di Lavoro, all'uopo istituito dalla Regione Lombardia, ha esaminato durante gli incontri, gli aspetti progettuali previsti nel progetto di bonifica delineando le linee di intervento sull'area.

Comune: Prende atto del parere espresso dagli Enti e dell'attività realizzata nel corso degli ultimi anni dal Gruppo di Lavoro.

Altri: A.S.L. Prov. (BS) - Prende atto che in data odierna sono state presentate dalla Soc. Progetto Vobarno, le integrazioni richieste dal precedente incontro del Gruppo di Lavoro.

Esprime pertanto un parere favorevole di massima sul progetto presentato. Ritiene comunque opportuno acquisire il riscontro analitico sui controcampioni per quanto riguarda il P.C.B.

CONSIDERAZIONI FINALI

Parere favorevole alla realizzazione degli interventi, così come previsto nel progetto presentato dalla Soc. Vobarno s.r.l., con il solo rispetto delle prescrizioni espresse dagli enti. Letto e sottoscritto dai rappresentanti degli Enti:

Regione: Nicola di Nuzzo

Provincia: Emilio Trasmundi, Marco Bozza

Comune: Marina Corradini

Altri: ASL Brescia: Michele Lamanna ed Enrica Tomasi

Progetto Vobarno s.r.l.: Aurelio Bizioli

[BUR20010132]

[4.3.0]

D.D.G. 8 GENNAIO 2001 - N. 166

Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica - Integrazione del decreto n. 19188 del 2 agosto 2000 avente per oggetto «Autorizzazione alle Camere di Commercio della Lombardia per l'attivazione delle procedure di collegamento informatico, al fine di consentire l'accesso all'Albo delle imprese artigiane per il rilascio delle certificazioni e relative visure»

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il decreto n. 19188 del 2 agosto 2000, del Direttore Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica della Regione, aveva autorizzato le Camere di Commercio della Lombardia ad attivare le procedure di collegamento informatico al fine di consentire l'accesso, per via telematica, all'Albo provinciale delle imprese artigiane per il rilascio delle certificazioni e delle visure;

Visto che con il predetto decreto si consentiva l'utilizzo del collegamento soltanto ai soggetti (Associazioni di categoria, Consorzi e Società di assistenza tecnico-amministrativa, nonché studi professionali di qualsiasi indirizzo), operanti sul territorio regionale, e che l'autorizzazione prevedeva la stipula di apposita convenzione tra il sistema camerale ed i soggetti interessati, con l'obbligo per quest'ultimi di sostenere tutti gli oneri finanziari per l'allestimento del collegamento;

Vista la nota pervenuta dalla Camera di Commercio di Milano nella quale si fa presente che il collegamento con l'Albo dovrebbe essere inserito nella rete nazionale cosiddetta «Telemaco», che connette tutte le Camere di Commercio sul territorio nazionale, e che di conseguenza la limitazione contenuta nel surrichiamato decreto («soli soggetti operanti in Lombardia») è del tutto incongrua;

Considerato viceversa che il problema può essere risolto molto più semplicemente collegando gli Albi on-line, come del resto vien fatto per il registro delle imprese, del cui utilizzo però possono usufruire tutti gli utenti autorizzati per l'accesso alla rete nazionale «Telemaco»;

Dato atto che, con la soluzione prospettata, si raggiungerebbero egualmente le finalità che la Regione si prefiggeva di ottenere, e cioè: decentramento, semplificazioni amministrative, velocizzazione delle procedure;

Tenuto conto che, per quanto sopra espresso, il decreto n. 19188 del 2 agosto 2000 è da integrarsi allo scopo di consentire l'allargamento ad una più ampia platea di fruitori del servizio, ossia a tutti gli abbonati alla rete nazionale «Telemaco» gestita dalla Società consortile Infocamere;

Precisato, comunque, che l'autorizzazione della Regione è condizionata alla sussistenza, oltre che al soddisfacimento delle finalità indicate al precedente quinto paragrafo, anche di due clausole imprescindibili, e cioè: a) che la Regione non dovrà sopportare oneri di nessuna natura, e b) che chiunque abbia accesso alla rete dell'albo si impegni a versare il corrispettivo in denaro sui diritti di segreteria per le richieste di certificazioni, e si obblighi a non manomettere i dati esistenti nell'Albo medesimo;

Vista la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997, recante «Riconizioni degli atti amministrativi spettanti alla Dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. n. 24347 del 24 gennaio 1997 e n. 27503 del 18 aprile 1997»;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi del comma 32, art. 17, l. 15 maggio 1997, n. 127,

Decreta

1. di integrare il precedente decreto n. 19188 del 2 agosto 2000, avente per oggetto «Autorizzazione alle Camere di Commercio della Lombardia per l'attivazione delle procedure di collegamento informatico, al fine di consentire l'accesso all'Albo delle imprese artigiane per il rilascio delle certificazioni e relative visure», con i seguenti punti:

a) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono autorizzate a connettere on-line, alla stessa stregua di come vien fatto per il registro delle imprese, anche gli Albi delle imprese artigiane della Lombardia tenuti dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato con sede presso le rispettive Camere, utilizzando la rete nazionale «Telemaco» gestita dalla Società Infocamere;

b) l'autorizzazione di cui al precedente punto 1a) è riferita alla possibilità che ad utilizzare il servizio siano tutti gli abbonati alla rete nazionale Telemaco, ferme restando le condizioni specificate nella premessa del presente decreto, e cioè:

– la Regione non dovrà sopportare alcun onere finanziario connesso al collegamento;

– il servizio è riferito alle sole richieste di certificazione e visure, senza alcuna interferenza con quelle che sono le competenze, giuridiche ed amministrative, delle Commissioni Provinciali per l'artigianato;

– le Camere di Commercio stabiliranno le modalità di pagamento corrispettivo dovuto quale diritto di segreteria, con l'obbligo di rendicontare e versare annualmente alla Regione.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Francesco Detomi

[BUR20010133]

[4.3.0]

D.D.G. 19 GENNAIO 2001 – N. 1312

Direzione Generale Agricoltura – Direzione Generale Sanità – Approvazione modulistica per la domanda di rimborso spese per l'attività di congelamento e stoccaggio delle carcasse bovine così come previsto dalla d.g.r. n. 7/3081 del 12 gennaio 2001

Visto il Regolamento CE n. 2777/2000 del 18 dicembre 2000 che prevede l'obbligo del test rapido per la BSE in ogni Stato membro sui bovini e bufalini di età superiore ai 30 mesi macellati posteriormente al 1° gennaio 2001 per poter dichiarare le loro carni idonee al consumo umano;

Richiamato il d.l. 21 novembre 2000 n. 335 che prevede l'attuazione di un programma di prevenzione totale contro la BSE, attraverso il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e l'adozione di specifici programmi di intervento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 439 del 10 gennaio 2001 «Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Lombardia in attuazione degli interventi previsti dal Regolamento CE n. 2777/2000 e della esecuzione dei test rapidi per la diagnosi di BSE (decreto legge 21 novembre 2000 n. 335);

Vista la d.g.r. n. 7/3081 del 12 gennaio 2001 «Attuazione delle misure previste dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 439 del 10 gennaio 2001 in merito all'applicazione del Reg. Ce n. 2777/2000 e del d.l. 21 novembre 2000 n. 335 sull'esecuzione dei test rapidi per la diagnosi della BSE.»;

Preso atto che nella d.g.r. n. 7/3081 del 12 gennaio 2001 il punto 4 del deliberato rimanda a successivi atti, a firma dei Direttori Generali della Direzione Agricoltura e Sanità, ivi compresa la redazione della modulistica necessaria;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 «Avvio della VII legislatura: Costituzione delle Direzioni Generali – Nomina dei Direttori»;

Decreta

Recepite integralmente le premesse:

1) di approvare i modelli di domanda di rimborso spese per l'attività di congelamento e stoccaggio delle carcasse bovine ai sensi della d.g.r. n. 7/3081 del 12 gennaio 2001 e identificati come Allegato I (domanda di rimborso) ed Allegato A (quadro di riepilogo carcasse);

2) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale Sanità:

Renato Botti

Il Direttore Generale Agricoltura:

Paolo Baccolo



Direzione Generale Agricoltura
 Unità Organizzativa Organismo Pagatore
 P.zza IV novembre, 5 20124 Milano

Direzione Sanità
 Unità Organizzativa Veterinaria
 Via Pola, 9/11 20124 Milano

DOMANDA DI RIMBORSO SPESE PER L'ATTIVITA' DI CONGELAMENTO E STOCCAGGIO DELLE CARCASSE BOVINE AI SENSI DELLA DGR N. VII/3081 DEL 12/01/2001

QUADRO A - MACELLO

REGIONE	PROVINCIA	N° A.S.L.	
RAGIONE SOCIALE			
PARTITA I.V.A.	CODICE IDENTIFICATIVO DEL MACELLO		
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		PREF.	TELEFONO NUMERO
INDIRIZZO E-MAIL		PREF.	FAX NUMERO
Cod. ISTAT	COMUNE	PROV.	C.A.P.

QUADRO B - Dati Rappresentante Legale

COGNOME			
NOME			
CODICE FISCALE			
giorno	DATA DI NASCITA mese	COMUNE DI NASCITA	PROV.
anno			
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		PREF.	TELEFONO NUMERO
INDIRIZZO E-MAIL		PREF.	FAX NUMERO
COD. ISTA' COMUNE	PROV.	C.A.P.	
Prov Com			

QUADRO C - Riepilogo n. carcasse congelate e stoccate di bovini di età superiore ai trenta mesi per cui si richiede il rimborso

relative a:

<input type="checkbox"/>	Capi maschi non castrati per n. carcasse		pari a kg. Tot.	
<input type="checkbox"/>	Capi maschi castrati per n. carcasse		pari a kg. Tot.	
<input type="checkbox"/>	Vacche per n. carcasse		pari a kg. Tot.	
<input type="checkbox"/>	Giovenche per n. carcasse		pari a kg. Tot.	
Totale n. carcasse a rimborso per Kg. complessivi				

Come risulta nell'elenco allegato distinto per categoria (ALLEGATO A)

QUADRO D - Modalità di Pagamento

<input type="checkbox"/>	accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)	n. conto corrente	ABI	CAB
	Istituto	COMUNE	prov	CAP
<input type="checkbox"/>	accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)	n. conto corrente	COMUNE	prov
			CAP	
<input type="checkbox"/>	emissione di assegno non trasferibile			

QUADRO E - Dichiarazioni**Chiede:**

di accedere al rimborso previsto per le attività di congelamento temporaneo di carcasse intere di bovini e bufalini di età superiore ai 30 mesi, provenienti da allevamenti lombardi, destinate alla commercializzazione ad uso alimentare umano

Dichiara :

che i capi da cui provengono le carcasse oggetto di richiesta di rimborso sono stati detenuti in allevamenti lombardi da almeno sei mesi alla data di macellazione;

che gli stessi sono conformi alla normativa sanitaria (Direttiva n. 64/433/CEE) in particolare alle disposizioni in materia di "idoneità alla macellazione ai fini del consumo umano";

di aver adempiuto a quanto previsto dall'allegato A della DGR n. VII/3081 del 12/01/01 in merito alle modalità operative di identificazione degli animali, di registrazione, congelamento e stoccaggio carcasse;

di consentire l'accesso agli impianti e alla documentazione probante, in qualunque momento, dei funzionari regionali incaricati dell'attività di controllo;

di sottoporsi a tutti i controlli necessari in applicazione della DGR n. VII/3081 del 12 gennaio 2001 nonché di tenere aggiornato il registro previsto;

di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali relative alle sanzioni per inosservanza delle prescrizioni e per falsa dichiarazione.

Si impegna:

a restituire le somme eventualmente percepite quale corrispettivo del conferimento, in caso di inadempienze alle norme, maggiorate degli interessi

Data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma rappresentante legale

--

**F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI SERVIZIO
E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA**

[BUR20010134]

[4.0.0]

D.D.U.O. 30 NOVEMBRE 2000 - N. 31593**Direzione Generale Presidenza - L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 (art. 6, lett. b, c). Approvazione del programma degli interventi per l'anno 2000: concessione dei contributi regionali e assunzione impegno di spesa****IL DIRETTORE PROGRAMMA E RELAZIONI ESTERNE**

Vista la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35: «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori»;

Vista la d.c.r. n. VI/967 dell'1 ottobre 1997: «Indirizzi programmatici, priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti ai sensi dell'art. 3 della l.r. 35/96»;

Viste le domande ed i relativi progetti presentati dalle imprese interessate ed esaminate in ordine cronologico di arrivo;

Ritenuto, in base all'istruttoria svolta dalla struttura Sviluppo produttivo e incentivi dell'Unità Organizzativa Industria della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, di ammettere al contributo regionale n. 87 progetti per un importo complessivo di L. 9.406.902.527 per le motivazioni indicate nelle schede istruttorie che costituiscono l'allegato «A», composto di n. 204 pagine, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto, altresì, in base all'attività istruttoria svolta dalla struttura Sviluppo produttivo e incentivi dell'Unità Organizzativa Industria della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, di non ammettere al contributo n. 14 progetti, di cui 1 ritirato, per le motivazioni indicate nelle schede istruttorie che costituiscono l'allegato «A», composto di n. 204 pagine, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Vista la tabella che costituisce l'allegato «B» del presente decreto quale parte integrante e sostanziale che individua l'entità del contributo concesso ad ogni impresa e l'impegno di spesa per ciascun beneficiario per l'anno 2000, 2001 e 2002, così come risulta anche dalle schede istruttorie di cui al sopra citato allegato «A»;

Visto il capitolo di spesa 3.6.2.2.5087 del bilancio 2000 che presenta la necessaria disponibilità;

Visti gli artt. 3 e 18 della legge regionale 23 luglio 1996,

n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale»;

Vista la delibera della Giunta regionale del 28 giugno 2000 n. 7/156 «Nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e conseguente conferimento di incarichi»;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa ed in base alle risultanze istruttorie, n. 87 progetti come meglio specificato nell'allegato «A», composto di n. 204 pagine, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto (*omissis*);

2) di concedere il contributo regionale alle imprese che hanno presentato progetti a valere sulla l.r. 36/96 (art. 6, lett. b e c), elencate nell'allegato «B», composto da n. 4 pagine che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l'importo a fianco di ciascuna indicato e per un importo complessivo di L. 9.406.902.527;

3) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, a favore delle imprese di cui all'allegato «B» la somma di L. 8.066.439.000 sul capitolo 3.6.2.2.5087 del bilancio 2000, dando atto che la presente obbligazione scade entro il 31 dicembre 2000 e di provvedere con successivo atto ad impegnare la somma di L. 1.241.082.487 sul bilancio 2001 e la somma di L. 99.381.040 sul bilancio 2002;

4) di non ammettere i progetti presentati dalle imprese MEGA ITALIA s.p.a., C.P. s.p.a., ELCOMIN s.n.c., MONT ELE s.r.l., CALZIFICIO FRANZONI & C. s.r.l., RODI s.r.l., ARTECH STUDIO & CENTRO STAMPA s.r.l., IMPRESA E FUTURO s.r.l., EXECUTIVE s.r.l., TONINO s.r.l., MICAR s.n.c., TEXMODE s.r.l. per i motivi meglio specificati nelle relative schede istruttorie di cui all'allegato «A»;

5) di dare atto che i relativi provvedimenti di liquidazione saranno adottati nel rispetto dei tempi previsti dalla legge regionale n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

6) di inviare il presente atto all'Unità Organizzativa Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

7) il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi della legge 241/90.

Il direttore programma e relazioni esterne:

Raffaele Cattaneo

ALLEGATO B

Progetto n.	Soggetto beneficiario	Il progetto viene valutato	Contributo concesso Lire	Impegno Anno 2000 Lire	Impegno Anno 2001 Lire	Impegno Anno 2002 Lire
165	FRALY S.p.a	RITIRATA				
166	MERLETTI MARIO S.N.C.	Ammissibile	53.250.000	53.250.000	0	0
167	FRILVAM SPA	Ammissibile	81.600.000	81.600.000	0	0
168	MANIFATTURE SEGALINI SPA	Ammissibile	29.111.000	29.111.000	0	0
169	MEGA ITALIA SPA	Non ammissibile	0	0	0	0
170	DELTA GROUP DESIGN SPA	Ammissibile	60.300.000	60.300.000	0	0
171	BIERREA SRL	Ammissibile	94.200.000	94.200.000	0	0
172	NOVAFRESK SRL	Ammissibile	90.000.000	69.300.000	20.700.000	0
173	SANECO SRL	Ammissibile	143.639.100	143.639.100	0	0
174	CONFEZIONI PAULATO & RADICI SAS	Ammissibile	189.300.000	189.300.000	0	0
175	VIEMME MACC-UT SRL	Ammissibile	193.627.000	193.627.000	0	0
176	CORNO MARCO ITALIA SPA	Ammissibile	181.200.000	181.200.000	0	0
177	S.M.E.A. SRL	Ammissibile	41.220.000	41.220.000	0	0
178	GIUSEPPE BELLORA SPA	Ammissibile	64.875.000	64.875.000	0	0
179	MARA PELLETERIE SRL	Ammissibile	98.550.000	98.550.000	0	0
180	TEXMODE SRL	Non ammissibile	0	0	0	0
181	CENTRO ABBIGLIAMENTO LOMBARDO SPA	Ammissibile	193.627.000	193.627.000	0	0
182	SOLID GROUP SRL	Ammissibile	112.500.000	112.500.000	0	0
183	LEMCO SRL	Ammissibile	90.330.000	90.330.000	0	0
184	IGEIT SPA	Ammissibile	62.400.000	62.400.000	0	0
185	FEN SRL	Ammissibile	75.000.000	75.000.000	0	0
186	DITEC SPA	Ammissibile	147.750.000	147.750.000	0	0

Progetto n.	Soggetto beneficiario	Il progetto viene valutato	Contributo concesso Lire	Impegno Anno 2000 Lire	Impegno Anno 2001 Lire	Impegno Anno 2002 Lire
187	CONFEZIONI GARDA SPA	Ammissibile	54.643.500	54.643.500	0	0
188	TURBODEN SRL	Ammissibile	24.375.000	24.375.000	0	0
189	CAMA 1 SPA	Ammissibile	59.450.100	59.450.100	0	0
190	CAVALLINO GIOCATTOLI SPA	Ammissibile	102.000.000	102.000.000	0	0
191	KIKA CONFEZIONI	Ammissibile	31.926.000	31.926.000	0	0
192	NWT SRL	Ammissibile	72.000.000	72.000.000	0	0
193	N.B.C. ELETTRONICA SRL	Ammissibile	112.500.000	112.500.000	0	0
194	NUOVA MODERNINDUSTRIA SRL	Ammissibile	134.637.500	134.637.500	0	0
195	F.O.G.O. SNC	Ammissibile	193.600.000	146.250.000	47.350.000	0
196	C.P. SPA	Non ammissibile	0	0	0	0
197	GEMELLI COSTRUZIONI	Ammissibile	8.394.000	8.394.000	0	0
198	S.C.POZZI SRL	Ammissibile	53.940.000	53.940.000	0	0
199	ALUMAT SRL	Ammissibile	124.200.000	107.700.000	16.500.000	0
200	COMERIO ERCOLE SPA	Ammissibile	193.627.000	122.640.000	70.987.000	0
201	HAFLIGER FAP SPA	Ammissibile	99.000.000	99.000.000	0	0
202	ELCOMIN SNC	Non ammissibile	0	0	0	0
203	DELTA VALVES SPA	Ammissibile	129.750.000	129.750.000	0	0
204	MEDIAGEST SRL	Ammissibile	161.025.000	161.025.000	0	0
205	MONT-ELE SRL	Non ammissibile	0	0	0	0
206	STOREP ITALIA SRL	Ammissibile	39.681.000	39.681.000	0	0
207	CENTRO SERVIZI TURISTICI SRL	Ammissibile	125.130.000	125.130.000	0	0
208	FJORD SPA	Ammissibile	166.650.000	123.600.000	43.050.000	0
209	DIFA COOPER SPA	Ammissibile	193.627.000	193.627.000	0	0
210	BE.DE.VE. SNC	Ammissibile	46.687.500	46.687.500	0	0
211	NORDIMPORT SPA	Ammissibile	193.627.000	193.627.000	0	0
212	VELLO SRL	Ammissibile	35.025.000	35.025.000	0	0
213	STILNOVO SRL	Ammissibile	42.390.000	42.390.000	0	0
214	SCAL SRL	Ammissibile	28.308.750	28.308.750	0	0
215	CALZIFICIO FRANZONI & C. SRL	Non ammissibile	0	0	0	0
216	DAMP SRL	Ammissibile	75.500.000	75.500.000	0	0
217	DI MAURO SRL	Ammissibile	117.000.000	117.000.000	0	0
218	MICAR SNC	Non ammissibile	0	0	0	0
219	RODI SRL	Non ammissibile	0	0	0	0
220	A.P.SYSTEM SRL	Ammissibile	132.000.000	132.000.000	0	0
221	NORMALIEN SPA	Ammissibile	156.900.000	156.900.000	0	0
222	FLUIDEL SRL	Ammissibile	49.800.000	24.300.000	25.500.000	0
223	CALZIFICIO EIRE SNC	Ammissibile	61.290.000	61.290.000	0	0
224	PUFFIN SRL	Ammissibile	47.936.435	47.936.435	0	0
225	EMY ELENFER	Ammissibile	17.008.875	17.008.875	0	0
226	ARTECH STUDIO & CENTRO STAMPA SRL	Non ammissibile	0	0	0	0
227	ITECO CONTRACT SRL	Ammissibile	91.500.000	91.500.000	0	0
228	SPECIAL CATENE SRL	Ammissibile	169.653.000	169.653.000	0	0
229	R.M.F. SRL	Ammissibile	108.000.000	108.000.000	0	0
230	A. & T. EUROPE SPA	Ammissibile	193.627.000	193.627.000	0	0
231	ANNULLATA PER DUPLICAZIONE				0	0
232	EURO CLASS - 21 SRL	Ammissibile	20.373.000	20.373.000	0	0
233	PAVIS VARESE SRL	Ammissibile	106.217.000	106.217.000	0	0
234	ANACLETO MARIANI SRL	Ammissibile	119.118.000	119.118.000	0	0
235	TESTA SPA	Ammissibile	46.907.971	46.907.971	0	0
236	ATER SRL	Ammissibile	176.700.000	176.700.000	0	0
237	I.M.V. GALLI Srl	Ammissibile	131.400.000	71.100.000	60.300.000	0
238	SAIT METALLI srl	Ammissibile	193.627.000	166.147.000	27.480.000	0
239	PROTEC SURFACE TECHNOLOGIES	Ammissibile	193.627.000	125.857.550	67.769.450	0
240	MULTI CONSULT MILANO SRL	Ammissibile	138.120.000	138.120.000	0	0
241	IMPRESA E FUTURO SRL	Non ammissibile	0	0	0	0
242	CALVASINA SPA	Ammissibile	193.627.000	193.627.000	0	0
243	EXECUTIVE SRL	Non ammissibile	0	0	0	0
244	CALLA SRL	Ammissibile	42.607.440	42.607.440	0	0

Progetto n.	Soggetto beneficiario	Il progetto viene valutato	Contributo concesso Lire	Impegno Anno 2000 Lire	Impegno Anno 2001 Lire	Impegno Anno 2002 Lire
245	CIEMME DI MOLTENI & C.	Ammissibile	29.700.000	29.700.000	0	0
246	PULVERIT SPA	Ammissibile	193.627.000	193.627.000	0	0
247	OMSI TRASMISSIONI SPA	Ammissibile	193.627.000	25.171.510	168.455.490	0
248	VELLO SRL	Ammissibile	127.717.195	127.717.195	0	0
249	BRESCIA PRESSE SRL	Ammissibile	94.500.000	94.500.000	0	0
250	ITA - INDUSTRIA TECNICA	Ammissibile	193.627.000	11.617.620	182.009.380	0
251	TONINO SRL	Non ammissibile	0	0	0	0
252	TECHNICAL SERVICES FOR INDUSTRY	Ammissibile	120.330.000	90.247.500	30.082.500	0
253	SIDER ARC SRL	Ammissibile	153.748.000	38.437.000	115.311.000	0
254	D.L.A. SRL	Ammissibile	30.527.881	30.527.881	0	0
255	CASTELLI SPA	Ammissibile	61.800.000	29.400.000	32.400.000	0
256	AUXILIA SRL	Ammissibile	51.423.000	51.423.000	0	0
257	FAUSTO BELOTTI	Ammissibile	59.400.000	59.400.000	0	0
258	V.d.m. SRL	Ammissibile	40.800.000	40.800.000	0	0
259	FANTINELLI S.R.L.	Ammissibile	96.439.200	96.439.200	0	0
260	CHINITALY SRL	Ammissibile	170.040.000	85.200.000	48.240.000	36.600.000
261	SCARONI F.LLI SRL	Ammissibile	193.627.000	78.514.917	115.112.083	0
262	LA RETE SRL	Ammissibile	155.243.000	46.572.900	65.202.060	43.468.040
263	MUCEDOLA SRL	Ammissibile	90.293.000	39.480.000	31.500.000	19.313.000
264	CASER SPA	Ammissibile	25.249.000	16.379.000	8.870.000	0
265	SIMON SRL	Ammissibile	169.642.000	168.281.000	1.361.000	0
266	S.B. IMPIANTI SRL	Ammissibile	144.329.080	81.426.556	62.902.524	0
			9.406.902.527	8.066.439.000	1.241.082.487	99.381.040

[BUR20010135]

[4.0.0]

D.D.U.O. 30 NOVEMBRE 2000 - N. 316II

Direzione Generale Presidenza - L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 (art. 2 lett. b). Diffusione e sviluppo delle strutture di servizio alle piccole e medie imprese. Approvazione del programma annuale 2000, disposizioni per la liquidazione, erogazione e revoca dei contributi

IL DIRETTORE PROGRAMMA E RELAZIONI ESTERNE

Vista la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori»;

Vista la deliberazione in data 1 ottobre 1997, n. VI/697 con la quale il Consiglio Regionale ha determinato gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e territoriali e le modalità attuative degli interventi previsti dall'art. 2 lett. b della succitata l.r. 35/96;

Viste le domande corredate dai relativi progetti presentate e pervenute entro i termini previsti di cui all'allegato «A» che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ravvisata l'opportunità di specificare, ai fini della liquidazione e conseguente erogazione dei contributi, da parte della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, le prescrizioni cui i soggetti devono attenersi pena la decadenza dal beneficio e la conseguente revocabilità anche agli effetti del recupero da parte della Regione delle quote dei contributi eventualmente già erogate;

Ritenuto, in base all'attività istruttoria dalla Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, di approvare il programma annuale 2000 per gli interventi previsti dall'art. 2 lett. b «Diffusione e sviluppo delle strutture di servizio alle piccole e medie imprese» per l'importo complessivo di L. 6.799.350.000 così come risulta dall'allegato «A» che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Preso atto che l'allegato «A» individua l'entità del contributo assegnato nonché l'impegno di spesa per ciascun beneficiario per gli anni 2000, 2001 e 2002 così come evidenziato nell'allegato «B» contenente le Schede relative a ciascun progetto;

Ritenuto altresì, in base agli elementi di valutazione emersi nella fase istruttoria di non ammettere n. 11 progetti come risulta nell'allegato «C» che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che la competente Struttura Sviluppo Produttivo

e Incentivi della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo ha verificato l'ammissibilità dei contributi in riguardo del 3° comma dell'art. 12 della l.r. 35/96 concernente l'esigenza di evitare possibili distorsioni dei processi concorrenziali;

Vista la legge regionale 22 gennaio 1998, n. 1 recante norme disciplinanti le procedure sulla programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione;

Vista inoltre la legge 22 gennaio 1999, n. 2 che contempla le misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa a favore dello sviluppo regionale ed interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario;

Visto il capitolo di spesa 3.6.2.2.5084 del Bilancio 2000 che presenta le necessaria disponibilità;

Visti gli artt. 3 e 18 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale»;

Vista la delibera della Giunta regionale del 28 giugno 2000 n. 7/156 «Nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e conseguente conferimento di incarichi»;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

Per i motivi esposti in narrativa:

1) di approvare il programma annuale per l'anno 2000 a favore dei soggetti indicati nell'allegato «A» che unitamente all'allegato «B» (*omissis*) formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l'importo complessivo di L. 6.799.350.000;

2) di non ammettere al contributo n. 11 progetti indicati nell'allegato «C» che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3) di impegnare a favore dei beneficiari di cui all'allegato «A» la somma di L. 3.602.022.000 sul 3.6.2.2.5084 del Bilancio 2000 che presenta le necessaria disponibilità e provvedere con successivo decreto all'assunzione dell'impegno sul bilancio 2001 per l'importo di L. 3.156.672.000 e sul bilancio 2002 dell'importo di L. 40.656.000;

4) ai fini della liquidazione e conseguente erogazione delle quote di contributo in parola, è disposta l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il contributo riferito all'anno 2000 è subordinato all'as-

sunzione entro il 31 dicembre 2000 di obbligazioni di spesa validamente assunte e finalizzate alla realizzazione delle fasi progettuali d'investimento afferenti allo stesso anno e per un importo proporzionale al contributo concesso;

b) la liquidazione della quota di contributo riferito all'anno 2000 avverrà in un'unica soluzione alla presentazione entro il 1° marzo 2000 della rendicontazione delle spese sostenute e debitamente quietanzate per la realizzazione delle fasi progettuali d'investimento per un importo proporzionale al contributo concesso, previa presentazione dell'attestazione di cui al successivo punto e);

c) l'ultimazione dei lavori deve avvenire entro il termine indicato nelle schede istruttorie facenti parte dell'allegato «B» «Schede analitiche di ogni singolo progetto»;

d) il progetto approvato dovrà essere realizzato entro il termine ultimo stabilito per almeno il 70% del costo complessivo ammesso;

e) i soggetti designati quali beneficiari dei contributi devono dichiarare di impegnarsi a destinare gli utili eventualmente conseguibili a qualsiasi titolo dalla attuazione degli interventi al consolidamento ed allo sviluppo degli interventi stessi;

5) per i progetti pluriennali di intervento, ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa delle quote di contributo relative agli anni 2001 e 2002, i soggetti designati quali beneficiari devono presentare alla Giunta Regionale - Direzione Genera-

le Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo, Unità Organizzativa Industria, Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi - entro il 1° marzo 2001 (per le quote riferite al 2001) entro il 1° marzo 2002 (per le quote riferite al 2002) idonea documentazione attestante i tempi di realizzazione e le obbligazioni di spesa validamente già assunte o da perfezionarsi entro l'anno di riferimento, in relazione allo stato di avanzamento delle iniziative avviate nel corso dell'anno 2000;

6) la liquidazione delle quote del contributo sopra indicate è condizionata al rispetto degli obiettivi, delle modalità e dei tempi di realizzazione previsti dal singolo progetto ammesso, nonché di quanto disposto ai 4.6, 4.7 e 4.8 della d.c.r. n. VI/697, che costituiranno, in caso di inadempienza, causa di revoca del contributo concesso nonché per la restituzione delle quote eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali maturati fino alla data dell'effettiva restituzione, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 35/96;

7) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90;

8) il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il direttore programma e relazioni esterne:
Raffaele Cattaneo

ALLEGATO «A»

N.	Ragione Sociale	Contributo concesso	Impegno 2000	Impegno 2001	Impegno 2002
1	CONSORZIO TESSILFORUM	150.500.000	150.500.000		
2	AGENZIA PER LA CINA	193.600.000	193.600.000		
3	COORALTUR s.c. a r.l.	115.000.000	115.000.000		
4	C.C. ITALO POLACCA	193.600.000	96.800.000	96.800.000	
5	CCIAA CREMONA	56.500.000	56.500.000		
6	ASS. SISTEMA MODA ITALIA	193.600.000		193.600.000	
7	TELEFONO DONNA	non ammessa			
8	CONSORZIO ILEXPORT	45.750.000	11.900.000	33.850.000	
9	CONSORZIO ILEXPORT	71.150.000	29.000.000	42.150.000	
10	CONS. ITALIAN VELVET	89.000.000	89.000.000		
11	ASCONTEX	175.500.000	119.000.000	56.500.000	
12	CONS. ITALIAN FABRICS	97.900.000	50.000.000	47.900.000	
13	SISTEMA MODA ITALIA	88.000.000	88.000.000		
14	CONSORZIO PROMEST	193.600.000	152.500.000	41.100.000	
15	CONSORZIO PROMEST	193.600.000	112.500.000	81.100.000	
16	CONSORZIO PROMEST	193.600.000	105.000.000	88.600.000	
17	BREMBOSKI	non ammessa			
18	CONSORZIO CO. EXPORT	166.000.000	39.500.000	126.500.000	
19	BIC LA FUCINA	186.000.000		186.000.000	
20	ASS. SERICA ITALIANA	135.000.000	67.000.000	68.000.000	
21	AGENZIA PER LA CINA	162.900.000	54.300.000	108.600.000	
22	ORO SEPRIO S.c. a r.l.	30.000.000	30.000.000		
23	A.P.I. VARESE	182.500.000	135.050.000	47.450.000	
24	PROMOS	193.600.000	193.600.000		
25	PROMOS	193.600.000	193.600.000		
26	PROMOS	193.600.000	193.600.000		
27	CONS. INTERNAZIONALE DI SVILUPPO	170.000.000	70.000.000	100.000.000	
28	CONS. INTERNAZIONALE DI SVILUPPO	171.500.000	63.000.000	108.500.000	
29	CO.SVIM	190.000.000	50.000.000	140.000.000	
30	CONS. SERVIZI MILANO	191.500.000	79.000.000	112.500.000	
31	CENTRO ESTERO CCIAA LOMBARDE	133.500.000	66.750.000	66.750.000	
32	CENTRO ESTERO CCIAA LOMBARDE	57.500.000		57.500.000	
33	CENTRO ESTERO CCIAA LOMBARDE	145.000.000		145.000.000	
34	CENTRO ESTERO CCIAA LOMBARDE	167.500.000		167.500.000	
35	CENTRO ESTERO CCIAA LOMBARDE	87.000.000		87.000.000	
36	FAST	non ammessa			
37	UNIONE ARTIGIANI PROV. MILANO	164.000.000		164.000.000	

N.	Ragione Sociale	Contributo concesso	Impegno 2000	Impegno 2001	Impegno 2002
38	A.P.I. BERGAMO	ritirata			
39	A.P.A.A.L.	193.600.000	78.500.000	115.100.000	
40	FED.CAM.EST	non ammessa			
41	FED.CAM.EST	non ammessa			
42	FED.CAM.EST	non ammessa			
43	CONSORZIO MARCO POLO	193.600.000	100.000.000	93.600.000	
44	CC ITALO-POLACCA	50.000.000	50.000.000		
45	CC ITALO-POLACCA	65.000.000	32.500.000	32.500.000	
46	FED. CAM. EST.	non ammessa			
47	BRESCIA EXPORT Scrl	193.600.000	193.600.000		
48	CONSORZIO COGESA	193.600.000	96.800.000	96.800.000	
49	C.S.E.-CONS. SVILUPPO EXPORT	193.600.000	52.272.000	100.672.000	40.656.000
50	CEAM	21.400.000	21.400.000		
51	CCIAA ITALO-URUGUAYANA	ritirata			
52	BRIXIA INDUSTRIES CONSORZIUM	107.500.000	107.500.000		
53	CONS. PROD. ITAL. TESSUTI ABBIGLIAMENTO	135.000.000	67.500.000	67.500.000	
54	CONF. ITALIANA AGRICOLTORI	non ammessa			
55	A.S.T.R.A.	non ammessa			
56	CCIAA ITALIANA SUD-EST ASIATICO	50.000.000	50.000.000		
57	EURIMPRESA LEGNANO	105.000.000	25.000.000	80.000.000	
58	COMPAGNIA DELLE OPERE	193.600.000		193.600.000	
59	CAURI	73.000.000	63.000.000	10.000.000	
60	CCIAA CREMONA	59.250.000	59.250.000		
		6.799.350.000	3.602.022.000	3.156.672.000	40.656.000

ALLEGATO «C»

N.	Ragione Sociale	Via	C.A.P. e Comune	Motivazioni
7	TELEFONO DONNA	P.zza Osp. Magg. 3	20162 Milano	Il progetto presentato non risponde ai requisiti previsti dalla Legge 35/96 art. 2 lett. B in quanto il progetto riguarda un centro di ascolto, di incontro e di assistenza per donne e famiglie in difficoltà
17	BREMBOSKI	Via Moia, 24	24010 Foppolo	Il progetto presentato risponde ai requisiti previsti dalla Legge 28/73 punto 5,3,1, Pertanto la domanda è stata trasmessa all'U.O. Turismo per l'inserimento nel piano di riparto
36	FAST	P.le R. Morandi, 2	20121 Milano	La domanda non è stata corredata della documentazione richiesta (atto costitutivo, dal quale deve risultare Associazione imprenditoriale)
38	A.P.I. BERGAMO	Via S. Benedetto, 3	24122 Bergamo	Ritirata dal proponente
40	FED. CAM. EST	Via Sardegna, 39	20146 Milano	Il proponente non rientra tra i soggetti beneficiari previsti dalla normativa
41	FED. CAM. EST	Via Sardegna, 39	20146 Milano	Il proponente non rientra tra i soggetti beneficiari previsti dalla normativa
42	FED. CAM. EST	Via Sardegna, 39	20146 Milano	Il proponente non rientra tra i soggetti beneficiari previsti dalla normativa
46	FED. CAM. EST.	Via Sardegna, 39	20146 Milano	Il proponente non rientra tra i soggetti beneficiari previsti dalla normativa
51	CCIAA ITALO-URUGUAYANA	Via V. Emanuele II, 60	20121 Brescia	Ritirata dal proponente
54	CONF. ITALIANA AGRICOLTORI	Via Camozzi, 19	24121 Bergamo	Il progetto presentato non risponde ai requisiti previsti dalla legge 35/96 art. 2 lett. B in quanto trattasi di un progetto finalizzato allo studio di eventuali insediamenti agricoli
55	A.S.T.R.A.	V.le Gusmini, 3	24023 Clusone	Il progetto presentato risponde ai requisiti previsti dalla l. 28/73 cap. 5.3.1, pertanto è stato trasmesso all'U.O. Turismo per l'inserimento nel piano di riparto 2000

[BUR20010136]

[5.2.0]

D.D.U.O. II DICEMBRE 2000 - N. 32218

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Amministrazione Provinciale di Brescia. Declassificazione della ex S.S. n. 510 «Sebina Orientale» a S.P. XI dal Km 13+700 al Km 15+500 a S.P. n. 47 dal Km 9+000 al Km 9+550 e a strade comunali nei tratti dal Km 9+555 al Km 10+392 e dal Km 10+392 al Km 13+700 nei comuni di Adro, Corte Franca, Passirano, Provaglio di Iseo. Classificazione e declassificazione di tratti di strade provinciali n. 47, 48, 49, 71 e tratti di stra-

de comunali interessanti i comuni di Adro, Corte Franca, Passirano, Provaglio di Iseo

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
VIABILITÀ

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 3;

Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;

Visto il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87;

Vista la richiesta trasmessa dall'Amministrazione Provin-

ciale di Brescia con nota n. 64158 dell'1 giugno 2000 relativa a:

- classificazione a S.P. XI del tronco della ex S.S. n. 510 «Sebina Orientale» dal Km 9+000 al Km 15+500 di collegamento dei comuni di Adro, Corte Franca, Passirano e Provaglio di Iseo, come da deliberazione della Giunta Provinciale di Brescia n. 873 del 29 maggio 1990;

- declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 48 dal Km 0+000 al Km 0+710 nel comune di Iseo;

- consegna in gestione all'ANAS del tratto di S.P. n. 48 dal Km 0+710 al Km 1+440 in comune di Iseo;

- declassificazione a strade comunali dei tratti della ex strada S.S. n. 510 «Sebina Orientale», già proposte in declassificazione a strada provinciale XI con la deliberazione della Giunta provinciale di Brescia del 29 maggio 1990, dal Km 9+555 al Km 13+700 nei comuni di Passirano (dal Km 9+555 al Km 10+392) e Provaglio d'Iseo (dal Km 10+392 al Km 13+700);

- classificazione a S.P. n. 47 di parte del tratto dell'ex S.S. n. 510 dal Km 9+000 al Km 9+555 a strada provinciale n. XI con deliberazione della Giunta Provinciale di Brescia n. 873 del 29 maggio 1990;

- classificazione a strada provinciale del tratto di strada comunale tra l'innesto con la ex S.S. n. 510 ed il Km 0+000 della S.P. n. 47 in comune di Passirano;

- declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 71 dal Km 0+000 al Km 2+530 nei comuni di Corte Franca e Provaglio di Iseo;

- classificazione a S.P. n. 71 del tratto di strada comunale denominato via Stazione Vecchia interessante i comuni di Provaglio di Iseo e Corte Franca;

- classificazione a S.P. n. 71 del tratto di strada della S.P. n. 49 dal Km 3+330 ed il Km 3+465;

- declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 49 dal Km 1+315 al Km 3+330 in comune di Corte Franca;

- classificazione a S.P. n. 49 del tratto di strada comunale compreso tra la località Fornaci-Quattrovie ed il Km 3+465 dell'attuale S.P. n. 49 nei comuni di Corte Franca e Passirano;

Viste le deliberazioni n. 873 del 29 maggio 1990 e n. 286 del 24 marzo 1992 con cui la Giunta Provinciale di Brescia ha manifestato la volontà di procedere alle classificazioni e declassificazioni in argomento;

Rilevato che le proposte di classificazione e declassificazione dei tratti delle strade sopraindicate, condivise dai comuni territorialmente interessati, che hanno espresso assenso con le rispettive deliberazioni, sono state avanzate per una migliore reazionalizzazione del flusso veicolare tra la maglia viabilistica di carattere primario e quella locale a seguito della realizzazione del nuovo tratto della S.S. n. 510 «Sebina Orientale»;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni alle predette deliberazioni della Giunta Provinciale di Brescia e a quelle dei comuni interessati;

Visto il parere favorevole n. 12611 del 2 ottobre 2000 espresso dalla Commissione Tecnica Amministrativa Regionale;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 17387 del 6 luglio 2000 concernente «Delega di firma di atti e di provvedimenti di competenza del Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità al Dirigente dell'Unità Organizzativa Viabilità ing. Marco Cesca»;

Decreta

Art. 1 - Sono approvate:

- declassificazione della ex S.S. n. 510 «Sebina Orientale» a strada provinciale XI dal Km 13+700 al Km 15+500 a S.P. n. 47 dal Km 9+000 al Km 9+550 e a strade comunali nei tratti dal Km 9+555 al Km 10+392 e dal Km 10+392 al Km 13+700 nei comuni di Adro, Corte Franca, Passirano, Provaglio di Iseo.

- declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 48 dal Km 0+000 al Km 0+710 nel comune di Iseo.

- la consegna in gestione all'ANAS del tratto di S.P. n. 48 dal Km 0+710 al Km 1+440 in comune di Iseo;

- classificazione a strada provinciale del tratto di strada comunale tra l'innesto con la ex S.S. n. 510 ed il Km 0+000 della S.P. n. 47 in comune di Passirano;

- declassificazione a strada comunale del tratto della S.P.

n. 71 dal Km 0+000 al Km 2+530 nei comuni di Corte Franca e Provaglio di Iseo;

- classificazione a S.P. n. 71 del tratto di strada comunale denominato via Stazione Vecchia interessante i comuni di Provaglio di Iseo e Corte Franca;

- classificazione a S.P. n. 71 del tratto di strada della S.P. n. 49 dal Km 3+330 ed il Km 3+465;

- declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 49 dal Km 1+315 al Km 3+330 in comune di Corte Franca;

- classificazione a strada provinciale n. 49 del tratto di strada comunale compreso tra la località Fornaci-Quattrovie ed il Km 3+465 dell'attuale S.P. n. 49 nei comuni di Corte Franca e Passirano;

come individuato con le deliberazioni della Giunta provinciale di Brescia n. 873 del 29 maggio 1990 e n. 286 del 24 marzo 1992 fatte salve le raccomandazioni di cui al parere della Commissione Tecnica Amministrativa Regionale n. 12611 del 2 ottobre 2000.

Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Viabilità: Marco Cesca

[BUR20010137]

[4.3.2]

D.D.U.O. 5 GENNAIO 2001 - N. 157

Direzione Generale Sanità - Piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva nel territorio della Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modificazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.L.L.SS. approvato con r.d. n. 1265/34;

Vista la l.r. 24 giugno 1988, n. 34 «Istituzione, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari della Regione Lombardia»;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi Sociali»;

Visto il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196 - attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 «Disciplina della riproduzione animale»;

Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172 «Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30»;

Considerata la rilevanza che l'infezione da BHV1 ha assunto in campo zootecnico per quanto riguarda la movimentazione e commercializzazione degli animali;

Considerato che gli animali introdotti nei Centri Genetici devono risultare negativi all'esame sierologico per la rinotracheite bovina infettiva;

Rilevato che le associazioni di categoria degli allevatori hanno espresso la volontà di affrontare il problema dell'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva, dal territorio della Regione Lombardia;

Rilevato che a livello nazionale già diverse regioni hanno approntato piani di controllo nei riguardi della rinotracheite bovina infettiva;

Ritenuto pertanto di approvare il piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva, allegato n. 1, parte integrante al presente decreto;

Visti gli art. 3 e 18 della legge regionale n. 16/96 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei dirigenti;

Vista la delibera Giunta regionale n. 7/156 del 28 giugno 2000 «Nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale e conseguente conferimento di incarichi»;

Visto il decreto del Direttore Generale della Sanità n. 18800

del 27 luglio 2000 «Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative nonché ai dirigenti delle strutture «Edilizia Sanitaria», «Coordinamento Progetti Innovativo e Attività Esterne», «Comunicazione ed Educazione Sanitaria»;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità;

Decreta

Art. 1

Di approvare il «Piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva nel territorio della Regione Lombardia», contenuto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità.

Cesare Bonacina

— • —

ALLEGATO 1

**PIANO DI CONTROLLO
DELLA RINOTRACHEITE BOVINA INFETTIVA**

1) Adesione al Piano

L'adesione al Piano, da parte degli allevatori, è volontaria.

Essa va formalizzata attraverso la compilazione di una scheda di adesione (All. A) che riporta gli obblighi e gli impegni assunti dall'allevatore.

In seguito all'adesione al piano, il veterinario ufficiale, o il veterinario libero professionista autorizzato, dovrà compilare una scheda di indagine conoscitiva a scopo epidemiologico (All. B) al fine di rilevare con precisione gli eventuali interventi vaccinali effettuati in azienda, la presenza di patologie riferibili a infezione da BHV-1, dati sul management aziendale ed altri elementi utili per la scelta della strategia di intervento.

2) Definizioni

Allevamento: allevamento in cui sono allevati animali da riproduzione della specie bovina e/o bufalina.

Animali: tutti i bovini e bufalini di età superiore a dodici mesi di età presenti negli allevamenti come sopra definiti.

Animali infetti: sono considerati tali gli animali che reagiscono positivamente alle prove ufficiali.

Allevamenti infetti: sono considerati tali gli allevamenti con uno o più animali infetti.

Controllo ufficiale: qualsiasi prelievo e relativo accertamento sierologico eseguito dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o autorizzato dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente.

3) Accertamenti diagnostici

Devono essere sottoposti ad accertamento sierologico gli animali di età superiore a 12 mesi.

I campioni devono essere scortati dalla stessa modulistica prevista per gli interventi di bonifica sanitaria.

Per quanto possibile, gli esami di laboratorio saranno effettuati sugli stessi campioni prelevati in occasione degli interventi di bonifica sanitaria degli allevamenti nei confronti della brucellosi e leucosi.

I servizi veterinari possono estendere il controllo anche agli animali d'età inferiore ai dodici mesi qualora si ravveda la necessità di acquisire ulteriori informazioni sullo stato sanitario nei confronti di BHV-1.

Il costo dei prelievi, se effettuati nell'ambito delle profilassi di Stato, sono a carico del sistema sanitario nazionale; in caso contrario sono a carico dell'allevatore.

Il costo degli esami di laboratorio sui campioni prelevati ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 8, nonché quelli annualmente effettuati in concomitanza con le operazioni di bonifica sanitaria, sono a carico del fondo sanitario regionale.

4) Compravendita animali da riproduzione

Nel territorio della Regione Lombardia, gli animali introdotti negli allevamenti devono essere sottoposti, nei trenta giorni precedenti allo spostamento, ad accertamento sierologico con esito favorevole nei confronti dell'IBR.

La prova di compravendita consiste nell'Elisa-test per anticorpi totali o, qualora l'animale sia stato vaccinato, nell'Elisa test gE.

Dell'esito favorevole deve essere fatta menzione sul certificato sanitario di accompagnamento.

5) Allevamenti ufficialmente indenni da BHV-1

Gli allevamenti, i cui animali nel corso del controllo ufficiale hanno dato riscontro favorevole al test per anticorpi totali, possono acquisire la qualifica di «allevamento ufficialmente indenne da BHV-1» dopo un secondo controllo ufficiale favorevole, eseguito a distanza di almeno un mese e comunque non superiore a tre mesi, su tutti gli animali di età superiore a dodici mesi.

6) Mantenimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da IBR

La qualifica di ufficialmente indenne è mantenuta se:

- i bovini introdotti in allevamento sono scortati da certificato sanitario che attesti la provenienza da allevamenti ufficialmente indenni da BHV-1, con prova favorevole nei trenta giorni precedenti l'introduzione;

- tutti i capi di età superiore ai 12 mesi sono sottoposti annualmente ad accertamento diagnostico negativo e, per gli allevamenti da latte, previa valutazione di idonea metodica, ad un controllo sul latte di massa ogni tre mesi;

- l'allevamento non esegue trattamenti vaccinali per BHV-1;

- non viene utilizzato seme di tori positivi a BHV-1;

- gli embrioni utilizzati sono ottenuti da donatrici appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da BHV-1, oppure sono trattati con chimotripsina;

- in deroga, è ammessa l'introduzione di bovini provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni da BHV-1 purché siano stati sottoposti nell'allevamento d'origine a prova favorevole mediante test sierologico nei trenta giorni precedenti l'introduzione e, nell'allevamento di destinazione, siano sottoposti a due prove distanziate di 21 giorni con esito favorevole. Durante tale periodo gli animali devono essere opportunamente isolati dal resto dell'allevamento;

- se gli animali hanno transitato in una stalla di sosta, non sono entrati in contatto con bovini o bufalini non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da IBR;

- in occasione del trasporto gli animali non sono entrati in contatto con bovini o bufalini non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da IBR;

- gli animali eventualmente usciti dall'allevamento per la partecipazione a mostre-fiere-rassegne zootecniche o per temporanei ricoveri presso altre strutture dove possono essere venuti a contatto con bovini non indenni da BHV-1 sono sottoposti ad un esame sierologico per BHV-1 dopo 21 giorni dal rientro in allevamento.

7) Sospensione e revoca della qualifica allevamento ufficialmente indenne da IBR

In caso di riscontro di sieropositività ad una prova ufficiale, o di positività riscontrata all'esame sul latte di massa, la qualifica viene sospesa fino all'accertamento della prevalenza dell'infezione nell'allevamento.

Qualora i capi sieropositivi siano in numero limitato (prevalenza inferiore al 5%), la qualifica può essere mantenuta se i soggetti positivi sono mecclati negli 8 giorni successivi e l'esame sierologico su tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi, eseguito dopo 21 giorni dall'eliminazione dei soggetti positivi, dà esito negativo.

Qualora la prevalenza dell'infezione risulti superiore al 5%, la qualifica viene revocata.

In tal caso la qualifica viene riacquisita quando, dopo l'eliminazione dei sieropositivi, l'allevamento risulta sottoposto a due accertamenti sierologici negativi, distanziati tra loro da 1 a 3 mesi.

In entrambi i casi deve altresì essere condotta una accurata indagine epidemiologica, allo scopo di accertare come l'infezione sia entrata e si sia diffusa nell'allevamento.

8) Allevamenti indenni da IBR

Gli allevamenti che hanno utilizzato su tutta o parte della mandria vaccino IBR deleto, i cui animali siano stati sottoposti con esito favorevole ai test Elisa per anticorpi totali o Elisa gE, possono ottenere la qualifica di «allevamento indenne da

IBR» dopo un secondo controllo favorevole eseguito a distanza di tempo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi, su tutti gli animali di oltre 12 mesi di età.

9) Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da IBR

La qualifica di allevamento indenne è mantenuta se:

- una volta all'anno tutti i capi di età superiore ai 12 mesi sono sottoposti, con esito favorevole, al test Elisa per anticorpi totali o Elisa gE e, per gli allevamenti da latte, previa valutazione di idonea metodica, ad un controllo sul latte di massa ogni tre mesi;
- l'allevamento fa ricorso esclusivamente a vaccini IBR Marker (deleti);
- non deve essere usato seme di tori positivi a BHV-1;
- gli embrioni utilizzati sono ottenuti da donatrici appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da BHV-1 (IBR), oppure sono trattati con chimotripsina;
- i bovini introdotti nell'allevamento sono scortati da certificato sanitario che ne attesta la provenienza da allevamenti indenni o ufficialmente indenni da BHV-1 e che sono stati sottoposti, con esito favorevole, ad una prova Elisa per anticorpi totali o Elisa-gE nei trenta giorni precedenti l'introduzione in allevamento;
- se gli animali hanno transitato in una stalla di sosta, non sono entrati in contatto con bovini o bufalini non provenienti da allevamenti indenni o ufficialmente indenni da IBR;
- in occasione del trasporto gli animali non sono entrati in contatto con bovini o bufalini non provenienti da allevamenti indenni o ufficialmente indenni da IBR;
- in deroga, è ammessa l'introduzione di bovini provenienti da allevamenti non indenni o ufficialmente indenni nei confronti di BHV-1 purché siano stati sottoposti con esito favorevole, nei 30 giorni precedenti l'introduzione, a prova Elisa per anticorpi totali o, se l'animale risulta vaccinato con vaccino delecto, ad Elisa gE. Nell'allevamento di destinazione gli animali devono essere tenuti opportunamente isolati e sottoposti a 2 prove eseguite a distanza di 21 giorni, con esito favorevole, prima di essere immessi nell'effettivo;
- gli animali eventualmente usciti dall'allevamento per la partecipazione a mostre - fiere - rassegne zootecniche o per temporanei ricoveri presso altre strutture dove possono essere venuti a contatto con bovini non indenni da BHV-1 dovranno essere sottoposti ad un esame sierologico per BHV-1 dopo 21 giorni dal rientro in allevamento.

10) Sospensione e revoca della qualifica

In caso di riscontro di sieropositività ad un test Elisa gE, o di positività riscontrata all'esame sul latte di massa, la qualifica viene sospesa fino all'accertamento della prevalenza dell'infezione nell'allevamento.

Nel caso in cui i capi sieropositivi siano in numero limitato (prevalenza inferiore al 5%), la qualifica può essere mantenuta se i soggetti positivi sono macellati negli 8 giorni successivi e gli esami sierologici (test Elisa gE) su tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi, eseguiti 21 giorni dopo l'eliminazione dei soggetti positivi, danno esito negativo.

Quando invece la prevalenza dell'infezione risulti superiore al 5%, la qualifica viene revocata.

In tal caso la qualifica viene riacquisita quando, dopo l'eliminazione dei sieropositivi, l'allevamento risulta sottoposto, con esito favorevole, a due Elisa test gE, distanziati da 1 a 3 mesi.

In entrambi i casi deve altresì essere condotta una accurata indagine epidemiologica, allo scopo di accertare come l'infezione sia entrata e si sia diffusa nell'allevamento.

11) Istituto zooprofilattico sperimentale

Nel caso in cui gli accertamenti per il presente piano coincidano con gli interventi di bonifica sanitaria degli allevamenti nei confronti della brucellosi e leucosi, l'istituto zooprofilattico effettuerà gli esami di laboratorio sugli stessi campioni.

I campioni verranno analizzati per BHV-1 utilizzando test Elisa con sensibilità e specificità tali da assicurare la corretta classificazione dei sieri comunitari di riferimento.

12) Profilassi

Negli allevamenti aderenti al piano potranno essere utilizzati solo vaccini «marker» deleti, secondo un piano vaccinale

concordato con l'ASL e l'IZS, eseguito sotto la responsabilità del veterinario ufficiale o aziendale.

**DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO DI PROFILASSI VOLONTARIO
DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (BHV1)**

REGIONE LOMBARDIA

Al Responsabile del Servizio di Medicina veterinaria della ASL

Il sottoscritto Cognome Nome
in qualità di Proprietario Responsabile Detentore

Ragione sociale
allevamento

Codice aziendale □□□ □□ □□□

Partita IVA impresa
.....

Codice Fiscale

sito nel Comune

Via / Località

Telefono

TIPOLOGIA DELL'AZIENDA **ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE / LATTE**

TOTALE CAPI PRESENTI:
DI CUI: VACCHE
 MANZE
 VITELLI

CHIEDE

di aderire al piano di profilassi della IBR (rinotracheite infettiva bovina)

DICHIARA

- 1) di avvalersi della collaborazione tecnica del Dott., Medico Veterinario, tel., iscritto all'Albo della provincia di n
- 2) di accettare gli obblighi derivanti dalla adesione a detto piano, impegnandosi a seguire strettamente le prescrizioni che verranno impartite dal veterinario Libero professionista autorizzato o dal Servizio Veterinario ASL;
- 3) di essere consapevole che le spese riguardanti la profilassi vaccinale, gli accertamenti di laboratorio ed i prelievi aggiuntivi di sangue sugli animali di sua proprietà sono totalmente a proprio carico.

Li

Firma del richiedente

Visto per quanto di competenza

Il veterinario operatore

PIANO DI PROFILASSI DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA/BUFALINA (IBR)

SCHEDA EPIDEMIOLOGICA FINALIZZATA ALLA CARATTERIZZAZIONE DELL'AZIENDA IN RELAZIONE AL CONTROLLO DELL'IBR

DATI ANAGRAFICI

Codice Aziendale

Ragione Sociale Azienda

Indirizzo.....Comune (Provincia).....(.....)

Proprietario..... Recapito Telefonico.....

Specie allevata

Bovina

Bufalina

Indirizzo produttivo dell'allevamento

Riproduzione Latte

Riproduzione Carne
(linea vacca-vitello)

Consistenze

Vacche N°.....

Manze/Manzette N°.....

Tori N°

Vitelli N°.....

Bufale N°

Annutole N°.....

Tori bufalini N°

Bufalini N°

Sono presenti animali da ingrasso?

NO

SI N°

Allevati insieme a:

Vacche

Manze/Manzette

Isolati dal resto degli animali

Stabulazione

Vacche

- Fissa
- Libera
- Mista

Manze/Manzette

- Fissa
- Libera
- Mista

Bufale

- Fissa
- Libera
- Mista

Annutole

- Fissa
- Libera
- Mista

Le Vacche/Manze e le Bufale/Annutole sono allevate:

- nello stesso ambiente con possibilità di contatti diretti
- nello stesso ambiente senza possibilità di contatti diretti
- in ambienti diversi

Gli animali sono allevati in condizioni di sovraffollamento?

- NO
- SI

Categorie di animali interessate:

- Vacche/Bufale
- Manze/Annutole
- Vitelli/Bufalini
- Animali da Ingrasso

Come possono essere giudicate le condizioni microclimatiche degli ambienti di allevamento rispetto alla temperatura, umidità areazione, presenza di polveri, qualità dell'aria ecc. ?

- Inadeguate
- Accettabili
- Ottimali

Come possono essere giudicate le condizioni igieniche dei locali di allevamento?

- Insufficienti
- Sufficienti
- Buone

Sono presenti ricoveri riservati alla quarantena degli animali di nuova introduzione?

- NO
- SI

Dove sono situati i ricoveri per la quarantena?

- negli stessi ambienti utilizzati per l'allevamento degli altri animali
- in ambienti differenti

Numero di animali adulti che può contenere l'area di ricovero per quarantena

N°

Tempo medio di ricovero degli animali in quarantena

- una settimana
- due settimane

- tre settimane
- un mese e/o oltre

E' presente un locale "infermeria"? NO SI

E' presente un locale adibito a "sala parto"? NO SI

Rimonta

Interna Esterna

Animali adibiti alla rimonta nel corso dell'ultimo anno N°

Animali riformati nel corso dell'ultimo anno N°

Vengono acquistati animali

- mai
- sporadicamente
- sistematicamente (almeno 1 capo all'anno)

Categoria di animale introdotta (indicare anche più di una risposta se è il caso):

- Vacche/Bufale Manze/Annutole Vitelli/Bufalini
- Tori Animali da ingrasso

Provenienza degli animali introdotti (indicare anche più di una risposta se è il caso)

- Nazionale Regione
- Provinciale Provincia
- Estera Stato

Al momento dell'acquisto degli animali, richiede garanzie sanitarie relativamente all'IBR (sieronegatività dell'animale)? NO SI

E' prevista la monticazione degli animali?

- NO
- SI → **possibilità di contatto diretto con animali di altri allevamenti?**
 NO SI

Vengono movimentati gli animali per partecipazione a fiere, mostre, mercati? NO SI

Metodo/i di fecondazione impiegati nell'allevamento:

- Naturale → Toro di proprietà

→ Toro in prestito

Azienda di provenienza:

Codice

Ragione Sociale

Proprietario

ViaN.....

ComuneProv.

Artificiale

E' stato effettuato nell'ultimo anno un controllo sierologico nei confronti dell'IBR?

NO

SI N° animali

Esito Positivo N° animali

Negativo

Nell'allevamento è attivato un piano di vaccinazione contro il virus dell'IBR?

NO

SI Tipo di vaccino: delecto attenuato

delecto spento

non delecto attenuato

non delecto spento

Da quando è in atto la vaccinazione:

meno di sei mesi

tra sei mesi e un anno

da più di un anno

Categorie di animali vaccinate:

tutte

vacche/bufale

manze/annutole

Data compilazione.....

Timbro e Firma del Veterinario